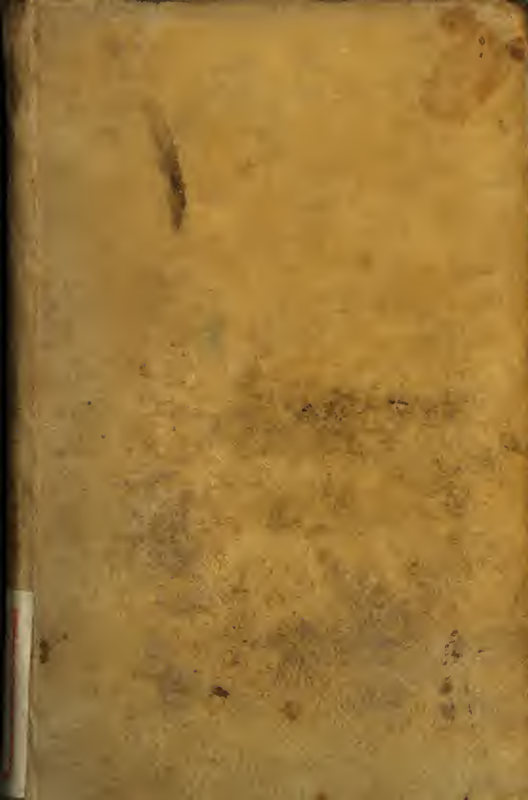


CORSO
DI
DIRITTO COMMERCIALE,

SECONDO I PRINCIPJ DELLE LEGGI
DI ECCEZIONE PER GLI AFFARI DI COMMERCIO;

COMPOSTO
SULLE ISTITUZIONI DI DIRITTO DI COMMERCIO
DI DELVINCOURT,

TRADOTTE SULLA SECONDA EDIZIONE, ED AMPLIATE CO' COMENTI E FORMOLE,
E CON LA GIURISPRUDENZA COMMERCIALE
DI SIREY,

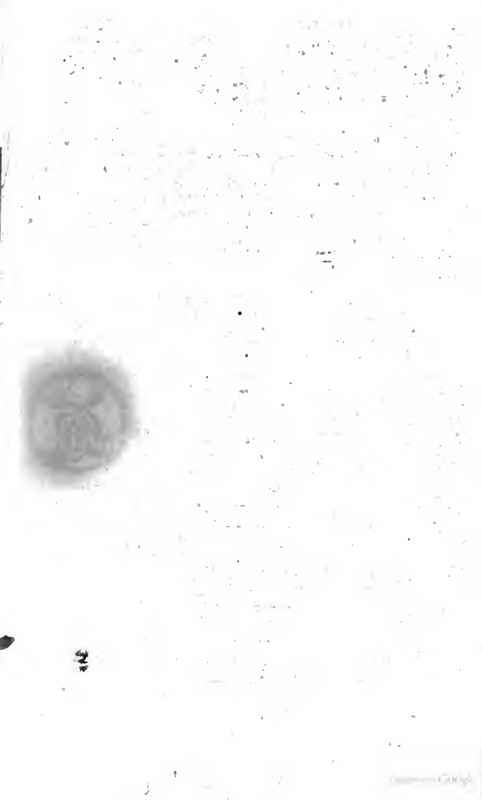


PER CURA DEL PROFESSORE DI DIRITTO
Niccola Maria Cesaratti.

VOLUME I.

seconda edizione.

NAPOLI,
pe' tipi della MINERVA
strada s. Anna de' Lombardi num.° 10 e 16.
1828.



A S. E.

IL MARCHESE

D. DONATO TOMMASI

CONSIGLIERE MINISTRO DI STATO, MINISTRO SEGRETARIO DI STATO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI, GENTILUOMO DI CAMERA DI S. M., CAVALIERE DELL' INSIGNE R. ORDINE DI S. GENNARO, CAVALIERE GRAN CROCE DEL DISTINTO REAL ORDINE DI S. FERDINANDO E DEL MERITO, CAVALIERE GRAN CROCE DEL REAL ORDINE DI CARLO III DI SPAGNA, CAVALIERE GRAN CROCE DELL' IMPERIALE E REAL ORDINE DI LEOPOLDO, CAVALIERE DEL SACRO MILITAR ORDINE GEROSOLIMITANO, EC. EC. EC.

Eccellenza,

L' origine delle leggi di commercio si disperde nell' oscurità dei primi secoli, fino a che non compariscono, qual singolarissimo fenome-

no, le celebri leggi de' Rodi. Conservate come monumenti preziosi ne' Codici Teodosiani, Giustinianei, e Basilici; riunite poscia agli usi e costumanze commerciali dei Popoli moderni, esse, qual germe fecondatore, fanno schiudere le dotte ed utili compilazioni, il Consolato, e gli Usi e le Costumanze del mare, i Giudizj di Oleron, il Guidone del mare, le Ordinanze della Confederazione Anzeatica, di VVisbuy; di Francia, ed altre; abbondante, ed inesauribile fonte, in cui, nel formarsi il Codice Francese di commercio fu d' uopo porre cura più a scegliere, che ad inventare.

Intanto i nostri usi commerciali richiedevano novelle istituzioni; e la ragione di ordine amava di ritrovare in ciascuna parte del nostro Codice l' insieme di ciascuna parte del diritto. Allora l' alta sapienza, ed il sublime concepire dell' E. V. portò nelle leggi di eccezione il più bel modello di perfezione, e di ordine legislativo.

Ella dunque permetta, che questo qualunque lavoro sulla ragione di commercio, ornato nuovamente del nome di un sì illustre Mecenate, possa esserle offerto in omaggio, ed in attestato del più profondo rispetto, col quale sono

Umilissimo e devotissimo servo
NICCOLA MARIA CEFARATTI

Napoli 23 Febbrajo 1828.

MINISTERO
DELLA REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ripartimento I.

SIGNORE,

Le contesto la particolare mia riconoscenza per la gentilezza usatami nel voler dedicare a me la seconda edizione del Corso di Diritto Commerciale, composto su le Istituzioni di Delvincourt, da lei tradotte. Nel gradire tale sua cortesìa le respingo la lettera dedicatoria, munita della mia approvazione.

Il Consigliere Ministro di Stato, Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia,

MARCHESE TOMMASI.

sig. D. Niccola Maria Cefaratti.

AVVERTIMENTO DELL' AUTORE.

L'accoglienza, che il pubblico ha mostrato fare alle mie istituzioni di dritto civile [1] *mi ha determinato ad imprendere un simile lavoro sul dritto commerciale. Chè, riguardo, in generale questo metodo come il più adatto a dar idea precisa della legge, del suo complesso, e del rapporto delle sue differenti disposizioni, specialmente a coloro che suppongo non averne conoscenza alcuna.*

Siccome per lo più le leggi di commercio non sono se non l' applicazione delle leggi civili alle materie commerciali, quindi è che ho creduto dover rapportare in quest' opera le disposizioni del Codice civile e di procedura, che possone servire di spiegazione e di complemento ai diversi articoli del Codice di commercio. Nè l' ordine naturale delle idee resta turbato; poichè il tutto è fuso insieme in modo da presentare un solo corpo di dottrina. D' altronde i lettori saranno sempre in istato di consultare i codici

[1] *Il signor* Delvincourt, *pubblicò prima le* Istituzioni *di diritto civile francese, e poscia ne ripetè l' edizione con note molto diffuse, profonde e dotte, dando all' opera il titolo di :* Corso di Codice civile, *tradotto tra noi e comentato dal sig. D. Pasquale Liberatore, Avvocato assai distinto per sapere e dottrina.*

stessi, gli articoli de' quali sono indicati nel testo appresso ai principj che stabiliscono.

Si troveranno nell' opera delle note molto estese. Nel compilarle si ebbe in mira in sulle prime, il chiarire diversi tratti del testo, che possono sembrare difficili a' principianti; in secondo luogo, il togliere al lettore l' imbarazzo di svolgere lunghissime opere, o nelle quali sovente non avrebbero trovato se non con pena ciocchè cercassero [1].

I principali autori francesi, che hanno trattato le materie commerciali, l' argomento di queste Istituzioni [2] *sono* Savary, Valin, Émeri-

[1] *Sull' esempio del nostro autore sarà nostra speciale cura il rapportare quando farà d' uopo le dottrine di* Casaregis, Pfantanida, Jorio, Azuni, Baldasseroni, *non che di* Locré, Boulay-Paty, *ec. per presentare nella riprodotta opera di* Delvincourt, *dalle seconde nostre cure aumentata, un* Corso di Dritto commerciale. *E perchè l' opera sia completa nelle parti tutte necessarie giusta il moderno sistema legale che a ragione molto ama di trovare nelle opere i principj teoretici, le discussioni approfondite delle quistioni, e la giurisprudenza de' tribunali fissatrice di punti undivaghi, sarà riportata alla fine di ciascun titolo, l' annotazione di esso anche con la giurisprudenza di Sirey.*

[2] *Piacque al sig.* Delvincourt, *l' Eineccio della Francia, intitolare la sua opera:* Istituzioni di dritto commerciale, *ec. Per gli aumenti recati ad essa con questa seconda edizione, e per lo scopo cui questa percuote, piace d' intitolarla, Corso di Dritto commerciale, per rendere il titolo consono al nostro lavoro, ed*

gon, *Jousse*, *Pothier*, *Dupuis de la Serre* [1]; *le opere de' quali ho letto con molta attenzione. Ho paragonato e discusso le di loro opinioni. Quando esse sono contrarie, ho adottata quella che mi è sembrata doversi preferire: ho azzardato la mia opinione particolare* [2] *senza nascondere o diminuire la forza dell' opinione contraria. Del resto, siccome i tratti di questi diversi autori sono indicati esattamente, vi si potrà sempre con facilità ricorrere.*

Frequentemente ho addotto degli esempj, metodo per me riconosciuto sempre come il più comodo, ed il più chiaro nello stesso tempo, per esporre la sentenza d' una infinità di disposizioni, che, senza di questo mezzo, non sarebbero comprese se non con pena, e dietro lunghi ragionamenti. Ho fatto finalmente tutto ciò che era in me, per mettere i leggitori di qualunque classe [3] *in i-*

alla nostra intenzione; con formalissima protesta però, che nulla sarà tolto all' opera dell' autore.

[1] *Vedi gli Scrittori indicati alla fine del nostro discorso preliminare all' opera.*

[2] *Abbiamo anche noi emesse talune opinioni; soprattutto sul* Diritto novissimo commerciale Napoletano.

[3] *Il dritto commerciale debbesi presentare come istituzione ai giovani studiosi di esso, ed ai commercianti; come trattato, e come giurisprudenza fissata anche dalle decisioni de' tribunali, a coloro che si esercitano nel foro. Quindi viene la necessità in quest' opera del* Testo *dell'* Istituzione, *del* Comento, *della* Giurisprudenza dei tribunali, *e delle* Formole.

stato di seguire il testo, e facilmente comprenderlo.

I numeri degli articoli rapportati nell'opera sono quei degli articoli riferiti per compruova de' principj che tendono a stabilire. I numeri non preceduti da alcuna lettera, sono que' del Codice di commercio. La lettera C. indica gli articoli del Codice civile: la lettera P. quelli del Codice di procedura civile [1].

In quanto alla maniera di studiare quest' opera, consiglierei ben volentieri coloro che non hanno conoscenza del diritto commerciale, a leggere prima il testo di seguito, e senza arrestarsi alle note; meno il caso, in cui accadesse aver bisogno di ricorrervi per l' intelligenza di qualche termine tecnico. Questa precauzione è d' altrettanto più necessaria, poichè, in generale, le quistioni discusse nelle note suppongono la conoscenza de' principj, che talvolta non si troverebbero ancora riferiti nel testo dell' Istituzione al momento in cui la nota verrebbe letta [2].

Quando poi si sarà acquistata un' esatta conoscenza del testo, allora dovrà riprendersene la lettura, aggiungendovi quella delle note a misura che si troveranno indicate.

[1] *La lettera C. è mutata nelle lettere L. C.* Leggi civili.

[2] *La destinazione di quest' opera per l' uso di persone di diverse classi rende necessario l' avvertimento del signor* DELVINCOURT.

DISCORSO

SULLA ORIGINE E SU I PROGRESSI

DEL COMMERCIO E DELLA LEGISLAZIONE COMMERCIALE

PER SERVIRE D' INTRODUZIONE ALLO STUDIO

DELLA GIURISPRUDENZA COMMERCIALE E MARITTIMA.

> Istae praefationes et libentius nos ad lectionem propositae materiae perducunt: et cum ibi venerimus, evidentiorem praestant intellectum.
>
> L. I, Dig. *de orig. juris.*

1. La storia degli antichi e dei moderni popoli, non che le ricerche e le meditazioni di dotti scrittori, unitamente hanno mostrata la grande importanza del commercio, e l'utilità che ne ha ritratto il genere umano. Attesochè, fin dal momento in cui la navigazione aprì traffico tra tutte e le più lontane nazioni, il commercio divenne quel vincolo che strettamente unisce tutti gli uomini, e rende comuni le ricchezze di tutti i climi.

La filosofia del commercio è parte essenziale dell' economia civile. L'economista considera il commercio ne'suoi elementi, nelle sue necessarie distinzioni, ed in tutte quelle teorie che riflettono sul suo politico reggimento.

Altrimenti pel giureconsulto. Questi esamina il commercio nel solo rapporto alla legislazione, e quindi ne va attentamente rintracciando l' origine, le cagioni ed i modi tutti, onde così ampiamente si diffuse tra tutte le genti; ne percorre scrupolosamente la storia per conoscerne tutti i civili e morali effetti; ne passa, per così dire, in rivista la giurisprudenza progressiva dai più rimoti tempi sino a noi; mostra alla fine l' indole, il carattere, come ancora la necessità del Diritto commerciale-marittimo [1]. Quali considerazioni formando lo scopo di questo nostro discorso, ne saranno, al tempo stesso, l' unico argomento.

I.

DELL' ORIGINE DEL COMMERCIO.

2. Il commercio, nella significazione la più generale di tale vocabolo, si è: tutto ciò che stabilisce e mantiene le relazioni nella società. Quindi può dirsi tutto esser commercio nella vita; poichè

[1] Così hanno adoperato i celebri scrittori sulle materie commerciali, EMERIGON, VALIN, AZUNI, BOULAY-PATY, CLEIRAC, CASAREGIS, VINNIO, ec.

tutto è rapporto nella vita, e lo stesso vivere civile non è che rapporto: la società, i lavori, le comunicazioni d' interessi, le relazioni personali stesse, non sono che commercio; e secondocchè la società si estende con le concorrenze, colle relazioni e con gli atti di traffico, il commercio si amplia per gli ulteriori progredimenti della civile società.

Tutto è commercio nella vita. Questo però consiste sempre in rapporti e reciprocanze tali, che, le parti, le quali intervengono negli atti, tutte vi siano interressate; e nell' esatto adempimento delle rispettive obbligazioni ritrovino solamente de'scambievoli beneficj. Così il rapporto del giornaliero col coltivatore produce un salario al primo; al colono poi i prodotti della terra: il rapporto del colono col proprietario dà al primo il mantenimento per se e per l'attelliere, oltre d' un profitto; al proprietario dà una rendita: il consumo finalmente della rendita in godimenti, mette l'uomo in rapporto coll' altr' uomo in tutti i rami delle arti e delle industrie, ed in tutti que' possibili stati, che possono presentarsi nella società civile.

3. Ma quali mai saranno quelle cause, le quali schiudendo nel seno della società umana infiniti e sempre svariati rapporti, vi rendono di assoluta necessità il commercio?

Tra tutti gli esseri sparsi sulla superficie della terra, l'uomo è il solo che impadronendosi della terra stessa e soggiogandola con la sua intelligenza e con la sua forza, la costringe a dargli, in preferenza di altri esseri, le produzioni che de-

sidera; nate con maggior certezza ed abbondanza, e dotate di qualità che sieno e più vantaggiose e più grate. Egli solo sa dare forma ai materiali usciti dalle mani della natura in uno stato informe di primitiva e grezza semplicità: li analizza, li combina, l'incorpora, onde con molte differenti sostanze formare un solo oggetto di godimento [1]. Egli il solo finalmente, trasportando a suo piacere per terra o per mare le opere dell'arte, formate sotto de' climi i più lontani, può comunicare fino all'emisfero opposto i suoi pensieri, i suoi lavori, le sue proprietà; e da un polo all'altro riunire nel punto che occupa, tutte le ricchezze della terra. Sono questi i felici frutti della società civile, dall'autore stesso della natura fondata tra gli uomini, per assicurare la multiplicazione, il benessere e la conservazione della nostra specie: felici frutti ancora del commercio, cambio perpetuo di lavori e di proprietà; movimento e vita delle società civilizzate [2].

4. L'uomo è il frutto della società: chè questa precedette la sua nascita, conservò i suoi giorni, sviluppò le sue facoltà, gli procurò le proprietà primiere.

[1] Ille opifex rerum, mundi melioris origo. — Ovidius; *Metam.* v. 76.

[2] Societas illi dominium omnium animalium dedit: societas terris genitum, in alienae naturae transmisit imperium, et dominari etiam in mare jussit. — Seneca *de Benef.* lib. IV, cap. 18.

Egli giammai potrà obbliare un triplice amore, una triplice alleanza, che gli diede la nascita e governò la sua lunga infanzia: triplice alleanza di sposi! d' un padre e d' una madre! di fratelli e sorelle! la società di famiglia, la prima sorgente dell' istessa nostra esistenza e de' beni tutti, da' quali può essere accompagnata. Irragionevolmente dunque la trista filosofia di qualche atrabilare pubblicista sviar vorrebbe i nostri sguardi da sì consolanti oggetti, cui siamo incessabilmente richiamati da sentimenti i più dolci di natura.

L' uomo *è il frutto della società*. E per mostrare tale verità in modi e concetti i più sensibili, mettasi un uomo in una deserta isola con una compagna; facciasi crescere attorno agli sposi una numerosa posterità; l' uomo, fedele all' istinto della natura che lo fece per la fatica, sia capo d'una famiglia coltivatrice; allora anzichè scrivere il romanzo dell' umanità, sen istenderà la storia.

Questi genitori e questi figli, tutti strettamente invincolati da naturale amore, formeranno un' intima società; i primi rami si riuniranno, e le alleanze multiplicate avran data l' esistenza a nuovi rampolli. Ragion non v' è che i novelli sposi vadano ad esiliarsi in regioni le più lontane dagli autori de' giorni loro; de' quali la benefica tenerezza protegge la di loro debolezza, istruisce la di loro ignoranza, e multiplica giornalmente le di loro proprietà [1]. S' immagini che i novelli sposi prenda-

[1] Commune autem animantium omnium est conjun-

no la fuga per disperdersi ne' deserti. Ma qual potente motivo avrebbero a rinunciare ai luoghi della loro nascita, abbelliti dalle cure della famiglia, e dai lavori della di loro adolescenza? Sconosceranno i propri interessi, insensibili alla fraterna amicizia, spogliati di qualunque pietà filiale?

5. Lasciamo presso il nostro uomo dall' isola deserta lo sciame numeroso de'suoi più piccioli discendenti; questi estenderanno i loro campi, miglioreranno le di loro culture, perfezioneranno la di loro industria.

6. In questa società civile, composta originariamente da una sola famiglia, si osservi diligentemente come gli uomini dividevano tra di essi i doveri e le fatiche. E questa diversità e divisione di funzioni si è precisamente quella, che nel mentre costituisce ogni società civile, vi fonda il commercio: verità che col lume d' alcuni principj sarà qui sviluppata, contenendo essa i veri titoli della nobilità del commercio, e forse le sole regole pel suo reggimento.

» I. Provvedere per quanto più è possibile alla » propria conservazione, al suo proprio benessere, » per evitare il patire e la morte, di cui siamo con» tinuamente minacciati dalla natura ». Dovere è questo degli uomini; manifesto, universale, imprescrittibile; fondamento di qualunque morale, di qualunque politica [1].

ctionis appetitus, procreandi causa, et cura eorum, quae procreata sunt. — Cic. *de Off.* lib. I, cap. 3.

[1] Principio generi animantium omni est a natura

II.° Affinchè la specie umana adempia nel modo migliore possibile questo dovere naturale, due condizioni le sono prescritte con la suprema evidenza. Esige la prima: » che nessun mortale procuri la » sua personale conservazione, il suo benessere » particolare, col distruggere quello d' un' altro; » e questo è il *dovere* della *giustizia* [1]: esige poi la seconda: » che nessun uomo faccia il bene a se » stesso senza dividerlo col suo simile »; e questo è l'ordine della umanità, e della beneficenza [2].

tributum, ut se, vitam corpusque suum tueatur, declinetque ea, quae nocitura videantur, quaeque ad vivendum sint necessaria, acquirat, et paret, ut pastum, ut latibula, ut alia ejusdem generis. — Cicer. *de Offic.* lib. I, cap. 3, — V. Puffendorf *de Jur. Nat. et Gent.* l. I, cap. 6, n. 7 : l. II, cap. 4, n. 16.

[1] Nefas est nocere patriae: ergo civi quoque; nam hic pars patriae est. Sanctae partes sunt, si universum venerabile est. Ergo et homini: nam hic in maiore tibi urbe Civis est. Quid si nocere velint manus pedibus, manibus oculi? Ut omnia inter se membra consentiunt, quia singula servari totius interest, ita homines singulis parcent, quia ad coetum geniti sumus. Salva autem esse societas, nisi amore et custodia partium, non potest. Seneca *de Ira*, lib. II, cap. 31 : Epis. XCV e CIII.

[2] Sed quoniam (ut praeclare scriptum est a Platone) non nobis solum nati sumus, ortusque nostri partem patria vindicat, partem parentes, partem amici: atque placet *Stoicis*, quae in terris gignuntur, ad usum hominum omnia creari, homines autem hominum causa esse generatos, ut ipsi inter se alii aliis prodesse possent: in hoc naturam debemus ducem sequi, et com-

III.° I mezzi naturali, che la nostra intelligenza può impiegare per adempiere viemmeglio a questi doveri generali e perpetui, sono le nostre proprietà, ossia non solo i beni, che col nascere portammo con noi, ma eziandio quelli che ci abbiamo acquistati colla fatica: esse sole ci procurano dei godimenti utili, una vita dolce, una comoda esistenza.

La *legge* di *giustizia* imperiosamente esige, che non si attenti alle altrui proprietà; l'*ordine* di *beneficenza* esiste essenzialmente per facilitare agli altri il miglioramento delle loro proprietà.

7. Per dedurre intanto da tali principj così semplici e fecondi di conseguenze, non solo la naturale origine del commercio, ma qualche cenno ancora di teoria di esso; è d'uopo di osservare accuratamente tre differenti specie di proprietà, tutte e tre materia e base del commercio, *cambio di lavori e di proprietà, che ne sono il frutto.*

Proprietà personali. Queste per tutti gli uomini consistono negli organi, nelle forze fisiche, nelle facoltà intellettuali e morali, ne' talenti naturali, o sviluppati mercè l'istruzione, l'esercizio, la perseveranza. Egli è evidente, che tali beni appartengono singularmente agli uomini; che se ne può regolare l'uso, restringerlo, impedirlo; che possono essere impiegati con saviezza, con giustizia,

munes utilitates in medium afferre, mutatione officiorum, dando, accipiendo: tum artibus, tum opera, tum facultatibus devincire hominum inter homines societatem. — Cicer. *De Officiis*, lib. I, cap. 6.

con beneficenza ; o volti, con un colpevole abuso, a servire contro degli uomini stessi, e contra la società.

Proprietà mobiliari. Queste sono la massa delle produzioni della natura o delle opere dell' arte, mobili e trasferibili ; che ciascun uomo possiede per eredità o per acquisto ; sieno mobili, gioje e vestimenti fatti dall' industria ; sieno sostanze comestibili, o materie prime nello stato di loro semplicità naturale.

Le *proprietà fondiarie* finalmente sono gli edifizj, i parchi, i terreni coltivabili, formati dall' istinto il più caratteristico della specie umana, che domina la natura stessa. Poichè il globo terrestre nel suo primiero stato non offre ai nostri bisogni nè prati, nè terre, nè vigne, nè giardini; ma foreste spesse e tenebrose, campi saldi e sterili, paludi malsane e fangose.

8. Il tempo, l' intelligenza, le forze, la fatica che l' uomo egli stesso il primo impiega al suolo ancora saldo e selvaggio, che bisogna conquistare, forma il titolo che lo investe della proprietà trasmessibile di questa porzione di terra, che le sue cure han resa produttiva, e che non può continuare ad esserlo se non con la perpetuità delle sue sollecitazioni.

Queste proprietà si acquistano con la *fatica*; prosperano con la *distinzione* de' lavori ; si comunicano col *commercio.* Perchè dunque taluni filosofi, con declamazioni indiscrete contro il dritto di proprietà, tutto legitimo nel suo princ i

pio [1], e sì favorevole al genere umano nella sua trasmessione mercè legitime o testamentarie eredità, han fatto ripetere ai loro echi letterarj cento diatribe contro le proprietà, contro la società della quale queste ne sono il frutto, e, senza saperlo, contro il commercio da queste proprietà stesse unicamente alimentato e sostenuto?

9. Il dritto vago, generale, indefinito di tutti gli uomini a tutte le produzioni della natura sareb-

[1] » Perchè se ogni uomo ha un innato dritto di vivere, dee anche avere un innato dritto di servirsi di tutto quello, senza l'uso del che non si può vivere, essendo questi due dritti essenzialmente connessi. Ma ogni uomo ha dritto di vivere ogni giorno, ogni anno e quanto dura la sua vita; dunque ogni uomo ha dritto di servirsi ogni giorno, ogni anno, e quanto vive di quel che è necessario a vivere. E perciò se si ha presa una porzione del comune, quanto basti alla sua vita e felicità, e l'usa per sussistere ed essere col minimo de' mali, ha così dritto di servirsene quanto vive, come ha dritto di vivere. Or egli non avrebbe dritto di servirsene, dove altri avesse dritto di toglierla, o d'impedirgliene l'uso; dunque il dritto di servirsi quanto vive di tal porzione è essenzialmente congiunto col dritto di escludere ogni altro, e coll'obbligazione, in cui è ogni altro di non contrastarglielo mai. Ma il dritto di servirci di qualche parte delle cose comuni, unito al dritto di escludere ogni altro quanto viviamo, dicesi *proprietà e dominio*; dunque l'uomo ha un naturale diritto alla proprietà. *Ecco* l'origine de' privati dominj ».— Diceosina, lib. I, cap. X, 5. — V. Grotius *de jure belli ac pac.* lib. II, cap. II, §. 3.

be assolutamente nullo, se ciascuno di essi non lo potesse esercitare, col sagrificare il primo la sua persona, il suo tempo, le sue cure ad appropriarsi quelle che non sono ancora acquistate da altri con alcuna specie di lavori. Ed un tal dritto si esercita coll' attaccarsi, coll' incorporarsi ciascuno, egli il primo tra tutti, a questo terreno ancora inculto, per renderlo mille volte più utile al benessere dell' uman genere, a spese delle proprie facoltà e dei beni mobili precedentemente acquistati.

Dai calunniatori imprudenti delle proprietà, della civile società che le assicura, e del commercio che ne rende facile il godimento, non s' invidj poi il destino d' un' orda selvaggia, errante per deserti. Ma anche là troveremo un principio di società, ossia una *divisione* di funzioni e di lavori; un' idea formale ed anche un rispetto profondo per le proprietà; le permute scambievoli, ed il germe del commercio. I guerrieri vanno alla caccia sotto la condotta dei loro capi; i vecchi infermi guardano le abitazioni, e preparano dardi ed ami; le donne coltivano i giardini, fanno cuocere gli alimenti, portano i viveri ai selvaggi guerrieri, li forniscono di vestimenti: poichè alla fine, secondo il consenso de' viaggiatori, non ancora si sono trovate delle popolazioni di selvaggi senza presentare esse i primi semi, o almeno gli ultimi avvanzi delle arti tutte, che ci distinguono dagli altri animali [1].

[1] Gargilasso della Vega, de Solis, Robertson cc.

Non possono sussistere che due o trecento selvaggi, ridotti al più stretto necessario, in uno spazio così grande che quello d'una provincia la più bella dell' Europa: ancora la caccia e la pesca là cagionano guerre le più sanguinose e continue. » Cercare giorno per giorno una sussistenza dubbiosa;
» essere mezzo nudo esposto alle ingiurie tutte dell' a-
» ria od alle fumee d'una capanna infetta; aver per
» alimenti de' pesci o delle carni mezzo arrostite,
» dell' acqua per bevanda, qualche straccio per tut-
» to vestire, per letto un mucchio di sterpi, per ab-
» bellimento un collaro di vetro o di conchigliami,
» per passatempo una pipa da tabacco; continua-
» mente temere, che un popolo vicino venga a met-
» terli in fuga, incatenare mogli e figli con essi; ec-
» co la meravigliosa sorte de' selvaggi, cui manca-
» no que' vantaggi che sono apprestati alle civiliz-
» zate contrade dalle arti e dal commercio. Qualche
» migliaja di uomini isolati, tristi, e sprovveduti di
» tutto, costituirebbero il genere umano; obbligati a
» comprare giornalmente con le di loro fatiche il ne-
» cessario più stretto, esposti continuamente ad ac-
» cidenti i più terribili, e privati di tutti i mezzi
» nelle infelicità » [1].

[1] Nam quo alio tuti sumus, quam quod mutuis juvamur officiis? hoc uno istructior vita, contraque incursiones subitas munitior est beneficiorum commercio. Fac nos singulos: quid sumus? praeda animalium, et victimae, ac imbecillimus ac facillimus sanguis. Quoniam ceteris animalibus in tutelam sui satis virium

10. La vita selvaggia dunque, ed il diritto vago ed indeterminato di proprietà, lungi dal produrre la felicità, non formerebbero, che la miseria degli uomini.

I nostri genitori, i nostri istitutori, i nostri benefattori sono i primi principj del nostro essere civile; la sorgente dei lumi trasmessi con la loro istruzione, i generatori delle nostre qualsiansi proprietà, a noi acquistate anche pria di conoscere noi stessi.

Tutti gli animali sieguono docilmente l' istinto dato loro dalla natura: l' uomo solo s' impegnerebbe ad opporvisi? Istinto naturale per l' uomo si è di restare nella società; di essere a parte delle sue funzioni; di acquistare diritti, e proprietà; di permutare liberamente queste col commercio, per moltiplicare i suoi godimenti. Lo stato socievole non è un continuo stato di opposizione, di guerra, di rapina, di ruberia generale mercè frode o violenza;

est. Quaecumque vaga nascuntur; ac actura vitam segregem, armata sunt: hominum imbellia cingit; non unguium vis, non dentium, terribilem ceteris fecit: nudum, et infirmum societas munit. Duas res dedit, quae illum obnoxium, validissimum facerent, Rationem, et Societatem. Itaque qui par nulli esse posset, si seduceretur, rerum potitur. . . . . Haec (*societas*) morborum impetus arcuit; senectuti adminicula prospexit; solatia contra dolores dedit: haec fortes nos facit, quam licet contra fortunam advocare. Hanc tolle, et unitatem generis humani, qua vita sustinetur, scindes. — Seneca *de Benef.* lib. VI, cap. 28.

è bensì stato di pace, di giustizia, di beneficenza: ed il commercio è il solo ed unico vincolo, per la più grande prosperità della umana specie intera; di tutte le particolari società emanate dalla grande famiglia umana; di tutte le classi di esse, e di tutti gli individui che le compongono. Ciascuno ha il suo interesse, il suo ministero, i suoi dritti, i suoi doveri, le sue proprietà: e le permute di commercio mantengono l'armonia generale senza usurpazione, senza dolo, senza violenze.

Sotto questo punto di veduta bisogna considerare il *Commercio*, per comprenderne *tutta la dignità*, e tutta *l'importanza*.

11. Le società civilizzate esistono pe' lavori combinati di tutte le arti: *arti primitive: arti secondarie*. E per distinguerle, v'ha una linea di demarcazione, che è la *ricolta annuale* delle produzioni della terra, nello stato ancora bruto ed informe di loro semplicità naturale.

I lavori e le spese delle arti primitive sono anteriori alla ricolta, e ne sono ancora i principj e le cagioni: i lavori e le spese delle arti secondarie sono posteriori alla ricolta, ed operano sopra le produzioni per procurarne all'uomo il consumo e 'l godimento.

La ricolta annuale dà la massa generale delle sostanze che si consumano istantaneamente con una distruzione pronta e totale, come alimenti, bevande, rimedj, combustibili; dà bensì materia per le opere di durata, che si distruggono con un consumo lento, parziale e successivo; e

tali sono, edifizj, mobiglie, gioje, vestimenti, ec.

Avanti della ricolta si esercitano le funzioni dell' Autorità Sovrana, tutelare e benefica; i lavori dei proprietarj dei fondi, che resero il suolo produttivo; e quelli dei coltivatori che lo sollecitano, e lo sforzano a far nascere gli oggetti necessarj al genere umano.

Dopo la ricolta, e per applicare le produzioni ai nostri usi, si esercitano i lavori secondarj dei *manifatturieri*, che ripuliscono le materie, le uniscono, le incorporano, le mischiano: quelli dei *vetturali*, che con l' utile invenzione delle carrucole, delle barche, e dei navigli, trasmettono le produzioni (che si variano nei climi i più lontani secondo le leggi fisiche o costanti della natura, o fattizie e mobili dell' industria) con facilità dal luogo della produzione a quello della consumazione: i lavori dei *commercianti* in grosso, e dei *negozianti* a minuto, che le riuniscono, le vendono giornalmente secondo la comodità dei consumatori particolari: i lavori degli artefici che le impiegano per decorare gli edifizj, gli abiti, i mobili, le gioje: quelli di tutti gli uomini finalmente, i quali le impiegano per farne godere.

Per effetto della corrispondenza di queste *funzioni*, per la continuazione degli ajuti che reciprocamente si prestano, e delle permute che rendono necessarie, le società civili si costituiscono, si mantengono ed ulteriormente si perfezionano.

12. L' uomo non nascendo qual fungo dalla terra, non può esistere senza d' una precedente società

di marito e moglie: nè nato egli potrà vivere senza multiplicate cure d'una madre, la quale interpetrando dagli atti, dai vagiti, dal guardo stesso del bambino i di costui bisogni, accorra, lo sollevi; ed in più cresciuta età senza le cure d'un padre, che provvegga ai bisogni d'istruzione, ai mezzi di mantenimento, che l'età e l'inespertezza giovanile non hanno potuto apprestare.

L'uomo dunque nacque socievole per natura [1]; e lo stato di società si mantiene, si perfeziona *con quella guerra scambievole d'industria, di fatiche, di attività, che gli uomini si fanno tranquillamente nel seno della società.*

Senza riunione fortuita, senza deliberata volontà, senza convenzione, gli sposi, i figli, i nipoti in lunga discendenza, per naturale istinto e bisogno coltivatori, formano una società numerosa, prospera, potente, fino al momento in cui, da una multiplicazione eccessiva della famiglia, e dalla troppo vasta estensione delle loro possessioni sono obbligati a dividersi in tante tribù, che i progressi delle stesse arti, e l'accrescimento della popolazione faranno ancora suddividere [2]. In questa gran

[1] Facile intelligimus nos ad conjunctionem, congregationemque hominum, ad naturalem communitatem esse natos. Quemadmodum igitur membris utimur priusquam didicimus, cujus ex utilitatis causa haberemus, sic inter nos natura ad civilem communitatem conjuncti, et consociati sumus; quod ni ita se haberet, nec justitiae ullus esset, nec bonitati locus. — Cicerone, *de Finibus* lib. III. cap. 20.

[2] Nec poterat eos capere terra: erat quippe sub-

famiglia originale si osservi come natura istessa stabilisce la *divisione* delle funzioni, dei doveri e delle fatiche; divisione che fonda, mantiene, e perfeziona da se sola il bene della società. La natura istessa mette una disuguaglianza sensibile, inevitabile, universale tra i sessi, le età e gl' individui; disuguaglianza di forze fisiche, di capacità, di sanità, d' intelligenza, di energia morale: ciocchè obbliga i capi delle famiglie a distinguere le funzioni, a distribuire i lavori tra i figliuoli, a misura che vedono crescere e multiplicarsi loro d' intorno una numerosa posterità. È dunque evidente cosa, che la natura istessa determina l' ordine e l' incatenamento de' lavori, che costituiscono il commercio delle società civilizzate.

13. Per ogni uomo ragionatore è di suprema evidenza, che il drappo deve esistere pria dell' abito; la lana pria del drappo, il montone pria della lana, il pascolo avanti il montone, il prato avanti il pascolo, il coltivatore primo proprietario fondatore del prato, prima del coltivatore; e ciocchè è più forte, che avanti la formazione, la cultura e la ricolta del prato, il tosare e 'l manofatturare la lana, bisogna che gli uomini si sieno formati alla teoria di tutte queste arti primitive e secondarie, che derivano le une dalle altre per mezzo dell' istru-

stantia eorum multa, et nequibant habitare communiter. Genes. cap. VIII, v. 6.

Divites enim erant valde, et simul habitare non poterant: nec sustinebat eos terra peregrinationis eorum prae multitudine gregum. *Ibid.* Cap. XXXIII, v. 7.

zione; che essi sieno assicurati delle loro proprietà e godimenti dall'Autorità Pubblica; che abbiano tra loro delle comunicazioni e relazioni, facilitate da una buona amministrazione. Ed ecco precisamente la società civile. Ma per più chiaro e sensibile sviluppamento, rimettiamo il nostro uomo dall'isola deserta, nell'isola istessa; rimettiamolo là anche senza compagnia.

14. Sarà sua prima cura, il suo primo lavoro, la sua primiera funzione il riflettere, l'esaminare, l'istruire se stesso con la meditazione; la seconda sarà il vegliare alla sua propria conservazione, il pensare e provvedere alla sua propria difesa; la terza sarà l'aprirsi una strada verso gli oggetti, che egli vedrà se saranno proprj a soddisfare ai suoi bisogni. Pria ancora che egli usi de' spontanei frutti della natura, egli eserciterà su di se stesso le funzioni prime e fondamentali dell'istruzione, della protezione, dell'amministrazione, funzioni reali ed importantissime, che precedono le altre, le producono e le dirigono. Quindi divenuto coltivatore per la forza del suo istinto naturale e della riflessione, per quanto avrà di conoscenza, di sicurezza, di prosperità, per tanto prospereranno i suoi acquisti fondiarj. I suoi lavori di cultura, e le sue ricolte annuali saranno proporzionate a queste cause anteriori. Egli non potrà consumare oggetti di sussistenza, nè manifatturare le materie prime, se non in quanto le avrà ricolte, e potrà impiegare con piena tranquillità; nè godere di alcun'opera di durata, se non dopo di averla formata con maggiore o

minore perfezione, secondo l' estensione dei suoi mezzi, e lo sviluppo della sua industria.

Egli dunque è evidente, che anche nell' uomo il più isolato, queste arti caratteristiche sono essenzialmente distinte e subordinate le une alle altre; che nascono, che operano successivamente per gradazione nell' ordine degli effetti, e delle cagioni.

15. Nella famiglia primitiva le funzioni, i doveri, i dritti degli individui che la compongono, sono divisi naturalmente; e principalmente da tale distinzione, dalla scambievole influenza e corrispondenza, non che dalle intime e perpetue relazioni loro va tra essi a formarsi la società. Questa stessa *divisione*, questo stesso incatenamento esiste nelle grandi famiglie secondarie, che chiamiamo *imperi*, *stati*. Primieramente l' autorità tutelare e benefica del padre e della madre sopra i loro figli; de' fratelli primogeniti sopra i secondi, si esercita nei corpi politici dalla *Sovrana Autorità*, che c' illumina mercè l' *Istruzione*, garentisce le nostre proprietà con la *Protezione*, e facilita i mezzi per acquistarle o goderne, mercè la pubblica *Amministrazione*.

Qualunque siasi l' uomo, l' Autorità Sovrana, mercè le sue cure, lo istruisce, lo protegge, lo dota di proprietà, molto tempo pria che egli le possa concepire, molto tempo innanzi che possa conoscere se stesso. La nostra assicurata esistenza, le nostre facoltà, i talenti nostri, sono la di lei opera.

16. L' uomo naturale, bruto o selvaggio, che si

abbandonerebbe a se stesso, non isvilupperebbe nè le qualità più utili de' suoi organi, nè le disposizioni del suo spirito; languirebbe nell'inerzia; voglioso e melanconico non ascolterebbe che i desiderj i più brutali; privato della previdenza che li impedisce di nascere, e della riflessione che li modera, si getterebbe alle usurpazioni, alle violenze, alle rappresaglie, alle vendette. Ma l'uomo della società istruito dalle cure delle paterne affezioni; da quelle dell'Autorità Suprema della grande famiglia, è capace di portare alla più subblime perfezione qualunque specie di giustizia esatta, e di virtù benefica; tutte le scienze, tutte le arti utili e piacevoli [1].

17. L'*Istruzione*, che contiene l'insegnamento, l'esempio, l'emulazione, impossessandosi di noi nella civile società, sotto mille e mille svariate e diverse forme, fin dalla prima aurora della nostra intelligenza, informa il cuore, lo spirito, gli organi di tutti i cittadini secondo il di loro stato e la di loro condizione, e stabilisce in tal guisa la base della loro vita, e la sorte futura de' più tardi nipoti.

Per effetto della generalità, della continuazione e della perfezione della grand' arte d'istruire, la prima delle arti ed il vero principio di tutte le altre, l'uomo e l'uomo soltanto sulla terra, s'appropria di buon ora le esperienze, i successi di

[1] Quod ni ita se haberet, nec iustitiae ullus esset, nec bonitati locus. Cicer. *de Finib.* l. III. cap. 20.

più generazioni, di più secoli, di più popoli; e sopra questa appropriazione principalmente consiste la grande perfettibilità dell'industria, la quale rende la specie umana la padrona e la regina del globo terrestre. Per *l'istruzione* diveniamo noi sempre più capaci ad adempiere al dovere naturale della propria conservazione e del proprio bene, non solo col rispetto il più inviolabile per la *legge* della *giustizia*, che proibisce l'attentare alle altrui proprietà, ma ancora col contribuire all'ordine generale di beneficenza mercè l'utilità dei nostri particolari lavori, o almeno con quella, che risulta dallo spendere le nostre rendite in godimenti; le quali dall'armonia dello stato socievole, e dalle relazioni del commercio giammai sono a noi procurate, senzacchè ne risalti un vantaggio certo e reale per molti de' nostri simili, uomini d' industria e di arti: vantaggio che si reca anche senza volontà speciale dal canto nostro, senza patto, senza sagrifizj de' nostri diritti o di alcuna delle nostre proprietà.

18. La *Protezione Conservatrice* Sovrana veglia sopra di noi dai nostri primi istanti. E l' assoluta necessità di essa nasce dalla inclinazione troppo reale che hanno gli uomini alle violenze ed alle usurpazioni, vizj distruttori delle proprietà. Niun desiderio è più naturale all'uomo quanto la volontà di godere. Ma nell' impetuosità di sua concupiscenza niente di più facile, di più pronto, di più piacevole in apparenza quanto l' appropriarsi il frutto della fatica altrui, piuttosto che faticare

egli stesso, onde acquistare dei legittimi godimenti.

Il furto e la rapina sono invero mezzi i più costosi, ed accompagnati da maggiori pericoli per ciascun mortale considerato isolatamente; poichè ne vengono odj, contrasti, pene, ed almeno il timore, l'infamia, i rimorsi: sono bensì mezzi impiegati ma in pura perdita per la società umana considerata in generale; e conseguentemente contrarj al voto della natura, potendo ciascuno procurarsi più beni essenti dalla macchia odiosa che imprime l'ingiustizia, non solo con minore impiego di tempo, ma di quella forza e destrezza ancora, la quale si richiede per preparare, eseguire e rattenere il possesso delle altrui usurpate proprietà. Donde ne viene, che l'iniquo istesso amerebbe, se lo potesse, usare de' modi legittimi d'acquisto anzicchè de' malvaggi ed ingiusti che impiega per giungere al suo intento [1].

Nulla ostante l'uomo nell'impeto de' desiderj è capace di consultare soltanto la sua forza, e supplire a tutto con gli artifizj malvagi della frode.

L'Autorità Sovrana, garante e protettrice delle proprietà, preceduta da un' eccellente istruzione

[1] Quis est enim, aut quis unquam fuit aut avaritia tam ardenti, aut tam effrenatis cupiditatibus, ut ad eandem illam rem, quam adipisci scelere quovis velit, non multis partibus malit ad sese, etiam omni impunitate proposita, sine facinore, quam illo modo, pervenire? — Cicer. *de Finibus*, lib. III. 11.

Neminem invenies, qui non nequitiae praemiis sine nequitia frui malit. Senec. *de Benif.* lib. IV, cap. 18.

generale, che rende gli uomini più savj, più industriosi, più sensibili; armata pel sostegno della giustizia e per la conservazione dell' ordine, di una forza predominante e ben organizzata dal centro alla circonferenza per esser dapertutto presente, attiva, imponente, previene, arresta, reprime o punisce nell' interno della società tutte le particolari usurpazioni per mezzo degli agenti dell' amministrazione civile e criminale; al di fuora con la potenza militare e marittima.

19. Potrà succedere, che fortunata l' usurpazione sfugga le indagini della pubblica sorveglianza. Allora la Cristiana Cattolica Religione, che tra tanti immensi ed infiniti vantaggi che reca al genere umano, è la fondatrice degli stati [1], la creatrice d' ogni virtù, la informatrice de' cuori [2], colla sua sanzione supplirà alle leggi stesse.

20. Ma questo non è ancora tutto per gli stati civilizzati, per le arti e pel commercio, che ne fanno la gloria e la felicità. La *Suprema Amministrazione* arricchisce il di loro territorio di grandi proprietà pubbliche e comuni, donde discende il perfezionamento dei fondi de' particolari e la maggiore utilità delle loro produzioni: strade, porti, ponti, canali, villaggi, città, grandi edifizj di Religione e di umanità, ove ciascuno trova istruzione

[1] Potius urbem sine muris, quam sine Religione conditam invenies. — Plutarch. *adversus Coloton.*

[2] Nescio an Religione adversus Deos sublata, fides, et quae maxima virtus est, justitia etiam tollatur. Cicer.

alle virtù, e soccorso nell' indigenza e nell' abbandono: monumenti tutti e trofei di gloria pe' Monarchi fondatori.

Alla Sovrana Autorità dunque, alla pubblica *istruzione*, *protezione*, *ed amministrazione*, attribuir dobbiamo l'onore della sorgente prima dei nostri beni tutti, l' armonia ammirabile sociale, la vera dignità del commercio *universale*.

21. Laonde, avendo l' Autorità Sovrana tanta benefica influenza sulla nostra felicità, tutti siamo obbligati a presentare al Monarca un perpetuo tributo d' amore, di rispetto, d' obbedienza, e dei beni che natura annualmente accorda ai lavori della società, da Lui governata.

22. Che diremo poi se una felice e continuata abbondanza delle ricolte dà in tutti gli anni una grande massa di materie prime e di sussistenza? allora i manifatturieri di tutte queste possono aumentare e perfezionare i loro mezzi da lavori; le vetture ricovrono la terra ed il mare; i mercanti accrescono le loro compre e vendite; gli artisti moltiplicano gli artigiani ed i di costoro giornalieri lavori; tutte le classi della società, divenute più numerose e più godenti, fanno necessariamente permute scambievoli in maggior numero, ed accelerano il di loro movimento, che solo fa, come osservammo, la vita degli stati.

II.

DELLE CAUSE, E DEI MODI CO' QUALI IL COMMERCIO SI ESTENDE TRA TUTTE LE NAZIONI.

23. Fin qui abbiamo considerato il commercio nella sua natura, nella sua origine, nella sua perfezione, nella sua universalità; che comprende tutte le grandi società; tutte le divisioni, tutte le famiglie, tutti gl' individui della specie umana.

24. Il commercio contemplandosi poi nel suo esercizio, e quindi sotto la più comune significazione di tale vocabolo, si è: *l'azione di comprare per rivendere con profitto le produzioni della terra e le opere dell' arte*: *è il cambio di due o più oggetti di valore per valori eguali*, *fatto per mezzo di agenti intraposti*, *o senza di essi*, *nell' interesse comune de' permutanti* [1].

Ora giova di andare esaminando quali mai sieno state le cagioni di simili cambj di proprietà e di lavori; con quali mezzi gli uomini sieno giunti a stabilire tra i due emisferi quasi un ponte volante di comunicazione, con cui si è unito un continente all' altro, e formato del primo un appannaggio del secondo.

25. La maniera, colla quale l' uomo è organizzato, la moltitudine delle passioni delle quali egli è suscettibile; lo stimolo ad acquetare un desiderio

[1] V. Dict. univ. des scienc. mor. etc. art. *Commerce.* — V. Pardessus, *Cour. de dr. com.* Pref.

spuntato nel momento stesso che ne ha estinto un altro, chiaramente mostra, che nel sistema della natura dovea ciascuno perpetuamente tendere verso il di lui migliore stato possibile; e che qualunque fosse stata la somma de' godimenti e de' comodi acquistati, dovea sempre andare in traccia per variarli, ed aumentarli. Questa naturale inclinazione lo pose fin da principio nel caso d'aver bisogno degli altri uomini, di restare nella società familiare, ed incorporarsi nelle maggiori società umane; come vedemmo [1]; conseguenza naturale, e necessaria dell'appetito ai comodi ed ai godimenti. Crebbero i bisogni ed i desiderj; e gli uomini si sono trovati insensibilmente nella necessità di cambiare a vicenda quelle cose, delle quali mancavano o per la di loro sussistenza, o pel loro maggior comodo, o pe' loro godimenti [2]. Così, nel mentre l'amore naturale della conservazione arresta l'uomo, o lo spinge alla civile società; il desiderio di ciocchè gli manca, o della maggiore comodità lo induce ad esercitare il commercio, ossia a stabilire nell'interno od esterno di essa, un cambio continuo di di tutto ciò che esigono i bisogni o le comodità della vita.

[1] Nel precedente capitolo.

[2] Sed postquam crescente umano genere urbes condi, et dominia rerum distingui coeperunt, negotiationes terra marique, et navigationes institutae: quarum beneficio, quod uni societati sive ad necessitatem, sive ad delicias deesset, ab alia peteretur.

Loccenius, *de Jure marit.* lib. I, cap. I, n. 3.

26. La sola abbondanza n' è l' unico mezzo; la quale non potendosi avere se non dall' agricoltura, madre e nutrice di tutte le altre arti, è chiaro, che nè la caccia e pesca, nè la sola pastorizia possono soddisfare gli umani appetiti.

I popoli cacciatori, per la vita sempre errante che menano e che tanto li diletta; per l' orrore che hanno alla fatica; per l' infingardaggine e per l' ignoranza, che ne sono gli effetti; pel bisogno ad abbandonare giornalmente i cantoni di terra per andare in cerca di nuovi meno devastati dalla caccia, per queste cause tutte non hanno che mezzi incerti di sussistenza e sempre precarj. Nè in molto da questi differiscono i popoli pastori di sole greggi; i quali quantunque più numerosi d' individui per essere la di loro esistenza più assicurata, pur tuttavia non conoscono se non che frutti sempre gli stessi e mai variati, ed ignorano le delizie e le dolcezze dell' abbondanza d' una ridente e feconda agricoltura. I soli popoli cultori di terre, prati e greggi insieme, annualmente multiplicano i frutti, che in mille e mille forme svariati vengono loro presentati dalla terra.

27. Egli è vero però, che nel mentre la natura produce in un cantone della terra frutti d' abbondanza superiore ai bisogni degli abitatori di essa; in altra parte il clima non fa mancare mezzi di sussistenza, ma non dà sempre quelli che la comodità di vita possa ricercare [1]. Allora, spinto ciascuno

[1] Hic segetes, illic veniunt felicius uvae:

ad aumentare la propria felicità, e col dritto a ritrovare sulla terra, cose e necessarie ed utili; nè potendosi impossessare degli altrui beni, protetti e garentiti a ciascuno dalla legge della *proprietà* [1], non ha altro mezzo ad acquistarle se non col commercio.

Così commerciando insieme tutti gli uomini e tutti i popoli, ognuno sarà a portata di provedersi delle cose e necessarie e piacevoli collo scambiare le sovrabbondanti; e le vedute della natura, madre comune degli uomini, saranno compiute. Stabilitosi il commercio, ciascun popolo sicuro di potersi procurare ciocchè possa mancargli per effetto del clima o per difetto d' industria, impiegherà il suo terreno e la sua opera nella maniera la più vantaggiante il genere umano.

28. Il mondo ben presto s' accorse di questa verità. Ed abbandonata la caccia e la pesca non che la isolata pastorizia, maniere d' un vivere tutto incerto e precario, ognuno si accinse a sviscerare la terra per ritrarne i possibili frutti; ed a supplire col

Arborei foetus alibi, atque injussa virescunt
Gramina: nonne vides, croceos ut Tmolus odores,
India mittit ebur, molles sua thura Sabaei?
At Chalybes nudi ferrum, virosaque Pontus
Castorea, Eliadum palmas Epirus equarum?

VIRG. *Georg.* lib. I, v. 54, e seg.

[1] Eorum quae natura fuerant communia, quod cuique obtigit, id quisque teneat: ex quo si quis sibi appetat, violabit jus humanae societatis.— CICER. *de Officiis*, lib. I., cap. 6.

coraggio e coll' industria a quanto era rifiutato da un' ingrato suolo; a domare il più terribile degli elementi; a tracciarsi un cammino fra le onde, e rendersi pressochè tributarie le nazioni le più lontane, non già colla sola possanza delle armi, ma col benefico escambio o dei doni particolari di natura, o delle utili produzioni delle arti.

Nei primi tempi però, mentre il genere umano era quasi in fasce e rozzo, i bisogni ed i desiderj erano rinchiusi in limiti assai ristretti, nè aveasi d'uopo della navigazione e di straniere merci: frugale si era il vitto dell' uomo, e pascevasi ciascuno del mele che stillavano le querci stesse, e del latte che offrivano le docili pecorelle. [1].

Quindi è che essendo le cose ed i lavori suscettibili di commercio pochissimo, non era difficile di calcolarne i rapporti, e rinvenire tra loro l'uguaglianza; cosicchè tutto stimavasi di pari valore quando era di piacimento delle parti. Tutto il commercio d'allora non potea dunque consistere, che nella semplice permutazione, ossia baratto: si pensava meno a valutare la materia della permutazione, che ad ajutarsi reciprocamente [2].

[1] Nondum coeruleas pinus contempserat undas,
Effusum ventis praebueratque sinum;
Nec vagus ignotis repetens compendia terris
Presserat externa navita merce ratem.
Ipsae mella dabant quercus; ultroque ferebant
Obvia securis ubera lactis oves.
TIBUL. lib. I, *Eleg.* 3.

[2] Origo emendi vendendique a permutationibus coepit, olim enim non ita erat nummus: neque aliud

È questa l' idea restataci del primitivo commercio; idea acquistata dal Pentateuco, in cui leggonsi alcuni poderi valutati tante, e tante pecore; non diversa da quella tramandataci da Omero, presso di cui abbiamo la permutazione de' beni in tanti buoi, e le armi d' oro di Glauco, del valore di cento buoi, barattate con quelle di Diomede, soltanto di rame, che ne valevano nove [1].

Su tali principj Aristotile [2] chiama questo traffico *naturale*, appunto perchè fu il primo dalla natura stessa insegnato agli uomini. Quindi è facile il ravvisare, che tra gli antichi dovettero tutti i contratti ridursi al semplice cambio, ossia permutazione, la quale non poteasi altrimenti regolare, che dal comune bisogno, o piacere, prima ed immutabile sorgente della pubblica stima d' ogni valore.

29. Il commercio intanto facea i più rapidi progressi col crescere il desiderio de' comodi e del lusso: così nacquero tanti generi di cose e di arti nelle nazioni, che subito il calcolo del commercio diven-

merx aliud *pretium* vocabatur: sed unusquisque secundum necessitatem temporum, ac rerum, utilibus inutilia permutabat; quando plerumque evenit, ut, quod alteri superest, alteri desit. Leg. I. D. *de contrahen. empt. prin.* Instit. §. 2 *de empt. et vend.* — V. Grotius lib.XXI, cap.12 — Puffendorf. lib.V. cap.5, §. 1.

[1] Homerus, *Iliad.* VI. 235, 236. Lo stesso altrove:
Hinc sibi certatim gentis de more comati
Vina parant Graii, aere dato fulgenteque ferro,
Tergoribusque, bobus sed et ipsis, mancipiisque.
Inst. In *de empt. vendit.*

[2] Politica, lib. I. cap. 9.

ne intricatissimo per le diverse permute delle cose circolanti, che lo rendettero difficile e lento. Ogni dì ravvisavasi più malagevole il saper a chi la merce a taluno soverchia, mancasse, o la mancante a questi soverchiasse ad altri; ove si potesse trasportare, o serbare, o spezzare per accomodare entrambi [1]. Così la necessità, che tutti i modi fa ritrovare, fu la prima ad insegnare l'elezione d'un luogo, in cui molti trasportando da ogni parte diverse merci, si unissero e si accomodassero più facilmente nei loro baratti e permute: ed ecco stabiliti i pubblici mercati e le fiere.

30. Questa comodità ne fece ideare un' altra maggiore e nella stessa guisa, che erasi scelto un luogo, si pensò che poteasi scegliere una cosa, e farla valere per tutte le altre, e dare ogni altra e ricevere per un tanto di essa, quasi mezzana o fonte del valore universale delle cose, o separata sostanza, o idea. Si doveano perciò di comune consenso impiegare certe materie, le quali per la universale loro accettazione, pe'l poco volume che ne rendesse facile il trasporto, comoda la divisibilità, e per la loro incorruttibilità, e resistenza al cimento, fossero per ogni dove pregiate, e ricevute in iscambio di ogni naturale ed artificiale produzione.

Le viscere della terra erano le sole in istato di somministrare al commercio la desiderata materia:

[1] Sed quia non semper, nec facile concurrebat, ut, cum tu haberes, quod ego desiderarem, invicem haberem, quod tu accipere velles. Leg. I, Dig. *de contr. empt.* in princ.

essa le aprì e gli diede tosto due preziosi metalli, che poteano soli approssimare a questo punto di perfezione. L'oro e l'argento furon dessi; ed eccoli subito ridotti in certi pezzi informi e rozzi; impressa nei medesemi, a nome della pubblica autorità di ciascun popolo, o l'immagine delle proprie Divinità, o quella del loro principe, o gli emblemi, o le imprese delle loro città, od un' altra cifra od impronta,[1] che servisse come di sigillo e garante del peso e valore, dandosi ad essi il nome di danaro [2].

In tal modo divenne il danaro la merce universale, e l'anima del commercio; ossia si è stabilito con esso il prezzo d'ogni cosa con darlo universalmente in iscambio d'ogni altra merce [3]: così si è agevolato alle nazioni il mezzo di regolare i contratti, di conoscersi e comunicare insieme. Laonde la moneta a tanta stima pervenne presso gli antichi, che non solo i metalli da quali formavasi, furono dedicati agli Dei, cui credevano spettare per

[1] Concisum argentum in titulos faciesque minutas.
JUVEN. Sat. XIV.

[2] . . . . . Electa materia est, cuius publica ac perpetua aestimatio difficultatibus permutationum, aequalitate quantitatis subveniret: ea (que) materia forma publica percussa, usum dominiumque non tam ex substantia praebet, quam ex quantitate: nec ultra merx utrumque, sed alterum pretium vocatur. Leg. I. Dig. *de contr. empt.*

[3] CUJAC. ad L. 2 D. *de rebus cred.* — STRACA, *de Mercat.* Part. I. n. 75 — GOGUET. *Orig. des lois, des arts, etc*, Vol. II, Part. I. liv. 4. chap. 1.

la loro dignità, ma essa stessa arrivò ad esser Dea ed ad avere de' tempj [1].

31. Quantunque si fosse ritrovata cotanto bella ed utile l'invenzione del danaro, per cui si rendea veloce e pronta ogni operazione di commercio, non mancava però di difficoltà e d' intoppi la merce universale, ossia danaro, colle particolari: chè rendeasi il più delle volte stentato, pericoloso e costoso il di lui trasporto da una nazione all' altra.

Il timore, il bisogno e l' estensione del commercio, introdussero poco alla volta nuovi rappresentanti di questa merce universale, assai più comodi al trasporto, di maggiore economia di tempo, di pericoli e di spese, non che viepiù adatti ad accrescere il traffico, la circolazione, ed il rapido giro de' contratti. Quindi i biglietti delle compagnie de' negozianti, dei pubblici banchi, quelli delle corti, furono inventati per la multiplicazione del denaro nell' interno de' stati. Ma in questi tempi stessi, ne' quali i popoli erano giunti a dare ai metalli la forma di moneta, la lentezza, le spese ed i rischi del trasporto quasi indispensabile per saldare al di fuora le compre e le permute, loro opponevano degli ostacoli, e le rendevano quasi impraticabili all' estero. Allora la lettera di Cambio fu inventata.

32. Questa parola lettera di cambio non può pro-

[1] Ubi nunc aedes, atque officina Monetaè est.
T. Liv. lib. 6.
Ædem Deae, quam Monetam vocant, edificaverunt.
Plutarc. *in vita Camilli.*

nunziarsi senza ligarla col pensiero all' idea del commercio, e senza rammentare la sua influenza sulla felicità de' popoli. Comunque siasi fatta la sua invenzione, l' avvenimento è al certo comparabile alla scoperta della bussola ed a quella dell' America. Essa, distruggendo tutti gl' intoppi, ha affranchiti i capitali mobili, ne ha facilitato il movimento e la disposizione; essa ha creato una somma immensa di credito, ed il commercio non ha più conosciuto altri limiti, che quelli del mondo. I negozianti la trovarono utilissima per trattare e compire le operazioni d' ogni specie di traffico, all' estero; ed i Sovrani e Principi l' hanno in gran modo e protetta e dotata di privilegi, per essersi con essa posto un' argine all' immenso necessario trasporto del danaro fuora dello stato [1].

[1] Il contratto, che si forma per mezzo di queste lettere tra le persone che vi prendono parte, non è stato conosciuto dagli antichi. Conobbero in vero le assegnazioni fatte dai debitori a favore dei loro creditori sopra le somme che avevano altrove depositate [1] come bensì la permutazione del danaro [2] fatta da Collibisti, i quali non erano che cambiatori di monete; ma tutto ciò mostra soltanto, che ai Romani non era ignoto il cambio locale, molto però differente dal nostro cambio di danaro per danaro, da piazza a piazza, ed eseguito per mezzo di lettere cambiali.

Molto incerta è l' epoca nella quale incominciò

1 L. 6, §. 1, D. *De adimendis, vel transferendis legatis.*

2 Cicer. *ad Att.* lib. XI, epist. 19; lib. XII, epist. 31; lib. XV epist. 15.

33. La cognizioue de' popoli sparsi sopra la superficie della terra, non fu sempre un' oggetto di

questa maniera di commerciare; come incerti chi ne fossero stati gl' inventori. Taluni [3], come bensì MONTESQUIEU [4] attribuiscono l' invenzione delle lettere di cambio agli Ebrei scacciati dalla Francia, ciocchè produrrebbe l' incertezza secondo DUPUIS DÈ LÀ SERRA [5], se ciò veramente seguisse nell' anno 640, oppure nel 1316 cosa che produrrebbe il divario di 600 e più anni: oltracchè il bando degli Ebrei da quel regno seguì per gastigo delle loro rapine e conseguentemente non poteva essere disgiunto dal sequestro di tutti i beni ed effetti che vi possedevano; non potevano ritirare mercè lettere di cambio i depositi fatti forse in mano di amici. Intanto è difficile il pensare, che gli Ebrei non abbiano preso delle misure per ricuperare il valore dei beni o non confiscati, o nascosti e depositati in mano de' loro corrispondenti; ciocchè non peteasi effettuire se non con tali lettere. V' è dunque molta apparenza esserne stati essi gl' inventori.

Eineccio pretende [6], che i Veneziani ed i Lombardi ne siano stati gl' inventori per la sola ragione, che le parole usitate nella lettera di cambio sono italia-

[3] GIOVANNI VILLANI, *Stor. Univ.*— SAVARY, *Parf. Negot.* lib. III. chap. 3.

[4] Lib. XII, Cap. 16.

[5] TRAITÉ *des Lett. de Chan.* ch. II, §. 5.

[6] Paullatim ergò ad eam perfectionem, quam hodie miramur, pervenit negotium istud cambiale, et quidem opera mercatorum Venetorum et Longobardorum; id quod vel inde patet, quod vocabula technica negotiationis pleraque sint italica, veluti *tratta*, *valuta*, *indossamentum*, *adviso*, *scontro*, etc. *De jure Camb.* cap. I. §. 8.

pura curiosità, ma diventò necessaria ed indispensabile; dapoichè l'industria, eccitata dai bisogni e dai desiderj, obbligò gli abitatori d' una parte del globo a comunicarsi con quelli d' un' altra. Fu allora che il commercio invincolò le nazioni le più lontane col reciproco baratto dei prodotti naturali od artefatti. E per giungere a questo punto bisognò viaggiare e portarsi oltre i confini del proprio suolo, onde conoscere i vicini, e commerciare con essi. Così, al rapido progresso di tali viaggi e dell' industria primitiva, per quanto furono d'ostacolo i mari frapposti tra le isole ed i continenti, d'altrettanto si resero di grande utilità, trovato il modo onde attraversarli mercè la navigazione.

Alcune tavole connesse insieme, e canne intessute con giunchi, o qualche tronco d' albero scavato, servirono senza dubbio alle prime naviga-

ne. Ma tal opinione è meno probabile, comechè forse i soli Veneziani e Lombardi, e non gli altri stati d' Italia avessero parlato un tal linguaggio?

L' opinione la più universale, ma non men fondata che le precedenti, dà questo vanto ai Fiorentini, che scacciati dalla loro patria per le fazioni e guerre civili tra Guelfi e Ghibellini, si rifuggirono in Francia, ove intrapresero il traffico cambiale, affin di ritirare con piccola spesa, e niun pericolo, le rendite de' loro beni, od il valore de' loro fondi, confidati agli amici in tali loro critiche circostanze.

A chiunque tal onore debbasi, i negozianti di Amsterdam ne estesero l' uso per tutte le piazze dell' Europa per mezzo de' loro corrispondenti.

zioni [1]; e poscia passarono gli antichi a formar navi meglio costruite [2].

Di tutte le arti inventate dal caso o dalla necessità, e posteriormente perfezionate o dalla curiosità o dalla cupidigia dell' uomo, la nautica fu quella, che giunse con maggior lentezza, e minore facilità alla sua perfezione [3], giacchè essa presupponeva i progressi di tutte quelle, che doveano concorrere a farla prosperare; ossia della meccanica, dell' idraulica, dell' astronomia, e della geografia.

I primi che coraggiosi si esposero al furore del

[1] Nunc alnos primum fluvii sensere cavatas.

Virg. *Georg.* lib. I, v. 136.

V. Plato, *de Leg.* lib. XII; — Plinius, *Hist. Nat.* lib. VII, cap. 56; — Isidor. *Orig.* lib. XIX, cap. 1.

[2] Gli Etruschi d' Italia, gli Egizj ed i Fenicj praticarono la navigazione da tempi immemorabili; i Romani la stabilirono seriamente sotto degl' imperadori: ma con maggior profitto, con immenso lucro se n' occuparono i Veneziani, i Genovesi, i Marsigliesi, i Pisani, le Città Anseatiche nel XIV. secolo, i Portoghesi e gli Spagnuoli nel XV. secolo; gli Olandesi, i Russi, gl' Inglesi, ed i Francesi ne' tempi a noi più vicini. La maggior parte delle scoverte non furono portate innanzi che per gradi insensibili.

[3] Navigia, atque agriculturas, moenia, leges,
Usus et impigrae simul experientia mentis
Paullatim docuit pedetentim progredientes.

Lucretius, *de rer. Nat.* v. 1447.

mare ed all' incostanza delle sue onde [1], non ebbero d'uopo di fissare i di loro sguardi nel cielo per leggervi il loro cammino; giacchè no'l faceano fino a perdere di vista la terra. Non viaggiando di notte, durante il giorno avevano per guida il sole. Ma lorchè più ardimentosi tentarono d' innoltrarsi in alto mare, o che la tempesta ve li spingesse, l'imbarazzo nel quale si trovavano fece loro cercare de'mezzi, per riconoscere i luoghi ne'quali si ritrovassero. Quindi fu, che, essendo primo elemento d'ogni viaggio per istrade non ancora tracciate, il sapersi orizzontare, subito comprendessero, che la sola risorsa della quale si poteano giovare, era l'ispezione del cielo [2]. La conoscenza degli astri si rese necessaria, e surse l'idea di applicare le specolazioni dell' astronomia alla navigazione [3].

[1] Illi robur et aes triplex
Circa pectus erat, qui fragilem truci
Commisit pelago ratem
Primus: nec timuit praecipitem Africum
Decertantem Aquilonibus,
Nec tristes Hyadas, nec rabiem Noti.
HORAT. *Carm.* lib. I. od. 3.

[2] Ducunt instabiles sidera certa rates.

[3] Dal primo momento che fecesi attenzione all' andamento de' corpi celesti si dovettero osservare molte costellazioni nel cielo, le quali si muovono intorno al polo, o per meglio dire, all' asse del mondo, e compariscono costantemente in tutte le notti. La loro

35. Intanto l' arte nautica ne' primi tempi era molto lungi dalla perfezione cui è giunta presso dei popoli moderni. Per sei mesi le navi stavano nel porto ; e quando ne uscivano, ciocchè precisamente cadea nell' estate tra 'l mese di marzo e di ottobre , andavano sempre radendo la spiaggia perigliosa [1] ; e dovendo costeggiare terre sinuose , non giungevano al loro destino, che dopo interminabili ravvolgimenti.

posizione, per rapporto al globo terrestre, era facile a determinarsi , mostrandosi alla sinistra dell' osservatore volto all' oriente. Queste stesse indicando sempre il medesimo lato del mondo, subito i naviganti riconobbero l' utilità che potea ritrarsi da tale scoverta. Compresero che per rimettersi sul cammino, donde erano stati deviati dalle tempeste , bisognava governare il naviglio per riporlo nella sua primiera situazione verso queste costellazioni , che vedevano regolarmente in tutte le notti.

L' antichità dava l' onore di tale scoverta ai Fenicj , e verisimilmente fu la grand' Orsa che questi naviganti scelsero per loro guida ; giacchè tale costellazione si fa facilmente distinguere pel suo splendore e per la disposizione delle stelle che la compongono ; e vicina al polo essa giammai tramonta pe' luoghi frequentati dai Fenicj.

Del resto , l' osservazione della costellazione della grand' orsa era un mezzo molto imperfetto e segno poco sicuro , per dirigere il cammino d' un vascello , non indicandosi da essa il polo se non in una maniera vaga e confusa , come vien mostrato dagli astronomi.

[1] . . . Nimium praemendo littus iniquum.

Era nota agli antichi la forza magnetica attrattiva, non la direttiva o conversiva: Plinio [1], Lucrezio [2], Claudiano [3] esaltano bensì le prerogative della calamita; ma non si trova cenno della sua virtù ad indicare il polo. La navigazione antica prendeva norma dagli astri; ma se questi erano coverti dalle nuvole, si gettava l'ancora in qualche seno, aspettandosi che ricomparissero [4];

[1] Quid lapidis rigore pigrius? ecce sensus manusque illi tribuit natura. Quid ferri duritia pugnacius? sed cedit et patitur mores: trahitur namque a magnete lapide, domitrixque illa rerum omnium materia, ad inane nescio quid currit, atque ut propius venit, assistit, teneturque, et complexu haeret.

Plin. *Hist. nat.* lib. XXXVI, cap. 16.

[2] Annulus ipse sequatur, eatque ita corpore toto.

. . . .

Quod facit et sequitur donec pervenit ad ipsum
Jam lapidem, caecisque in eo compagibus haesit, etc.

Lucretius *de rer. Nat.* lib. VI.

[3] . . . . Lapis est cognomine magnes
Decolor, obscurus, vilis: non ille repexam
Caesariem Regum, nec candida virginis ornat
Colla, nec insigni splendet per cingula morsu.
Sed nova si videas nigri miracula saxi,
Tunc pulchros superet cultus, et quidquid Eois
Indi littoribus rubra scrutantur in alga; etc.

Claud. Epigr. *de Magnete.*

[4] . . . . . Clavumque affixus et haerens
Nusquam amittebat, oculosque sub astra tenebat.

Virg. *Eneid.*, lib. V, v. 852.

oppure il pilota timido ed incerto era costretto a vagare palpitando, a rischio di smarrirsi e d'incappare negli scogli e nelle sirti.

La bussola, maestra e fedele guida viene, come chi mostra a dito, ad accennare ai nocchieri il polo artico [1]; ed ecco in un tratto cangiati i principj della navigazione. Fin là non si erano usate, che galere a vele o a remi, forma di bastimenti, la più propria ad andare radendo le coste del mare, donde i naviganti rare volte osavano d'allontanarsi, almeno per una certa distanza. La navigazione non era, che una specie di cabottaggio secondo l'opinione la più comune: ma dacchè la bussola fu perfezionata, la nautica fece i più grandi progressi. S'incominciò a sfidare in mezzo all'Oceano e tempeste e venti contrarj; ad evitare i scogli, le sirti, e le correnti: non si temette alla fine più lo sviarsi perdendosi di vista la terra, e dominare quel terribile elemento che tante volte avea gettati gli uomini nel terrore. Allora apparvero de' vascelli di forma differente, proprj a navigare in tutte le altezze del mare. Si trovò il cammino per passare alle Indie Orientali pel capo di Buona speranza; si scovrirono le Indie Occiden-

[1] Di questa meravigliosa scoverta si deve l'onore all'amalfitano Flavio Gioja; tutti ne convengono, e Venanson [1] ha rivendicata questa gloria agli Italiani, specialmente contra l'opinione del dottissmo Azuni [2].

[1] Dissert. *sur la Buss. naut.*

[2] Dissert. *sur l' Inv. de la Buss.*

tali, ossia l'America; si misurò la circoferenza del globo non per vana curiosità, ma bensì per estendere il commercio. E divenuti i viaggi più brevi, i trasporti men costosi e più sicuri, aperte tutte le comunicazioni, il commercio libero dagli ostacoli che opponeagli la natura stessa, altri limiti non conobbe che quelli della terra [1].

36. Ma qui non si arresta l'umana industria. Spesso ad ardito ed intraprendente uomo mancano i mezzi per allestire navigli; altri timido non osa affidare alle onde infide la sua fortuna: il genio commerciante escogita in un tratto il cambio marittimo le assicurazioni, le società di commercio. Ed ecco come le piccole alle grandi fortune congiunte, le forze e le ricchezze reciprocamente invincolate, tutto entra in comunicazione, tutto in commercio [2].

[1] Erra chi dice
Che natura ponesse all' uom confine
Di vaste acque marine,
Se gli diè mente onde lor freno imporre,
E dall' alta pendice
Insegnolli a guidare
I gran tronchi sul mare — Parini.

[2] Exposé des *motifs* sur le tit. III du Cod. de com.

III.

DEGLI EFFETTI DEL COMMERCIO, MOSTRATI COLLA STORIA DEI PIU' CELEBRI POPOLI COMMERCIANTI.

37. Il commercio, mercè la navigazione essendo penetrato da per ogni parte, ed unitosi quasichè l' uno all' altro continente, si stabilì tra i popoli una tale corrispondenza ed amicizia universale, che tutti invincolò con nodi più forti non solo di benevolenza, ma bensì di giustizia e di pace.

Gli umani intelletti, arricchiti di maggior somma di conoscenze, acquistate col viaggiare per sopra la faccia tutta della terra, sia per accidenti, sia ancora per le attente osservazioni dei dotti, hanno condotte le scienze, e successivamente l' agricoltura e le arti subordinate, a tale stato di perfezione, che nel mentre gli uomini si sono trovati più saggi, si sono essi stessi scoverti più avventurati e felici, e, quelchè più interessava, più docili e benefattori. La qual cosa avendo ingentilite posteriormente le nazioni le più barbare e feroci, e mostrato ad esse tutte i mezzi pacifici per ritrarre dalla patria terra gli oggetti di sussistenza, e questi permutare co' stranieri per ottenerne in cambio i mancanti per la commodità e pe' godimenti di qualunque specie, fece cessare le irruzioni e le inondazioni de' barbari, che più volte penetrati nell' Europa, tutta la devastarono.

38. Cosa diremo de' felici effetti del commercio nel

seno d' una nazione? dacchè fu collegato al sistema politico degli stati, il commercio rianimò l' agricoltura, somministrò materie alle arti, occupazione agli uomini, stabilimento alle famiglie, ricchezza pe' sudditi, base e sostegno agli stati; il mezzo per tutti a vivere tra gli agi e lo splendore. Verità che incontrastabile diviene subitochè si dia un' occhiata la più rapida sulla storia del commercio.

Del Commercio degli Antichi.

39. A seconda di tutte le apparenze, il commercio si facea avanti il diluvio con maggiore facilità, poichè non parlavasi da tutti che un sol linguaggio comune [1].

In quell' epoca però non era di tanta necessità come l'è divenuto nel prosieguo de'tempi, non solo per essersi aumentati i bisogni degli uomini pe' sinistri effetti del Diluvio stesso [2]; ma bensì per l' abitare allora gli uni più vicini agli altri, ciocchè facilitava gli escambj, senza il bisogno d' andar in più lontane regioni.

40. Dopo il Diluvio e la dispersione delle genti, da un canto divenne più difficile il commerciare con nazioni che parlavano differenti linguaggi; e dall' altro i bisogni degli uomini si aumentarono per

[1] Et dixit: ecce unus est populus et unum labium omnibus. — Genes. Cap. XI, v. 6.

[2] Hist. Univers. des Angl. vol. 1, pag. 184, 185,

questa dispersione [1]. Le colonie stabilite in diverse contrade avvertivano i proprj bisogni per la sola ricordanza de' piaceri gustati nelle antiche loro dimore; trovando però ne' luoghi, ove trasferivano le nuove abitazioni, altri godimenti fin allora ignorati. È naturale cosa era, che richiedessero ciocchè mancava, dalle contrade altravolta abitate, portandovi in cambio le merci novellamente scoverte [2].

41. L'Asia, la culla del genere umano, si vide popolata molto priachè le altre parti della terra fossero conosciute; e fu essa ancora il primo teatro del commercio, de' grandi imperi, e di una magnificenza, che desta stupore agli stessi popoli moderni. Le vaste conquiste degli Assirj, il lusso de' loro Re, le meraviglie di Babilonia, sono monumenti pur troppo irrefragabili d'una grande perfezione nelle arti, che non può sussistere senza materiali daperognidove riuniti da un grande commercio, ristretto però, per quanto sembraci, all'interno solo di questi stati, ed alle di loro produzioni [3].

[1] Venite igitur descendamus et confundamus ibi linguam eorum, ut non audiat quisque vocem proximi sui. . . . . . Et idcirco vocatum est nomen ejus *Babel*, quia ibi confusum est labium universae terrae: et inde dispersit eos Dominus super faciem cunctarum regionum. — Genes. Cap. XI. v. 6 e seg.

[2] Huet, *Hist. du Commer.* chap. 1, 2, 3.

[3] Diod. lib. II; — Plin. lib. VI, cap. 26; — Strab. lib. XI; — Espr. des Lois, liv. XXI, chap. 6.

Del commercio de' Tirj e de' Cartaginesi.

42. Ma tra tutte però le nazioni antiche dell'Asia, la più celebre pel suo commercio con gli esteri popoli, si è quella de' Fenicj, di cui Tiro era la capitale; ed essa somministra il primo esempio di gloria e di grandezza, che può essere il solo effetto del commercio.

Un' estensione di terreno abbastanza ristretto, sopra le coste del mare di Fenicia, era il retaggio di questi popoli. Tiro era fabbricata sopra di una terra ingrata e sterile, la di cui estensione, per quanto fertile si potesse supporre, giammai avrebbe bastato al nutrimento dei numerosi abitanti, ché i primi successi del suo commercio vi avevano attirati. Una felice disposizione de' Tirj li faceva riguardare del pari che gli Egiziani, come inventori del commercio, e particolarmente de' viaggi di lungo corso. Oltre del porto di Tiro, per la loro vicinanza al mare, avevano molti altri. Quindi essi seppero così abilmente profittare di questi due vantaggi, che subito divennero i padroni del mare e del commercio intero. Il Libano e le altre vicine montagne somministrando loro un' eccellente materiale per costruire vascelli, in breve spazio di tempo ebbero numerose flotte, atte a tentare delle navigazioni non pria azzardate, e portare il loro commercio in contrade per lo innanzi tutte sconosciute. Un gran numero di forestieri, allettati dal desiderio del lucro e dalla certezza d' arricchirsi, accorsero

in numero tale, che multiplicatisi gli abitanti, fu mestieri il trasportare altrove delle colonie. Tra queste bisogna annoverare Cartagine, divenuta sì famosa, e che conservando lo spirito della sua madre patria, eguagliò Tiro pel suo commercio, e la sorpassò per l' estensione e per la forza della sua dominazione [1].

Non solo i profani scrittori [2], ma bensì i libri sacri con maggior magnificenza attestano la potenza, la grandezza e la gloria de' Fenicj, alla quale pervennero mercè il commercio. Ezechiele, il Profeta, paragona Tiro ad un superbo vascello e così la descrive: *O Tyre, tu dixisti: Perfecti decoris ego sum et in corde maris sita. Abietibus de Sanir extruxerunt te cum omnibus tabulatis maris. Cedrum de Libano tulerunt, ut facerent tibi malum. Quercus de Basan dolaverunt in remos tuos, et transtra tua fecerunt tibi ex ebore Indico, et praetoriola de insulis Italiae* etc. [3]. Personificazione pomposa, che dà nel tempo stesso una grande idea dei vantaggi che ritraeva questa città dal suo commercio. Intanto la descrizione niente perde della sua magnificenza, quando lo stesso prendendo il tuono d' istorico per tutto l' intero capitolo, dice: *I negozianti ed i mercanti di tutta la terra sono riuniti in questa sola città*

[1] Justin. lib. XVIII, cap. 5.

[2] Quint. Curt. lib. IV, cap. 4; — Strab. lib. XVI.

[3] Ezech. cap. XXVII.

gli altri popoli sembrano anzichè i suoi alleati, piuttosto i suoi tributarj. Ed altrove il Profeta Isaia [1]: *Quis cogitavit hoc super Tyrum quondam coronatam, cujus negotiatores principes, institores ejus inclyti terrae?*

Tale era questa città famosa e superba quando soccumbette sotto le armi di Nabuccodonosor dopo l'assedio di più anni [2]. Ma durante questo assedio, essa si aveva economizzate delle risorse, che subito la fecero rinascere dalle sue ceneri non meno brillante e ricca di pria; effetto prodigioso ancora del commercio.

43. I Tirj avevano avuta la precauzione di fortificare un' isola vicina, ove stabilirono le loro forze marittime. I commercianti che vi si erano rifuggiti, trasportandovi le loro mercanzie, vi avevano ristabilita la sede del più florido commercio, in guisa che la presa della prima città non gli fece perdere nè l' impero del mare, nè il di loro commercio [3].

Fu questa novella Tiro che superba per la sua potenza, e forte per la sua ricchezza, osò in appresso resistere ad Alessandro il grande, già padrone di una parte dell' Asia, ed interrompere almeno per qualche tempo il corso delle di costui vittorie: ma alla fine fu obbligata a cedere alla fortuna di questo conquistatore, e restò rovesciata da

[1] Cap. XXIII, v. 8.
[2] IosEph. *Antiq.* lib. X, cap. 2.
[3] Marsh. *Can. cronol.* p. 539.

capo a fondo per la fatta resistenza. E per toglierle qualunque speranza di risorgimento, Alessandro ne trasportò la marina ed il commercio in Alessandria da lui fondata, e destinata ad essere la capitale dell'Asia.

44. Duranti le guerre, di cui il seguito fu la distruzione dell' antica e novella Tiro, Cartagine colonia Tiria gettava, col mezzo del più esteso commercio, le fondamenta di quella grande potenza, che la pose in istato di contrabilanciare la fortuna di Roma, e l'impero del mondo [1].

Questi nuovi popoli, profittando della felice situazione delle loro principali città, e del genio commerciante, che traevano dalla loro origine, inviarono e flotte e commercianti fuora delle colonne d' Ercole nell' Oceano ed in tutte le coste meridionali dell'Europa. Quindi è che i Cartaginesi ottennero con i soli prodotti delle loro operazioni commerciali, i mezzi ad eguagliare i Fenicj in ricchezze, e sorpassarli in potenza. [2] La loro popolazione era immensa; grande la ricchezza [3].

Il desiderio delle conquiste spopolò le città per arrollare soldati: i loro vascelli anzichè ricevere mercanti e mercanzie, si caricarono di soldatesche e di munizioni da guerra: i loro negozianti i più savj e ricchi si trasformarono in generali: dal loro seno sursero quei grandi capitani, da quali le le-

[1] Iustin. lib. 18, cap. 5: — Polib. *Hist.* lib. III.
[2] Polib. lib. VI. cap. 9.
[3] Esprit des Lois, liv. XXI, ch. 11.

gioni romane più volte furono sconfitte, e che in più occasioni fecero tremare la repubblica romana sulla di lei sorte.

45. Tralasciamo di descrivere le campagne e le conquiste che i Cartaginesi fecero in Sicilia, in Sardegna, in Ispagna: e contentiamci soltanto quì d'osservare, che unicamente il commercio pose Cartagine in istato di fare sì grandi sforzi; che questo solo le aveva procurate tante ricchezze, ed elevata essa a tale potenza, che i Romani non riuscirono a domarla se non dopo cinquant'anni di fiera guerra, gli eventi della quale spesso furono dubbiosi per Roma; che non la poterono interamente soggiogare, se non col toglierle ad essa le risorse che ritraeva dal commercio, e che le aveva dato, durante sì lungo tempo, mezzi per resistere a tutte le forze nemiche.

Questa risoluzione del Senato Romano decise della sorte di Cartagine.

I Cartaginesi ne compresero subito tutte le conseguenze, e ne furono presi da tale timore, che avendo scoverto, che si voleva astringerli a rilasciare la di loro flotta, ed a ritirarsi in contrade lontane dal mare, amarono piuttosto esporsi agli azzardi tutti d'una terza guerra punica, ad essi tanto funesta, anzichè rinunziare alla sola speranza, che potea lor restare in sì grande infelicità; ed acconsentire a veder passare il loro commercio in Utica, ove sapevano, che i Romani per ruinarli, si proponevano di trasferirlo, come Alessandro aveva trasportato in Alessandria il commercio di Tiro per pu-

nir questa città per aver osata di sospendere il corso delle sue conquiste [1].

Del commercio di Alessandria.

46. Alessandro non visse bastantemente per essere testimone dello stato felice e florido,al quale il commercio doveva elevare Alessandria, novella città, la di lui opera, ed a cui aveva dato il suo nome. I Tolommei, i quali dopo la sua morte ebbero l'Egitto per di loro parte nelle conquiste, presero cura di sostenere e proteggere il commercio nascente in Alessandria. E ben subito lo portarono in un tale stato di perfezione e di estensione, che fece obbliare e Tiro, e Cartagine, che durante questo lungo tempo avevano fatto quasi sole, e riconcentrato nel loro seno il commercio di tutte le nazioni.

Il rapido successo del commercio di Alessandria non sorprende, quando riflettesi alla sua felice situazione, che ne faceva il luogo il più comodo ad esser il deposito di tutte le mercanzie dell' oriente, e d'occidente. Da una parte essa aveva una libera comunicazione con l'Asia, e con tutto l'oriente pel Mar Rosso. Quest' istesso mare, e quello del Nilo le offriva il cammino per le vaste e ricche contrade dell' Etiopia. Il resto dell' Africa, e l' Europa l' erano aperti pel Mediterraneo. E se essa voleva fare il commercio interiore dell' Egitto, oltre del Nilo, e dei canali artefatti, opera immor-

[1] Huet, *Hist. du comm.* chap. 31.

tale, e quasi incredibile dei primi Egizj, aveva il soccorso delle caravane, sì comode per la sicurezza dei mercanti, e pel trasporto delle mercanzie. Aggiungasi a tutti questi vantaggi un porto sicuro e grande, dove i vascelli forestieri giungevano da ogni parte; e donde continuamente partivano vascelli egizj, per portare i loro mercanti e le loro mercanzie in tutte le parti della terra allora conosciuta.

Fu dal commercio di Alessandria, che l'Egitto ritrasse le sue immense ricchezze, che elevarono i di lui Re al più alto grado di potenza; ed in questo commercio essi stessi trovarono le risorse necessarie per sostenersi, durante più di un secolo, contro dei Romani, che rinnovavano spesso i loro sforzi per procurare d'abbattere un sì bel regno.

Il passaggio dell' Egitto sotto la dominazione dei Romani non recò alcun cambiamento a questo florido stato.

Del commercio de' Romani.

47. Di tutti i popoli savj antichi, i soli Romani abborrirono il commercio [1]. Essi trovavano nelle devastazioni delle nazioni, e nelle spoglie dei vinti, le miniere per riempiere il pubblico tesoro. Finchè non estesero il loro commercio, furono grossolani ed ignoranti. Ma siccome col conquistare, adottavano tutto il buono, che trovavasi nei costumi dei vinti, e di utile nelle loro leggi, si civi-

[1] Esprit. des Lois, liv. XXI, chap. 14, e 15.

lizzarono con le loro vittorie, come l'avrebber potuto per mezzo del commercio, senza il bisogno delle ingiuste risorse per occorrere alle spese eterne, alle quali il loro piano di una monarchia universale, e la loro ambizione continuamente li trascinavano.

Ma finalmente quando l'ebbero acquistata per mezzo della battaglia d'Azzio, non vi furono più nazioni a vincere, più spoglie a predare. Bisognò cercare un'altro fondamento alle spese dell'Impero; ed il commercio si presentò naturalmente.

48. Augusto s'impegnò a far fiorire nel maggior modo possibile il commercio d'Alessandria. Egli aumentò nell'istesso tempo il negozio, che gli Egizj avevano sempre mantenuto nell'Arabia, nelle Indie, e fino nei paesi i più lontani dell'oriente pel Mare Rosso.

49. Alessandria sottoposta al giogo dei romani, nulla perdette del suo splendore, che non lo cedette a Roma stessa, per la sua grandezza, e pel numero degli abitanti. I magazzini della capitale del mondo non furono riempiti che delle mercanzie, che vi mandava la capitale dell'Egitto. Roma, e tutta l'Italia sussistevano colle derrate, che vi portavano i mercanti, e le flotte di questa città.

Questo grande commercio, che fece fiorire quello di tutte le altre province dell'Impero, aumentava tuttora. Allora fu che il governo di Roma cercò di secondarlo per mezzo delle leggi fatte a di lui favore; o per meglio dire, con l'adozione delle *Leggi Rodie*, che da lungo tempo erano divenute una specie di dritto comune a tutti i popoli,

pel commercio e per la navigazione del Mediterraneo [1]. Allora stesso furono creati dei magistrati, per fare eseguire queste leggi: allora finalmente fu accordata una speciale protezione ai mercanti nazionali e stranieri in tutta l' estensione dell' Impero.

Alessandria intanto sofferse la sorte di tutti i stabilimenti umani. Essa seguì la fortuna dell' Impero, di cui era divenuta una parte integrante. I Saraceni, che s' impadronirono dell' Egitto sotto l'Impero di Eraclio, discacciarono con la loro ferocia i mercanti, che amavano la pace, e la tranquillità. D' allora questa città, che aveva il primo posto dopo Roma e Costantinopoli, perdette per sempre il suo antico splendore. Se in seguito sotto i Sultani ricuperò un poco dell' antico suo stato; se oggi ancora serve di comun deposito alle nazioni, che fanno il commercio del Levante, non è stato più possibile, e non lo è neppur ora, di riconoscervi quell' antica Alessandria, che fu la gloria, ed il sostegno pria del regno d' Egitto, in seguito di un Impero Romano [2].

[1] Leg. 9, Dig. *de leg. Rhodia.*
[2] Huet, *Hist. du com.* ch. 35, e seg.

Del commercio de' Marsigliesi.

50. Quando abbandonando Alessandria, buttiamo gli occhi sopra le altre coste del Mediterraneo, noi vediamo ancora i popoli che le avvicinano, fiorire pel mezzo del loro commercio.

Marsiglia fondata dai Focesi [1], la prima città de' Galli, confederata dei Romani, egualmente celebre per la sua antichità, per la sapienza del senato, per le Accademie dove s' insegnavano tutte le scienze, per le Città, che fondò, e per le guerre, che sostenne contro molti popoli, gelosi delle sue ricchezze, non dovette questi vantaggi, che al commercio. Per le risorse, che ne ritrasse, essa pervenne a quel grado di potenza e di ricchezza, che la rese per lungo tempo l'arbitra delle vicine nazioni.

La cultura, e le arti della Grecia vi furono portate dai suoi primi abitatori.

Quest' esempio fu seguito dalle altre città marittime del Mediterraneo, che la vicinanza dei luoghi alle coste del mare rendeva atte alla navigazione, ed al commercio.

Tale fu il commercio degli antichi, e questi ne furono gli effetti; e tali essi sono sempre presso delle nazioni civilizzate, e rette da leggi savie, e pacifiche. Ma il commercio languì quasi interamente nelle turbolenze, e si estinse ne' secoli di barbarie.

[1] Strab. lib. IV, cap. 1, §. 4. — Plin. *Hist. Nat.* lib. IV, n. 4.

Del commercio ne' tempi barbari.

51. Le agitazioni, e le scosse dell'Impero romano avevano apportato colpi funesti al commercio. La caduta di questo corpo colossale trascinò la ruina dei suoi membri. L'inondazione dei barbari sì fatale alle arti, ed alle scienze, non lo fu meno al commercio. Esso disparve. I dotti videro le loro biblioteche, e le opere le più saggie in preda alle fiamme. I negozianti non poterono del pari salvare dal furore di questi popoli egualmente feroci che ignoranti, nè le flotte delle quali avevano ricoverti i due mari, nè i magazzini, che essi tenevano sempre pieni di mercanzie preziose per l'utilità e per la ricchezza loro.

Quindi finchè i barbari sboccati dalle foreste del Nord furono alle prese con i Romani, o finchè essi si disputarono tra di loro il possesso dei paesi che avevano invasi, non conobbero altro traffico che la divisione delle spoglie de' vinti, e de' tesori, che trovarono ammassati ed in tutte le città dell' Impero che saccheggiarono, e specialmente nella capitale più volte in preda alla loro feroce avarizia.

Ma quando la terra uscì da questa specie di caos, quando le fiamme furono estinte, il furore defaticato, l'avarizia assopita; quando i più coraggiosi, o i più felici di questi barbari, ebbero fondate delle monarchie regolari, e si stabilirono in diversi luoghi; essi non tardarono a sentire la necessità del commercio, che appresero dai popoli vin-

ti, dei quali mischiarono i costumi e gli usi con i loro. Profittarono sì felicemente delle di costoro lezioni, che qualcheduno di essi venne in istato da darne agli altri, ed anche ai primi loro maestri. In effetti si attribuisce comunemente ai Lombardi, i quali si stabilirono in Italia, l' invenzione, e l' uso della banca, la tenuta dei libri, i cambj e ricambj, e molte altre pratiche ingegnose, che procurano anche oggi giorno una grande facilità al commercio, e moltiplicano così felicemente i capitali [1].

Del commercio de' Veneziani e de' Genovesi.

52. Non si sa in una maniera certa, quali furono i popoli dell' Europa, i quali dopo le tempeste che produsse, e seguirono la caduta dell' Impero, si applicarono i primi al commercio, o lo fecero rifiorire.

Generalmente si accorda il ristabilimento del commercio ai popoli d' Italia; e particolarmente ai Genovesi, ed ai Veneziani, due repubbliche famose, le quali, per lungo tempo rivali, hanno dovuta, come Tiro e Cartagine, la loro potenza e gloria ai successi del commercio.

53. Nel fondo dell' Adriatico si trovavano molte isole maremmane, separate da canali stretti, ma coverte e difese da molte lacune, che le rendevano sul principio quasi impraticabili. Là si ritirarono alcuni pescatori, che vivevano col piccol traf-

[1] Heineccius, *De jur. camb.* cap. 1.

fico della loro pesca, e del sale che trovavano sopra qualcheduna di queste isole.

Là rifuggirono i Veneti fondatori di Venezia, e che per lo innanzi abitavano lungo il golfo, per esimersi ai saccheggi di Alarico Re dei Goti, e di Attila Re degli Unni, sopra tutto dopochè quest' ultimo, chiamato giustamente il *flagello di Dio*, nome che egli dava a se stesso, ebbe prese e ridotte in cenere Padova, ed Aquileja.

54. Sul principio questi abitanti non componevano un solo corpo politico. Ciascuna delle moltissime isole di questo Arcipelago ebbe i suoi magistrati proprj, e le sue leggi particolari [1].

Ma tutte queste piccole popolazioni essendosi date al negozio, ed il loro commercio divenendo assai importante per ispirare della gelosia ai loro vicini, i Veneziani pensarono di riunirsi in repubblica. Questa riunione che incominciò dal sesto secolo, non ebbe la sua perfezione, che verso la

[1] Nel mentre l'Impero Romano crollava, dal fondo del mare adriatico sorgeva la bella e maravigliosa città di Venezia: e Sannazzaro ne ha ritratto la magnificenza, e la sovranità marittima cui pervenne, ne' seguenti famosi versi:

Viderat adriacis Venetam Neptunus in undis
Stare urbem, et toto ponere jura mari.
Nunc mihi Tarpejas quantumvis, Jupiter, arces
Objice, et illa tui moenia Martis, ait:
Si Tiberim pelago praefers, urbem aspice utramque,
Illam homines dices, hanc posuisse Deos.

metà dell' ottavo; e fu il fondamento della potenza di Venezia, e particolarmente del suo commercio, che non ebbe di eguale in tutta l' Europa durante più di quattro secoli.

Fino all' unione, il commercio degli abitanti delle isole non si era esteso al di là delle coste del Mediterraneo: ma lo stabilimento della repubblica avendo dato molta forza, ed arditezza ai suoi negozianti, subito si videro le sue flotte visitare i porti i più lontani dell' Oceano; in seguito quelli dell' Egitto; ed in forza di trattati fatti con i Sultani, assicurarsi il negozio degli aromi, e delle altre mercanzie dell' Oriente, che si andavano a prendere al Cairo, nuova città fabbricata dai Saraceni sopra le coste del Nilo.

Per effetto di questo commercio i Veneziani accrebbero le loro forze, a segno tale da formar conquiste. Si resero padroni di varie città importanti, e del loro territorio e ne composero ciò; che appresso nominarono il loro stato di Terraferma, che li rese per lungo tempo una delle grandi potenze d' Italia, anche dopo che perdettero una parte dei loro possedimenti pel seguito della famosa lega di Cambray.

Incoraggiata da' suoi successi, sostenuta dalle immense risorse del suo commercio, che recava al tesoro della repubblica fondi inesauribili, Venezia portò le sue armate ancora più lungi. Estese le sue conquiste dalla parte della Morea, ed in un gran numero d' isole del Mediterraneo, che sottopose alla sua dominazione. La sua potenza era ta-

le, che ebbe una grande parte a quasi tutte le crociate, che si fecero per liberare la Terrasanta, o per portar soccorsi ai cristiani del Levante; come ancora alla presa di Costantinopoli, ed alla conquista della maggior parte dell' Impero dei Greci, che passò sotto il dominio dei principi Francesi nell' incominciare del terzo secolo.

55. Questo stato di gloria, e di prosperità, eccitò contro di Venezia la gelosia di molti Principi, che si collegarono contro di essa, col famoso trattato di Cambray nel 1508. Essa fece delle grandi perdite nella guerra, che ne fu il seguito: ma forse ne sarebbe riuscita vittoriosa, se il suo commercio non fosse stato di già indebolito dalla concorrenza del commercio dei Portoghesi, i quali avevano incominciato a toglierle quello degli aromi. Il suo commercio fu indebolito dall' altra parte per la concorrenza dei Marsigliesi, i quali essendosi risvegliati, ed avendo ripresa la loro antica attività, si erano accreditati, più che i Veneziani, a Costantinopoli. E questi seppero così bene mantenere il loro credito, che tutto il commercio di questi scali non si faceva, che sotto la bandiera Francese; e Venezia provò la sorte di tante potenti città che la caduta del loro commercio aveva debilitate, o poste in ruina.

56. Nella vicinanza di Venezia si elevava un'altra repubblica commerciante, che dovette al suo negozio de' successi egualmente brillanti.

Genova aveva quasi nell' istessa epoca incominciata ad occuparsi del commercio, e non era stata men felice. Per lungo tempo essa fu una terribi-

le rivale, che disputò a Venezia l'impero del mare, e che si divise con essa il commercio dell'Egitto, come quello degli altri porti dell'Oriente, e dell'Occidente.

La gelosia pose subito alle mani le due repubbliche; e sostennero l'una contro l'altra una guerra per tre secoli, quasi continua, sospesa soltanto per qualche trattato sempre rotto subitochè firmato. Finalmente i Genovesi quasi sempre superiori ai Veneziani, e che avevano avuto sopra di essi il vantaggio durante le tre guerre successive, che fecero insieme, perdettero alla fine del quattordicesimo secolo la loro riputazione, e la loro superiorità, alla famosa giornata della *Chiozza*. Andrea Contarini Doge e generale dei Veneziani, assicurò alla sua repubblica, con una felice disperazione, con l'onore di un combattimento ineguale, che decise per sempre questa lunga querela, l'impero del mare, e la supremazìa del commercio. Fu questo il premio d'inaspettata vittoria.

Genova non si riebbe dall'abbattimento provato: e Venezia vittoriosa godette per un secolo dei suoi vantaggi.

Posteriormente le due repubbliche erano state ricondotte, per la sola forza del corso natural delle cose, ad uno stato quasi di eguaglianza, non pel rango che tenevano tra le potenze di Europa, ma pel negozio. La sola differenza vi era, che Venezia faceva un più grande commercio che i Genovesi, nel Levante, e maggior traffico, che i Veneziani, in Ispagna, nel Portogallo, ed in altri stati.

Del commercio della Confederazione Anseatica.

57. Nel mentre il commercio rinasceva, e si fortificava nelle contrade meridionali di Europa, formavasi nel Nord una società di mercanti, la quale doveva dare ad esso non solo quella perfezione, di cui era suscettibile pria dello scovrimento delle due Indie, ma ancora assicurarlo con le sue leggi, che per lungo tempo furono di base al diritto marittimo di tutti i popoli. Questa società è la famosa confederazione delle città anseatiche, che credesi comunemente aver presa origine in Brema nel 1164 [1].

Essa incominciò da alcune città situate sul Baltico, o nei circonvicini luoghi; ma la rapidità, e la grandezza de' suoi successi ispirò ad una quantità di altre Nazioni, l'ambizione di entrarvi. Si vide comporsi la confederazione dalle città di Roano, S. Malò, Bordò, Bajonne, e Marsiglia, in Francia; di Barcellona, Siviglia, e Cadice, in Ispagna; di Londra in Inghilterra; di Lisbona in Portogallo; d'Anversa, Amsterdam, Bruges, Roterdam ed Ostenda, nei Paesi Bassi; di Livorno, Napoli, e Messina, nell'Italia.

La fine del secolo quattordicesimo, e quello del quindicesimo fu l'epoca del più grande splendore di questa confederazione. Ardì intimare guerra

[1] Secondo Cleirac, nel 1254.

alle nazioni; e l'istoria sua fa mensione di quella, che essa fece a Waldemar re di Danimarca verso il 1340, ed ad Eric nel 1428. Essa aveva in quest' ultima guerra, una flotta di quaranta vascelli, con 12000 soldati di truppe regolari, ed un numero quasi eguale di marinari.

Questa potenza divenne formidabile ai Principi, le di cui città erano entrate nella confederazione. La loro politica credette doverle dare dei limiti. Nelle loro mani era un mezzo facile; e subito ne profittarono. Ciascuno ritirò dall' alleanza i suoi mercanti; ed in questa guisa la confederazione si trovò subito ridotta alle sole città, che l' avevano incominciata.

Città in gran numero hanno conservate fino agli ultimi tempi il nome di *città anseatiche*; ma per la maggior parte era questo un titolo, di cui esse amavano di decorarsi, anzichè un segno, che esse continuassero a fare il commercio sotto l'antica alleanza. Le sole città di Lubeck, Amburg, Brema, Rostock, Brunswick, Colonia, ed alcune altre erano confederate sotto questa qualità; i di cui deputati soli intervenivano nelle assemblee, sia ordinarie, sia straordinarie, che tenevansi per l' interesse comune.

Del commercio d' Olanda.

58. In tutti i tempi gli abitanti dei Paesi-Bassi si sono distinti col loro talento pel negozio; ed hanno sempre formato un paese di mercanti. Ma in ogni epoca le ricchezze, copiosamente ottenute per

mezzo del loro commercio, li resero altieri, ed inquieti. Queste provincie sempre sollevate, ed in rivolta contro i loro principi, osarono fare la guerra alla Spagna: combatterono con coraggio, e con prosperità tale da formare quella repubblica, che in meno di mezzo secolo portò le sue armi, ed il suo commercio in tutte le parti della terra; e che sembrava, non poter giammai soccombere, se non sotto il solo peso della grande estensione del suo commercio.

Quindi è che nella sua nascita i Spagnuoli giudicarono, che per arrestare i di lei progressi, bastava toglierle il suo commercio. Tutti i porti della Spagna furono chiusi agli Olandesi. Il mezzo era infallibile. Gli Olandesi privati di questa risorsa, sarebbero stati ridotti all' ultima estremità; ma i più arditi dei loro mercanti presero risoluzione di andare fino alle Indie Orientali per dividersi con i Portoghesi, allora uniti con la Spagna, le ricchezze prodotte dal commercio dell' Oriente.

Quest' intraprendimento sembrava superiore alle loro forze, tuttora combattute. Intanto non furono ributtati dall' esito cattivo dei loro primi viaggi. Osarono nuovi tentativi, che riuscirono felici. Subito moltissime flotte in meno di dieci anni si armarono; e tornarono cariche di aromi, e di altre mercanzie delle Indie, come ancora delle spoglie dei loro nemici.

D' allora in avanti fu impossibile di vincerli.

Gli Olandesi, assicurati delle loro cose, e pensando a prevenire il disordine, che poteva accade-

re pel numero delle loro *Compagnie*, che tuttogiorno si formavano, le quali niente altro avevano di comune, che il negozio, deliberarono di riunirle tutte insieme. Così nel 1602 fu formata la famosa compagnia delle Indie Orientali, di Olanda. Queto stabilimento tanto utile servì di modello alle altre *Compagnie*, non meno celebri, le quali portarono il commercio di Olanda in tutte le parti suscettibili di qualche traffico; e ricavarono dai paesi meno importanti, come dai più considerevoli, profitti e lucri che sfuggivano alle altre nazioni.

59. Per un commercio così universale la Olanda raccoglieva tutte le ricchezze della terra, che poscia diffondeva in Europa, di cui era quasichè il magazzino generale.

Niente produce l' Olanda; ma intanto dava a tutte le altre nazioni ciocchè loro bisognasse. Senza foreste, quasi senza legname, pure in nessuna parte si vedevano più lavoratori sia per le costruzioni navali, sia per la marina mercante. Le sue terre non sono atte a vigne; ed era il *comun deposito* dei vini, che si raccoglievano in tutte le parti, e dello spirito, che sen estraeva. Non ha miniere, non metalli; e vi si trovava tanto oro ed argento, quanto ne produce la nuova Spagna, od il Perù; tanto ferro che in Francia; tanto stagno che in Inghilterra; tanto rame che in Svezia. Il grano e le biade, che vi si raccolgono non possono bastare alla nutritura degli abitanti suoi: e pure da essa la maggior parte delle vicine nazioni riceveva questi generi, sia per la sussistenza, sia pel commercio. Sembrava infi-

ne, che gli ogli si raccogliessero in Olanda; che fosse il paese natìo di quegli insetti preziosi, che filano la seta; e che le droghe sia per la medicina, sia per la tintoria si producessero dal suo suolo; di tanto essendone ripieni i suoi magazzini, e tanto i suoi mercanti andavano a portarne ai forastieri, che questi stessi venivano a caricarne immense quantità presso di essa. Non eravi giorno, nè quasi momento, che i suoi porti non ricevessero qualche naviglio, e spesso delle flotte intere [1].

Del commercio della Russia.

60. La situazione della Moscovia è una delle più felici per le specolazioni di commercio; poichè le sue frontiere, toccando quelle della China, le danno la facilità di commerciare in questo vasto Impero, che riunisce quasi tutto il commercio dell' Oriente. Il mare Caspio le apre la Persia, l' Armenia, e le Indie Orientali; può mantenere relazioni vantaggiose e considerevoli per mezzo del Ponte-Eusino; e l' Arcangel le assicura un grande traffico con tutte le altre nazioni europee al mezzogiorno.

Non manca di ricche mercanzie per sostenere questo vasto commercio. Molte nascono nel paese; ed un gran numero sono migliori, ed in maggior quantità, che negli altri stati. Per trasportare nel suo interno quelle che le pervengono dall'estero, essa ha quattro grandi fiumi, il di cui corso è abbastan-

[1] V. *Recherch. hist. polit. du com. des Holand.*

za vicino per poterli riunire tra loro per mezzo dei canali; e che si scaricano nei quattro mari, da cui questo impero è quasi circondato, in guisa da poter trasportare nella sua capitale tutti i prodotti del resto della terra.

Tosto che Pietro Alexiovitz ascese sul trono i Moscoviti incominciarono a conoscere le loro forze ed i loro veri interessi relativamente al commercio. A questo Monarca, che tanto si occupò della felicità, e della gloria della sua nazione, deve la Russia l'aver portato il suo negozio in tutte le parti, dove le altre nazioni dell'Europa avevano stabilito il loro commercio.

61. Pietro I.°, spogliato dei distintivi della sua grandezza, *incognito*, si porta in Olanda, ed in Inghilterra. Finge una grande *Ambasceria*, di cui il pretesto era il rinnovamento degli antichi trattati; ma la causa reale si era, che quel Principe voleva studiare da se stesso presso le nazioni illuminate, i principj, che pensava di stabilire nei suoi stati. Là fu veduto confuso tra i più semplici operaj, non credendo indegno della sua magnificenza, e del suo grado l'occuparsi negli stessi di loro lavori.

Spesso col maglio e con lo scalpello alla mano, lavorava a tutte le specie di costruzioni navali, che potevano far fiorire la sua marina. Altra volta egli imparava da qualche savio pilota le stagioni delle diverse specie di venti, che regnano sul mare; o s'istruiva della maniera di servirsi della bussola e delle carte marine. Ora prendeva la spola, e studiava nelle manifatture l'arte di fabbri-

care quelle belle drapperie, che fin' allora gl' Inglesi, e gli Olandesi avevano venduto si care ai di lui sudditi. Sovente, nelle conversazioni che teneva con i più abili negozianti, cercava di penetrare i segreti della banca e del cambio; e procurava anticipatamente in Amsterdam ed in Londra i corrispondenti ai banchieri, che ideava di stabilire nel suo Impero. Finalmente niente sfuggiva alle sue osservazioni, o alla sua curiosità; come ancora al desiderio che egli nutriva d'istituire i di lui sudditi nelle arti e nei mestieri. Egli in tutto faceva una specie di tirocinio, come se un giorno avesse dovuto servir da maestro nella fabbricazione di tutte le specie di opere. In una parola amava mettere le sue proprie mani in tutte le arti, manifatture e mestieri, che sostengono il commercio, e lo fanno fiorire.

Da quest' epoca, verso l'anno 1697, ebbe principio il commercio della Russia; e da questa epoca quell' Impero incominciò ad essere annoverato tra le potenze più grandi, ed a prendere posto tra esse. Allora si videro in Russia formare tanti stabilimenti favorevoli al commercio, e fino a quel tempo sconosciuti.

In breve spazio molti porti furono aperti sopra le coste della Russia; e bentosto quello di Pietroburgo sembrò disputare con quello di Amsterdam. Numerose flotte, quasi tutte formate, ed armate negli arsenali dell' Imperadore, coll' assicurare il commercio marittimo dei suoi sudditi, fecero rispettare la sua bandiera sopra tutti i mari. I Russi s' ac-

costumarono a portare al di fuora sopra i loro vascelli, le produzioni del loro paese, e tirare direttamente dagli altri stati le mercanzie, di cui avevan bisogno. Si vide allora la bandiera moscovita sventolare al di là dello stretto, e fino sulle coste del Mediterraneo.

Dalla parte del continente, numerose caravane s' aprirono strade per mezzo ai deserti della Tartaria; e ricevute a Pechino, ne tornarono cariche delle ricchezze della China e dell' Oriente.

L' Europa si sorprese nel vedere l' aperta comunicazione tra il mare Baltico ed il mare Bianco per mezzo di canali con tanti sudori costruiti, e con una spesa degna di un gran Sovrano. Il Volga servì ancora ad unire questi due mari col mare Caspio.

Si videro delle città popolarsi di artigiani, stabilirvisi delle grandi manifatture, e tra le altre le fabbriche di stoffe di lana e di seta. Dalle prime uscivano tutti i panni per l' abbigliamento delle truppe; dalle seconde tutti i lavori di seterie pel servizio dell' Imperadore, e delle ricche famiglie.

Non vi era commercio, nè manifatture che fiorissero presso le altre nazioni, che Pietro I.° non abbia introdotto nel suo Impero, sia coll' attirarvi ed attaccarvi per mezzo di grandi pensioni i più abili artefici dell' estero; sia coll' inviare i più docili ed i più industriosi suoi sudditi, ne' paesi stranieri, per istruirsi di ciò che ciascuna nazione aveva di più proprio per la perfezione delle arti; richiamandoli a se quando potessero servire da maestri agli altri.

Del commercio dell' Inghilterra.

62. Non desti meraviglia, se finora non abbiamo fatta menzione del commercio degli Inglesi. Gli è duopo osservare, che essi sono veramente gli ultimi nell' ordine cronologico della storia dei popoli commercianti; quantunque tutte le circostanze locali sembravano riunirsi per spingerli di buon ora ad un grande commercio.

L' Inghilterra è nella situazione la più comoda per i viaggi anche del più lungo corso. Essa ha una gran quantità di eccellenti porti. La natura la familiarizza col mare. La necessità basta per formare i suoi piloti; e gl' inglesi nascono, per così dire, marinari.

Il suolo d' Inghilterra è fertilissimo in frutta, in grani, ed in pascoli. Non vi manca che l' olivo, e la vite; non ostante che questa vi è stata coltivata con successo nelle parti meridionali dell' isola. Le sue montagne hanno ricche miniere di metalli, e di minerali; sopratutto di piombo, e di stagno. Abbonda di bestiame di qualunque specie, particolarmente di bestiame bianco, che somministra lane sopraffine.

Sembrava che il commercio di questa nazione avrebbe dovuto nascere fin dal momento, che essa si elevava in corpo di società. Ma gl' Inglesi non principiarono a sentire la loro inclinazione ed abilità al traffico, che verso la metà del regno d' Elisabetta.

63. La protezione che questa Principessa accordò alle compagnie Inglesi, che cominciarono a formarsi

durante il suo regno, ed alle diverse manifatture, che si stabilirono a Londra, fu per gl'Inglesi il fondamento di quel florido commercio, che essi hanno portato in tutte le parti della terra; e che li rende, nello stesso tempo, i fornitori, ed i banchieri di quasi tutte le nazioni.

Cronwel fu quegli che assicurò la base del commercio, che Elisabetta aveva gittata. Col riunire gli Inglesi a' Portoghesi, e col favorire l' inerzia di costoro, fece acquistare alla sua nazione il primo mezzo di tutti i cambj, l'oro del Brasile. Col diffondere una parte di questo prezioso metallo in Europa per procurarsi le materie prime brute, o lavorate, che la natura loro rifiutava, o che la modicità della popolazione non permetteva di creare, gli Inglesi stabilirono subito il loro traffico di *smercio*.

Nell' epoca della rivocazione dell' editto di Nantes si fu principalmente, che sursero in Inghilterra la maggior parte delle sue numerose manifatture.

L' Olanda erasi resa padrona di tutto il commercio delle Indie, che in sul principio divideva con i Portoghesi. L' Inghilterra, che possedeva l'oro del Brasile, le disputò facilmente questo successo; ed essa divenne ed, in Asia ed in Europa, l' arbitra delle compre, e delle vendite. Fin d' allora attese a formarsi degli stabilimenti solidi nelle Indie, e pervenne a rendersi tributarj una gran parte de' popoli di queste contrade. Altro non mancava, che l'Inghilterra rendesse a se esclusivo questo commercio, onde giugnere al più alto grado di potenza, e di ricchezza; ma la frugale Olanda ne ri-

tenne una parte, ne altro potè fare. Gl'Inglesi intanto ottennero la preponderanza. Senza il vantaggio dovuto alla sua modesta economia, ed al ramo di commercio di droghe, l'Olanda non avrebbe altro conservato nelle Indie.

La Francia anche essa si aprì la strada ne' mari delle Indie; ma non potè giammai eguagliare gli Inglesi, perchè obbligata a sostenerne la spesa, ed a consumarvi la maggior parte del guadagno. Si divise è vero qualche porzione del commercio dell' Asia coll'Inghilterra, ma questa rimase sempre superiore.

In Europa la Spagna, le Repubbliche d'Italia, e sopratutto la Francia, per la sua situazion locale, conservarono una grande parte del commercio del Levante. Per i medesimi vantaggi di situazione, la Danimarca e la Svezia utilmente negoziavano nel Nord; ma l'Inghilterra sempre attiva nelle sue occupazioni, non perdendo mai di mira il suo oggetto, sapeva far tornare a suo profitto finanche le dissensioni degli altri popoli. Mentre questi combattevano disputandosi alcune città, che si arrendevano pel primo trattato, gli Inglesi assicuravano, ed estendevano il loro commercio, facendo conquiste utili, e permanenti.

Il continente d'America apriva un vasto campo alle imprese commerciali. L'Inghilterra diresse le sue mire in queste parti. Con l'oro del Brasile, aveva ottenuta la preponderanza dei cambj in Europa, ed in Asia: e con la carta monetata triplicò le sue ricchezze, si procurò la marina la più

numerosa e potente. Essa in tal modo acquistò potenti mezzi pel grande commercio d' America [1].

Del commercio della Francia.

64. Alla Francia niente manca di tutto ciò, che può servire a fare un gran commercio. La sua popolazione è immensa. I suoi abitanti sono arditi, intraprendenti, laboriosi, pieni di destrezza, e d' industria. Le sue terre fertilissime producono tutt' i frutti, tutte le derrate, e le più belle ricolte. Essa raccoglie vini in abbondanza, e di migliore qualità; ha sali con profusione; trae dal suo proprio suolo tutto ciò che serve al mantenimento della vita, molto al di là de' suoi bisogni. Essa trova presso di se la seta, il lino, il canape, per tutte le specie di stoffe, di tele, e di altre opere, che si fabbricano con queste materie. Le sue praterie nutriscono una incredibile quantità di grande, e piccolo bestiame, che fornisce degli eccellenti cuoi, e delle finissime lane. Essa trova nelle sue miniere i metalli, ed i minerali i più necessarj per le arti, per le fabbriche, e per le manifatture. I suoi negozianti voglion essi fare il commercio al di fuora? I due mari, che bagnano le sue coste, presentano eccellenti porti, e danno la facilità a portar mercanzie nelle quattro parti del mondo. Nel suo interno, una moltitudine di

[1] Chary. *Storia del Com. d' Inghil.* — Lediar, *Storia della Navig. Inglese.*

fiumi, di riviere, di canali, rendono le comunicazioni così pronte, che facili, e poco dispendiose. Essa è traversata per tutti i punti dalle più belle strade, bagnata dalle più belle acque. In una parola la Francia, dopo l'Italia, riunisce in se sola, pel commercio, tutti i vantaggi, tutte le facilitazioni, che si trovano come divise tra gli altri popoli dell'Europa [1].

65. Il negozio interno ha avuto i suoi momenti felici; l'estensione della nazione, e le produzioni varie delle sue diverse contrade, lo rendono necessariamente attivo. Le cure ed i sforzi di Colbert hanno multiplicate le manifatture, le quali portate ad un'alto grado di perfezione si sono posteriormente anche migliorate.

Il talento naturale ai Francesi nel perfezionare le manifatture, inventate dalle altre nazioni, avrebbe dovuto essere d'una facilitazione maggiore a portare da lontano il loro commercio esterno; ed intanto a questo riguardo sono restati tuttora in dietro.

I disastrosi tempi della feudalità tenevano divisa la nazione in discordie ed in rivolte. Appena si poteva volgere un occhio alle proprietà territoriali.

Una naturale fierezza, alimentata da antiche idee cavalleresche, faceva riguardare con isdegno e bassezza il commercio. L'ambiziosa voglia di onori riscaldando le teste dei figli di quei pochi uomi-

[1] V. Chaptal, *Ind. de la Franc.* — Parmentier, Dict. d'Agr. art. *Agricult.*

nì che si erano arricchiti col commercio, faceva rimaner deluse le paterne speranze, perchè essi abbandonavano la professione commerciante, per alimentare la loro ambizione. In tempi sì funesti, in costumi sì bizzarri, qual progresso poteva fare il commercio esteriore della Francia?

Del commercio di Firenze.

66. Ma il commercio non solo fonda la potenza, e la ricchezza delle nazioni; la storia ci mostra che taluni semplici particolari sono pervenuti all' apice di fortuna e di gloria in esercitandolo. Un esempio, tra gli altri, il più grande si è quello della famiglia de' Medici in Italia.

Fin dal secolo undecimo, essa presenta dei grandi uomini. Si trova negli storici una serie onorata di de' Medici, i quali, nella prima età della loro casa, si distinsero egualmente per la grandezza delle dignità, per l' onore che si acquista nella professione militare, e per quello delle primarie magistrature.

Nonostante non è propriamente, che dal principio del quindicesimo secolo, che questa famiglia, riserbata ad alti destini, debba contare l' epoca della sua grande elevazione. Essa è debitrice dei primi o almeno dei più solidi fondamenti della sua grandezza, a Cosimo de' Medici, che meritò il nome di *Grande*, di *Padre* del popolo. Dopochè questo grand' uomo ebbe dato, per così dire, la spinta alla ruota che doveva elevare sì alto la sua

casa, non vi furono più dignità, titoli, alleanze, di cui questa famiglia non fosse decorata. In meno di un secolo, essa diede quattro Sovrani Pontefici alla Chiesa, due Regine alla Francia, ed al Collegio Sacro più soggetti celebri, che qualunque altra casa, anche di quelle Sovrane, non aveva dato fin' allora. Si vide fino agli ultimi tempi, la sua illustre posterità governare quegli stessi popoli, i quali altravolta dovettero tanto al coraggio ed alla prudenza di Cosimo.

Gli antenati di Cosimo il Grande, seguendo il costume della nobiltà italiana, non avevano trascurata questa sorgente per sostenersi negli onori della magistratura o della guerra. Ma egli più felice, perchè più intelligente, vi aveva fatta una sì grande fortuna, che eguagliò i sovrani con le di lui ricchezze, e fu ricercato e considerato pel grande credito, che conservò per tutta la sua vita negli affari d' Italia. Lorenzo, suo fratello, che al nome di grande, che ottenne ancora, vi riunì quello più glorioso di padre delle lettere, fu così conosciuto alla Porta, per causa dell' incredibile numero di agenti, che manteneva nei scali del Levante, e delle potenti flotte, che v' inviava, che il fiero Bajazet lo riguardò sempre come uno dei suoi alleati, e l' onorò ancora del nome di suo amico.

Tutti gli altri de' Medici che vennero posteriormente, e che tutti furono elevati alle prime cariche della loro repubblica, ebbero ancora la saviezza di non privarsi, per una falsa delicatezza, dell' utilità del loro commercio. Quando finalmente le gran-

di qualità, ed il merito di un altro Cosimo, portarono questa Casa alla sovranità di Firenze, nè egli nè i suoi successori riguardarono come incompatibile con la loro autorità il continuare a cercare nel commercio del mare i mezzi da sostenere l'alto loro posto, di cui al commercio stesso erano in qualche modo debitori. Fino al termine della loro potenza, i palazzi del Gran-Duca erano di facile accesso per gli artisti e pe' negozianti. Si vedevano senza meraviglia i di loro vascelli tornare di unita con quelli dei loro sudditi, carichi tutti delle mercanzie del Levante, e da ogni luogo ove i negozianti di Livorno e di Firenze mantenevano un sì grande commercio [1].

67. Da questo rapido cenno della storia de' popoli commercianti possiam dunque conchiudere, che il commercio vivifica tutti i canali dell' industria; smercia in lontane regioni le produzioni nazionali per scambiarle con nuove ricchezze; nudrisce l'entusiasmo dell' artista; feconda le idee dell' uomo di lettere, e prepara le scoverte de' dotti.

Che diremo dunque di taluni pensatori, che volendo gettare gli uomini nello stato di barbarie, donde il commercio li ha tratti, affermano: » essere » il commercio distruttore de'costumi e della forza » delle nazioni; e pe' vizj attaccati allo stato di prosperità che produce, far esso sparire tutte le virtù » ed i vantaggi che risultano da quello di semplicità » e di povertà d' un paese non commerciante? »

[1] V. Roscoe, *Vita di Lor. de' Medici*.

Ascoltino per un momento l' alta e sapiente voce d' un Fenelon :

» I Tirj sono industriosi, pazienti, laboriosi, » sobrj, economici; essi hanno ordine, sono perfet- » tamente d' accordo fra di loro. Nessun popolo è » stato più costante, più sincero, più fedele, più » sicuro, più comodo per tutti gli stranieri. Ecco, » senz' andar in traccia di altre ragioni, ciocchè ha » dato loro l'impero del mare; ciocchè fa fiorire ne'di » loro porti il più utile commercio. Se la discordia » si fosse intromessa tra di essi; se si fossero inco- » minciati ad ammollire nelle delizie e nell' ozio; se » i primi tra essi avessero sprezzata la fatica e l'eco- » nomia; se le arti cessassero di essere in onore nel- » la loro città; se mancassero di buona fede verso » degli stranieri, voi vedreste in un istante crollare » questa potenza che tanto ammirate [1].

Si osservi ancora. Le nazioni barbare, le conquiste delle quali hanno spesso devastata una parte dell' Europa, non sarebbero andate in lontane regioni a cercar ricchezze e felicità che ignoravano, se il commercio avesse lor dato di ritrovarle nel di loro seno. Se questo fosse penetrato ne' loro deserti, avrebbe cangiato le loro vaste foreste in ridenti campagne, le loro capanne isolate in città di amene; e la di loro patria, divenuta cara, non si sarebbe abbandonata senza dolore. Ma cosa mai può un popolo, dedito solo all' occupazione della caccia, che fomenta soltanto la di lui ferocia ?

[1]. Telemaque, *Liv.* III.

divora se stesso, o porta altrove il suo impaziente furore. Non può esistere società ove la fatica non è un bisogno: l' ozio partorisce l' insubordinazione; questa scoppia all' interno o si porta al di fuora, attesochè colui che niente sa creare, non anela che la distruzione. Il commercio per lo contrario fa amare la fatica; la comodità che produce invincola alla patria e dà forza allo stato; i pensieri di tutti sono rivolti ai progressi dell' industria, qui ritrovando ciascuno la massima delle felicità. L' ambizione, che spinge le nazioni barbare alla devastazione, alla guerra, ispira ai popoli commercianti l' amore del di loro paese, il desiderio il più vivo della pace. La felicità de' primi è riposta nella distruzione; la felicità de' secondi nella prosperità di tutti.

Infatti, quando lo spirito di commercio incomincia ad acquistare vigore ed influenza in uno stato, si vede successivamente ciascuno rivolgere la propria attenzione verso degli oggetti che tengono occupate le nazioni civilizzate, ed adottare i costumi che le caratterizzano [1]. Il commercio non corrompe dunque il pubblico costume; non fa retrocedere le idee morali; non è la causa dei vizii che risultano da una numerosa popolazione; altrimenti l' agricoltura stessa, la gran nutrice

[1] Vital Roux, *De l' Infl. du Gouv. sur la prosperité du comm.* Introd. *all' Hist. de Charle V.* — Stwart, *An Wieu en Europ.*

del genere umano, parteciperebbe col commercio la malagurata taccia che a questo si vuole attribuire [1].

IV.

STORIA DELLA LEGISLAZIONE DEL COMMERCIO.

68. Fra tutti ed i più potenti mezzi, atti a favorire il commercio, il principale si è certamente quello di una saggia e prudente legislazione. Gli fan duopo leggi facili, ed in armonia co' suoi bisogni, e colle sue costumanze; piene di molto prevedimento per arrestare l'imprudenza, correggere la mala condotta, e sollevare la disgrazia; assai severe per chiudere qualunque scampo alla frode: semplici nelle forme pe' giudizj, ma di pronta e celere esecuzione.

I popoli, che i primi si applicarono al commercio ed alla navigazione, per leggi aveano le sole particolari loro usanze, restando sufficientemente garentite le di loro obbligazioni dalla probità e dalla buonafede. Composero, nel prosieguo de' tempi, un piccol numero di sanzioni, proporzionato all'estensione del crescente commercio e della navigazione. A misura però, che il commercio prese maggior consistenza, e fu ravvisato come uno de' principali mezzi di ricchezza e di forza, subito fu necessario assicurarne la circolazione, mantener-

[1] Peuchet, *Geograph. Comm. Introduct.*

ne la buona fede, incoraggiare la navigazione, proteggere la sicurezza della marina, diminuire i frapposti rischi e perigli. Allora il commercio richiese un gran numero di regolamenti, ed una legislazione più estesa; ed i legislatori si affrettarono a riunire in un sol corpo di dottrina i suoi usi, le sue pratiche, le sue costumanze.

Le leggi civili, modificate alquanto, furono norme sufficientissime pel commercio di terra. Non così pel commercio esterno-marittimo, che richiedeva leggi specialissime, escogitate pria dal bisogno de' naviganti, e stabilite poscia dietro una lunga pratica ed esperienza. Quindi sursero le Leggi Rodie, quelle di Atene, di Roma, de' mezzi tempi; le ordinanze marittime di tanti popoli moderni. In quale sorgente ricca ed inesauribile di sapere, i redattori del codice di commercio per la Francia, cui toccò più il rivedere che creare, più lo scegliere che l' inventare; attinsero i principj di equità e di sapienza, che tanto caratterizzano la parte della loro opera sul commercio di mare.

69. I Giureconsulti i più illustri posero sempre attenta cura nell' investigare le origini delle antiche leggi; poichè un tale studio col far conoscere la ragione ed il fine per cui furon pubblicate, mette in chiaro lume lo spirito delle altre tutte che ne derivano come ruscelli dal gran fonte [1]. L' origine delle leggi sul commercio terrestre, co-

[1] Hugo, *Hist. du Droit. Rom.* — Savigny, *Hist. de la Jur. du moy. age*, Prefaces.

mechè leggi civili modificate, è nota; ma immerse nelle tenebre, e quasi totalmente sconosciute sono le sorgenti delle novelle leggi marittime. Laonde è della più alta importanza col lume della storia, co' frammenti preziosi che ne restano, l'investigare quelle leggi primitive, dalle quali è disceso il nostro diritto marittimo. Invano citeremo per l'illustrazione, ed in appoggio della nuova legge, le sorgenti da cui deriva, se s'ignorano le disposizioni di queste leggi prime, se non se ne abbia almeno un'idea: parlandosi di Leggi Rodie, invocandosi il Consolato del Mare, i Giudizj d'Oleron, le Ordinanze di Wisbuy, ec., bisogna avere una precedente conoscenza dell'antica legislazione che è la culla della novella legislazione marittima.

Cleirac, Valin, Casaregis, Emerigon, Pothier, Vinnio, Azuni, e tanti altri, hanno rischiarato, mercè monumenti della più preziosa erudizione, questa parte tanto oscura della storia del dritto. Con tali guide percorreremo rapidamente i tempi tutti delle origini di tali leggi, onde presentare per quanto sarà possibile, in un picciol quadro la giurisprudenza progressiva del commercio dai più remoti tempi in fino a noi.

Delle Leggi Rodie.

70. Qualunque siasi la causa, per la quale gl'istorici serbano un profondo silenzio sull'esistenza e sull'estensione delle leggi de' Tirj e de' Cartaginesi, i primi ed i più celebri popoli commercianti, i Ro-

diani son quei che la storia manifestamente narra aver pubblicate delle leggi sul commercio, leggi le più anticamente conosciute, e che per la loro sapienza ed equità formarono quasi sole il diritto marittimo delle genti in tutto il Mediterraneo [1]; culla della *legislazione* nautica, e sorgente primitiva de' Codici marittimi di tutti i popoli [2].

Bene dunque meritarono Leunclavio che ci trasmise questa collezione, e molto più l' illustre

[1] Admiranda vero etiam est (*parlando di Rodi*) praeclara legum constitutio, et observatio, diligensque cura tum reliquarum reipublicae partium, tum maxime rerum navalium, qua factum, ut multo tempore mari dominata sit, ac praedones ex eo amoverit.

Strab. lib. XIV.

Rhodiorum usque ad nostram memoriam disciplina navalis et gloria remansit. — Cic. *pro Leg. Manil.*

[2] Il vero testo delle Leggi Rodie non è pervenuto fino a noi, non esistendo che una collezione la quale porta per titolo, *Leges Rhodiae*, pubblicata nel 1561 da Simone Scardio, ed in seguito da Leunclavio e Marcardo Freher, in Francfort nel 1596. Si trova alla fine del tomo secondo del *Diritto Greco-Latino*, estratto dalla biblioteca di Francesco Pithou; e nei Basilici con note di Carlo Annibale Fabrot, in Parigi 1647, tom. 5, lib. 3, tit. 8.

Varie sono state le opinioni dei dotti su di questa collezione. Taluni han credute queste leggi come le genuine Leggi Rodie; altri come apocrife e supposte. Simone Scardio, Leunclavio, Marcardo Freher, Fabro [1],

[1] *Jus Graeco-Romanum*, tom. 1.

Pastoret che ne analizzò minutamente le parti tutte, per mostrare l'influenza che le leggi rodie esercitarono sulle legislazioni commerciali e marittime de' popoli.

Cujacio [1], Giacomo Gothofredo [2], Seldeno [3], Vinnio [4], tutti le stimano come autentiche; ma tale opinione fu attaccata da Conelio Van Bynkersoek [5], seguito da Einеccio [6]. Pietro Vender Schelling resta nel dubbio [7].

Intanto qualunque cosa dir si possa di tanti opposti sentimenti, tutti questi giureconsulti convengono, che se le leggi trovate tra i manoscritti di Francesco Pithou non sono le vere Leggi Rodie, sono almeno o un nuovo corpo di leggi Rodie composto in mancanza delle antiche; o frammenti del diritto marittimo tratti dal vero testo di quelle che forse esistevano ancora sotto gl' Imperadori greci; o comentarj composti da giureconsulti romani sopra le Leggi Rodie; o finalmente la riunione di quelle, che si trovano nel Digesto, e che gl' Imperadori avevano riunite successivamente per farne una giurisprudenza marittima. Quindi è, che questa collezione, in qual modo si voglia composta, contiene il senso e lo spirito originale, essendo sia emanazione qualunque, sia spiegazione del vero testo, e può darci una conoscenza possibile delle leggi primitive de Rodiani, delle loro disposizioni, prevedimento, politica e saviezza [8].

[1] *Ad leg. Rhod. de jactu.*
[2] e [3] *De Dom. Maris.*
[4] Vinn. *Com. in Peckium.*
[5] *Obs. in leg. Rhod. de Jactu.*
[6] *Hist. Juris civilis Rom. Germ.*
[7] *De leg. Rhod.*
[8] Pastoret *Diss. sur l' infl. de Loi. Marit. Rhod.*

Delle Leggi Marittime della Grecia.

71. Le Leggi Rodie esercitarono una grande influenza, ed impressero un nuovo carattere sul commercio e sulla navigazione della Grecia e delle sue colonie, in modo che furono quasi adottate per leggi in essa imperanti. I Greci riceverono da' Rodiani un governamento navale, un codice marittimo [1].

Delle Leggi Commerciali di Roma.

72. I Romani, benagurati per essere uniti alla Grecia mercè una non interrotta corrispondenza, ne riceverono la giurisprudenza, la filosofia e l'eloquenza, le arti, ed una parte del linguaggio; il commercio in fine e le costumanze, adottando bensì le Rodie Leggi [2].

Un popolo, aspirante all' Impero del mondo, non poteva per lungo tempo ignorare a qual punto il commercio e la navigazione erano necessarj mezzi pel compimento de' suoi vasti disegni. Il collegio dei mercanti stabilito fin dall' anno 259 di Roma; i tempj eretti a Mercurio qual protettore

1 Pastoret, *Dis. citata.* — Barthelemy, *Voyage d' Anac. en Grec. t.* IV, *ch.* 55. — Demost. *in Lacrit.* — Xenoph. *De Red.*; ed *Hist. graec.*

2 Graecia capta ferum victorem cepit, et artes
Intulit agresti Latio.

V. Gast, *The History of Greece*, book VIII, sect. 3.

de' negozj [1], ed ad Iside qual Dea protettrice della navigazione [2], ed alla Dea che presiede alle tempeste [3]; la cura de' Decenviri nel regolare le vendite e quindi il commercio [4]; l'adozione delle leggi Rodie ne' casi ne' quali le leggi romane erano taciturne [5], son tutte queste cose de' monumenti delle cure de' Romani per un commercio e per una navigazione [6].

[1] Da modo lucra mihi, da facto gaudia lucro:
Et fac ut emptori verba dedisse juvet.
. . . .
Te quicunque suas profitentur vendere merces,
Thure dato, tribuas ut sibi lucra, rogant.
Ovid. *Fast. lib.* 5.

[2] Mem. de l'Accad. des Inscr. t. 5, p. 96.

[3] Te quoque tempestas meritam delubra fatemur,
Cum pene est corsis obruta classis aquis.
Ovid. ibid. lib. VI.

[4] Terras. *Hist. de la Jurisp. rom.* sopra la leg. 41 delle dodici tavole.

[5] Ciò rilevasi dalle seguenti celebri parole di Eudemone all'imperatore:

Deprecatio Eudaemonis Nicomediensis ad Antoninum Imperatorem. Domine Imperator Antonine! Naufragium in Italia facientes, direpti sumus a publicanis Cyclades Insulas habitantium. *Respondit Antoninus Eudaemoni*: Ego quidem Mundi Dominus, lex autem maris. Lege id Rhodia, quae de rebus nauticis praescripta est, judicetur, quatenus nulla nostrarum legum adversetur. Hoc idem Divus Augustus judicavit. Dig. *leg.* 9, *de Leg. Rhod.*

[6] I romani protessero il commercio marittimo e la navigazione più de' popoli da essi debellati, che di lo-

73. Editto perpetuo. La prima collezione di tali leggi comparse in Roma, si è quella che ritrovasi nell' Editto Perpetuo [1]. Il pretore, senza del soccorso delle Leggi Rodie aveva null' ostante provveduto a talune controversie marittime, mercè le seguenti leggi particolari:

Nautae, caupones, atque stabularj, ut recepta restituant; Actio de recepto; Actio ex quasi delicto; lib. IV, *Edict.*, tit. 8 e 9.

De exercitoria actione; lib. XIV, tit. 1.

Actio institoria; ib. tit. 3.

De fluminibus, *etc.* . . . . ut in flumine publico navigari liceat; lib. XLIII, tit. 12, 13, e 14.

Furti adversus nautas; Lib. XLVII, tit. 5.

De incendio, ruina, naufragio, rate, nave expugnata; ib. tit. 9.

Disposizioni son queste non molto estese, ma che fan conoscere le cure de' primi pretori per la sicurezza e per l'ingrandimento del commercio terrestre e di mare.

74. Codice teodosiano. Succede la pubblicazione del Codice Teodosiano, passando sotto silenzio le due altre compilazioni de' Codici Gregoriano ed Ermogeniano, che mai ebbero vigore di leggi, e de' quali pochi frammenti sono pervenuti fino a noi [2].

ro stessi, per ritrovare flotte, mantenute a spese altrui, pronte sempre ai bisogni urgenti della repubblica. — Huet, *Hist. du Com.* ch. 46 e seg.

[1] Edict. Perpet. nella collezione di Gotofredo, intitolata: *Fontes quat. Iur. Rom.*

[2] V. Ant. Schulting. *Jurispr. Vetus Antejustin. Lugd. Bat.* 1717, *Et Lipsiae* 1737.

In esso si rinvengono le seguenti leggi sul commercio e sulla navigazione:

De littorum et itinerum custodia; lib. VII, tit. 16.

De lusoriis Danuvi; ibid. tit. 17.

De Classicis; lib. XII, tit. 10.

De Navicülariis; lib. XIII, tit. 5.

De praediis navicülariorum; ibid. tit. 6.

De navibus non excusandis; ib. tit. 7.

Ne quid oneri publico imponatur; ib. tit. 8.

De naufragiis ib. tit. 9.

75. Fu posteriormente pubblicata la compilazione Giustinianea, la genesi della quale è ben nota.

Digesto. Nel Digesto vi sono le seguenti leggi:

Nautae, caupones, stabularii ut recepta restituant; lib. IV, tit. 9.

De exercitoria actione; lib. XIV, tit. 1.

Lex Rhodia de jactu; ib. tit. 2.

De usuris, etc, et nautico foenore; lib. XXII, tit. 1, e 2.

Furti adversus nautas, caupones, atque stabularios; lib. XLVII, tit. 5.

De incendio, ruina, naufragio, nave expugnata; ib. tit. 9.

76. Codice. Nel Codice vi sono le seguenti leggi:

De institoria, et exercitoria actione; lib. IV, titolo 25.

De usuris; ib. tit. 32 combinato col tit. 33. *de naut. foen.* Vedi però la novella CVI, e CX.

De hereditatibus Decurionum, naviculariorum, cohortalium, militum et fabriensium; lib. VI, tit. 62.

De navicularііs, seu naucleris, publicas species transportantibus; lib. XI, tit. 1.

De praediis et omnibus rebus navicularіorum; ib. titolo 2.

De navibus non excusandis; ib. tit. 3.

Ne quid oneri publico imponatur; ib. tit. 4.

De naufragiis; lib. XI, tit. 5, che contiene sei leggi, la prima delle quali è concepita ne' seguenti termini: *Si quando naufragio expulsa fuerit navis ad littus, vel si quando aliquam terram attigerit, ad dominos pertineat: fiscus meus se se non interponat. Quod enim jus habet fiscus in aliena calamitate, ut de re tam luctuosa compendium sectetur?*

De littorum et itinerum custodia; lib. XII, tit. 45.

77. Libri basilici Comparve dopo il corpo di diritto Giustinianeo, la compilazione de' Basilici [1], ne' quali non si trascurarono ancora le leggi al bene del commercio e della navigazione, esistendovi le seguenti:

De nauticis obbligationibus, et omnis generis actionibus; lib. LIII, tit. 1.

De nave vindicanda; ib. tit. 2.

De naufragio, et jactu, et collatione; ib. tit. 3.

De nave legata; ib. tit. 4.

De nautico foenore; ib. tit. 5.

De piscatoribus, et piscatione, ac de jure maris; ib. tit. 6.

Capita excerpti juris navalis Rhodiorum; ib. tit. 8.

[1] Fabrot ne diede un edizione a Parigi, nel 1647.

Consolato del mare.

78. Dopo le leggi greche, e romane, le più celebri e le più antiche tra tante a noi pervenute, sono quelle contenute nel consolato del mare.

Il nome di *Console*, tanto usato presso de' Romani, fu dato nei tempi della bassa latinità, e nei mezzi tempi, a differenti magistrati di altre nazioni; ma più particolarmente fu attribuito un tal titolo a coloro che nelle grandi piazze di commercio, e porti di mare, erano incaricati di difendere e proteggere i diritti e le mercanzie dei negozianti delle loro nazioni, stabiliti in paesi stranieri, ove essi facevano residenza [1]. I Pisani chiamavano tali magistrati *Consoli*; i Veneziani, *Bajoli* [2]; e presso de' Saraceni la Magistratura dell' Ammiraglio, supremo moderatore di tutto ciò che concerneva la marina e le armate navali, chiamavasi *Consolato*. Percorrendosi le leggi de' Visigoti [3], trovasi, che le controversie che si elevavano tra i mercanti stranieri, doveano essere decise dai loro proprj giudici, chiamati allora *Tolonarj*, *Ba-*

[1] Ducange, Gloss. alla parola *Consules*.

[2] Pisanorum magistratus, qui Constantinopoli degebat, consul appellatus, qui apud Venetos Bajulus dicebatur. — Codin. *de Offic. cap.* 7, n. 9.

[3] Si transmarini negotiatores inter se caussam habuerint, nullus de sedibus Visigothiae regum eos audire praesumeret, nisi tantummodo suis legibus audirentur apud Tolonarios suos. Lib. XI, tit. 3, §, 2.

joli o Priori de' mercanti [1]. Nelle piazze di commercio delle città Anseatiche chiamavansi Seniori [2].

Ecco perchè la giurisdizione, che era di questa specie di Magistrati marittimi fu chiamata consolato, nome che porta tuttavia presso molte città marittime d'Europa. Poscia si diede il nome di consolato alle leggi che servivano di norma a coloro che ricorrevano a questa giurisdizione, e si estese anche al libro, che conteneva queste stesse leggi. Quindi surse il *Consolato* del mare, collezione tanto conosciuta daperognidove; e che dopo le leggi greche e romane è la collezione delle leggi le più celebri, e le più antiche, che si sieno conservate sul commercio, e sulla navigazione.

79. Qualunque sia l'autore della compilazione, e l'epoca della sua pubblicazione, quistione pur troppo agitata dai dotti [3], e di cui parleremo; fin dai primi tempi della sua origine il consolato del mare divenne la legge comune, alla quale si sottoposero quasi tutte le nazioni di Europa applicate al commercio, precisamente perchè esso conteneva tutti gli usi e le leggi delle piazze marittime. Per ta-

[1] e [2] Marquardus, de *Jure mercatorum*, lib. III, cap. 6 n. 18 e 33.

[3] Vinnius in Peckium, tit. *de lege Rhodia de jactu*; — Crusius, *Comment. hist. philosoph. philol. jur. in leg.* 9, *Dig. de Leg. Rhod.* — Grotius, *De jur. Bel. ac Pac.* lib. III, cap. 1; — Marquardus *de Jur. mercator.* cap. 5, n. 39; — Targa, *Pond. marit.* cap. 92; — Casaregis, *Spieg. del Cons. del mare.*

le ragione fu rispettato ed adottato qual legge invariabile, o fatta per mantenere lo spirito di semplicità e di buona fede del commercio [1]. Tutti vi riconoscono uno spirito di giustizia e di equità [2].

[1] Vinnius *in Pecki. in leg.* 1, *Dig. ad leg. Rhod.* — Casaregis, *de Com. et Merc*, Disc. 4, n. 14. — Targa, *Pond. marit.* cap. 96, §. 3.

[2] Apparet ex scriptoribus qua Hispanis, qua Italis, Gallis, Anglis, bonam partem legum, quibus hodie ad res marittimas utuntur, depromtam esse ex libro Consulatus. — Vinn. *ad Leg. I. Dig. de Lege Rhod.*

Consulatus maris in materiis maritimis, tanquam universalis consuetudo habens vim legis, inviolabiliter attendenda est apud omnes provincias et nationes.— Casaregis, *de Comm. Disc.* 213, *n.* 12.

Ceterum omnium fere gentium leges et consuetudines maritimas collectas, et in ceteris capitibus dispositas, videre licet in elegantissimo libro, qui vocatur Consulatus maris, ex lingua italica in belgicam translatus. — Lubeck, de *Avariis*, pag. 110.

Nulla ostante questi giudizj di gravissimi ed intendentissimi scrittori, M. Hubner nella prefazione alla sua opera, *de la Saisie des Batimens Neutres*, chiama il Consolato del mare, *massa informe di leggi marittime e positive*, *malamente scelte*, ec. Emerigon, nella prefazione al suo trattato delle assicurazioni marittime, gli rimprovera, che avendo trovato nel capitolo 274 del Consolato una decisione contraria al suo sistema, s'è irritato contro l' opera intera; ma che se l' avesse attentamente esaminata, si sarebbe convinto, che le decisioni contenute in questa collezione di leggi, sono fondate sul diritto di natura e delle genti, a' qual pat-

80. Il Consolato del mare comprende 294 capitoli[1]; ma fino al 44 trattasi della procedura praticata al tribunale e dai consoli di Valenza. Da questo capitolo innanzi sino alla fine si trovano le migliori leggi date e redatte da uomini abili in queste materie, e di una prudenza consumata, che fecero questi regolamenti eccellenti sulla navigazione e sopra i contratti marittimi colla sola guida della ragione e degli usi. E continuandosi l' esame di questo libro, vedesi in qual modo si debbe comportare il padrone o capitano del naviglio verso i suoi marinari, i passaggeri, il proprietario del naviglio e delle mercanzie; e quali sono le obbligazioni degli uni verso degli altri.

81. I dotti intanto non sono d' accordo, e tutti si meravigliano, che fin ora s' ignori quando e da chi questa preziosa collezione fu fatta, e quale nazione finalmente fu quella che la pubblicò col titolo di Consolato del mare.

Vinnio[2] dice, che secondo i scrittori italiani, spagnoli, francesi, ed inglesi, la maggior parte delle leggi, delle quali fanno uso questi popoli nelle controversie marittime, è estratta dal libro del

to è stata sempre degna del rispetto delle nazioni le più civilizzate. *Legisti sed non intellexisti*; *si enim intellexisses, non improbasses.*

[1] La migliore edizione è quella che trovasi con le spiegazioni nelle opere di Casaregis, edizione di Venezia, volumi tre, in foglio.

[2] In Peck. tit. *de Leg. Rhod. de Jactu*; e nella lettera dedicatoria.

Consolato del mare, che dicesi esser stato composto nel tempo di S. Luigi Re di Francia. Andrea Crusio [1] afferma lo stesso; e cita con Vinnio anche Arthur Duk, il quale dice, che nell'Inghilterra il Consolato del mare ha la stessa forza di legge che il dritto romano e tutte le leggi particolari della sua nazione.

Grozio [2] e Marquardo [3] sono di parere, che il consolato del mare è una raccolta fatta ne' tempi delle Crociate per ordine degli antichi Re d'Aragona, estratta dalle ordinanze marittime d'Imperadori greci, di Alemagna, de' Re di Francia, di Liria, di Apro, di Majorca, di Minorca, e delle Repubbliche di Venezia e di Genova.

Casaregis [4] e Targa [5] opinano esser questa compilazione l'opera degli antichi Re d'Aragona, scritta nel linguaggio aragonese. Azuni [6] vuole che il Consolato fu compilato dai Pisani e pubblicato verso l'anno 1000, e quindi diffuso daperognidove per effetto del di loro commerciare in tutti i luoghi.

Comunque siasi, le decisioni del Consolato del mare fin dalla sua pubblicazione, riunirono i suf-

[1] Comm. in *Leg.* 9, *D. ad Leg. Rh.*

[2] *De Jur. Bel. ac Pac.* lib. III, cap. I, §. 5, *in alleg.* n. 6.

[3] *De Jur. Mercat.* c. 5, n. 39.

[4] Nel Consolato del mare, pubblicato da lui a Venezia; Pref.

[5] *Ponderaz. marit.* cap. 92.

[6] *Droit pub. marit.*

fragj di tutte le nazioni, ammirando in esse, malgrado la gotica scorza che talvolta le inviluppa, lo spirito di giustizia e di equità [1].

Tavola Amalfitana.

82. Nel mentre il Consolato del mare aveva forza di legge in tutte le città d'Italia, gli Amalfitani composero per di loro uso un Codice particolare di leggi nautiche. Amalfi probabilmente fu fondata da famiglie fuggiasche da Roma per tema del potere che governava questa capitale verso la fine del secolo nono; famiglie che navigando verso Costantinopoli, ove voleano stabilirsi, fecero naufragio sulle coste amalfitane.

La sua popolazione divenuta numerosa, le sue ricchezze, il suo florido stato di commercio, tanto celebrato [2], la resero potente in mare, e capace a fare de' frequenti viaggi in Oriente. Ebbe in Gerusalemme un'abitazione; varj stabilimenti in Sicilia; un sobborgo in Palermo; granai in Mes-

[1] Émérigon, (v. sopra).

[2] Urbs haec dives opum, populoque referta videtur.
Nulla magis locuples argento, vestibus, auro.
Portibus innumeris hac plurimus urbe moratur
Nauta maris coelique vias aperire paratus.
Huc et Alessandri gens haec freta plurima transit.
Hic Arabes, Indi, Siculi nascuntur et Afri.
Haec gens totum prope nobilitata per orbem,
Et mercanda ferens, et amans mercata referre.
G. Pugliese; lib. III, Poema storico.

sina. Non vedeansi che naviganti amalfitani in Antiochia, in Alessandria, in Arabia, in Siria, nelle Indie e nell' Africa: industriosi essi portavano ovunque mercanzie e prodotti delle loro manifatture[1]. Quindi è, che essendo essi divenuti tanto celebri nella navigazione e nel commercio marittimo; avendo tante relazioni con tanti popoli commercianti; ed in Amalfi essendosi stabilito un tribunale di alto ammiragliato, al quale ricorrevano tutte le nazioni circostanti del Mediterraneo, per avere sopra controversie marittime decisioni giuste ed eque; dovette questo popolo regolare il suo commercio mercè un codice di leggi particolari.

83. Martino Freccia, che scriveva nel 1570, parla della legislazione nautica Amalfitana, chiamata *Tavola Amalfitana*; ed afferma che questa superato aveva la Legislazione Rodia; che secondo essa si decidevano tutti gli affari marittimi; e che ne' suoi tempi era in vigore più di qualunque altra [2]. L' epoca intanto della formazione di questa tavola, le leggi che conteneva, ed il tempo nel

[1] Guill. Arch. Tyr. Hist. de la Terre-Sainte, liv. 18. — Brencman, *de Rep. Amalph. et de Amalph. a Pisan. diremp.* Dissert. *duae*.

[2] In regno non lege Rhodia, maritima decernuntur, sed per Tabulam, quam Amalphitanam vocant; omnes controversiae, omnes lites, ac omnia maris discrimina ea lege, ac sanctione usque ad haec tempora finiuntur. — Freccia, *de Subfeudis*. — Fortunato, *Rifles. intorno al com. ant. e mod. del Reg. di Nap.* lib. I, cap. 4.

quale ebbe vigore in Amalfi, tutto è riposto nella più profonda oscurità [1].

Giudizj d' Oleron.

84. Tutti i popoli conformandosi alle leggi primitive sul commercio e sulla navigazione si diedero alternativamente una legislazione marittima particolare, adattata ai loro usi ed alle loro forme pubbliche, di cui però i principj erano tratti dall' antico diritto marittimo. Quindi è, che nel mentre le costumanze del mare di Levante, inserite nel Consolato del mare, furono in voga ed in credito in tutto l' Oriente, l' Occidente anch' esso ebbe una preziosa raccolta, in forma di leggi, degli usi, costumanze, sentenze, giudizj del mare del Ponente; riunendosi ad esse, sull' esempio del compilatore del Consolato del mare, le decisioni le più distinte per saggezza ed equità, del diritto marittimo romano e rodio. Chiunque ne fosse stato l' autore, essa prese il nome di Giudizj d' Oleron.

85. I Giudizj d'Oleron contengono quarantasette articoli [2], ed ad esempio delle Leggi Rodie, dice Valin [3], furono ricevute con tale applauso tosto che comparvero, che divennero norma generale di

[1] Brecman siegue Freccia: e dopo costui nessun altro storico ne ha parlato, fuorchè Signorelli, *Cult. del Reg. delle due Sic.* §. 7.

[2] Cleirac, Us. et Cout. de la mer; Part. I.

[3] Comm., sur l' Ord. de Franc. du 1681.

decisioni su di controversie marittime. I francesi riceverono tali leggi, osserva CLEIRAC, come naturali leggi francesi [1].

Leggi di Wisbuy.

86. Al nord dell' isola di Gothland in Svezia esistette un tempo una bellissima e magnifica città marittima, chiamata Wisbuy [2], un tempo il mercato di tutta l' Europa, oggi quasi nulla. Là accorrevano a commerciare Goti, Svedesi, Russi,

[1] JOHANNES MAGNUS, *Hist.* lib. XX, cap. 9; lib. XXIII, cap. 2.

[2] SELDENO [1] e BLACKSTON [2] pretendono, che queste leggi furono prima raccolte ed ordinate dall' avo di Eduardo I, e che in appresso corrette ed aumentate vennero pubblicate nell' isola d' Oleron da Riccardo I. nel suo ritorno da Terra-Santa [3]. CLEIRAC però attribuisce tale compilazione alla Regina Eleonora, Duchessa di Guyenne, la quale ne fece stendere il primo progetto tornando da Terra-Santa, e la fece pubblicare sotto il titolo di *Rôles* d' *Oleron*, da Oleron isola sua favorita [4].

Le ragioni in sostegno di ciascuna di queste due opinioni lasciano il tutto indeciso.

[1] *De Dominio Maris*, lib. II, pag. 428.

[2] The Comm. opon the ingl. loos crim. Tom. II, ch. 33.

[3] VALIN ed EMÊRIGON; Prephaces.

[4] Us et Cout. de la mer; Prephace.

Danesi, Prussiani, Livonesi, Alemanni, Fiamminghi, Vandali, Sassoni, Inglesi, Scozzesi e Francesi. Ciascuna nazione vi aveva il suo quartiere, e strade particolari per mantenervi appartamenti, botteghe, magazzini e fondaci: ivi gli stranieri godevano que' medesimi privilegj, che erano accordati ai naturali abitatori.

In questa Città furono composte le leggi che i Svedesi adottarono, e che tuttora si osservano presso i popoli del Nord: e, quasi supplimento a quelle d' Oleron, fin dalla di loro origine vennero ricevute dalle altre nazioni anche al di là del Reno, serbando ovunque grande autorità e rispetto [1].

Leggi della Confederazione Anseatica.

87. Nel 1254 secondo Cleirac, o nel 1164 secondo altri, le città di Lubeck, Brunswick, Dantzick, Colonia ec. formarono tra di esse una confederazione per proteggere il loro commercio pel mare Baltico, e sull' Oceano Germanico. Stabilirono case

[1] Sicut apud Galliam leges Oleronis, et apud omnes transrhenanos leges wisbuyenses. — Grotius; *Mare liberum.*

Quae leges eandem ferme auctoritatem hodie obtinent, quam olim leges Rhodiae. — Loccenius; *De Jur. marit.* in Praeph.

d' affari in Londra, a Berghen in Norvegia, a Novogorod in Russia, ed a Burges in Fiandra. E questa confederazione divenne sì proficua, e si serbò con tanta lealtà, che molte altre città di commercio desiderarono d' entrare in alleanza, ed essere comprese nel numero delle città confederate. Una tale confederazione prese il nome di Confederazione Anseatica.

Erano ad essa necessarie delle leggi pel suo commercio: per cui i di lei deputati in un' assemblea tenuta a Lubeck nel 1591 formarono de' regolamenti, i quali riveduti e riordinati in un' altra assemblea nel 1614, furono pubblicati sotto il titolo di Diritto Anseatico [1].

Guidone del Mare.

88. In questa medesima epoca storica nella quale ci troviamo, comparve il *Guidone* del *mare*, lavoro tutto francese, scritto a beneficio de' negozianti che frequentavano la nobile città di Rouen. Il compilatore di esso, nello spiegare il contratto o polizza d'assicurazione, ha posto in veduta con gran destrezza tutti gli altri contratti marittimi, ed il commercio nautico in generale. L' opera divenuta, nel corso de' tempi, piena di errori, di mancanze, di omissioni e di trasposizioni, cadde in disprezzo

[1] Kuricke tradusse la collezione in latino, e l' arricchì di eccellenti note.

qual diamante bruto, oscuro, e da non potersi ravvisare [1].

Emericon intanto osserva, che vi si trovano i veri principj del diritto nautico; dicendo che se lo stile è antico, ed il testo in molti luoghi corrotto, il Guidone non è men prezioso per la saviezza e pel gran numero di decisioni che racchiude [2]. Infatti è una collezione di costumanze che si praticavano in que' tempi, e de' principj, che servivano di regola nei contratti marittimi. Le massime vi vengono sviluppate con erudizione, e classificate con metodo. Contiene venti capitoli, seguiti dalle assicurazioni d' Anversa, che furono pubblicate nel 1593, e di Amsterdam nel 1598.

Cleirac loda [3] una tale compilazione colle seguenti parole: *Ciascuna nazione può trovare nel Guidone del mare il compimento di ciò che manca, o la correzione di ciò che è mal ordinato ne' regolamenti che ciascuna ha fatto in particolare sopra un simile argomento.*

Leggi commerciali della Francia.

89. La Francia per lungo tempo non conobbe altra legislazione pel commercio di terra se non quella che in parte discendeva dai capitolari di Carlo Magno, dagli stabilimenti di S. Luigi, sostituiti al-

[1] Cleirac; nella Prefaz.

[2] Traité des Assuranc. maritt. T. I, pag. 14.

[3] V. sopra.

le costumanze dell'ignoranza e della barbarie, e dalle ordinanze de' loro successori, fino a che non venne pubblicata l'ordinanza sul commercio terrestre del 1673.

Non ebbe però la Francia altra legislazione marittima che le fosse particolare, se non quella contenuta nel Guidone del mare, cui aggiungevansi le ordinanze del regno del 1400, del 1543, e del 1584.

90. Luigi XIV. cui per tanti titoli fu dato il nome di *Grande*, volle meritarlo ancora per tante istituzioni protettrici del commercio e della navigazione. Le ordinanze tanto celebri del 1673, e del 1681, redatte sotto l'influenza del genio di Colbert, da giureconsulti i più celebri, e da commercianti abili, comandarono l'ammirazione di tutti, ed han formato il dritto comune de' popoli commercianti.

91. La conservazione di così grande opera ne richiedeva un insegnamento pubblico in quelle medesime Università, che dal Monarca Legislatore stesso furono ristaurate. Ed in vero, quando una parte di legislazione, difficile a trattarsi per l'immensa varietà delle transazioni che abbraccia, e per le eccezioni che stabilisce alle regole del diritto comune, è divenuta l'oggetto d'un Codice speciale, la scienza esige un nuovo lavoro. Quindi diviene necessario non solo il ravvicinare ai principj elementari del legislatore i monumenti della giurisprudenza, che li ha diffusi e fissati; ma prevenire mercè l'unità di dottrina il libertinaggio delle opinioni che rende problematiche tutte le quistioni.

Sia che antichi pregiudizj esistessero ancora nella mente dei nobili, magistrati ne' tribunali superiori; sia che le disgrazie, onde fu afflitta la fine del regno di Luigi XIV, da un canto impedissero al gran Colbert il realizzare le sagge intenzioni che nutriva, e dall' altro lo costringessero a transigere colle pretensioni delle provincie, delle città, delle professioni stesse; avvenne che queste cause, anzichè allontanare tutto ciò che opponevasi all' unità, fecero per l' opposto abbandonare all' azzardo lo studio delle leggi di commercio. Allora la vecchia pratica presedette superba e sola alla loro applicazione; le interpretazioni di una giurisprudenza arbitraria ne oscurarono il testo, ne snaturarono lo spirito; ed i giureconsulti co' magistrati furono poco gelosi della purità di una dottrina non appresa nelle scuole a rispettarsi.

92. Una nuova scienza, l'economia politica, molto influì sul commercio, e su la legislazione che lo regola. Mercè la sua face i governi sempre più illuminati conobbero gli effetti del commercio; gli abusi nella giurisprudenza commerciale furono vieppiù svelati; ed una riforma ne fu altamente richiesta da quegli stessi, i quali non trovavano alcun inconveniente nell' essere la Francia divisa e regolata da trecento costumanze sempre diverse, e varianti

93. Luigi XVI. nell' occuparsi alla compilazione d' un Codice civile uniforme, non trascurava il perfezionamento delle leggi commerciali. Di già gli editti del 1776 e l' ordinanza del 1781 sopra i consolati

presso le estere nazioni; quelle del 1784 e del 1786, sulla polizia della navigazione; del 1778 e 1779 su le prese, avevano recato importanti aggiunzioni all'ordinanza del 1681. La revisione di quella del 1673 stava per comparire lorchè la rivoluzione venne a scoppiare nella Francia. Un lavoro che esigeva freddezza di pensare, tanta riflessione, tanta imparzialità, eseguir non poteasi in tempi di confusione e di disordine: e nel 1807 il Codice di Commercio, che attualmente regola la Francia, fu promulgato. Alcuni anni dopo il governo mettendo a profitto le lezioni dell'esperienza, creò una cattedra per svilupparne i principj nella primaria Università, quella di Parigi [1].

[1] Con arresto del dì 13 germinale anno IX (1800), fu ordinato, che una Commessione composta di sette membri, MM. Gorneau, Boursier, Vignon, Legras, Vital-Roux, Coulomb, Mourgue, si riunisse presso il Ministro dell'Interno per formare un progetto di Codice di Commercio e Marina. Questo lavoro fu terminato e pubblicato nel 1802 in forza d'un arresto del dì 14 brumale anno X, che ne ordinò nel medesimo tempo un invio a tutti i Tribunali e consigli di Commercio, invitandoli a dare le di loro osservazioni sopra questo progetto di Codice, in un termine fissato. Finalmente nel 1807 fu pubblicato come legge imperante per la Francia.

Leggi commerciali del Regno di Napoli.

94. Carlo III. quel gran Monarca augusto, cui il Regno delle due Sicilie deve il suo quasi totale risorgimento, nel tempo in cui fu Sovrano di Napoli e di Sicilia, riunì tutte le leggi le più necessarie e le più vantaggiose al commercio ed alla navigazione, nella Prammatica XIV del 31 gennajo 1759, riducendole in 72 capitoli. E per prevenire qualunque confusione che fosse potuta rinascere, abolì tutti gli stabilimenti antichi, e tutte le leggi pubblicate fino allora sulla legislazione mercantile.

95. L' augusto Monarca Ferdinando I. regolò e pose in miglior ordine la giurisdizione del Magistrato supremo di Commercio, e quella del Consolato; specificando i casi particolari su quali si estende la di loro rispettiva competenza, con la Prammatica XVIII, del dì 6 febrajo 1764, che porta per titolo, *De officio supremi Magistratus Commercii.* Il Re, dopo d' aver promulgato nel di 20 febrajo del 1764 un regolamento sulle assicurazioni marittime, supplimento all' editto reso dal Re Carlo III nel dì 11 aprile 1751, credette a proposito di abolire l' antica Corte del Grande Ammiragliato, e sostituirvi con l' editto del giorno 6 dicembre 1783 un Tribunale chiamato *Ammiragliato*, cui diede la giurisdizione per gli affari marittimi. Per gli altri casi si osservavano l' antica Prammatica, e le decisioni del tribunale civile. L' ordinanza francese del 1681 vi godeva molta autorità.

96. E queste leggi furono norme di commercio e di diritto marittimo fino a che il Codice francese, rimasto provvisoriamente in vigore, non fu riformato, e quindi pubblicato sotto il titolo di Leggi di Eccezione per gli affari di Commercio.

V.

CARATTERI DEL COMMERCIANTE. INDOLE ED ESTENSIONE DEL DIRITTO COMMERCIALE. SCRITTORI ED INTERPRETI DI ESSO. CONCHIUSIONE.

97. Lo scopo cui tende questo lavoro non è al certo l'iniziare coloro che correr vogliono l'onorata, ma perigliosa carriera del commercio, nelle vaste combinazioni, delle quali talvolta allo stesso uomo di stato filosofo non viene dato in sorte l'afferrarne i rapporti, e valutarne i possibili risultamenti: la sola natura può dotare taluni esseri prediletti di quel colpo d'occhio fermo, sicuro e rapido, che prevede l'influenza delle stagioni sull'abbondanza, sulla carestia, e sulle qualità delle derrate; di quella forza di pensare che sottopone ai suoi calcoli le rivoluzioni che la guerra o la pace debbono operare nella fortuna delle piazze e de' porti del mondo intero; di quella felice sicurezza d'animo, che conosce e colpisce il momento d'incominciare le speculazioni e le imprese, od arrestarsi in esse. In una parola il commercio nel suo esercizio è una scienza particolare, i di

cui problemi sono tanto più difficili a sciogliersi, in quanto che le condizioni ne sono men semplici e determinate, dipendenti non solo dall'istabilità degli eventi, ma subordinate al carattere, al capriccio, all' incalcolabile variazione delle opinioni, delle volontà, ec. ciocchè maggiormente ne rende la pratica viepiù intrigata e difficile.

98. Da queste considerazioni chiaro apparisce quali siano le qualità necessarie in un commerciante. Ma non ad ognuno è la natura prodiga di così belle doti; però possono supplirsi con le conoscenze, coll' industria, coll' attività, colla buona fede, se non per giungere al colmo della ricchezza, per formare almeno una moderata fortuna; giovare al pubblico bene; fare che una tale professione sia onestamente esercitata, ed ispirare ad altri una lodevole emulazione ed attività: qualità tutte, se non naturali, almeno con lungo studio e con lunga fatica possibili ad acquistarsi; e che qui tracceremo, presupponendosi dalla legge esistenti in ogni commerciante e per potere esercitare onestamente la sua professione, e per non contravvenire alle sanzioni che lo riguardano.

99. Le *Conoscenze*, tanto necessarie a qualunque siasi commerciante, non racchiudono soltanto nozioni chiare de' diritti e de' doveri dell' uomo in società, ma bensì i veri principj del commercio, di cui abbiamo finora discorso; cioè l' arte di formare una catena di combinazioni che possano recare profitto; di ordinarne le parti; di vederne i mezzi e gli effetti; di stabilire de' corrispondenti, che aumentino

ed accelerino il giuoco delle operazioni; e tutto questo preceduto dalla scienza de' dettagli necessarj ad ogni uomo, che dovendo comprare e vendere, dare e ricevere, è obbligato a tener registro esatto d' introito e di esito, onde render conto a se stesso; e poter mostrare ad altri, se fia d' uopo, la regolarità della sua condotta in pieno lume. Bisogna dunque che possegga il calcolo come preliminare della sua scienza; che siasi esercitato alla tenuta de' libri; che nulla infine obblii di ciocch' è in uso nel negozio, per dare maggior sicurezza alle sue imprese, maggior esattezza ai suoi affari, maggior facilità alle sue spedizioni, maggior credito alla sua intelligenza [1].

100. L' *Industria*, che è una disposizione naturale dello spirito a ricercare, inventare e trarre profitto dai talenti e dalle circostanze, si esercita come la memoria, e come essa si sviluppa coll' uso che se ne fà. Nessuno però può utilmente servirsene se non quando ben si conoscono i rapporti degli oggetti, ed il ligame delle cose. Nel commercio intendesi per *industria* il talento e l' abitudine che si ha a ben condurre il proprio negozio; l' abiltà a renderlo produttivo: ed in questo senso tutti la possono acquistare fino ad un certo punto. Ma quando un uomo porta una tale qualità nel commerciare ad un grado eminente, forma allora quelle specolazioni brillanti, che destano meraviglia per la loro no-

[1] V. Jorio; *Giurisp. mercant.* — Savary, *Parfait negot.* — Boucher. *Jurisp. comm.*

vità, sorprendono per la loro arditezza, e si fanno applaudire pe' loro vantaggi. Talvolta si debbono alle sue vedute luminose lo scovrimento di ligami utilissimi a formarsi, l' indicazione di stabilimenti i più proficui, la scoverta d' un ramo di commercio ignorato o poco conosciuto in una contrada, cui si viene intanto a dare calore e vita.

101. L' *attività*, la terza qualità del commerciante, si è la prontezza e la diligenza che si mette a fare qualche cosa, ad afferrare vivamente le occasioni che fissano i propizj successi; ad impiegare, senza dilazione, tutti i mezzi e tutte le circostanze favorevoli. Ben si sa quanti vantaggi si assicurano mercè l'attività, allorchè si hanno concorrenti e rivali: ovunque, la vittoria non corona se non l' attività: ma quanto questa è più brillante in un negozio onestamente però portato al suo termine!

102. La quarta qualità del commerciante dicemmo essere la *buona fede*, che se è sempre necessaria in qualunqne siasi azione della vita civile, è all' intutto indispensabile nel commerciare, per istabilire il credito, ed attirare l' altrui confidenza. La buona fede è la fedeltà costante a mantenere le promesse, in qualunque modo fatte. Essa è la base dei vincoli tra gli uomini; li sostiene e li perpetua; mancarvi si è discioglierli per quanto da noi si possa; è ferire la probità, e far fuggire la fiducia e la stima.

Ogni promessa suppone un' obbligazione reciproca: col non adempiere i nostri doveri per qualunque siasi causa, dispensiamo gli altri non solo

a fidarsi, d' ora innanzi, di noi; li assolviamo bensì dalla fede che ci hanno promessa. Se l' infedeltà nel mondo fa torto a colui, che sen rese colpevole, maggior influenza reca nel commercio, nel quale non attacca soltanto l' onore del commerciante infedele, ma ferisce bensì le proprietà di coloro, verso de' quali si è obbligato; e quindi diviene tanto più odiosa, in quanto la considerazione dell' interesse personale è superiore nel cuore della maggior parte degli uomini a qualunque considerazione.

103. Il commerciante però, quantunque adorno di sì preziose qualità, conoscer deve bensì quelle leggi, che sono norme del commercio, e delle transazioni tutte che ne compongono l' esercizio giornaliero. Le deve conoscere ancora, poichè molte tra di esse risguardano la sua personale condotta, e gli presentano come canone: » che non si debbono fare » specolazioni d' azzardo [1]; che queste sieno sempre » proporzionate alle risorse del credito e della ricchezza che attualmente si abbia; che essendo l' attivo al disotto del passivo, gl' imprestiti presi, cagionando ruina, sono segni non solo d' imprudenza, ma bensì di un agire meritevole di gastigo [2]; » che la chiarezza regnar deve in tutte le operazioni, per allontanare ogni sospetto [3]; che i registri » sieno esattamente tenuti per mostrare d' avanti al » magistrato la giustizia de' reclamati diritti; e ne' ro-

[1] *LL. d' eccez. art.* 580.
[2] Ivi.
[3] *Art.* 581.

» vesci improvisi attestare la purità della condotta e'l
» diritto alla personale libertà [1]; che la buona fede
» richiede, che il commerciante si debbe interdire an-
» che il permesso talvolta dalla legge; che si debbe
» evitare qualunque commercio illecito e contrario al
» bene generale della patria, per non divenire qual
» soldato, abbandonatore del posto affidatogli per
» procurarsi la personale salvezza, ec. ec. »

104. Nè minore cura si porrà dal giureconsulto nello studio di queste leggi, e pe' lumi ed istruzioni che da lui la società tutta attende sopra un oggetto di tanta comune utilità; e per l'estensione immensa, che questa parte della giurisprudenza ha sopra tutte le altre; ed infine per la conoscenza estesa, ma di assoluta necessità, della giurisprudenza commerciale antica, e progressiva da i più rimoti tempi sino a noi, senza il lume della quale non può nè svilupparsi, nè rischiararsi l' attuale diritto.

105. L' estensione delle leggi di commercio nasce dalla stessa di loro indole di leggi di eccezioni. Le leggi civili regolano le persone e le cose; le leggi di commercio le modificano ed in rapporto alle persone ed in quanto alle cose. Le leggi di procedura civile danno i mezzi legali per rivendicare in giudizio i proprj dritti; queste stabiliscono norme più brevi, più celeri, e spesso diverse. Le leggi penali sanzionano le leggi civili; le leggi di commercio vi portano delle modificazioni. Quindi è che non potendosi ben conoscere l' ecce-

[1] *Art.* 26.

zione nella sua indole tutta, senza una chiara e distinta comprensione della norma, le leggi commerciali presuppongono l' esistenza delle prime, e la conoscenza perfetta di esse [1].

106. I più dotti interpreti della giurisprudenza commerciale giammai trascurarono di studiare attentamente tutte le antiche leggi sul commercio e la marina; non potendo le nuove norme non essere considerate se non come emanazioni da quelle, forse modificate e migliorate. E ciò per essere stata la legislazione commerciale, e nautica presso tutti i popoli, e le nazioni sempre immutabile, per l' origine, per le cose, pel fine.

107. Ed in vero l' uniformità sempre costante de' principj delle antiche, medie e novelle leggi di commercio; la di loro indipendenza dai cambiamenti che menano seco i secoli e le rivoluzioni, e dalle divisioni prodotte dalle rivalità delle nazioni, formano il carattere distintivo della giurisprudenza commerciale. Nè può negarsi, che i cambiamenti pubblici trascinino seco i cambiamenti del diritto civile. La giurisprudenza del commercio e del mare quale era ne' primi momenti delle nazioni, tale è ancora dopo tanti secoli salda ed immobile in mezzo al crollamento di tanti imperi, ed alla elevazione di tanti altri nuovi. Dopo la scover-

[1] Fu questo il motivo a mettere nel Codice per lo Regno delle due Sicilie in ultima parte, come eccezione e supplimento alle altre, le leggi pel commercio.

ta del nuovo mondo, in mezzo al perfezionamento quasi miracoloso dell'umana industria, le operazioni commerciali sono ancora regolate da principj e da stabilimenti che i Focesi portarono verso l'Italia e Marsiglia. I libri de' commercianti sono ancora il deposito della loro coscienza come l'erano a tempi di Demostene e di Cicerone: medesima esattezza, medesima pruova [1]. La forma e le condizioni dell'odierno cambio marittimo sopra navigli inviati in regioni le più lontane, non differiscono molto da quelle stabilite dagli Ateniesi pel tragitto del mare Egeo o Ponte-Eusino [2]: come presso questo popolo, così oggi tra noi, il commerciante che manca alle sue obbligazioni perde la sua qualità; chi fallisce è privato de' suoi diritti, e non sfugge alle istanze de' suoi creditori se non coll' abbandonare loro tutti i suoi beni [3]: infiniti cambiamenti sono intervenuti su le forme de' tribunali e le giurisdizioni de' magistrati; ma a traverso di tante mutazioni, in mezzo a terribili tempeste, il commercio tranquillo e placido, amico della celerità nella decisione delle sue controversie, ha conservato que' giudici speciali, che Senofonte [4] raccomandava alla riconoscenza de' suoi concittadini; la pruo-

[1] Demosth. in Calipp. Orat. — Cic. *pro Roscio Comaedo.*

[2] Demost. *in Lacrit.*, *in Zenot.* orat.

[3] Petit, *Com. in Leg. Attic.* lib. V, tit. 2, §. 2.

[4] *De red. Ath.*, cap. 3.

va testimoniale, il primo ed il più antico mezzo per ritrovare la verità, esiliata quasi in tutto dai Tribunali civili, è restata illimitata in quei di commercio.

108. Nè oscura si è la ragione di questa differenza essenziale e caratteristica delle due giurisprudenze. Le Leggi civili agiscono sul popolo cui son date e quindi risentono l' influenza dei suoi costumi, della sua organizzazione, del suo clima: le leggi di commercio per lo contrario interessano il mondo intero, sul quale i commercianti formano, per così dire, una sola famiglia; nè lo spirito del commercio, consistente in permutare il tutto a chiunque ne abbia il bisogno, può cambiare col cambiare circoscrizioni territoriali; e nella loro previdenza ospitale non debbono offrire minore garantia agli stranieri che ai nazionali, se non si vuole vedere o il commercio interrotto, o guerre fatali, e quindi il voto della natura, madre comune di tutti gli uomini, non adempiuto.

109. Si percorrano dunque i patrj statuti [2], le famose ordinanze della Francia [3] con le opere de' loro stimabili comentatori [4]; le leggi stranie-

[1] Desquiron; des Preuv. en mat. civ. et crim. Pref.

[2] Prammatiche e dispacci del regno, v. pag. 109;

[3] Del 1673 e del 1681 di Luigi XIV;

[4] Valin; Comm. sull' Ord. del 1681;

Emérigon; Trâité dès Assuranc. — Savary; Parf. Negotiant,

Pothier; Trâité du Contr. de chang. et des cont. mar. et aleat.

re [1]; i preziosi frammenti delle antiche legislazioni [2], ed i trattati utili, che dotti giureconsulti hanno composto per isvilupparli; ed allora con tutti questi abbondantissimi soccorsi si potrà giungere ad acquistare completamente la scienza della Giurisprudenza Commerciale e Maritima [3], la quale se è parte la più intrigata e difficile, è pur la più sublime e 'l complemento d' ogni legislazione civile.

Jousse, Comm. sur l' ord. du comm. de Luis XIV, du 1673;

[1] Cleirac e Casaregis; Opere;

[2] Jus Graeco-Latinum; *Leges Rhodiae*;

[3] Siraca; Tract.;

Stypmanus, Loccenius, Kurike, raccolti nella collezione intitolata: *Scriptores de Jure nautico*; *Fasciculus*, etc.

Vinnius in *Peckium*;

Lubeck; *De Avariis*;

Seldenus; *de Dom. maris*;

Targa; Ponderazioni marittime;

Baldasseroni; Delle Assicurazioni marittime, ed il Cambista istruito;

Azuni; Principj di dritto pubblico-marittimo, Dizion. di com.

Locrè; Esprit du Code de commerce;

Pardessus; Cour di Droit Commercial;

Boulay-Paty; Cour de Droit Marittime;

Fournel; Code de commerce annoté;

Merlin; Reportoire (negli articoli di commercio);

Delvincourt, Institutes de Droit Commercial.

CORSO

DI

DIRITTO COMMERCIALE.

LIBRO PRIMO

DEL COMMERCIO IN GENERALE.

TITOLO I.

De' Commercianti, e degli Atti di Commercio.

Il commercio in generale si è qualunque traffico o negozio di danaro e di mercanzie, in grosso, o a minuto.

La legge di commercio riguarda o la persona de' commercianti, o gli atti di commercio fatti da qualunque persona anche non commerciante (*articolo* 1.), (1).

S' intendono per *commercianti* coloro, i quali esercitano atti di commercio, con farne la loro professione *abituale* (*art.* 2.), (2).

Gli atti di commercio, di cui la professione abituale costituisce il commerciante (3) sono: qualunque compra di derrate e mercanzie, per rivenderle (4) sia in natura, sia dopo d' averle lavora-

te e poste in opera (5), o anche per affittarne semplicemente l' uso (6); tutte le compre e vendite delle partite iscritte sul gran libro del debito pubblico consolidato (7); ogni impresa (8) di manifattura (9), di commessione (10), di trasporto per terra o per acqua (11); ogni impresa di fornitura (12), di agenzie commerciali, di affari di commercio (13), di stabilimenti di vendite all' incanto (14), di spettacoli pubblici (15); ogni operazione di cambio (16), banca (17), e senseria (18); tutte le operazioni di banche pubbliche e compagnie (19); tutte le obbligazioni tra negozianti, mercanti e banchieri, purchè l' atto stesso non dimostri, che l' oggetto del contratto fu prettamente civile (20); le lettere di cambio, o rimesse di danaro fatte da piazza in piazza fra ogni sorta di persone (21): i biglietti ad ordine sottoscritti da commercianti, quando non vi sia espressa causa diversa dagli atti di commercio; ed i biglietti ad ordine sottoscritti da qualunque persona, che obbligandosi, abbia espressa una causa commerciale (22); i biglietti fatti da ricevitori, pagatori, percettori o altri, che sono tenuti a dar conto di danaro pubblico, allora quando non vi sarà enunciata alcun altra cagione (*art.* 3.), (23): ogni impresa di costruzione marittima, ogni compra, vendita e rivendita di bastimenti per la navigazione interiore ed esteriore; qualunque spedizione marittima; ogni compra o vendita di attrezzi, arredi, e vettovaglie; qualunque noleggio, qualunque prestito a cambio marittimo; qualunque assicurazione, ed ogni altro contratto risguardante il commercio di mare; qualunque accordo e convenzione per salarj e stipendj di equipaggio; qualunque arrollamento di gente di mare per lo servizio de' bastimenti di commercio (*art.* 4.), (24).

CAPITOLO PRIMO.

Delle persone alle quali è permesso il fare atti di commercio, e commerciare.

Ogni persona *capace di contrattare* (25), cui la legge non divieti l'esercizio della mercatura, può fare la professione di commerciante, coll' assoggettarsi alle leggi ed a' regolamenti relativi al commercio (*art.* 5.)

I minori ancora (26), e le donne maritate possono fare il commercio per loro conto, e godere dei privilegi annessi alla professione del commerciante; e sono sottoposti alle leggi di commercio, coll'adempiere le seguenti condizioni.

In quanto al minore bisogna: 1.° che abbia diciotto anni compiti (27); 2.° che sia emancipato (28); 3.° che sia autorizzato (29) da suo padre; in mancanza del padre (30) dalla madre, ed in mancanza del padre e della madre, da una deliberazione del consiglio di famiglia, omologata dal tribunale civile; 4.° che l'atto d'autorizzazione sia registrato ed affisso (31) nel tribunale di commercio, del luogo ove il minore vuole stabilire il suo domicilio (*art.*6.).

Adempiute tutte queste formalità, il minore commerciante è riputato maggiore (32) per tutti i fatti del suo commercio (*art.* 6.), (33). Quindi è soggetto alla giurisdizione del tribunale di commercio, e sottoposto all'arresto personale. Può per cagione del suo commercio obbligare ed ipotecare i suoi immobili, ed anche alienarli *senza alcuna delle formalità prescritte dalle leggi civili* (*art.*7), (34). Queste differenti disposizioni si applicano ancora ai minori, i quali non fanno del commercio la loro professione abituale, per tutti gli atti dichiarati atti di commercio dagli articoli 3. e 4. (*art.*6.), (35).

Relativamente alla donna maritata, questa può, quando è mercantessa pubblica (36), contrattare sola, e senza l'autorizzazione del suo marito, nè del giudice, in tutto ciò che concerne il suo commercio (37). Ma fa d'uopo osservare, che questa non è riputata mercantessa pubblica se non fa che vendere a minuto le mercanzie del suo marito. E non può allora come qualunque altra donna maritata, fare alcun atto o contratto senza l'autorizzazione del marito o del giudice; e quando essa vende mercanzie, o fa qualche altra specie d'atti, che il marito è solito d'affidarle, allora non si stima contrattare essa, ma il suo marito per mezzo del di lei ministero. Bisogna dunque che una donna maritata, per essere riputata mercantessa pubblica, faccia pubblicamente col consenso del suo marito (*art.*8.), (38) un commercio, di cui questi non s'impacci, sia che niuno ne faccia, sia che ne faccia uno ma differente e separato (39). Dessa può allora, come abbiam detto, obbligarsi validamente sola e senza autorizzazione (40) per tutto ciò che è relativo al suo commercio (41). E se è maritata sotto il regime della comunione, essa obbliga egualmente il suo marito (*art.*9.), (42); il quale però può rivocare, in questo caso, il suo consenso, mercè una dichiarazione da registrarsi ed affiggersi giusta la formalità scritta nell'art. 6: quale dissenso non potrà nuocere ai diritti precedenti legalmente acquistati da terze persone. Ma se la moglie non è in comunione, il marito dovrà esporre le ragioni del suo dissenso al tribunale civile, il quale potrà soltanto, in tal caso, rivocare l'autorizzazione (*art.*10.), (43).

La donna maritata, la quale esercita mercatura pubblica, può egualmente, e senza essere autorizzata, impegnare, ipotecare, ed alienare i suoi immobili (44), purchè non siasi maritata sotto il

reggime dotale; in qual caso l'immobile, che fa parte della dote, non può essere ipotecato, nè alienato (45) che nel caso e colle forme determinate dalle leggi civili (*art.* 11.), (46).

Ma qualunque siasi la latitudine del potere accordato alla donna, ancorchè mercantessa pubblica, non si estende fino a permetterle di stare in giudizio, senza essere stata precedentemente autorizzata dal marito, o dal giudice (47). L'articolo 204. L. C. contiene per questo caso una proibizione espressa, alla quale le leggi di commercio non hanno derogato (48).

(49) Quando due persone, delle quali una (50) è commerciante, contraggono matrimonio (51), l'estratto del di loro contratto di matrimonio deve essere rimesso dentro un mese dalla sua data alla cancelleria del tribunale civile e di commercio del domicilio del marito, quanto anche non fosse negoziante; e, se non vi è tribunale di commercio, alla municipalità della comune dello stesso domicilio, per essere inserito in una particolare tabella, che dovrà restare esposta ne' sopradetti luoghi per lo spazio di un anno. Un eguale estratto deve pure essere trasmesso alla camera de' patrocinatori, ed a quella de' notaj, se pur vene sono, per essere inserito nelle tabelle esposte in dette camere.

Questo estratto indicherà se i conjugi sono maritati in comunione (52) o senza comunione, e se sono separati di beni, o maritati sotto il regime dotale (*art.* 12.), (53).

L'invio di questi estratti ai luoghi quì sopra indicati, deve esser fatto dal notajo che ha stipulato il contratto, sotto pena di ducati venticinque (54), ed anche di destituzione, e di risponsabilità verso i creditori, se viene provato, che l'omessio-

ne sia conseguenza di collusione (*art.* 13.), (55).

Qualunque sposo (56) separato di beni per contratto di matrimonio (57), o maritato sotto il reggime dotale (58), che abbracciasse la professiona di commerciante dopo il suo matrimonio, è obbligato (59) di fare una simile rimessa dentro un mese dal giorno in cui avrà aperto il suo commercio, sotto pena in caso di fallimento di essere punito come fallito doloso (*art.* 14.).

A termini delle leggi civili e di procedura (60), le sentenze di separazione di beni, pronunziate tra due sposi, anche non commercianti, sono sottoposte a disposizioni particolari, onde abbiano il loro effetto sia in riguardo a terzi, sia ancora in taluni casi, a riguardo degli sposi stessi. Queste disposizioni debbono essere osservate, per ragioni più urgenti quando uno degli sposi è commerciante (*art.* 688.). Lo stesso ha luogo, in questo caso, in ordine a qualunque sentenza, che pronunzia una separazione di corpo. In mancanza di tali formalità i creditori sono sempre ammessi a formare opposizione di terzo a dette sentenze, in tutto ciò che tocca il loro interesse, ed a contraddire qualunque liquidazione che ne fosse seguita (*art.* 689.), (61).

CAPITOLO II.

Delle persone cui la Legge vieta la professione abituale di commerciante.

È vietato di fare atti di commercio, facendone la professione abituale, a Ministri di Stato, ai Magistrati, agl' Intendenti e Sottintendenti, ai Segretarj generali e Consiglieri d' Intendenza (*art.* 15.), (62).

ANNOTAZIONI.

(1) Le leggi di commercio sono leggi di eccezione al diritto comune. Quindi la necessità a fissarne l' oggetto speciale diè luogo alla promulgazione dell' art. 1. Il codice abrogato di commercio era difettoso non solo perchè occupavasi della numerazione degli atti di commercio negli articoli 632. e 633., ossia in luogo non proprio ; ma bensì per non trovarsi in essi dichiarati per atti di commercio taluni, che tali doveano essere per l' interesse del Regno delle due Sicilie, come 1. le compre vendite delle partite iscritte sul gran libro del debito pubblico consolidato ; 2. tutte le operazioni delle compagnie ; 3. i biglietti ad ordine sottoscritti da commercianti, da ricevitori, da percettori, o da altre persone contabili di danaro pubblico ; e quelli firmati da qualunque persona, ancorchè non commerciante a termini però della legge (*).

(2) Molte obbligazioni, che saranno sviluppate nel proseguimento di quest' opera, sono imposte ai commercianti, ed in taluni casi vi sono delle pene per l' inadempimento di esse: alcuni diritti speciali sono ad essi attribuiti ; e si vedrà (V. nota n. 20.) che la sola qualità di commerciante forma talvolta una presunzione determinatrice del carattere delle obbligazioni, non ostante che queste non sieno *commerciali* per loro natura. E' dunque assai importante cosa il conoscere quali persone debbano essere considerate come *commercianti*.

Si chiamano comunemente commercianti coloro, che sono intenti a far guadagno, portando fuori le cose che tra noi abbondano, ed arrecandoci quelle delle quali abbiamo scarsezza. *Mercatores autem appello, qui iis rebus, quibus abundemus, exportandis, et iis, quibus egemus, invehendis, quaestum faciunt.* SIGONIUS, *de ant. jur. civ. Rom. lib. II, cap.* 10.

Secondo STRACCA, *De mercat. part. I, num.* 4, *il Commerciante è colui, che negoziando, per fare un guadagno lecito, frequentemente permuta o compra mer-*

canzie per esitarle , ma non a minuto , nè cambiata la forma: definizione approvata ed illustrata dal MARQUARDO , *De jure mercat. lib. I. , cap. 7. , n. 7. e seg.*

Ma affinchè taluno possa esser considerato come vero commerciante , ANSALDO , *De Com. et mercat. discur. gener. n.* 65 , crede esser necessarie cinque condizioni; 1.° che sia iscritto nella matricola de' commercianti ; 2.° che ne eserciti la professione ; 3.° che l' eserciti egli stesso , non per mezzo di altri ; 4.° che abbia fatto più operazioni commerciali ; 5.° che nell' esercizio del suo commercio abbia impiegata la maggior parte della sua fortuna ; attesochè al dir di Cicerone : *Mercatura si tenuis est , sordida putanda est ; si magna , et copiosa , multa undique apportans , multisque sine vanitate impartiens , non est admodum vituperanda. De Offic. lib. I. cap.* 44.

Fra noi essendo concesso ad ognuno il liberamente commerciare , i collegj de' mercanti sono sciolti, nè vi è bisogno di matricola per esser ammesso all' esercizio della mercatura. Toltasi ogni differenza fra'l negoziante e mercante, ciascuno può con proprio od altrui danaro far commercio. Per quali ragioni la definizione , che le leggi di eccezione danno del commerciante , e delle condizioni necessarie per esser tale , è più precisa e più accurata di tutte le altre.

Per principio generale , che vale una definizione , *è commerciante , chiunque esercita atti di commercio , facendone la sua professione abituale.*

Nel progetto di un codice di commercio per la Francia , si leggeva , *professione principale.* Fu osservato , che tale espressione avrebbe potuto dar pretesto a taluni , onde conciliare l' abitudine de' fatti di commercio con una qualunque professione , per presentare questa come loro professione principale , ed in tal guisa sottrarsi al rigore delle leggi speciali , che regolano i negozianti. Si disse perciò *abituale.* (LOCRÈ , *Spirit. del cod. di com. sull' art.* 1.)

La qualità di commerciante è prodotta dunque dalla *professione* abituale , la quale non è , *che un esercizio molto frequente , e molto continuato di atti di commercio.* Laonde un solo , o taluni atti isolati , riputa-

ti dalla legge atti di commercio, assoggetta colui che li ha fatti, alla giurisdizione de' tribunali di commercio, ed all' arresto personale; non basterebbero però per renderlo commerciante, e dargli i diritti ed i privilegi annessi a questo stato. L' abitudine di questo esercizio dà la qualità di commerciante anche quando si avesse qualche uffizio, od altra professione che sembrasse escluderla. Tuttavia, lorchè una persona ha annunziato per mezzo di stabilimenti, segni, affissi, o con altri modi atti a dare pubblicità, che essa intende esercitare un *tale* genere di commercio; lorchè ha aperto magazzini, o altri luoghi di spaccio; lorchè si sieno ottenute le autorizzazioni richieste, ec. si deve per questo considerare come commerciante. (V. nota n. 4.) Uno stabilimento non può essere atto di affare momentaneo, ma costituisce una professione abituale, poichè ne presenta l' autore come abitualmente disposto ad agire: il manifatturiere è disposto a fabbricare, quantunque non fabbrichi attualmente per mancanza d' incombenze, o di spaccio: chi ha magazzini aperti al pubblico è pronto a vendere, anche quando non vende: l' occasione può mancare all' uno, all' altro; ma entrambi l' attendono, e sono sempre in grado di profittarne.

Se queste pruove esteriori, sì patenti, non esistono, gli atti di commercio non imprimono la qualità di commarciante se non a colui soltanto, il quale frequentemente li fa in modo da non potersi dubitare sulla sua volontà a formarsene una *professione abituale*.

La distinzione tra questi due casi è fondata sulla regola di diritto comune, *che i titoli risultanti da una funzione si acquistano con un solo atto di essa*; *ma quelli che vengono da un esercizio abituale non si acquistano se non con la ripetizione di atti.* Lo stabilimento fissa in un certo modo un patto col pubblico, una dichiarazione espressa di una persona che ella è commerciante, e che si annunzia per tale: ciocchè dispensa di ricorrere alle presunzioni. Ma l' obbligazione contratta con atti di commercio, non è patto che con colui soltanto cui ci obblighiamo: ciò produce effetto

anche col pubblico, ma quante volte è bastantemente ripetuto da poter divenire abituale. V. Baldo, in rubr. *de const. pec.* n. 21.

Ed in quest' ultimo caso la pruova è più difficile che nel primo, non esistendo leggi o regolamenti che fissino le formalità esteriori, per le quali taluno possa essere dichiarato dal pubblico, e riputato commerciante. Chi ha interesse a far dare questa qualità alla parte contraria, deve procedere in quello stesso modo col quale si prova *tale*, *o tale altra* qualità in materia civile. La notorietà pubblica, e l' opinione generale sarebbero di grande influenza, poichè queste si formano dietro le conoscenze abituali: si potrebbe invocare validamente la qualificazione di commerciante presa in atti da colui che la denega; l' entrata di costui nelle assemblee de' commercianti; gli atti di procedura, ne' quali avesse agito sotto tal titolo, ec.

Del resto ricorrendosi alla pruova testimoniale fa d' uopo, che i fatti di commercio, l' esercizio de' quali serve a basare questa prova, abbiano avuto luogo e nel tempo in cui chi li allega ha interesse ad attribuire la qualità di commerciante al suo avversario; e con tale frequenza che possano stabilire un' *abitudine*. Se la qualità di commerciante si è avuta anteriormente all' atto, e poscia sia cessata; e se si è acquistata posteriormente, queste circostanze non sono valevoli a rendere l' atto come atto di commercio.

Bisogna finalmente, che questa abitudine di atti di commercio abbia avuto luogo come mezzo per procurare lucri, e non per disbrigare affari personali; altrimenti ciò non costituirebbe una professione abituale. E da tale principio si può dedurre, e rattenere per certo, che quantunque l' abitudine a fare atti di commercio dà la qualità di commerciante, ciò non ha luogo lorchè un tale esercizio abituale è un dovere dell' uffizio cui s' adempie.

Fissati i caratteri che costituiscono la qualità di commerciante, egli è duopo osservare, che tale qualità non si debbe confondere coll' assoggettamento che la legge può ordinare alla giurisdizione de' tribunali di commercio, delle controversie che risultano da ta-

lune specie d' obbligazioni. È ben differente cosa l' essere commerciante dal poter essere tradotto davanti il tribunale di commercio per l' adempimento delle obbligazioni.

La qualità di commerciante colpisce tutto ciò, che riguarda la persona: dessa è generale, e trascina l' assoggettamento a tutte le condizioni, che le leggi impongono ai commercianti, pel fatto della loro qualità. La sottoposizione poi alla giurisdizione commerciale è limitata alle controversie, che possono nascere da taluni atti determinati; questa è speciale, è può chiamarsi un accidente nell' esistenza di un individuo.

Sovente le leggi, si servono indistintamente delle parole *commerciante*, *negoziante*, o *mercante*, per indicare le persone, la professione abituale delle quali consiste nel commerciare (art. 209, 1280, 1283, 1284, 2178, L. C.) Spesso ancora tali vocaboli si trovano congiuntamente o separatamente impiegati come se avessero differenti significazioni (art. 1262, 1409, L. C.) Talvolta ancora a queste denominazioni generiche ne sono aggiunte talune altre, che esprimono professioni speciali, come *banchiere*, *fabbricante*, *manifatturiere*.

Se nell' uso tali denominazioni portano a significazioni più o meno ristrette; se per esempio, si distinguono coloro che fanno il commercio in grosso e che si chiamano *negozianti*, dagli altri che lo fanno a minuto, e detti *mercanti*; se le qualificazioni di commercianti, negozianti, mercanti, si applicano esclusivamente, e giusta l' importanza delle operazioni, alle persone che rivendono ciocchè hanno comprato, senza averlo cambiato nella forma o nella sostanza; se i nomi, per lo contrario, di *manifatturiere* o *fabbricante* indicano coloro che danno alle materie comprate una forma, e spesso una natura novella: queste espressioni tutte equivalgono, nel linguaggio della legge, alla denominazione generica di commerciante. Soltanto la distinzione tra i *commercianti* e gli *artigiani* (art. 1262, L. C.) merita esser considerata, non potendosi a questi, senza grave danno, applicare le obbligazioni imposte dalla legge ai commercianti.

Il punto di separazione tra la qualità di commerciante e quella di artigiano, tra il commercio ed il mestiere, è sovente impercettibile, e la sola abitudine può farlo comprendere. Le circostanze particolari sono di gran peso.

Sarebbe però una pura sottigliezza il dire, che il più o meno non cambia cosa alla quistione; che la regola deve essere la stessa per chi compra un poco di materie prime per rivenderle lavorate, come per altri che ne compra grandi quantità, e per conseguenza fabbrica e vende un maggior numero di cose; per colui che riceve delle incombenze che esegue con uno o due operai, che per altri che ne impiega un gran numero per fabbricare anticipatamente.

Intanto per *artigiano* intendiamo colui, il quale da se solo, o con l'ajuto di un lavorante o garzone di bottega fatica per formare opere, consegnate a chi ne diede l'incombenza, tosto che sono perfezionate; e di cui il tempo impiegato ed il lavoro è di maggior prezzo delle materie stesse che consegna. Non è giusta cosa riporre costui nel rango de' commercianti. (V. nota n. 4.) Questa distinzione è difficile nell'applicazione: l'uso e la saggezza de' tribunali possono levare le difficoltà. (*)

(3) È di massima importanza il definire con tutta la precisione, e far conoscere da caratteri indubitati quali operazioni debbano ricevere la qualità d' *atti di commercio*, poichè le negoziazioni relative a questi atti, e la professione abituale che se ne faccia, sono l'unico oggetto delle leggi di commercio.

Questi atti possono dividersi in due classi: 1.° atti dichiarati commerciali in loro stessi, indipendentemente dallo stato sociale, o dalla professione delle persone che li fanno: 2.° atti riputati tali, ma per presunzione dedotta dalla qualità di tutti i contraenti, o di un solo tra loro; ed a questa seconda specie appartengono i biglietti ad ordine sottoscritti da commercianti, e per una certa identità di ragione di esecuzione celere, i biglietti firmati da ricevitori, pagatori, percettori, ed altri contabili di danaro pubblico.

Gli atti commerciali per loro natura sono di due specie. Vi è un gran numero di negoziazioni che appartengono al dritto civile, ma che sono rese poscia commerciali per cagione del fine pel quale sono fatte; come la vendita, la società, il prestito, il mandato, ec: e questi vengono regolati dal diritto comune colle sole modificazioni che le leggi commerciali v'abbiano potuto recare. Altre negoziazioni ignote al diritto civile sono esclusivamente regolate dalle leggi del commercio, nel silenzio solo delle quali i principj genarali di diritto comune vi possono essere applicati, ma sussidiariamente: tali sono il cambio, i contratti marittimi, ec. (*)

(4) *Qualunque compra di derrate o di mercanzie per rivenderle.* Diciamo *compra* e *vendita* la negoziazione mercè la quale uno de' contraenti consegna o si obbliga a consegnare ad un altro una cosa della quale quest' ultimo gli paga o si obbliga a pagargli il prezzo in moneta, od in derrate, mercanzie, o in altra cosa che abbia valore, ed allora la negoziazione dicesi *baratto*, *escambio*, *permuta*. Ma per maggior chiarezza esaminiamo prima la *compra* che è atto di commercio, ed in seguito la *vendita*, che può talvolta ricevere anch' essa la qualificazione di atto di commercio.

Poco importa, che si venda o si affitti a minuto ciocchè è stato comprato in grande; non avendo questa circostanza veruna influenza sopra le operazioni in loro stesse e sopra gli effetti loro. Ma fa d' uopo attentamente considerare la compra, perchè sia atto di commercio, 1.° di quali cose, 2.° con quale titolo, e 3.° per quale fine, debbe esser fatta.

1.° Le cose sono immobili (art. 439 e seg. L. C.) o mobili (art. 450 e seg. L. C.) Le sole cose mobiliari sono quelle, delle quali la compra per rivendere o fittarne semplicemente l'uso rende commerciali le negoziazioni. La compra degli immobili, anche collo scopo di dividerli e rivenderli parziariamente; e con tutti gli accessorj di qualsiasi valore, che giammai cangiano la natura dell' oggetto principale cui sono uniti, non può considerarsi atto di commercio. Le

cose immobili (purchè non siano *mobilizzate* per disposizione di legge, vedi art. 452 L. C.) non possono trasferirsi da un luogo in un altro; non possono mettersi a portata del consumatore; non possono formare la materia d' un traffico: la compra di esse per rivenderle anche con profitto, o fittarne soltanto l' uso, per queste ragioni non può esser considerata atto di commercio.

2.° Ma tra le cose mobiliari si distinguono e s'indicano le sole *derrate* e *mercanzie*, come i soli oggetti de' quali la compra per rivendere ha un carattere commerciale. (Art. 2.)

Sono *derrate* gli oggetti raccolti o fabbricati, particolarmente destinati al nutrimento od al mantenimento degli uomini e degli animali, e di natura tale ad essere consumati, o interamente snaturati col primo uso di essi (*utendo pereunt*).

Le *mercanzie*, in generale sono tutte le cose corporee mobiliari destinate a soddisfare e i bisogni meno imperiosi di quelli del nutrimento e del mantenimento; che prosieguono a sussistere dopo il primo uso che sen fosse fatto, o almeno che si consumano sì, ma lentamente (*paullatim atteruntur, vel minuuntur*). Questa denominazione di mercanzie si dà talora anche alle cose puramente incorporali, come l' accreditamento fatto a vantaggio di un magazzino; il dritto di pubblicare produzioni letterarie o scientifiche, di esercitare i procedimenti di arti o d' industria. Anche come mercanzia si considerano, ma sotto taluni rapporti, le monete metalliche, non che le carte chiamate *cartamonetata*, emessa dalla pubblica autorità perchè abbia corso forzoso, e diventi il rappresentante de' valori, de' quali la moneta metallica n'è la misura e l' equivalente. I titoli, che vengono sotto il nome di *fatture*, (*art.* 108.) le polizze di carico (*art.*271. fin.) le polizze d' assicurazione; i titoli che danno diritto ad esigere la consegna di una certa quantità di derrate o mercanzie (*art.* 189.), debbono essere considerate nelle mani del proprietario di essi, come la mercanzia stessa; ed hanno il carattere di mercanzia anche nella negoziazione, mercè la quale altri comprasse il diritto su di esse.

I crediti di somme di danaro non sono, generalmente parlandosi, ciò che può chiamarsi una mercanzia; a meno che la forma del titolo di credito, e la negoziazione che li han trasmessi, non siano nel numero di quelle operazioni che si possono dire operazioni di cambio, banca, ec. operazioni naturalmente di commercio.

3.° Affinchè la rivendita o la locazione delle derrate o mercanzie dia al titolo col quale sono state acquistate, la qualità di *atto di commercio*, è duopo che queste siano state *comprate* a prezzo di danaro, o di altra cosa valutabile in danaro. La compra, pagandosi un prezzo, per rivendere, fa conoscere l'intenzione di commerciare. Quindi è, che la tradizione di oggetti acquistati col *titolo di donazione* non imprimerebbe sulla donazione il carattere di atto di commercio; e per la stessa ragione l'acquisto a *titolo di successione*, di mercanzie, anche quando costituiscono un fondo di magazzino, non rendono *commerciali* le operazioni di divisione e della liquidazione tra gli eredi, ed i legatarj.

Si applichino i medesimi principj alla vendita di frutti percepiti dal fondo proprio, o preso in fitto; come ancora alla vendita o spaccio delle produzioni del proprio talento, o di un lavoro che non è esclusivamente applicato a convertire le materie comprate in altre forme.

Il traffico puro consiste nel comprare per rivendere o affittarne l'uso, ec.: questo indica l'intenzione di commerciare. La compra dunque, e non la donazione, l'eredità, o la proprietà almeno della cosa principale, è l'unico *titolo* per rendere l'*acquisto*, isolatamente considerato, un *atto di commercio*.

4.° La *compra* deve essere fatta per rivendere. Non la quantità delle cose comprate, che possono servire tutte pel consumo proprio e personale, ma il fine della compra si deve sempre considerare. Nè si avrà riguardo al modo del pagamento del prezzo in danaro contante, o in biglietti o scritture di obbligo; poichè niente impedisce, in questo caso, che la com-

pra non sia fatta per bisogni proprj. Il fine a rivendere deve sempre essere contemplato, come quello che è indizio certo dell'intenzione di negoziare. Nè mai si considererà il risultamento: così colui che ha riunito in un magazzino una quantità di mercanzie, che espone in vendita, o che annunzia in qualunque modo di voler rivendere, è riputato aver fatto, col comprare queste mercanzie, un atto di commercio, abbenchè nulla abbia ancor venduto. D'altronde può succedere, che siano realmente vendute cose comprate, e che intanto la compra non sia atto di commercio, se non è manifesto, che il compratore aveva, nel comprare, l'intenzione di rivendere. Spesso gli amatori di libri, di quadri, di oggetti di lusso acquistano tali cose per completare collezioni, musei, medaglieri: cangiato pensiere, si vendono gli oggetti doppj. La compra non fu atto di commercio. Un commerciante comprò derrate in quantità superiore a' bisogni della sua famiglia, in epoca nella quale si temeva una carestia futura; eppure, rivendendole o per timore che non si corrompessero, o per altre circostanze, la vendita non rende la compra di queste derrate, atto di commercio. In breve: *la compra non è atto di commercio ove non vi è specolazione: e la specolazione esiste tutte le volte che il desiderio o la speranza di un lucro nella vendita, indusse a comprare.*

Cosa diremo, se una città, una provincia, lo Stato comprò derrate, per venderle nel caso d'una futura carestia? Quì v'è l'intenzione a vendere, ma la vendita reale non dà alla compra il carattere d'atto di commercio: in questo caso non si fece *specolazione veruna, ma un atto di pubblica amministrazione.*

La vendita di una cosa comprata attribuisce la qualità di atto di commercio alla compra che l'ha preceduta; ogni qual volta però si vende la cosa come cosa principale e non come accessoria; altrimenti la speculazione di lucro ricaderebbe sulla cosa accessoria, la quale non può mai dare carattere alla cosa principale, nè quindi rendere atto di commercio la compra non commerciale della cosa principale. Laonde il col-

tivatore che vende col suo vino, o co' liquori che ha fabbricati col prodotto delle sue ricolte le botti comprate, non è presunto fare una vendita atta a dare la qualità commerciale alla compra di queste botti. Ma per una giusta conseguenza di questo principio non si potrebbe dire lo stesso del distillatore, che forma liquori co' vini o altri liquidi che si procura col danaro. La compra che egli fa di queste botti per mettervi dentro il prodotto delle sue distillazioni e venderlo è atto di commercio; ricadendo la speculazione sull'uno e sull'altro oggetto, nè potendosi questi considerare come principali o accessorie cose, ma bensì *quasi un solo oggetto di traffico*.

Si dica lo stesso della vendita considerata come conseguenza, ed in un certo modo come mezzo di talune operazioni di agricoltura, o estranee alle speculazioni commerciali. Spesso un coltivatore compra degli animali magri che ingrassia e quindi rivende: questa compra non deve essere riputata atto di commercio, quantunque si venda ciò che si comprò coll'intenzione di rivendere. Questo genere d'industria si deve considerare come dipendenza dell'industria dell'agricolura, la quale in tal caso forma la cosa principale, anzichè qual operazione mercantile. Poichè l'agricoltura non si limita al solo lavoro della terra, ed alla ricolta de' frutti che ne provengono; l'educazione ed il nudrimento degli animali, come giumenti, greggi, volatili, ec. ne forma bensì una parte essenziale. Ma è necessario che l'agricoltore, il quale in questo caso pretende di non aver fatto un atto di commercio, non abbia per sua vera professione che quella di agricoltore. Se apparisse da circostanze speciali, che il coltivatore intendeva fare speculazione di lucro su di questi animali, col venderli dopo di averli ingrassati, la compra sarebbe stata un atto di commercio.

Se dunque la cosa comprata, onde la compra sii atto di commercio, deve essere rivenduta come cosa principale, ne siegue ancora, che la compra di carta e lavori per stampare produzioni di spirito; la compra di colori, tele, pennelli, per fare quadri e venderli;

la compra di derrate e mercanzie fatta da un istitutore pel suo pensionato ; non sono queste compre atti di commercio : si vendono le cose comprate come accessorie alla principale , che qui è *il prodotto dell' ingegno*. (*)

(5) *Sia in natura , sia dopo di averle lavorate o poste in opera.* Poco importa che le cose sieno rivendute in natura , o dopo di averle lavorate o poste in opera (*art.* 2). Coloro che lavorano le materie per tramutarle in altre sostanze o in altre forme , sono chiamati *manifattori* , *fabbricanti* , *artigiani* : ma queste indicazioni speciali non sono di ostacolo a non fare annoverare le di loro compre nella denominazione generale di atti commerciali. Quindi quei che comprano il ferro per formarne istrumenti ed opere di diverse specie per rivenderli ; quei che comprano seta , lana , cotone per farne stoffe e panni per rivenderli ; quei che comprano vino per rivenderlo in grande, a minuto , o dopo d' averlo distillato , fanno atti di commercio. Nè si dubiterà essere atto di commercio la compra del carbone e del legname necessario per la distillazione del vino : non si rivende , egli è vero, nè carbone , nè legname ; ma senza l' impiego di queste sostanze , quasi trasfuse nel liquore , non si avrebbe potuto ricavare il liquore che si vende.

Fin qui della *compra*. Bisogna far motto della *vendita*. Quantunque le parole *compra* e *vendita* sieno relative , e non si possa concepire una compra senza la vendita , e reciprocamente , pure ciascuna di queste operazioni può essere considerata indipendentemente dell' altra , quando trattasi di attribuirle una qualità , che l' assoggetti alle leggi del commercio. Chi vende i prodotti de' proprj fondi o dell' industria , niun atto fa di commercio. Ma la vendita di derrate o mercanzie , come cose principali , e comprate per rivenderle e fare un profitto , è sempre atto di commercio. (*)

(6) *Od anche per affittarne semplicemente l' uso.* I principj stabiliti nelle precedenti note , possono servire a spiegare ancora quando la locazione di una cosa comprata dà alla compra il carattere di atto di com-

mercio. Non basta il fittare l'uso della cosa comprata; bisogna che la compra abbia avuto luogo pel fine di fittare. La locazione fatta per qualche occasione, di un cavallo comprato per lo scopo principale di servircene personalmente, non renderebbe la compra del cavallo stesso un atto di commercio. Al contrario non è necessario assolutamente il fitto della cosa comprata, se è certo, che la compra fu fatta pel fine principale di affittarla.

Bisogna però che la cosa sia mobiliare; nè sarà atto di commercio la compra di una casa mobigliata, di un albergo, di un caffè, di una sala di spettacoli; quantunque il compratore si proponesse d'affittarne il tutto o una parte. Si osservi però che la compra di mobiglia per guernire una casa altrui, presa in fitto, è atto di commercio; poichè questi mobili *non sieguono la natura dell' oggetto principale cui sono aggiunti, non appartenendo in questo caso gli oggetti allo stesso proprietario.*

La compra dunque di una casa mobiliata per affittarne semplicemente l'uso sarà atto di commercio, se essa è affittata come cosa principale, e non già come accessoria. Così non farà atto commerciale il proprietario di un fondo, che compra animali per darli al colono a titolo di *soccio*: diversamente sarebbe, se gli animali comprati si dessero a soccio al colono del fondo altrui.

Che diremo delle compre di utensili, o d'istrumenti necessarj per esercitare un mestiere, od una professione? Se la cosa comprata è il principale oggetto affittato ad uso, la compra è atto di commercio: se l'uso della cosa comprata ha luogo per eseguire un lavoro industriale, che sia evidentemente il principale oggetto fittato, la compra non è atto di commercio. Nel primo caso si dà a godere l'oggetto comprato, e si specula su d'un profitto nella compra; nel secondo si dà cosa propria. Un imprenditore di poste, comprando i cavalli od altri attrezzi, fà atto di commercio, fittandoli come principale cosa. L'artigiano al contrario comprando gli strumenti pel suo mestiere non fa atto commerciale,

quantunque si potesse dire, *che nel prezzo del suo lavoro egli comprende bensì il fitto degl' istrumenti* : l'industria che affitta ad altri è d'un prezzo maggiore dell' uso degl' istrumenti ; nè tutti sono egualmente abili a maneggiarli, ma soltanto coloro, i quali hanno appreso a servirsene, possono trarne una certa utilità. L'uomo da teatro che compra oggetti per abbigliarsi e rappresentare la sua parte non fa atto di commercio. Diversamente però sarebbe, se più attori, riuniti per una impresa di spettacoli a di loro conto, comprassero vesti, decorazioni ed altri materiali per le rappresentazioni. Queste imprese sono atti di commercio ; poichè le obbligazioni contratte per lo esercizio di un commercio, sono atti di commercio.

Che diremo dell' affitto delle case per subaffittarne ad altri l' uso con l' intenzione di ottenerne un profitto ? Tutto ciò che finora si è detto può applicarsi a questo caso. Poco differisce il comprare per avere un profitto dalla vendita, dall' affittare per lucrare co'subaffitti. Si prendono in fitto i navigli per esercitare il commercio di trasporti ; cavalli altrui per eseguire de' trasporti, ec. Tutto ciò, che può comprarsi per rivendersi, o affittarne semplicemente l' uso, può affittarsi per essere subaffittato. (*)

(7) Un' aggiunzione importante è stata fatta alle Leggi di eccezione nel 1819. Queste hanno compreso nell' elenco degli atti di commercio, sottoposti alla giurisdizione dei tribunali di commercio, le compre vendite delle *partite di rendita iscritte sul gran libro del debito pubblico consolidato.*

Questa istituzione ebbe vita tra noi nel 1806 in virtù di una legge del 24 agosto, su l' esempio della Francia, ove erasi introdotta per la prima volta nel 1793 dal sig. CAMBON.

Le partite iscritte su questo *gran libro* altro non sono, se non rendite perpetue costituite a carico dello stato, per capitali che il governo abbia presi a prestito pei pubblici bisogni straordinarj.

Dicesi *consolidato*, perchè il capitale giammai per propria indole può ripetersi da parte dei creditori : altri

credono che questo epiteto venga dalla garantia che il governo dà per tali rendite. Sembra però che cotesta etimologia nulla abbia di regolare, e perciò riteniamo piuttosto la prima.

Pria del 1806 esistevano tra noi i così detti, con voce di spagnuola origine, *arrendamenti*. Questi erano i diversi cespiti che ora sono compresi sotto la generica denominazione di dazj indiretti. Il governo avea preso danaro a prestito, ed avea ceduto il prodotto dei rami di contribuzioni ai creditori, i quali lo amministravano per proprio conto, e se ne appropriavano l'introito come interesse del capitale. Non è qui luogo di esaminare la indole buona o cattiva di coteste contrattazioni, introdotte per la prima volta da FEDERICO ARAGONA nel finire del decimo quinto secolo, e portata poi molto innanzi sotto il governo viceregnale. Basta solo ricordare, per la parte storica di questo ramo di amministrazione, che quando il Re CARLO III. di sempre gloriosa ricordanza, assunse le redini del governo, egli portò le sue cure per rivendicare alla corona il diritto imprescrittibile della esazione delle pubbliche rendite, pagando però i creditori del loro capitale. Fu quindi stabilito allora per alcuni arrendamenti principali, che i creditori percepissero loro l'interesse al 4 per cento.

Una legge del 25 giugno 1816 generalizzò questo sistema già da prima cominciato, poichè ripristinò la real tesoreria nella percezione degli arrendamenti, mettendo a carico dello stato il pagamento dei creditori, pe' di cui crediti si ordinò la liquidazione.

Una seconda legge del 2 luglio dello stesso anno, per estinguere in parte il debito dello Stato, espose in vendita un capitale di 10 milioni di beni, alla cui compra poteano concorrere tutti i creditori dello Stato, il cui credito fosse stato liquidato, pagandone tre quarte parti in cedole di liquidazione di credito, ed una quarta parte in contante.

Una terza legge del 24 agosto del 1806, e di cui abbiamo fatto testè menzione, permise che i creditori i quali non volevano realizzare il loro capitale impiegando le ce-

dole del loro credito in compra di beni, potessero iscriverne la corrispondente rendita su di un registro che fu intitolato : *libro del debito pubblico consolidato*.

In tal modo furono ritirate le cedole di liquidazione di capitali ; ed in vece furono creati nuovi titoli di credito per la semplice rendita , senza tenersi conto del capitale che potea dirsi ammortizzato. La rendita passiva perpetua di questo libro fu in origine di ducati 700,000 , ma in seguito si aumentò per nuove liquidazioni permesse ai creditori che non le avevano fatte in tempo utile per diverse ragioni.

Nella circostanza di trovarsi forti capitali ammortizzati , che i creditori non avevano mai più speranza di ricuperare , convenne trovare un metodo onde accreditare le rendite in modo, che il proprietario della medesima potesse trovare per altra via, e nel suo privato interesse il mezzo onde realizzare un capitale.

Da qui ebbe luogo la qualità di effetto mobile, data dalla legge alle rendite costituite sul gran libro , e la forma abbreviatissima per la negoziazione di tali rendite , per mezzo degli agenti di cambio nella Borsa di commercio, introdotta tra noi su l' esempio della Francia col decreto dei 5 marzo 1819. E tale era lo stato di questa parte di legislazione nel 1819, quando ebbe luogo la pubblicazione delle nuove leggi di eccezione. Si credette allora ed a ragione, che facendosi tali contrattazioni per mezzo di agenti di cambio e nella Borsa di commercio , dovessero dichiararsi atti di commercio , e come tali sottoporsi alla giurisdizione commerciale.

Questo divisamento favoriva mirabilmente ad agevolare i proprietarj della rendita nella negoziazione di essa, poichè chiamava una maggiore concorrenza di acquirenti nazionali ed esteri ; e quindi a mantenere il prezzo della rendita medesima in un giusto equilibrio, ed in una proporzione ancora col corso ordinario degli interessi. Tutto ciò rifluiva anche in utilità pubblica ; poichè sosteneva in certa guisa il credito , di cui ha pur troppo bisogno uno stato.

Secondo dunque l' attuale legislazione sono atti di commercio sottoposti alla giurisdizione commerciale le

compre-vendite di partite iscritte ; e conseguentemente sarebbe commerciante colui il quale facesse abitualmente impiego dei suoi capitoli in comprare e vendere la detta rendita.

Conviene però non infingersi su di ciò. Da che la legge ha dichiarato commerciali coteste contrattazioni, una quantità di specolatori di giornata, per lo più senza capitali e senza possedere rendite iscritte, si sono spinti e si spingono tutto giorno a negoziare su le rendite medesime.

Essi hanno malauguratamente introdotto nel commercio un nuovo genere di contrattazione, che senza essere compra-vendita di partita iscritta, serba però tutto l'esteriore apparato di tale contrattazione.

Tali sono le compre-vendite che diconsi *a termine o ferme*. Desse non cadono sopra una partita esistente realmente iscritta sul Gran libro, ma bensì versano su l'aumento o sul ribasso del prezzo, e perciò sono comunemente dette *allo scoperto*, ossia *a voto*, od anche meglio, *gioco di borsa*. Inoltre spesso si facevano a termini lunghissimi.

Questi *pseudo atti di commercio* portarono negli scorsi anni 1824 e 1825 tracollo in molte famiglie, che scioccamente si erano spinte molto oltre in coteste operazioni ruinose pei privati non solo, ma fatali anche pel credito pubblico.

Per frenare tanta rovina, fu provvidamente pubblicato il decreto del 24 maggio 1824, con cui fu stabilito il termine, oltre il quale non potevano farsi contrattazioni per compre-vendite di partite iscritte.

Ora noi portiamo opinione che a stretto diritto non possano dirsi atti di commercio coteste speculazioni su la variazione del prezzo della rendita, e molto meno commercianti coloro i quali facciano di coteste negoziazioni, che in realtà sono una vera scommessa, la quale però per effetto del decreto dei 24 maggio 1824 è sottratta dalla classe dei contratti aleatorj vietati dalle Leggi civili.

Dobbiamo però dire, che la nostra Corte suprema ha giudicato diversamente nella causa De Filippis e

Prisco, nel 1826. Non ostante il rispetto che dobbiamo a quell' augusto consesso, dobbiamo dire, che non siamo persuasi delle ragioni addotte a quella corte in appoggio della sua decisione. Non sembra certamente essere stato nella mente del legislatore, che ha voluto agevolare la contrattazione delle rendite iscritte realmente, di comprendere in tanto favore anche le speculazioni le quali si facciano su la semplice negoziazione ed i prezzi delle rendite. V. Decreti *num.* 150, 24 *Agosto* 1806; *n.°* 201, 5 *novembre* 1808; *n.°* 130, 19 *settembre* 1805; 1, *Messina* 20 *maggio* 1815; *n.°* 1189, 5 *maggio* 1818; *n.°* 1519, 5 *marzo* 1819.

(8) *Ogni impresa.* A seconda de' principj spiegati nella *nota n.°* 4, si può esitare a considerare come negoziazioni commerciali le convenzioni, colle quali una persona dà le sue fatiche e le sue opere ad altri. Quindi non la natura delle cose le fa mettere in questa classe, ma bensì il pensare, che, componendosi il commercio da cambj e convenzioni onerose, ogni prestazione di cure, di sorveglianza, di buon uffizio, era, in riguardo del commercio, una locazione, che la volontà del legislatore poteva assomigliare agli atti di commercio.

Tali locazioni di opere spessissimo partecipano degli elementi del mandato. Questa miscela però essendo tutta accidentale, il carattere radicale dell' uno e dell' altro contratto sussiste: e col procurare di riconoscerli, si possono, in un gran numero di circostanze, sciogliere delle difficoltà, o determinare gli effetti e le conseguenze delle obbligazioni. La locazione di servigi e di opere è uno de' principali elementi delle *imprese*. (*)

(9) *Di manifattura.* Esistono nel commercio due generi di negoziazioni, alle quali può darsi il nome d' impresa di manifatture. Questa qualificazione può darsi primieramente alla convenzione colla quale una delle parti si obbliga ad eseguire l' opera, che le viene comandata dall' altra, per un compenso stipulato, e che in mancanza di patto, deve essere fissato da periti. È indispensabile però, che la materia sia somministrata da colui cui l'imprenditore s' obbliga; altrimenti il contratto sarebbe una vendita di materie lavorate. Nè la convenzione cangia natura, quantanche l' impren-

ditore somministrasse de' materiali, purchè sieno accessorj e di prezzo molto inferiore alla mano di opera.

Si distinguono le arti in *arti meccaniche* ed *arti liberali*: le prime sono quelle nelle quali si fatica più di mano che di spirito, si chiamano *mestieri*, e coloro che vi si applicano prendono il nome di *artigiani*. Le *arti liberali*, per l' opposto, hanno per oggetto unico o almeno principale i lavori dell' ingegno, e coloro i quali se ne occupano, prendono il nome d' *artisti*. Queste poche parole, ed i principj stabiliti poco innanzi (*nota n.* 5) bastano a far conoscere quando un obbligazione di fare talune opere di arte o d' industria può essere o no considerata come atto di commercio.

Si dà secondariamente la qualificazione d' impresa di manifattura all' atto di una persona o di più socj, che riuniscono in un luogo chiamato *manifattura*, *fabbrica*, *attelliere*, degl' individui de' quali il lavorare unito all' impiego di taluni procedimenti cambia in sostanze o in specie novelle, elabora o perfeziona talune materie; o all' atto anche di colui il quale per lo stesso fine fa eseguire le opere che gli sono incumbensate, da operai che lavorano ne' loro domicilj. Gl' imprenditori di questa seconda specie, proponendosi, come l' è evidente, per scopo il ritirare un guadagno dai capitali che anticipano per salario degli operai, e per la compra delle materie prime, fanno atti di commercio. Secondo il rigore del diritto si può dire, che la fatica e l' industria dell' uomo, non potendo divenire la proprietà di un altro, non sono suscettibili di essere materia di traffico. È impossibile intanto in chi assolda fatiche ed industria di più persone per ricavarne un profitto, il non ravvisare uno *speculatore*, il quale subaffitta in un certo modo ciò che gli è stato affittato; che ne fa un vero traffico, una vera speculazione. Bisogna però in tutti i casi impiegare molta attenzione, onde non confondere atti con atti.

Le *imprese* di *lavori* differiscono da quelle di manifatture, in quanto a che quelle hanno per oggetto la formazione di opere che si eseguono sopra immobili, come costruzioni di ponti, canali, acquidotti,

strade, ec. Le convenzioni fatte per queste costruzioni, o per ripararle, non sono pel governo o per le comuni, atti di commercio; ma mezzi per aumentare per via di accessione, o mantenere colla riparazione gli oggetti immobili per la lor natura. La stessa cosa sarebbe per un proprietario, che facesse eseguire consimili opere su i suoi fondi. Dicasi lo stesso se il governo, l' università, il proprietario particolare, volessero da loro stessi eseguire la loro impresa per mezzo di operai salariati a giornata od a staglio, impiegati e pagati direttamente; in tal caso nè la locazione delle opere, nè le compre di materiali ed istrumenti, nè alcuna operazione accessoria sarebbe atto di commercio, mancandovi assolutamente l' intenzione di *speculare*.

Ma pel contrario, se questi stessi individui fanno un contratto con un imprenditore, il quale s' incarica, per un prezzo o anche per una parte nei profitti, e ne' risultati dall' impresa, di fare eseguire tutto ciò che si richiede di opere e di somministrazioni, per operare e conseguire lo scopo proposto, tale contratto è per questo imprenditore una vera speculazione.

Da quanto si è detto rilevasi, che non si può considerare come atto di sua natura commerciale, nè si può chiamare impresa di manifattura, la semplice locazione di lavori o d' industria, che un operajo può fare al fabbricante, o al capo dell' *attelliere*, presso del quale egli fatica. Quest' operajo quantunque cooperi alla speculazione dell' imprenditore di manifattura, non è però egli stesso un imprenditore, poichè non solo egli lavora i materiali altrui, non impiegando altro se non la sola fatica delle sue braccia, ma ancora per non avere nel tempo stesso uno stabilimento indipendente, ove eserciti così la sua industria. (*)

(10) *Di commessione*. Vedi appresso il titolo V. dei *Commessionati*, nota num. 4. (*)

(11) *Di trasporto*, ec. Per la impresa di trasporto, come atto di commercio, non si debbe intendere qualunque convenzione di trasportare da un luogo in un altro persone, o oggetti di qualunque specie; ma sol-

tanto il trasportare abitualmente le persone o cose altrui, per speculazione e traffico. Non fa atto di commercio colui, che abituato ad impiegare i suoi cavalli e vetture pe' suoi servigi, ne affittasse per qualche occasione l' uso, incaricandosi di qualche trasporto. L'abitualmente trasportare pel servizio di altri, ma con l' intenzione sempre esistente di volerne trarre un profitto, costituisce atto commerciale l' *impresa di trasporto*. (*)

(12) *Ogni impresa di fornitura*. Lorchè una persona, quantunque non commerciante, si obbliga a fornire ad altri derrate, mercanzie, o simili oggetti, che non s' indicano specialmente e limitativamente dover essere quelli che facciano parte de' frutti dell'agricoltura dei suoi fondi, allora vi è grave presunzione, che tale persona non raccolga da' suoi fondi tutte le cose promesse, ma che le comprerà o le farà lavorare; e quindi, che la sua impresa sia un mezzo a procurarsi de' profitti industriali sia nella rivendita, sia nella preparazione, sia nel trasporto di queste mercanzie: ciocchè chiamasi *impresa di forniture*.

Tali sono le imprese letterarie, ossiano, le soscrizioni, le associazioni, fatte non dall' autore dell' opera, ma da altri.

Non è necessario che l' impresa abbia per oggetto il trasferimento della proprietà; basta che si dia il solo uso; come sono i magazzini o stabilimenti, nei quali si trovano ad affittare le decorazioni necessarie per feste religiose, o civili, o per pompe funebri, ec.

I proposti dal governo per comprare le forniture necessarie pel servizio dello stato, non sono imprenditori; è il governo che negozia pel di loro mezzo: ma v' è impresa di fornitura per tutti coloro, che si obbligano di somministrare a prezzi fissati col governo degli oggetti, che essi compreranno od affitteranno coll' intenzione di speculazione, e di profitto. (*)

(13) *Di agenzie commerciali*, ec. La moltitudine degli affari contenziosi presso le amministrazioni pubbliche o particolari, la gestione dei patrimonj mobiliari, le riscossioni dei capitali, i reclami per la liquidazione

o percezione degl' interessi del debito pubblico, han data occasione a formare una speculazione, la quale consiste nel disbrigo di questi oggetti.

La qualità d' impresa commerciale è data alla così detta *agenzia*, *burò*, ossia ad una specie di stabilimento annunziato alla fiducia pubblica con circolari, o con altri mezzi atti a dar pubblicità.

L' estensione delle relazioni commerciali, ed i rapporti stabiliti da esse tra individui di nazioni diverse, rendono frequentemente necessario l' uso di atti scritti in lingue estere. Quindi è, che si sono formati in molte città degli stabilimenti, ne' quali si traducono tutti gli atti e documenti in qualunque lingua scritti, e dove reciprocamente si stendono lettere in lingue estere. Il tradurre non è atto commerciale: ma chi per speculazione di un lucro riunisce diverse persone per fare eseguire le traduzioni richieste, o date a fare, forma uno stabilimento che si debbe riporre tra le agenzie di affari, e considerarsi come speculazione commerciale.

Nel codice abrogato di commercio (*art.* 632), come ancora nelle leggi d' eccezione (*art.* 612 *linea* 13 *e* 14) si legge: *ogni impresa di agenzie*, *di officine di affari*.

Nall' *articolo* 3 del nostro codice di commercio, ove si stabilisce la regola, si legge: ogni impresa di agenzie *commerciali*, di officine di affari *commerciali*.

Secondo lo spirito della legge francese, era impresa commerçiale quella di agenzie e di officine di affari per loro natura commerciali, o non commerciali. La speculazione fu dichiarata atto di commercio, per distinguere soprattutto *la nobile professione* di avvocato, dal *mestiere* di agente di cambio. (*Art.* 18 *dell' atto del governo del dì* 14 *dicemb.* 1810, *confermato dall' art.* 42 *dell' ordinanza del dì* 20 *novembre* 1812.)

Sembra che il nostro legislatore abbia voluto dichiarare atto di commercio la impresa di agenzia o di officina di affari, ma soltanto lorchè gli oggetti sono materie di commercio, come disbrigo di compre per conto di commercianti, protesti di cambiali, esazioni

del valsente di esse alla scadenza, ritorni di valori per mezzo di cambiali procurate, ec. Ma tutto ciò va in qualche modo a confondersi con le funzioni de' commessionati. (*)

(14) *Gli stabilimenti di vendite all' incanto.* Questo nome solo vale una definizione, e dispensa dal far conoscere in che tali stabilimenti differiscono dalle operazioni di senseria. La disposizione a prontamente servire chiunque si dirigga allo stabilimento, caratterizza questa specie d'impresa. I direttori di essa, essendo nello stesso tempo affittatori di locale, e depositarj, sono sottoposti per le obbligazioni che contraggono verso di coloro i quali richiedono i loro servigi, alle regole riunite della locazione e del deposito.

La fiducia pubblica, richiamata dalla pubblicità di un tale stabilimento, meritava una maggiore guarantia, offerta ad essa dalla legge, col noverare tra gli atti di commercio, e soggettare alla giurisdizione de' tribunali di commercio, tutti gli atti emanati da tale stabilimento.

(15) *Di spettacoli pubblici.* Ciò è facile a comprendersi. Nello stato attuale di civilizzazione si dà una tale denominazione ad un genere di speculazione che chiama il pubblico a godere, mercè una retribuzione de' lavori o dell' industria di persone conosciute sotto il nome di *attori*, a quali sono pagati de' salarj dall' impresario. Le sole imprese di spettacoli sono poste nel numero di atti di commercio: le obbligazioni che verso degl' imprenditori contraggono gli attori, i musici ec., non sono pel lato di questi, atti di commercio.

Del resto, non bisogna prendere la parola *spettacolo* nella sua stretta significazione: sono spettacoli le imprese di danza, o di altre specie di divertimenti offerti al pubblico per trarne un lucro, per cui sono speculazioni commerciali. (*)

(16) *Ogni operazione di cambio.* La moneta è la misura comune di tutti i lavori. La fabbricazione di essa essendo stata stabilita in modo che se ne trovano

taluni pezzi capaci ad equivalere soli a molti altri pezzi, sovente v' ha bisogno di fare cambj. Spessissimo succede ancora, che le monete sia per lo strofinamento, sia per altri accidenti cui van soggette nel circolare, restano alterate nella forma o diminuite nel peso in guisa che cessano di essere ammesse. Allora viene il bisogno di cambiarle.

E si dà a tali operazioni di cambio il nome di *cambio locale*, o *manuale*; a coloro poi che vi si applicano, quello di *cambiamonete*, ed al di loro stabilimento l' altro di *banco di cambio*.

Ma i bisogni del commercio hanno introdotto un altra specie di cambio, e di maggior importanza. Accade soventi volte, che i debitori per evitare le spese ed i pericoli del trasporto delle monete, procurano di acquistare de' titoli di credito, pagabili ne' luoghi ove debbono fare i loro pagamenti, per dispensarsi con tale mezzo dall' inviarvi i *fondi*. Da questo è nato ciocchè chiamasi *operazione di cambio*.

Tale negoziazione può farsi in due maniere: 1.° direttamente, se colui, che contrae l' obbligazione di far trovare una somma in un luogo diverso dal suo domicilio, si obbliga egli stesso a questo pagamento; e ciò chiamasi *cambio personale*, che si fa mercè un obbligazione diretta di colui il quale promette di pagare una somma convenuta nel luogo che egli indica; lo scritto dicesi *biglietto*: 2.° col mezzo d' un' interposta persona, alla quale colui che vuole far trovare la somma in un luogo comanda di pagarla alla persona che gl' indica; ed in questo caso la lettera chiamasi *lettera di cambio*.

Questi titoli di credito non avrebbero, che una utilità molto ristretta, se alla scadenza i proprietarj di essi fossero obbligati a presentarsi da loro stessi al luogo ove si deve pagare; se non potessero nè trasmettere i di loro diritti, nè incaricare una terza persona per rappresentarli; o pure se fossero obbligati a seguire le lunghe e lente formalità del diritto civile, poco confacenti alla celerità che si esige nelle operazioni di commercio. Quindi è che questi titoli sono

formati *pagabili* non solo alla persona indicata, ma bensì a quella che questa indichi. Per tale fine colui, cui il biglietto o la lettera dà la facoltà di disporre in questo modo della somma ivi indicata, può con una semplice dichiarazione ceder i suoi diritti a *tale* persona, od incaricare *tale* persona a ricevere il valsente in di lui nome.

E questa cessione, o questo mandato va scritto al dorso del titolo, e per ciò è detto *indossamento*, ossia *girata*.

Colui che crea la lettera di cambio dicesi traente, e l' altro a di cui vantaggio si fa, dicesi *prenditore* : *trattario* poi chiamasi chi è incaricato a pagare la lettera alla scadenza; *accettante* questi stesso se si obbligò a pagarla, e *provista di fondi* la somma che è nelle sue mani per servire al pagamento; *indossante*, ossia girante, quegli che, mercè un' ordine scritto al dorso della lettera o biglietto, dà ad altri il diritto ad esigerne il pagamento alla scadenza.

Se la negoziazione ha luogo per lo mezzo di un biglietto, questo chiamasi *biglietto ad ordine*. Chi lo firma pel pagamento, dicesi *firmatario*; colui a di cui beneficio è firmato, dicesi *proprietario*, *beneficiario*; le altre denominazioni pel biglietto ad ordine sono quelle stesse che hanno luogo per la lettera di cambio. Nel biglietto spesso non s' indica il nome del proprietario di esso; ma in tal caso chi lo possiede per questo solo fatto è presunto averne la proprietà, che potrà sempre trasferire ad altri con la sola consegna (art. 45). V. Azuni, *Dizion. art. Lettere di cambio.*

Accade spesso, che esistono più somme da farsi passare in una città, che a ritirarle da essa : e talvolta le comunicazioni con una città sono più difficili, che con un' altra. I contraenti guardano gli eventi di lucro o di perdita, che possono sperare, temere od evitare coll' obbligarsi l' uno a far pagare, l' altro col farsi promettere la somma in un luogo. Siccome vi è del pericolo a far trasportare il numerario, e talvolta vi è un eguale nel contentarci d' un credito che può essere pagato ma non con esattezza, da ciò risulta

spesse volte un bilancio, per effetto del quale l' una parte paga ordinariamente all' altra un profitto eguale all' introito nel cambio di due cose d' ineguale valore. Questo profitto, tutto diverso *dall' interesse*, chiamasi *prezzo del cambio*, o semplicemente *cambio* (*art.* 177). Prende naturalmente un ammontare uniforme in tutte le convenzioni di tal genere, che si fanno nella stessa epoca e per le stesse piazze; ciocchè chiamasi *corso del cambio*, il quale comprovato con certificati degli agenti di cambio, è norma pe' contraenti, lorchè nulla hanno convenuto, e negli altri casi è regola alla coscienza anzichè mezzo di cui possano far uso i tribunali, per ridurre le stipulazioni di cambio che trovassero esorbitanti (*art.* 67, 68, *e* 177).

Oltre di queste specie di operazioni di cambio, v' è un' altra. Tutte le monete hanno due specie di valori; uno reale ed intrinseco, l' altro arbitrario e di nome. Il valore intrinseco è determinato dal peso e dal titolo, ossia dalla quantità del *fino* della materia colla quale il pezzo di moneta è formato; il valore arbitrario è fissato dalla legge in ciascuna nazione. Ma tosto che un pezzo di moneta è trasportato fuora dal regno, ove ha corso legale, perde il suo valore nominale, e, conservando il solo valore intrinseco, non è considerato se non come semplice metallo. Così, due pezzi di moneta avando lo stesso titolo e peso, quantunque coniati nell' interno di due differenti stati, sarebbero intrinsecamente dello stesso valore. Se fossero dello stesso titolo, ma di peso ineguale, la differenza del loro valore sarebbe soltanto in ragione del peso; se essendo eguali di peso, fossero di diverso titolo, la differenza sarebbe in ragione del titolo, ossia in ragione della quantità d' oro o d' argento *fino* che essi conterrebbero sotto lo stesso peso: finalmente se vi esistesse nel tempo stesso diversità di peso e di titolo, la differenza del valore intrinseco di questi due pezzi sarebbe nella ragione composta del loro peso e del loro titolo. E da ciò ne viene, che per determinare giustamente questo rapporto, fa duopo adattare una misura al peso ed al titolo di queste monete; e tale ope-

razione fissa il numero delle parti di uno de' due pezzi, che equivale precisamente a quelle dell' altro.

Quest' uguaglianza può essere tolta dalle circostanze; poichè il valore intrinseco d' una cosa, e soprattutto di un metallo che si vuole cambiare per un altro, non ne fa sempre il prezzo; ma bensì l' abbondanza ciò opera, o la rarità di esso, come ancora il bisogno che più persone possano averne nello stesso tempo. Da ciò risulta *un cambio locale*. Allora, come ancora quando trattasi di negoziazioni da piazza a piazza, quantunque in rapporto alla sostanza, in riguardo alla sua natura ed ai suoi effetti il cambio sia lo stesso, null' ostante per giudicare del suo stato fra due città sottoposte a Sovrani diversi, la differenza delle monete esige una precedente operazione, che consiste a ridurre ciascuna ad un valore comune, nel fissare il quale si fa astrazione di quello che attribuisce loro il governo che le ha coniate. Così, per principio generale dedotto dalla natura delle cose, il cambio tra due città sottoposte allo stesso Sovrano, non si fonda se non sopra la considerazione della maggiore o minore spesa e de' perigli nel trasporto, e nella maggiore o minore estensione de' bisogni di danaro per una città in riguardo ad un' altra; il cambio tra due piazze sottoposte a governi diversi, si basa, indipendentemente da queste circostanze che non esistono meno, sul paragone del valore intrinseco delle monete, fatta astrazione del di loro valore nominale, che i sudditi dello stesso governo sono essi soli obbligati a rispettare.

Nell' uno e nell' altro caso, queste basi sono modificate da un numero infinito di circostanze accessorie: lo stato più o meno florido del commercio in una città può fare sperare o temere de' pagamenti più o meno esattamente fatti; la situazione delle pubbliche finanze può fare prevedere delle mutazioni monetarie più o meno favorevoli. Se nella città, ove è pagabile la lettera di cambio, v' è ordine d' accettare in pagamento specie di moneta incomoda, o valutata al di sopra dell' intrinseco valore; se vi sono bolli a chiedere, formalità ad adempiere, dilazioni a soffrire, ec. tutte que-

ste circostanze influiscono sul prezzo del cambio, e sono comprese nello stato del corso tra le due città. A tali circostanze locali, si possono altre aggiungerne non solo accessorie, ma ancora estranee alla natura del cambio, come l' opinione della solvibilità di chi deve pagare, o della buona fede di chi pretende di avere su di costui un fondo, o un credito, che l' autorizzi a tirare la lettera. L' intervallo del tempo tra il giorno in cui il valsente della lettera è sborsato al traente, e quello nel quale essa deve essere pagata, v' influisce ancora. Se questa lettera è tratta pagabile ad una scadenza fissata, il prenditore ottiene, secondo il tempo che deve scorrere, ed il corso dell' interesse del danaro nella piazza ove la lettera devesi pagare, una diminuzione, che chiamasi *sconto*.

Queste negoziazioni, inventate per evitare inconvenienti e diminuire le spese pel trasporto del danaro, sono divenute tanti mezzi per supplire, mercè il credito, alla rarità, od insufficienza de' capitali. Non si è soltanto cambiata una somma o valore contato o dato attualmente, per somma attualmente esistente in altro luogo; ma l' estrema fiducia che richiede il commercio, ed il grande interesse che hanno i commercianti a mostrarsi esatti e fedeli nell' adempimento de' loro doveri, hanno fatta considerare la promessa di pagare in un luogo, ed ad una certa epoca, come un vero credito su questo luogo. Con questo mezzo le risorse del commercio si sono infinitamente accresciute; e chi con pochi fondi si mantiene sempre in istato di eseguire le obbligazioni future che ha contratte, può mettere in circolazione effetti infinitamente superiori alla sua ricchezza, e moltiplicare in tal modo i mezzi per saldare le sue compre.

Queste operazioni di cambio *manuale*, *traettizio*, e *locale*, essendo sempre fondate sopra un interesse, o una speranza di profitto; e facendo esse la rapida, o infelicemente ritardata circolazione del commercio; si sono dovute per tali ragioni annoverare tra gli atti di commercio. (*)

(17) *Banca*. Vedi la *nota n.°* 19. (*)

(18) *Senseria.* Vedi il Tit. IV. Sez. I. del lib. I. di questa opera. (*)

(19) Le negoziazioni delle quali si è parlato nella *nota n.°* 16 esigono delle ricerche moltiplicate, o suppongono una conosceuza abituale degli eventi favorevoli o contrarj prodotti dalle circostanze. La cura di prevederli è divenuta un ramo d'industria, che consiste nello studio delle risorse o de' bisogni di differenti piazze; nel calcolare gli eventi che possono risultarne, eventi che sono tanto più complicati, in quanto che l'ineguaglianza de' valori intrinseci, e de' valori nominali delle monete congiungendosi alla maggiore o minore abbondanza, alla maggiore o minore estensione de' bisogni, rende più difficile il conoscere il vantaggio od il pericolo delle speculazioni. Si dà il nome di *banchieri* a coloro che se ne occupano. La loro professione consiste a vendere, o comprare in una piazza, la facoltà di disporre delle somme di danaro pagabili in altre.

Le operazioni di *banca* si fanno in varie maniere: 1.° *per speculazione*, quante volte nella speranza di qualche profitto si vendono, o si comprano in una piazza, crediti, o danaro da pagarsi in un'altra; 2.° *per commessione*, sia lorchè si ricevono danari, o titoli di crediti commerciali, l'ammontare de' quali debbe servire a saldare le obbligazioni, che l'autore di questo invio ha firmate; sia quando taluno si obbliga a pagare, o si pagano lettere di cambio tratte da un corrispondente, il quale non ha anticipatamente somministrato il valsente, ed al quale, secondo i termini di commercio, si *apre un credito.*

Si chiamano *tratte* le lettere di cambio che un banchiere trae su di un suo corrispondente, e che quest' ultimo è obbligato a soddisfare; e *rimesse* quelle che egli invia al suo corrispondente, onde ne faccia la riscossione, ciocchè dicesi *incassare.*

Vi è però un genere d'operazioni di *banca*, molto più importante pe' suoi rapporti col credito pubblico e con i grandi interessi del commercio interno od esterno degli Stati.

Per rimediare all' inconveniente del valore incerto delle diverse monete, che possono abbondare in qualche nazione, o per facilitare i pagamenti coll' evitare le spese di trasporto delle monete, o finalmente per moltiplicare questo mezzo di circolazione, un banchiere riceve delle somme in deposito, per l' ammontare delle quali dà sopra i libri della sua banca una iscrizione di credito, che il depositante potrà cedere, per vie estremamente semplici ed economiche, ad altri che avrà lo stesso diritto; oppure egli dà fuora dei biglietti, che si obbliga di saldare in danaro alla prima richiesta del latore, senza dilazione o condizione veruna. Le banche della prima specie si dicono, *banche a giro*; quelle della seconda, *banche a biglietto*.

Quando una banca a biglietto ha bene assodato il credito, i possessori di essi non si dan fretta per domandarne il rimborso: ciascuno, sicuro di poter esigere il suo credito in ogni istante e senza ritardo, prende la scrittura di obbligo del banchiere per vera moneta. Il banchiere, che nessuna indennità presta ai possessori de' biglietti per l' uso, che costoro gli permettono dei loro fondi; e che d' altronde sa per esperienza, che non tutti i depositanti verranno nell' istesso istante a ritirarli, mette in circolazione una quantità superiore alla somma, che bisognerebbe per eseguire i rimborsi.

La fiducia, la quale fa sì, che non si venga a dimandare al banchiere il pagamento delle sue obbliganze, covre e mette quasichè in bilancio la non esigibilità delle somme da lui date ad altri in prestito. Ma siccome un tal prestito è fatto per un profitto, che va sotto il nome d' *interesse*, o *sconto*; nel mentre il banchiere non dà indennità veruna, o ne dà una ma di picciol momento a quei possessori de' biglietti i quali non vengono a domandargliene il rimborso; così ne risulta un beneficio reale a di lui favore, che forma i *profitti della banca*.

Più, rare volte accade, che nelle banche a *giro*, i capi o direttori abbiano il diritto di estrarre finanche, e mettere in circolazione una parte del deposito

fatto da coloro che i primi furono iscritti per depositanti ne' registri della banca. La formazione e l'oggetto di queste banche quasi sempre vi si oppongono. Non sarebbe però contro la natura e l'utile commercio delle cose, che i regolamenti ciò permettessero.

Nell' uno e nell' altro caso il numerario estratto dal deposito, o la porzione de' biglietti eccedenti il fondo della banca, sono rappresentati sia da crediti o mercanzie date in pegno, sia da obbliganze firmate.

Tali imprese si formano o dal governo, o con la sua autorizzazione sempre indispensabile; per la qual ragione prendono il nome di *banche pubbliche*. A queste molta affinità hanno le società anonime, dette *compagnie* dalle nostre leggi (*art.* 48).

Si osservi del resto, che il commercio essendo facilitato dalle operazioni delle banche pubbliche, e delle compagnie, la fiducia pubblica è attirata da questi stabilimenti, e la fortuna delle famiglie invincolata ad essi; queste considerazioni tutte hanno indotto il legislatore a riporre tra gli atti di commercio le operazioni delle banche pubbliche, e delle compagnie (*art.* 3). (*)

(20) La qualificazione di atti di commercio non può essere estesa che a que' soli casi, che sono stati espressamente definiti dalla legge. Intanto lorchè talune obbligazioni che non possono essere dichiarate, giusta le regole finora esposte, atti di commercio per di loro natura, emanano da *commercianti*, una presunzione legale le fa considerare come atti della di loro professione commerciante, fino a che non si provi coll' atto stesso, che l' oggetto del contratto fu prettamente civile (*art.* 3).

Se il termine *commerciante* è voce di genere; gli altri di *negoziante*, *mercante*, *banchiere* non sono che vocaboli di specie, intendendosi per *negoziante* colui che commercia all' ingrosso; per *mercante* il commerciante a minuto: per *banchiere* il commerciante negoziatore di lettere di cambio (V. *nota n.*° 19). Spesso trovasi il termine di *fabbricante*, e 'l fabbricante non è che colui il quale con materiali comprati, e con

le fatiche altrui fa il commercio di compre di materie brute per rivenderle lavorate. Sono queste le persone alle quali debbe darsi il nome generale di *commercianti*. Del resto v. *nota n.° 2*.

Supposto per certo, che colui il quale si obbligò, è commerciante, egli è d' uopo esaminare, quali obbligazioni per questa qualità sono dichiarate atti di commercio.

È regola generale: *se un obbligazione, che non può derivarsi da atto di commercio per sua natura, è stata contratta da un commerciante, tale circostanza basta a farla riputare commerciale: chè per presunzione legale è atto della professione.* Questa presunzione cessa però in taluni casi che vedremo.

La forma dell' obbligazione può essere verbale o scritta; e l' obbligazione può essere bilaterale, o unilaterale. Nè il cessare di essere commerciante cambia la qualità dell' atto formato nel tempo in cui l' obbligato era commerciante.

Questa presunzione però non si applica alle obbligazioni di un commerciante, per pagamento di derrate, o mercanzie comprate per l' uso suo particolare, o della famiglia. Questa destinazione esclude qualunque idea che l' obbligazione sia commerciale. Ma non si comprenda in questa eccezione la compra di cose destinate all' uso del commercio; come registri, carte od altre forniture di casa di un banchiere; come pesi, misure, bilancie, istrumenti necessarj per vendere, comprare oggetti del commercio; macchine per l' uso di un impresa di manifatture; cavalli, e macchine pei trasporti per mare, o per terra, ec.

Questa presunzione cessa ancora in tutti i casi, ne' quali il fondo stesso e lo scopo della negoziazione la indiziano come estranea al commercio. Quindi non sono atti di commercio nè per loro natura, nè da riputarsi tali per la qualità di commerciante di chi le fa, nè le transazioni di famiglia nelle divisioni di successioni o di altri diritti simili; nè le vendite d' immobili, le locazioni di questa sorta di beni a qualunque uffizio destinati, quantunque firmate da commercianti; nè

il prestito, il mandato, il deposito, il pegno, lorchè non sono relativi al commercio; nè le obbligazioni firmate da un commerciante per spese sborsate ad avvocati, a patrocinatori, o ad altri mandatarj nei giudizj avanti i tribunali, od arbitri, quantunque queste controversie abbiano avuto luogo per occasione del suo commercio; poichè in questo caso le controversie non possono considerarsi come atti della professione commerciante.

In una parola: le obbligazioni del commerciante sono riputate commerciali, se non si può provare contro del creditore, che l' obbligazione aveva una causa puramente civile. Ma questa restrizione può talvolta soffrire qualche modificazione, se l' obbligazione, che si prova avere causa tutta civile, è passata in un *conto corrente*: qui interviene una novazione di titoli, i quali prendono la qualità commerciale del conto *corrente stesso* nel quale sono stati compresi.

Si osservino però attentamente le parole della legge: *qualunque obbligazione tra negozianti, mercanti, e banchieri*. Sarà forse *ipso jure* riputata obbligazione commerciale quella, che non essendo tale per sua natura, si pretende però avere questa qualità per essere stata contratta da un commerciante, nel caso però che egli siasi obbligato con persona non *negoziante*, non *mercante*, non *banchiere*? In questo caso azzardo la mia opinione, che l' atto è *ipso jure prettamente civile*, fino alla pruova contraria dell' esistenza di una causa commerciale; e cio 1.° perchè la legge richiede obbligazione *tra negozianti*, ec.; 2.° perchè l' atto non è di sua natura commerciale, e non si possono aumentare le eccezioni aggravanti fuora i casi voluti dalla legge (*art.* 8 *L. C.*).

Quindi conchiudo: *sono commerciali* ipso jure *le obbligazioni tra commercianti*, *se l' atto* (quantunque per sua natura non sia atto di commercio) *non indichi una causa civile*: *sono* ipso jure *civili le obbligazioni contratte da un commerciante a vantaggio di persona non commerciante*, *se l' atto* (che per sua natura non è atto di commercio) *non contenga una causa espressa com-*

merciale (*per argom. dell' art.* 24). Fo eccezione, in questo secondo caso, pe' soli biglietti ad ordine, sottoscritti da un commerciante a vantaggio di chiunque siasi il creditore. Questo atto è sempre pel commerciante un atto della sua professione, fino alla pruova contraria emergente dalla scrittura stessa (V.*nota n.*°22).

Si osservi in fine, che le obbligazioni discendenti da delitti o quasi delitti, che non sono al certo atti di professione di commerciante, sono soggette alle regole del diritto comune civile e criminale. (*)

(21) *Le lettere di cambio*, ec. Questi mezzi non s' impiegano che per l' esercizio, e per la celerità del commercio. Nè osta che il traente, il girante, l' accettante, od altri obbligato in solido al pagamento sia persona non commerciante. I possessori potrebbero restare delusi sul pagamento, ed il commercio ne soffrirebbe ritardo. (*)

(22) *I biglietti ad ordine*, ec. Questi biglietti sono pel commerciante atti di professione, e quindi atti *ipso jure* di commercio, meno l' eccezione contraria, che risultasse dall' atto stesso. Sono per le persone non commercianti mezzi civili a comprovare le obbligazioni, e perciò *ipso jure* atti civili, salva la pruova contraria. (*)

(23) *I biglietti fatti da ricevitori*. ec. I ricevitori, pagatori, percettori o altri contabili di danaro pubblico sono assomigliati ai commercianti per ciò che riguarda la qualità commerciale de' loro biglietti. Con questo si è voluto assicurare l' adempimento delle loro obbligazioni in una maniera più pronta e più esatta di quella che se fossero restate nella classe delle obbligazioni ordinarie, e così aumentare il credito di questi agenti. (*)

Ma questo rassomigliamento essendo una eccezione alla regola generale, che non permette di considerare tali agenti come commercianti, e di mettere le loro operazioni al livello degli atti di commercio, non può essere esteso al di là de' suoi limiti. Costoro sono sottoposti alla giurisdizione commerciale, senza per ciò essere commercianti, per le sole di loro obbligazioni scritte (*biglietti*), e nelle quali non si trovasse espressa una causa estranea alla loro contabilità, o al com-

mercio, e non per le obbligazioni verbali; nè mai possono essere assoggettati ai doveri imposti ai commercianti. (*)

(24) Le negoziazioni dalle quali può essere composto il commercio marittimo, possono ridursi ad un ordine semplice e facile a comprendersi.

I navigli, mezzo unico per esercitare la navigazione, non potendo esistere senza appartenere a qualche persona, tutto ciò che li riguarda in loro stessi, tutto ciò che è relativo ai mezzi per acquistarne la proprietà, tiene naturalmente il primo luogo. La condotta di un naviglio è affidata ad un capo, che chiamasi *capitano*, al quale questa qualità, considerata in se stessa, dà diritti ed impone doveri. Questo capitano con coloro che subordinatamente a lui faticano al servizio del naviglio, contraggono delle obbligazioni, nelle quali i principj generali sulla locazione delle opere soffrono delle modificazioni e delle estensioni importanti. Coloro cui appartengono i navigli non sempre gl' impiegano per lor uso personale, ma spesso concedono ad altri il dritto di caricarvi mercanzie, o si obbligano a trasportarle; ciochè ha reso necessario talune regole sull' effetto di queste obbligazioni, sull' applicazione dei principj generali risguardanti la responsabilità degl' imprenditori di trasporti, e su i rapporti forzosi de' diversi caricanti insieme, in talune circostanze. Il commercio marittimo essendo per sua natura esposto a pericoli di ogni sorta, i speculatori possono venire in soccorso dei proprietarj, e dei caricanti, ed obbligarsi a riparare le possibili perdite: ed ecco l' oggetto del contratto di *assicurazione*. Le spedizioni marittime facendo nascere de' bisogni di capitali, che difficile è sovente il procurarsi con semplici imprestiti, e per la soddisfazione de' quali non si può dare altra sicurezza, che gli oggetti stessi, pe' quali si fanno le anticipazioni, si è inteso il bisogno, e si è riconosciuta la utilità di una specie di associazione del mutuante agli eventi della navigazione, nella quale il risico della perdita venisse compensato dalla speranza di un interesse (*foenus nauticum*), superiore a quello che i capitali produco-

no nel commercio terrestre; e questo ha dato luogo al contratto *di cambio marittimo*. Le negoziazioni marittime non si limitano soltanto ai viaggi ed ai trasporti di persone o di mercanzie, anche la pesca ne forma oggetto. E queste sono le operazioni marittime, dichiarate atti di commercio, da qualunque persona, e per qualunque fine fossero fatte, per assicurarne la più pronta e la più esatta esecuzione, dalla quale deriva la prosperità del commercio marittimo, e, per riflesso, anche quella del commercio terrestre. (*)

(25) *Capace di contrattare.* È regola delle leggi comuni, che per la validità de' contratti si richiede nei contrattanti oltre del consenso, della cosa e della causa, soprattutto la capacità. Taluni capaci, sono dalle leggi di commercio dichiarati incapaci onde evitare certi inconvenienti pel commercio, e per la società; altri civilmente incapaci per età o per la condizione, vi sono abilitati pel vantaggio che possono apportarvi. Questi motivi han dato luogo agli articoli 5 e 15 nuovi nelle nostre leggi di commercio. (*)

(26) Ben osservarono i legislatori ed i giureconsulti romani, che lo sviluppo progressivo della mente e delle abilità gradatamente seguiva quello degli anni stessi. Quindi la capacità civile fu regolata giusta questa naturale, ed immutabile norma.

La legge romana, distinguendo i pupilli di entrambi i sessi dai minori di venticinque anni, dichiara civilmente nulli i contratti de' primi, rescindibili col benefizio della restituzione in intero le obbligazioni de' secondi. (*Leg.* 43, *Dig. De oblig. et act.*; *Leg.* 101, *D D: verb. oblig.*; e tutto il titolo del *Dig. De minor.*) Tali atti giustamente son detti claudicanti; poichè queste persone, se il loro interesse lo esige, obbligano gli altri contraenti che sieno capaci; ma non restano esse efficacemente invincolate. (*Leg.* 13, §. 29, *Dig. De act. empt.*; ed *in Princ. Inst. De auct. tut.* — *V. art.* 1079, *L. C.*).

Non piacque però far sempre restare i minori, per tutto il lungo tratto di tempo della minor età, sotto la direzione di un curatore, privati della facoltà

di amministrare le loro cose, e d'incominciarsi ad avvezzare al maneggio degli affari. Quindi fu loro concessa la dimanda della dispensa dell' età, *venia aetatis*. Un tal beneficio si accordava dal principe ai giovanetti di buon costume e dell' età di venti anni; si concedeva poi alle fanciulle, come a quelle che più precocemente sviluppansi nelle di loro facoltà, purchè fossero giunte agli anni diciotto compiti, e mostrassero ai buoni costumi andar anche congiunte la scaltrezza d'ingegno e l'abilità (*Leg.* 2 *Cod. De his qui ven. aetat.*). Così i giovanetti in Roma prima della età maggiore intraprendevano l'amministrazione del loro patrimonio, nè venivano restituiti per la grave ragione: *ne hi, qui cum his contrahunt, principali auctoritate circumscripti viderentur.* (*Leg.* 1, *Cod. eod.*) Eran però pareggiati agli altri minori in ciò solo, che non poteano alienare beni immobili senza il decreto del Pretore (*Leg.* 3 *Cod. eod.*).

Questa dispensa di età sembra esser servita di tipo ai legislatori posteriori nell' emancipazione semplice, come per quella necessaria ai minori di entrambi i sessi, onde poter passare all' esercizio di un commercio generale, o di determinata specie.

L' Ordinanza francese del 1673 permetteva al minore il fare commercio; e l' art. 487 del Codice civile di Francia (*art.* 410, *L. C.*) concesse loro la stessa facoltà. I compilatori del Codice di commercio discussero però se dovea esser conservata: discussione che qui si rapporta, gettando essa gran lume sopra le disposizioni tutte di questa istituzione, pur troppo esorbitante dal diritto comune.

» Si allegò per sostenere la negativa il poco van-
» taggio che la facoltà a fare il commercio recava
» al minore, ed i pericoli a quali essa li esponeva. —
» Essa avrebbe pochi vantaggi, dicea taluno, poichè
» da un lato, il commercio non sarebbe permesso al
» minore se non a diciotto anni; e dall' altro, nel-
» l' attuale legislazione, la maggior età giunge ai ven-
» tuno. Sotto la legislazione, che fissava la maggior
» età civile ai venticinque anni, se si fosse fatta pro-

» posizione di abbreviarla di qualche anno, tal sistema si sarebbe potuto sostenere, anche perchè allora per esser ammesso a fare il commercio, era necessario un precedente ammaestramento. Ma oggidì a che non attendersi la maggior età de' ventun' anni? — S' aggiungeva essere d' altronde pericoloso l'abbandonare a se stesso un giovanetto nell' età di diciotto anni in mezzo ad affari i più difficili, ed i più pericolosi. — Si conveniva intanto, che il commercio non doveasi assolutamente vietare al minore, potendo i di lui interessi esigere talune eccezioni: tale sarebbe per esempio il caso, in cui, *egli fosse chiamato al commercio di suo padre*, supponendo intanto, che non si dovesse preferire l' uso delle fattorie, almeno lorchè il figlio è ancora troppo giovine, o poco atto a sostenere lo stabilimento che eredita. Tale sarebbe ancora il caso, che *prendesse in moglie una donna la quale possedesse uno stabilimento*, e quello nel quale il padre volesse *associarlo al suo negozio*, o *cedergli la sua casa di commercio*. — Si facean valere per l'affermativa le considerazioni e l'autorità della legge. — » Le considerazioni: da che era riconosciuto che l' interesse del minore esigeva eccezioni, bisognava ammetterle e fissarle. — Sarebbero tali eccezioni limitate a quelle testè indicate? — No: questo sistema d'eccezione era troppo restrittivo: era necessario di stabilire tutte le eccezioni che l' interesse del minore poteva reclamare nelle diverse circostanze. — » Ma come mai prevederle, e tutte anticipatamente fissarle, in modo da provvedere a tutt' i suoi bisogni? L' interesse poteva dunque trovarsi leso dall' insufficienza della legge. — Nel sistema opposto, al contrario, questo interesse rimane col fatto perfettamente al coverto. E per convincersene basta volgere lo sguardo a quello che succede: qualunque siasi il capitale, che un giovanetto possa impiegare nel commercio, egli giammai avrà del credito, se negozia solo, giacchè la fiducia sparisce all' aspetto dell' età giovanile. Non si può dunque in siffatta età realmente commerciare se non o associandosi ad un

» antico negoziante, o sposandosi una vedova mercantessa
» pubblica, o succedendo al negozio del proprio padre.
» E' perciò che nel fatto l' articolo che autorizza a com-
» merciare a diciotto anni, trovasi ridotto alle sole
» ipotesi cui sia utile di applicarlo. — Ma, indipen-
» dentemente da queste ragioni, si è aggiunto: qui ha
» pur luogo l' autorità della legge. La quistione non si
» presenta più tutta nuova; l' articolo 487 del Codice
» civile (*art.* 410 *L. C.*) permette al minore di far
» il commercio. — Quest' ultima ragione è sembrata
» talmente decisiva, che il consiglio di stato ha cre-
» duto doverla richiamare nella compilazione dell' ar-
» ticolo, « (Locré. *Spirit. del Cod. di Com. sull' art.*
» 2, §. 1).

Si rattenne dunque la facoltà generale data dall' art. 487 al minore emancipato; ma i compilatori del Codice di commercio prevedendo i pericoli, a quali può trovarsi esposto un giovanetto inesperto; considerando quanto sia più difficile e rischioso l' esercizio della mercatura, che l' amministrazione di un patrimonio; e quanto di gran lunga più gravi e più estese sieno le facoltà che necessariamente debbono darsi ad un commerciante, di quelle che le leggi concedono ad un minore semplicemente emancipato, vollero che, per essere commerciante un minore, non bastasse la sola emancipazione, ma bensì vi fosse l' età di diciotto anni, l' autorizzazione ed altre condizioni, che si verranno esaminando. (*)

(27) *Compiti.* Non basta che egli sia emancipato, bisogna dippiù, che abbia diciotto anni compiti. Il minore che ha padre, o madre, può essere emancipato a quindici anni (*art.* 400, *L. C.*). Ma non può in tutti i casi esser commerciante, che a diciotto anni. Anticamente (*in Francia*) si richiedevano venti anni nelle città in cui vi erano corporazioni d' arti. Nelle altre in qualunque età il minore era riputato maggiore per esser solamente commerciante. Attualmente si richiede un' autorizzazione speciale; ciocch' è più ragionevole.

(28) *Emancipato.* Sia espressamente per dichiara-

zione del padre, o della madre, o del consiglio di famiglia (*art.* 400, *e* 401, *L. C.*); sia tacitamente per mezzo del matrimonio (*art.* 399 *ivi*).

(29) *Autorizzato.* Così, quantunque di diciotto anni ed emancipato, egli debbe ancora essere autorizzato *specialmente* a fare il commercio. In fatti la capacità del minore commerciante è maggiore e più estesa di quella del minore specialmente emancipato. Questi non può disporre che delle sue entrate, non può toccare anche i suoi capitali mobiliari, che coll'assistenza di un curatore, che deve vegliare al rimpiego di essi; non può prendere a mutuo senza il consenso di famiglia ec.; l'altro può da se solo finanche ipotecare i suoi immobili. Le obbligazioni dell'emancipato, contratte per compre, possono essere ridotte: quelle del commerciante non lo possono che per gl'istessi motivi, che favorirebbero il maggiore. Il minore commerciante si può assoggettare all'arresto personale, e vi è realmente sottoposto per tutti i fatti del suo commercio: l'emancipato non vi potrebbe restare soggetto, ancorchè avesse fatto atti di commercio, od avesse firmato lettere di cambio (*art.*6). Siegue da questo, che il padre, la madre, od il consiglio di famiglia, hanno potuto acconsentire all'emancipazione del minore senza poter conchiudere da ciò, di averlo autorizzato al commercio.

(30) *In mancanza del padre*: ciò non vuole dire, *se il padre non lo vuole autorizzare*, giacchè allora nessuno la può accordare; ma bensì, *se il padre è morto, od è nell' impossibilità di manifestare la sua volontà*, per esempio se è assente, o interdetto, (*art.* 6, *n.* 1.)

(31) *Registrato*, *ed affisso.* Quindi tutti gli atti, anche commerciali che facesse pria del registramento, o dell'affissione, sarebbero considerati come fatti da un minore non commerciante, e regolati dalle disposizioni delle leggi civili.

(*) Si osservi, che il tempo della durata dell'affissione non è fissato dalla legge: esso sarà di un anno per argomento che può trarsi dall'articolo 12.

Si osservi ancora, che le dette condizioni richieste dalla legge non possono essere supplite neppure col

silenzio, che il padre, la madre, od il consiglio di famiglia serbassero sopra atti di commercio fatti dal minore sotto de' loro occhi, o con la di loro partecipazione: tali formalità non solo sono richieste per esaminare, se il minore possa far il commercio in età immatura, e senza sua ruina (V. *nota n.*° 26); ma bensì per avvertire tutti a poter commerciare con lui, come con un maggiore.

Intanto, siccome il solo atto di autorizzazione deve esser affisso, se questo contenesse menzione di una falsa emancipazione, il minore resterebbe dichiarato maggiore, e quindi realmente obbligato commercialmente: qui non si tratterebbe di una semplice dichiarazione fatta dal minore di esser maggiore, ciocchè non lo esclude dal beneficio della restituzione (*art.* 1261 *L. C.*); ma bensì di una frode (*art.* 430, §. 5 *L. Pen.*), che fa decadere da tale benefizio (*art.* 1264, *L. C.*; *e Leg.* 9, §. 2 *et* 3, *Leg.* 37, § 1, *Dig. De Minor.*)

Quest' autorizzazione non può essere isolatamente rivocata. Ma siccome il beneficio dell' emancipazione può esser tolto al minore che ne abusa (*art.* 408, *L. C.*), nè v' ha eccezione a questa regola per colui ch' è stato autorizzato ad esercitare commercio; egli è evidente, che questa capacità come per necessaria conseguenza resterebbe ritolta al minore privato della emancipazione. Del resto poi la rivocazione dovrebbe esser resa pubblica colle medesime formalità necessarie per render pubblica l' autorizzazione; ed il magistrato dovrebbe far parola della rivocata autorizzazione nella sentenza stessa, colla quale si rivoca l' emancipazione; e ciò per avvertire le terze persone. (*Argom. dall' art.* 6, §. 2.) (*)

(32) *E' riputato maggiore.* L' effetto generale dell' *art.* 6 si è, di dare al minore commerciante la capacità ad obbligarsi validamente senza il consenso dei genitori o curatore, per ragione del commercio o traffico che fanno, sia prendendo a prestito, sia sottoscrivendo biglietti, accettando lettere di cambio, od obbligandosi a somministrare mercanzie per un certo prezzo, o contraendo altre obbligazioni di tal sorta;

senza potersi fare restituire contro le obbligazioni ed impegni contratti per questo riguardo. (Jusse, *nota 4 sull' art.* 6, *tit. I.° dell' Ordin. di Francia del* 1673). Per le stesse ragioni questi minori possono girare le lettere di cambio, e plegiare altri commercianti, purchè ciò sia per cagione del loro negozio. (V. *nota n.°* 33). (*)

Laonde il solo effetto della mancanza di formalità si è, che il minore non è riputato maggiore. Ciò non ostante, se egli è emancipato, può valevolmente fare degli atti, ed emettere fioanche effetti di commercio fino alla concorrenza delle sue entrate. Non è soggetto però all' arresto personale, anche per avere firmato lettere di cambio. Non essendo riputato commerciante, è sotto l' impero delle leggi civili, e l' *art.* 1936 *L. C.* proibisce l' arresto personale contro de' minori.

(33) *Per tutti i fatti del suo commercio.* Aggiungiamo, o *dell' arte sua.* Jousse, sull' articolo 6 del titolo I°. dell' Ordinanza del 1673, pensa, che questa disposizione s' applica egualmente all' artigiano; e con ragione potendosi autorizzare un minore ad esercitare la sua sola arte, quante volte però questa fosse per lui un commercio. (V. *nota*, *n.°* 2.).

L' Ordinanza portava: *Pel fatto del loro commercio.* Da ciò conchiudevasi, che quantunque l' obbligazione fosse per fatto di sua natura commerciale, se si trattava di un commercio differente da quello del minore, questi poteva, in caso di lesione, esser restituito in intero; come, per esempio, se avesse dato malleveria per un mercante, anche per compre e vendite di mercanzie, ed il fatto per cui si era prestata, niun rapporto ed affinità avesse col commercio del minore.

Il' nostro articolo dice: *per fatto di commercio.* Si conchiuderà essersi rigettata l' antica distinzione? Penso di no, e mi fondo su ciò, che essa è formalmente consacrata per la donna maritata dall' articolo 9, il quale prescrive, che la donna mercantessa pubblica può obbligarsi senza l' autorizzazione del suo marito *per tutto ciò che riguarda il suo negozio.* Non vi è ragione a pensare essersi voluto stabilire una opinione

tutta differente in riguardo al minore. Locrè è della stessa opinione. (*Spirito del Cod. di Commercio*, *art.* 2, §. 3).

(*) Nè diversa è la sentenza del Merlin, il quale così si esprime: » *Ma la qualità di commerciante non* » *fa riputare il minore come maggiore, se non per ciò che* » *è relativo al suo stato, e non per quanto vi possa essere* » *estraneo: poichè ciò è una finzione, ed una derogazione* » *alla legge generale, che non debbe estendersi al di là* » *del suo caso particolare. Se dunque si è obbligato per* » *una causa estranea al suo stato di mercante, sarà re-* » *stituito in intero contro le sue obligazioni, poichè per* » *questo è nei termini del diritto comune.* » (Repert. *art. Mineurs*, *sect. IX*, §. 7.).

Invano s' invocherebbe la presunzione risultante dalla qualità dell'obbligato per conchiudere che l'obbligazione, in generale, è commerciale; perchè è contratta da un minore sì, ma da minore commerciante. Non basta che il minore sia commerciante; egli è d' uopo, che la sua obbligazione discenda da un fatto di commercio, ad esercitare il quale sia stato autorizzato. (*Art.* 7, 410 e 1262 *L. C.*).

Così quando la causa dell' obbligazione non è espressa nell' atto, non si debbe subito presumere che l' obbligazione sia *ipso jure* commerciale; e molto meno che riguardi il commercio del minore obbligato, se la specie del commereio che gli era stato permesso, fu determinata nell' atto di autorizzazione, ed in questo caso l' obbligazione non discenda da atto di sua natura di commercio, come *biglietto ad ordine*, *lettera di cambio*, *conto corrente*, ec.

Gli atti dunque del minore debitamente autorizzato, onde sieno validi come quei delle persone capaci a poter liberamente obbligarsi, bisogna che risguardino le operazioni del commercio che gli viene permesso: che se i suoi impegni vi sono estranei, la sua obbligazione sarebbe nulla per mancanza di capacità.

Questi principj intanto finora spiegati non sarebbero di ostacolo ad applicarne altri, a seconda de' quali un minore sarebbe obbligato a restare in una società

commerciante, formata da suo padre, con la stipulazione di doversi continuare co' suoi eredi (*Art.* 1740, *L.C.*). Questo minore però oltre della facoltà a potervi rinunziare, non potrebbe essere considerato come commerciante; e chiamato al pagamento di qualche debito non vi si potrebbe astringere che in sola via civile (*Art.* 1936, *L. C.*) (*).

(34) *Può per cagione del suo commercio obbligare, ipotecare ed anche alienare i suoi immobili, senza alcuna formalità prescritta dalle leggi civili.*

Il primo diritto del minore autorizzato a fare il commercio si è come vedemmo (*nota n.°* 33), quello di potersi personalmente obbligare, e conseguentemente transigere, compromettere, ec. ma *pe' fatti del commercio* generale, o speciale. Tutte le obbligazioni dunque, alle quali non fu autorizzato, sono per lui obbligazioni puramente civili, e per le quali non va soggetto nè alla giurisdizione de' tribunali di commercio nè all' arresto personale: in queste egli non agì da commerciante, ma da persona non maggiore.

É di lui secondo diritto l' *obbligare gl' immobili.* E ciò non può aver luogo, se non dandoli in enfiteusi, in anticresi, costituendovi una servitù personale, ec.; tutto però *per cagione ancora del suo commercio.*

Può bensì *ipotecarli* per lo stesso *fine commerciale.*

Può finalmente *alienarli per cagione* benanche *del suo commercio*, sia permutandoli, sia vendendoli in piena proprietà, sia rattenendone l' usofrutto, sia imponendovi servitù reali, rendite perpetue, ec.

In tutti questi atti il minore agirà *pe' fatti del suo commercio, o per cagione del suo commercio*, se con tal modo si procuri delle somme necessarie ad oggetto di comprare derrate e mercanzie; fare delle imprese; saldare obbliganze contratte per cagione del suo commercio: in una parola per esercitare con tali mezzi il suo traffico. Sarà mai permesso al minore *l' alienare* a titolo *gratuito*? La donazione tra vivi non è nè atto nè mezzo di commercio; ed il minore volendo far donazioni per contratto del proprio matrimonio gli è d'uopo uniformarsi alle disposizioni del diritto comune. (*Art.* 407 *e* 1049 *L. C.*) (*).

Ma se la vendita di uno de' suoi immobili è l'effetto di espropria forzata, l'attore dovrà forse seguire la disposizione dell'art. 2107 delle leggi civili, dal quale si esige, *che il mobiliare de' minori sia discusso pria dell' espropria dei di loro beni immobili*? Penso di no, se l'attore è creditore per ragione del commercio del minore: l'art. 2107 non si applica se non al minore; ed il minore commerciante è riputato maggiore per tutti i fatti del suo commercio.

Locré è d'avviso, comentando quest' articolo, che il minore commerciante non potendosi obbligare che pe' soli fatti risguardanti il suo commercio, l'ipoteca concessa da esso non è valida, se non quando provasi dal creditore, aver avuto luogo per fatti di commercio. *Sono* (è Delvincourt che parla) *di opposta opinione. L'art.* 638 (identico coll'art. 617 delle Leggi di Eccezione) *decide in generale : qualunque obbligazione del commerciante è presunta fatta pel suo commercio ; donde risulta, che nel dubbio, il provarlo appartiene a chi pretende il contrario.*

(*) Si elevi la quistione della pruova delle obbligazioni, contratte dal minore, o delle alienazioni fatte da lui a termini generali, onde divenuta complessiva di molte specie possa servire a sciogliere le controversie, che possono insorgere su di quest' argomento.

Chi deve provare, che un atto fatto dal minore commerciante sia per fatto, o per cagione del suo commercio ?

E' principio di diritto comune, che coloro i quali contrattano con un individuo, debbono verificare con molta diligenza se egli sia maggiore. (*Art.* 1261 *L. C.*). Donde discende, che nel dubbio, chi contratta con un minore commerciante deve verificare se ha avuto luogo la registrazione e l'affissione dell' autorizzazione (*art.* 6) ; formalità in mancanza delle quali le obbligazioni commerciali di un minore non sono, che convenzioni ordinarie, che possono essere sempre rescisse a di lui vantaggio, giusta le regole e le distinzioni, che stabilisce il diritto civile, secondochè il minore è o no emancipato. (*Art.* 1259, *L. C.*). Nè l'autoriz-

zazione posteriore le convaliderebbe, menochè questa contenesse una ratifica espressa degli stessi atti, o che dopo tale epoca fossero state eseguite dal minore divenuto capace ad obbligarsi in modo da rendere inammessibile una dimanda di nullità, o di rescissione (*Art.* 1292, *L. C.*). Del resto coloro, che si fossero obbligati col minore, o verso di lui, non potrebbero opporre la di costui incapacità relativa, e stabilita a suo solo vantaggio (*Art.* 214, e 1079 *L. C.*).

Questi principj però debbono essere giustamente applicati per non dar pretesto alla cattiva fede. Quindi, se un minore avesse fatto con taluno delle negoziazioni, delle quali alcune sembrassero vantaggiose, altre non utili, non gli sarebbe affatto permesso di profittare delle prime, e di ripudiare le altre: poichè la qualità, nella quale egli contrattò, sarebbe in tal caso indivisibile a vantaggio di chi negoziò in questa posizione con lui.

Ma non basta l' aver riconosciuta la qualità di un minore, come legalmente autorizzato al commercio. Si deve attentamente osservare, se l' obbligazione, o l'atto alienativo sia *per cagione del suo commercio*.

Obbligazione. Se l' obbligazione del minore nasce da atto di sua natura commerciale, e questo è nel numero di quelli pe' quali il minore fu autorizzato, l' obbligazione è commerciale e contratta dal minore come maggiore; e pretendendosi il contrario, la pruova ne incumbe al minore. Ma se l' obbligazione discende da *atto estraneo al commercio* del minore, nè vi è *espressa la cagione del commercio* del minore, allora la parte avversa dovrà provare l' obbligazione essersi contratta pel commercio: il minore in questo caso è presunto tuttavia minore, e fino alla pruova contraria, godrà del beneficio annesso al suo stato.

Atti di alienazione. L' oppignorare, l' ipotecare, l' alienare son atti di natura tale, che non solo possono esser fatti per cagione del commercio del minore, ma bensì per occorrere ad altri di lui bisogni personali, tutti civili ed ordinarj, come pagamenti di debiti ereditarj; mantenimento, nutrimento ed educazione di

figli, prestazioni di alimenti; spese nuziali, funebri, di giudizj per cause civili, ec. Come si potranno questi atti *ipso jure* presumere fatti per cagione del commercio?

Quindi è che se nell' atto stesso il creditore fece esprimere che il suo credito od il suo acquisto ebbe origine per cagione del commercio del minore, egli contrattò con persona in ciò dichiarata maggiore dalla legge, capace ad alienare valevolmente: la pruova contraria è a carico del minore. Se tal diligenza fu omessa, il creditore, o l' acquirente dovrà dimostrare di aver contrattato col minore per fatti del negozio di costui.

Son questi i principj che si possono presentare su tale controversia, non opposti ai cenni, che ne danno i dotti scrittori Locré (*sull' art.* 2.), e Pardessus (*Corso di dir. com. tit. I, cap.* 1, *sez.* 1, *n.* 62).

Ma che diremo della sentenza del nostro autore, poco innanzi pronunziata contro l' opinione di Locré? Rispettiamo il dottissimo interprete e maestro: la sua opinione però è poggiata sopra un articolo che tutt' altro stabilisce, ed è perniciosa pe' minori.

L' art. 638 dell' abrogato Codice di commercio, da lui citato, fissa: *che i biglietti firmati da commercianti si presumeranno fatti pel suo commercio, e quelli de' ricevitori, pagatori, percettori, o di altri contabili di danaro pubblico, saranno stimati fatti per la di loro amministrazione, quando non vi sarà espressa una causa differente.*

Qui trattasi di biglietti ad ordine. Ma qual rapporto può mai avere l' obbligazione che nasce da tali atti, con quelle che sono prodotte e comprovate da atti di *oppignorare*, *ipotecare*, *alienare*? I biglietti ad ordine, o semplici, firmati da un commerciante, sono sempre, e per questo si presumono, mezzi impiegati per assicurare le obbligazioni contratte per ragione del commercio: l' oppignorazione, l' ipoteca, l' alienazione non solo posson servire a garentire le obbligazioni commerciali, ma le non commerciali ancora. Come si possono tali atti riputare *ipso jure* fatti dal minore per lo solo commercio? Non trovandosi dunque in

questi atti espressa una causa commerciale, chi pretende il contrario, dovrà provarlo.

Osservo però che nell'articolo 3 delle Leggi di Eccezione è scritto: *Tutte le obbligazioni tra negozianti mercanti e banchieri sono atti di commercio, purchè l'atto stesso non dimostri che l' oggetto del contratto fu prettamente civile.* Dunque conchiuderà taluno: *tutte le obbligazioni di un minore commerciante sono presunte contratte pel suo commercio*; *ed egli deve provare il contrario*: illi qui dicit incumbit probatio.

Ma qui si rifletta: 1.° che ciò avrà luogo se l' obbligazione è tra *negoziante* e *negoziante*, e la presunzione cessa, se fu tra il minore negoziante, ed un *non negoziante* (*v. nota n.* 20.); 2.° che qui trattasi del negoziante in generale, e gli articoli 6 e 7 delle Leggi di Eccezione, e 410 delle Leggi civili stabiliscono sempre: *purchè l' obbligazione o l' atto sia per fatti*, *o per cagione del suo commercio*; eccezione, che obbliga chi contrattò col minore, a provare che fu pel commercio l' atto, lorchè non è patentemente tale.

L' opinione di Delvincourt sarebbe ancora perniciosa pe' minori: essa strappa loro il beneficio della restituzione in intero concessa contro le obbligazioni non contratte *pe' fatti*, *o per cagione del commercio*: li ridurrebbe alla dura condizione di presentare essi sempre la pruova contraria.

Che diremo finalmente, se il minore autorizzato a fare il commercio, si obbliga od aliena in qualunque modo, dichiarando nell' atto che ciò è per fatti del suo commercio, ed impiegando poi quanto riceve per occorrere ai bisogni suoi meramente civili? L' obbligazione, o l' atto è commerciale: non può la parte contraria essere astretta a sorvegliare sull' impiego, e sull' uso futuro, che il minore potrà fare di ciocchè percepì dalla convenzione.

Si dirà il contrario, se il minore prendendo somme a mutuo, o facendo atti alienativi, dichiarò espressamente, che intendeva contrattare *per fatti suoi civili* e non per cagione del suo commercio; quantunque abbia tutto speso pe 'l suo traffico: qui egli offre al cre-

ditore la sola qualità di minore obbligato; ed il creditore imputerà a se stesso di averla accettata (*Art.* 1088 *L. C.*). (*)

E senza le formalità stabilite dalle Leggi civili. Nell' abolito Codice si permetteva al minore commerciante l'alienazione de' suoi immobili, ma colle formalità stabilite dalle leggi civili per le vendite de' beni de' minori. Ciò è stato tolto dall' *art.* 7, e con molta saviezza 1.° per serbare l'eguaglianza nella condizione de' contraenti; 2.° per dare speditezza all' esecuzione delle obbligazioni contratte commercialmente; 3.° per togliere la contraddizione che esisterebbe nel doversi considerare il minore commerciante maggiore di età nell' obbligarsi e nell' ipotecare, per ragione del suo commercio, i proprj beni; come minore poi nell' alienare gli stessi per soddisfare alle contratte obbligazioni. (*)

(35) Ossia che quantunque il minore non faccia *abitualmente* la professione di commerciante, null' ostante, se sono state adempite tutte le formalità, e viene a fare un solo atto di commercio, per questo atto solo sarà riputato *maggiore*, e conseguentemente soggetto alla giurisdizione commerciale, ed all' arresto personale, per tutto ciò che vi è relativo.

(36) *Mercantessa pubblica.* Bisogna dunque, che sia mercantessa, ossia, che faccia la sua professione abituale di commercio. Queste disposizioni non sarebbero applicabili alla donna, la quale facesse un atto solo di commercio.

(37) *Art.* 204, e 209 *L. C.*

(38) Questo consenso deve forse esser espresso? Nol penso. La legge non esige pel minore, se non l'autorizzazione, che è sempre espressa: essa non esige per la donna che il consenso, il quale può essere anche tacito; ed io stimo bastare effettivamente, che il marito conosca lo stato che la moglie ha abbracciato, e che non vi si opponga.

(39) Ma che diremo, se la donna, non facendo un commercio separato, firmi, nulla ostante, effetti di commercio? Stimo con Pothier, doversi distinguere: se è nell' abitudine di firmare gli atti del commercio

di suo marito, allora, come abbiamo detto, gli effetti firmati da essa valgono, *propter bonam fidem*, ma come effetti del marito soltanto, di cui essa è stimata mandataria; ed in questo caso ella non è obbligata. Intanto, contra questa dottrina è stato deciso a Bruxelles a 27 Febrajo 1809, e furono annullati alcuni effetti di commercio firmati da una donna, la quale, notoriamente e pubblicamente comprava, vendeva, e firmava pel commercio di suo marito. Ma se essa non è solita di firmare gli effetti del commercio di suo marito, l'atto è nullo, a menochè non contenga l'autorizzazione di costui, o che anche egli non vi sia concorso. (*Art.* 206. *L. C.*); in qual caso, se vi è comunione, sono obbligati entrambi, salve le ragioni della moglie contro del marito. Ma l'arresto personale non vi potrà aver luogo; che contra il marito, non potendo eseguirsi contra le donne, se non quando sono mercantesse pubbliche. (*Art.* 113; *e* 1936, *L. C.*); e nell'ipotesi nostra essa non è tale.

Del resto si osservi, che l'atto fatto da una donna non autorizzata nei casi in cui l'autorizzazione è richiesta, non è nullo di dritto; ma la nullità non può esser domandata, se non dal marito, dalla moglie, o dai loro eredi (*Art.* 214 *L. C.*).

(40) Senza autorizzazione speciale. Il marito, consentendo che la moglie eserciti il commercio, fa presumere di averla autorizzata a fare in generale tutto ciò che è necessario pel successo del commercio.

(41) Ma che diremo a riguardo dei semplici biglietti per danaro preso ad imprestito? Quando essi sono firmati da un commerciante, sono sempre presunti fino alla pruova contraria, fatti pel negozio. (*Art.* 3).

(42) Può sembrare strana cosa, che la moglie obblighi suo marito, anche senza la di costui saputa; ma si faccia attenzione, che qui si tratta del caso in cui gli sposi sono in comunione di beni; tutti i lucri commerciali fanno parte della comunione; questa è interamente nelle mani del marito, il quale può disporne come gli piaccia. Sarebbe dunque contra qualunque giustizia, che egli godesse degli emolumenti, e non fosse

poi tenuto alle obbligazioni. In una parola in tale circostanza il marito viene stimato il socio di sua moglie, e come tale, sono d'avviso con POTHIER e SAVARY, che è soggetto anche all'arresto personale.

Ma che si dirà se non sono in comunione? Penso doversi distinguere: se essi sono separati di beni, o la moglie ha beni parafernali; allora siccome tutto ciò che essa acquista durante il matrimonio, le appartiene come *beni proprj*, ed il marito non vi ha dritto alcuno; così non è giusto che questi sia tenuto alle obbligazioni. Ma se vi è semplicemente esclusione di comunione, siccome tutto appartiene al marito, credo che questi debba esser obbligato, come nel caso in cui vi è comunione.

(43) Il motivo di questa disposizione nuova è chiaro da se stesso. Sarebbe ingiusto il proibire al marito la rivocazione del consenso, nel mentre il commerciare della moglie mercantessa pubblica, anzichè corrispondere all'intenzione che si ebbe in mira, altro non producesse che obbligazioni forzose e piene di ruina per parte del marito.

Non era giusto però, che la rivocazione di tal consenso, permessa dalle leggi, potesse annullare diritti precedenti legalmente acquistati da terze persone; altrimenti questa avrebbe un effetto tutto retroattivo.

Non esistendo però veruna comunione tra i conjugi, nè essendo possibile di restare il marito soggettato alle obbligazioni contratte dalla moglie per affari del di lei commercio; in questo caso svaniscono le precedenti ragioni, e potendo la rivocazione procedere da capriccio, dannoso per la moglie, la legge assoggetta il marito ad esporre le ragioni del dissenso al tribunal civile, che soltanto potrà ammetterlo per giuste cause (*).

(44) *Ipotecare, ed alienare i suoi immobili.* Questo è una formale derogazione all' articolo 212 delle Leggi civili, che non permette al marito di dare a sua moglie, anche nel contratto di matrimonio, l'autorizzazione generale per l'alienazione dei suoi immobili.

(45) *Ipotecato, nè alienato*: altrimenti sarebbe sta-

to l'istesso, che cambiare le convenzioni matrimoniali; cosa che non può aver luogo dopo il matrimonio. (*Art.* 1349 *L. C.*). Le due famiglie scegliendo la regola dotale, hanno voluto che l'immobile costituito in dote non potesse essere alienato, anche coll' autorizzazione speciale del marito (*Art.* 1367 *L. C.*). Non bisogna, che con una autorizzazione speciale (che può esser financhè simulata) di fare il commercio, l'alienazione possa aver luogo.

(46) Ma si rifletta che la capacità della donna è sempre subordinata all' età richiesta, affinchè un minore possa essere commerciante.

Così una moglie, che non ha diciotto anni non può essere mercantessa pubblica, anche col consenso di suo marito.

(47) Potrebbe ella fare un protesto senza autorizzazione? Sono di sentimento affermativo. *Stare in giudizio* significa fare un atto, che conduca ad un giudizio. Il protesto non è uno di questi atti, bisognando dippiù la domanda pel pagamento (*Art.* 164). D'Altronde, il motivo principale, che ha determinato il Legislatore a permettere che la donna mercantessa pubblica potesse obbligarsi senza autorizzazione, è stato, che le operazioni di commercio esigono spesso una celerità incompatibile colla necessità dell' autorizzazione. Ora, questo motivo s' applica più fortemente ancora al protesto, il quale è un' *atto fatale*, che non può esser fatto che in termine brevissimo, ed egualmente fatale.

(48) Art. 204 delle L. civili.

(49) V. l'Ordinanza del 1673, titolo VIII.

(50) Basta, che uno dei due sia commerciante, il marito, o la moglie.

(51) E sotto qualunque regola essi si maritano. Altravolta (Ordinanza di Francia del 1673 tit. VIII), non si esigeva la pubblicazione, e l'affissione, se non dei contratti di matrimonio contenenti clausole derogatorie alla regola della comunione. Ma essa le richiedeva anche a pena di nullità, vale a dire, che in mancanza di queste formalità, la moglie, nei paesi dove

la comunione era di dritto, era stimata sempre in comunione verso dei creditori del marito, non ostante qualunque clausola contraria.

(52) Non si comprende troppo chiaramente, perchè si richiede la pubblicazione, e l'affisso, quando gli sposi sono maritati sotto la regola della comunione. Questa regola essendo la più favorevole ai creditori del marito, i quali possono allora sequestrare contro di lui tutt'i beni della comunione, sembra che fosse bastato esigere queste formalità soltanto per le clausole esclusive della comunione, come quelle di separazione contrattuale, o di regime dotale. D'altronde, essendo il regime della comunione di dritto, ne risulta, che gli sposi, che non hanno un contratto di matrimonio, vi sono sottoposti. Ora, essi non possono certamente essere astretti ad affigere un atto, che non esiste (*). S'avverta però, che ciò è cambiato dall'*art.* 1347 delle nostre Leggi civili; e quindi non aver luogo, nel secondo caso il ragionamento del nostro autore (*).

(53) L'estratto deve forse enunciare la costituzione della dote? Sulle prime ne fu fatta la proposizione; ma inseguito fu rigettata sulla domanda del Tribunato. Ed in fatti ciò sarebbe quasi inutile sotto il regime della comunione, nel quale tutti i beni della moglie sono dotali; e quindi ne risulta, che la dote può aumentarsi spesso, ed anche considerevolmente durante il matrimonio con le successioni scadute alla moglie, o con le donazioni che le sono fatte. Bisognerebbe dunque far apporre nuovi affissi per ogni aumento. Altrimenti sarebbe un esporsi ad ingannare i terzi, che non vedrebbero nel contratto se non una debolissima costituzione di dote, e che non avrebbero alcuna conoscenza dell'aumento, che questa stessa dote avrebbe potuto ricevere. Ora si comprende, che un simile rinnovamento di affisso sarebbe quasi impossibile, ed il più delle volte anche inutile. La stessa osservazione s'applicherebbe al regime dotale, nel caso, per esempio, in cui la moglie si avesse costituito in dote i suoi beni futuri (V. *l' Art.* 1356 *L. C.*). (*)

(54) Farà sorpresa l'essersi la legge contentata di pronunziare una pena contro il notaro, e non averla

estesa agli sposi. Forse si è pensato, che questi potevano ignorare la legge; e che d'altronde era meglio specialmente incaricare dell'esecuzione una persona, che non avesse alcun interesse a frodarla.

(55) Si è aumentata la pena nel caso della collusione; altrimenti, sarebbe stato facile agli sposi interessati, onde l'affisso non avesse luogo, l'indennizzare il notaro della multa. Ma sembra, che si avrebbe dovuto, almeno in questo caso, far ricadere la pena sopra gli sposi, dichiarando nulle a loro riguardo le clausole del contratto di matrimonio, che potrebbero esser pregiudizievoli ai creditori.

(56) *Ogni sposo*, sia il marito, sia la moglie.

(57) *Per contratto di matrimonio*. Se la separazione è giudiziaria, ha dovuto essere pubblicata, conformemente all'articolo 1409 delle Leggi civili, ed agli articoli 944 e seguenti delle Leggi di procedura civile. Lo stesso è per la sentenza di separazione di corpo; giacchè questa porta la separazione de' beni (*Art.* 1405 *L.C.*).

(58) *O maritato col regime dotale*. Conseguentemente questa disposizione non è applicabile agli sposi maritati col regime della comunione, ciocchè conferma l'osservazione contenuta nella *nota n.*° 52. (V. *l'osservazione a questa nota*).

(59) *E' tenuto*. Qui se ne impone l'obbligazione agli sposi. Non si potea addossare al notajo, poichè lo sposo non era commerciante all'epoca del contratto.

(60) Si riscontrino gli articoli 1409 delle Leggi civili, e 944 e seguenti delle Leggi di procedura civile.

(61) V. *nota* 1.ª alla fine di questo volume. (*)

(62) L'abituale esercizio del commercio richiamando tutte le forze e le cure del commerciante alle continuate e non mai interrotte operazioni della sua professione, tutte dunque le cariche che richiedono continuata attività, studio, disimpegno; e che d'altronde potrebbero dare luogo ad esercitarsi un influenza dannosa alla libertà del commercio degli altri individui, sono incompatibili colla professione di commerciante. Quali ragioni han dato luogo alla proibizione contenuta

nell' articolo 15, ed a toglier il vuoto che n' esisteva nel Codice abrogato.

Non si dica con taluni: » *che l'abitualmente commer- » ciare rifluirebbe a disdoro di chi è chiamato alla pub- » blica amministrazione, od a librare la tremenda bilan- » cia di Temi*: poichè la professione del commerciante, la più utile tra tante, è del pari nobile e decorosa, come chiaramente mostra la storia della Giudea sotto Salomone, d' Egitto sotto Tolommeo Filadelfo, d' Atene nei tempi di Pericle, di Cartagine sotto Annone, di Roma sotto gl' Imperadori, di Firenze sotto Cosimo de' Medici, d' Inghilterra sotto Elisabetta, di Russia sotto Pietro il Grande, di Francia sotto Luigi XIV. (V. Savary, *Dict. de Commerce, art. Profess. Marchant.* Più, *Inter. des Nat.* tom. II, chap. 28; e l' opuscolo intitolato, *La Noblesse commerçante*).

Quindi per le sole due cennate ragioni troviamo, nel diritto romano, esser il commercio proibito agli ecclesiastici, cui non conviene l' immischiarsi in affari secolari (*L.* 2 *Cod. de Episcopis, et Clericis.*— V. Stypman. *Jus marit. part. III, cap.* 15, *n.* 75 *e seg.*); ai militari (*Leg. unic. Cod. Negotiatores ne milit.*); agli uffiziali di palazzo (*Leg.* 10 *Cod.*, *De officio Rectorum provinciarum*); agli amministratori delle provincie (*Leg.* 46 *Dig. De contrahenda emptione*); a' nobili, ma per la ragione, che non assorbissero il commercio tutto per essi, impedendolo alla plebe (*Leg.* 3, *Cod. De commercio et mercatura*). Secondo il diritto del Regno era proibito il commercio, direttamente o indirettamente esercitato, ai magistrati, ed agli amministratori, come rilevasi dalle Prammatiche.

La proibizione dell' articolo 15 non può andar violata neppure indirettamente, ciocchè avrebbe luogo se coloro, che vi sono contemplati, prendono un interesse in una società di commercio, all'amministrazione della quale tutti i membri abbiano diritti, e sieno indeterminatamente responsabili; come ancora lorchè maritati sotto il regime della comunione, autorizzassero, anche tacitamente, le di loro mogli a fare il commercio.

Ma è la professione, il traffico, che sono interdetti

e non gli atti isolati e passeggieri, che allontanerebbero ogni idea di speculazione mercantile. La proibizione assoluta anche di un atto di commercio, *non abitualmente* fatto, sarebbe non solo ingiusta, potendosi trovare un impiegato nell'ordine giudiziario od amministrativo nell'assoluta necessità a fare un isolato atto di commercio, come un fare assicurare le proprie derrate ed effetti; ma contraria ancora al bene del commercio, restando proibito agl'impiegati nell'uno o nell'altro ordine l'entrare in una commandita, in una compagnia, ec.; donde nascerebbe la mancanza della riunione delle piccole fortune alle grandi; dell'industria a' capitali.

Del resto si osservi: 1.° essere silenziosa la disposizione dell'articolo sulla validità, o nullità dell'atto fatto in contravvenzione di essa; 2.° non potersi paragonare l'incapacità creata dall'articolo 15 all'incapacità del minore, dell'interdetto, della donna maritata: 3.° potersi applicare, per quasi identità di ragione di legge, la disposizione dell'articolo 36. (*)

GIURISPRUDENZA DI SIREY

Su gli articoli del Titolo I.

Art. 1. (Nuovo.)

La proprietà, sia personale, sia reale del cittadino forma l'unico oggetto delle leggi civili ordinarie. Esse ne enunciano i dritti risultanti, o le rispettive obbligazioni. Un metodo regolare, e saviamente lento per quanto reclama l'inquisizione della giustizia, ne assicura l'esecuzione.

Questa stessa duplice proprietà viene presentata dall'*art.* 1.° per unico scopo delle Leggi commerciali. Ma classe separata di uomini *commercianti*; transazioni nuove; giudici naturali, che giudicando secondo l'equità, investigano la verità con qualunque mezzo; giustizia distributiva; arbitramenti celeri; ecco le differenziali caratteristiche che della legge commerciale formano un Codice d'eccezione al dritto civile comune. (*Art.* 2 della Legge del dì 31 marzo 1819.)

Quindi è, che:

1 — Le disposizioni del Codice Civile (*L. C.*) formano il dritto comune per le convenzioni, che sono fatte in materia di commercio. (Sirey 7, 2, 634.)
2 — In materia di convenzioni, o di pruove ad esse relative, il Codice civile (*L. C.*) fa legge per le materie commerciali, non regolate eccezionalmente da disposizioni speciali. (12. 1. 228.)

Art. 2. (1)

1 — Un agente d' affari può essere riputato commerciante. (16. 2. 34. e 15. 1. 51.). 2 — L' armatore di naviglio è riputato commerciante. (14. 2. 146) 3— La donna che in suo nome tiene una grande casa guernita per affitto, è riputata mercantessa pubblica. (13. 2. 269.) 4 — Il venditore di bevande è riputato commerciante. (16. 2. 165.) 5 — Il proprietario di una manifattura in azione, che fa frequentemente operazioni di commercio, è riputato commerciante. (16. 2. 70.) 6 — Colui, che compra effetti pubblici per negoziarli, è riputato commerciante. (8. 1. 428.) 7 — Colui, che speculando sopra effetti pubblici, incarica delle sue operazioni gli agenti di cambio, è riputato commerciante, ed in questa qualità è soggetto alla giurisdizione commerciale, ed all' arresto nella persona. (6. 1. 220.) 8 — Può essere riputato commerciante, e soggetto alle leggi sopra i fallimenti, il funzionario pubblico, se fa frequenti operazioni di commercio. (9. 2. 296.) 9 — L' intraprenditore del servizio pubblico delle pompe funebri deve essere posto nella classe dei commercianti a riguardo delle forniture, che a lui sono fatte, relativamente alla sua impresa. Egli è stimato aver comprato per rivendere. (10. 1. 125.) 10 — Il magnano da case, che abitualmente compra del ferro per rivenderlo lavorato, è essenzialmente commerciante, ancorchè lavori per imprese, o per richieste. In conseguenza se fallisce, può essere prevenuto di bancarotta dolosa. (13. 1. 187.) 11 — La vedova e gli eredi di un commerciante sono riputati commercianti in quanto al loro assoggettamento al tribunale di commercio, per obbligazioni commerciali di colui, che

viene rappresentato da loro. (3. 1. 341 ; e 5. 1. 152.) 12 — L'artigiano, che iu ricevendo la materia si obbliga di restituirla lavorata, non fa un atto di commerciante, che lo renda soggetto, al tribunale di commercio. (12. 2. 165.) 13 — L'artigiano, che fabbrica soltanto per richieste, non è un commerciante. (11. 2. 352.) 14 — Il giardiniero da semenzaj non è riputato commerciante, in quanto si limita alla sola vendita degli alberi della sua piantonaja. (14. 2. 370.) 15 — Un maestro di posta è un commessionato del Governo; egli non può essere posto nella classe dei mercanti. (8. 2. 95.) 16 — I venditori di tabacco sono semplici preposti dell' amministrazione. Non sono commercianti ancorchè vendano pipe, ec. (14. 2. 190, e 14. 3. 191.) 17 — Un percettore di denaro pubblico non è un commerciante, e non può essere dichiarato in fallimento, quantunque sia soggetto al tribunale di commercio per i biglietti, che sottoscrive. (11. 2. 397.) 18 — Colui, che compra abitualmente immobili per rivenderli, non è per questo un commerciante. (12. 2. 339.) 19 — Colui, che abitualmente fa alla borsa delle *transazioni a termine* sopra effetti pubblici, non è riputato commerciante. (16. 2. 73.) 20 — Un Calzolajo non è riputato commerciante. (14. 2. 148.) 21 — Un Panettiere non è commerciante. (11. 1. 234.) 22 — Coloro che prestano danaro sopra pegni, non sono commercianti (7. 2. 312.).

Art. 3. (632.)

Art. 4. (633.)

Questi due articoli sono ripetuti letteralmente negli *art.* 612, e 613. La Giurisprudenza rispettiva sarà rapportata sotto questi numeri.

Art. 5. (Nuovo.)

Tutti possono commerciare, se non viene loro proibito il contrattare. Vi sono però delle eccezioni risultanti sia dall' età, sia dagli impieghi; i minori sono nel primo caso, purchè non abbiano adempiute le condizioni stabilite dalla legge; gli altri individui vengono indicati dall' *art.* 15, come si vedrà (V. *nota n.°* 62.).

Art. 6. (2, e 3.)

Art. 7. (6. M.)

Secondo l'articolo settimo, i minori autorizzati a commerciare, volendo vendere i loro beni stabili, sono dispensati dalle formalità stabilite dal dritto civile per la vendita degli immobili dei minori. L'articolo sesto del Codice abrogato di commercio stabiliva differentemente. La legge autorizzando un minore a commerciare, lo doveva svincolare dalle formalità tutte, che avessero potuto far remora alla necessaria celerità delle operazioni di un commerciante. (V. *nota n.°* 34.)

Art. 8. (4.)

1 — La donna maritata ha bisogno di un'autorizzazione speciale ed espressa per sottoscrivere un biglietto ad ordine. Quest'autorizzazione non risulta dalla procura generale, con la quale il marito autorizza la moglie *a vendere o ipotecare i loro beni*, *a trattare con qualsiasi creditore*, *e ad obbligarlo congiuntamente*, *e solidamente con ella*; nè da ciò, che il marito avesse pagato degli acconti sul montante del biglietto. (2.2.81) 2 — La moglie, che tira delle cambiali sul marito, non è sufficientemente autorizzata dall' accettazione di costui. (16. 2. 75.) 3 — La moglie, che, per prestar cauzione al marito, accetta una lettera di cambio, è sufficientemente autorizzata ad obbligarsi, quando la lettera è tratta dal marito stesso. (14. 2. 399.) 4 — La moglie, che ha ricevuto dal marito soltanto il mandato generale, non è, per questo, autorizzata a fare per mezzo di una girata il trasferimento di un biglietto ad ordine appartenente al marito. (10.2.5.31.) 5 — La moglie di un mercante non è, per ciò soltanto, riputata mercantessa in quanto all' applicazione dell' *art.* 1372 - C. C., (1326. *L. C.*) il quale non esige dai mercanti, che essi approvino i biglietti firmati soltanto, ma non scritti da essi. (14. 1. 33.)

Art. 9. (5.)

1 — La moglie, che non è mercantessa pubblica, non può in suo proprio nome obbligare il marito. Poco importa, che il suo esercizio si restringa a vendere a minuto mercanzie del commercio del mari-

to. Differentemente sarebbe se ella fosse preposta alla gestione o della casa di commercio del marito, o di un ramo delle sue operazioni. In questo caso, ella potrebbe obbligare il marito in tutti gli atti concernenti la sua gestione, ed allora vi sarebbe autorizzazione sufficiente del marito. (7. 2. 969.) 2 — La moglie, che s'immischia esclusivamente del commercio del marito, non ha, come la mercantessa pubblica, il dritto, per ciò solo, di acconsentire a trarre delle lettere di cambio, che obblighino il marito, ancorchè esistesse comunione tra loro, se d'altronde il marito non l'ha espressamente autorizzata a ciò, e se non viene provato nè che le lettere di cambio abbiano avuto luogo per fatto di commercio, in cui s'esercitava la moglie, nè che la comunione ne abbia profittata. (9. 2. 209.) 3 — La moglie, che ha un mandato generale dal marito, trasferisce validamente ad un terzo, in virtù di questa procura, la proprietà dei biglietti commerciali, appartenenti al marito, se tale trasferimento ha luogo per soddisfare un debito di quest'ultimo. Ed in simil caso il trasferimento non eccede i limiti di una semplice amministrazione. (7. 2. 988.)

Art. 10. (Nuovo.)

Art. 11. (7.)

1 — La moglie mercantessa pubblica può senza autorizzazione vendere un immobile comprato col prodotto del suo commercio. (15. 1. 39.) 2 — La donna maritata sotto il regime dotale non può alienare l'immobile dotale per istabilire un negoziato. (11. 1. 39: e 7. 2. 191.)

Art. 12. (67.)

Art. 13. (68.)

Art. 14. (69. e 70.)

1 — L'artigiano, che lavora per richieste non è un commerciante nel senso degli *art.* 2. e 14. (11. 2. 31.)

Art. 15. (Nuovo.)

L'abituale esercizio del commercio richiama tutte le forze del commerciante alle continuate, e non mai interrotte operazioni del suo mestiere. Tutte dunque le cariche, che richiedono continuata attività, studio,

disimpegno etc., sono incompatibili colla professione commerciante. Questa ragione ha fatto inserire nel presente articolo la proibizione, che formava vuoto nel Codice abrogato. L' economia politica ha pur troppo evidentemente mostrato, che il commercio al pari delle altre professioni, se è per le nazioni tutte il più utile sostego della società dopo l' agricoltura, aggiunge egualmente decoro e nobiltà. (V. *nota n.°* 62).

TITOLO II.

De' Libri de' Commercianti (1).

Ogni commerciante (2) è obbligato ad avere de' libri. Avendo omesso di uniformarsi a tale disposizione, può in caso di fallimento essere convenuto come bancarottiere doloso (*art.* 16.), (3).

I libri indispensabilmente richiesti (4) dalla legge sono :

1.° Un *giornale* ;

2.° Un *copialettere* ;

3.° Un *libro d' inventarj* ; a prescindere dagli altri, che è in sua libertà di tenere.

Sul libro giornale il commerciante deve registrare giorno per giorno i suoi pesi, i suoi debiti, i suoi crediti (5); le operazioni del suo commercio, le sue negoziazioni, le accettazioni o girate d' effetti (6), e generalmente tutto ciò, che riceve e paga a qualunque siasi titolo (7); deve inoltre enunciarvi mensualmente le somme impiegate per le spese della sua casa (*art.* 17.), (8).

In tutti gli anni egli è obbligato di fare privatamente un inventario da lui firmato, de' suoi effetti mobili ed immobili, e de' suoi crediti e debiti (9). Copia di questo inventario deve riportarsi

anno per anno sopra un registro particolare detto *Libro degl' Inventarj* (*art.* 17.), (10).

Finalmente egli deve trascrivere egualmente sopra un registro particolare le copie delle lettere, che invia (11); in quanto a quelle che riceve è tenuto soltanto di tenerle in fascicoli.

Tutti tre questi libri debbono essere numerati e cifrati nella forma ordinaria, e senza spesa, da un giudice de' tribunali di commercio, o dal sindaco della comune, o da un suo aggiunto (*art.* 18.), (12). Il libro giornale e quello degl' inventarj (13) saranno inoltre in fine di ciascun anno, del pari senza spese e nella forma ordinaria, vistati e sottoscritti, come è disposto nel precedente articolo (*art.* 19.), (14).

I libri mercantili debbono esser tenuti per ordine di data, senza spazj in bianco (15), nè postille alcune al margine (*art.*18.), (16); ed ogni commerciante deve conservare i suoi libri pel corso, di dieci anni (17), a contare dal giorno nel quale sono stati chiusi (*art.* 20.), (18).

La comunicazione (19) di qualunque libro mercantile non può essere ordinata in giudizio (20), se non negli affari di successione, di comunione, di divisione di società (21), ed in caso di fallimento (*art.*21.), (22). Nel corso di una lite particolare, e non relativa ai mentovati oggetti, la esibizione (23) di questi libri può essere egualmente ordinata (24), sia a richiesta di una delle parti, sia ancora di ufficio dal giudice: ma a solo oggetto di osservare la loro regolare tenuta, e di estrarne ciò che risguarda la controversia, senza poter prendere comunicazione del dippiù contenuto nei libri (*art.* 22.).

Se l' esibizione de' libri di una parte è stata richiesta dall' altra coll' offerta di prestarvi fede, e

viene negata, il giuramento può esser deferito (25) dal giudice alla parte, che ha chiesta la esibizione (*art.* 23).

Tutti i libri di commercio (26) regolarmente tenuti (27), possono (28) essere ammessi dal giudice per far pruova tra i commercianti (29), e per fatti di commercio (*art.* 24.), (30): non fanno pruova delle somministrazioni che vi sono annotate contro quei che non sono negozianti; salvo al giudice di deferire al commerciante il giuramento di uffizio (*art.* 24; e 1283, *L. C.*), (31). I libri de' commercianti comunque tenuti fanno pruova contro di essi: colui però che vuole trarne vantaggio non può scinderli in ciò che contengono di contrario alle sue pretensioni (*art.* 25; e 1284. *L. C.*), (32).

Ma se i libri richiesti dalla legge sono irregolarmente tenuti, non solamente non possono essere presentati in giudizio nell' interesse di coloro che li hanno tenuti, nè far fede a di loro vantaggio (33); ma costoro in caso di fallimento possono essere dichiarati benanche rei di bancarotta semplice, ed anche dolosa, se le irregolarità sono di natura tale a far supporre la frode (*art.* 26).

ANNOTAZIONI.

(1) V. *l' Ordinanza di Francia del* 1673, *tit. III.*
- I libri del commerciante, e la corrispondenza formano la pruova della sua probità e buonafede, del pari che de' suoi talenti pel commercio.
- Egli nell' esatta economia e nell' ordine de' suoi libri trova il soccorso, che un accidente od un avvenimento funesto ed improviso gli rendono necessario per sostenere il suo stato. Le leggi di commercio ne hanno fatto sempre un preciso dovere ai negozianti. E gli scrittori ne hanno trovato la ragione in quel fondo di giusti-

zia, che accompagna gli affari di commercio, tutti unanimemente dicendo, che i commercianti sono a ciò tenuti per tre importanti oggetti: 1.° perchè possano avere in ogni tempo una cognizione intera dei loro interessi; 2.° perchè con tal mezzo si conserva l'interesse del pubblico, che ha sempre i maggiori rapporti col commercio, e si stabilisce fortemente la buona fede trà i commercianti; 3.° perchè l'esistenza de' libri pone i negozianti in grado di render conto in ogni tempo della loro condotta, della quale sono sempre debitori allo stato ed al pubblico; del pari che serve a comprovare i di loro diritti. (V. Jorio, *Giurispr. Mercant. tom. IV. pag.* 363.)

Ma tra gli effetti, che la tenuta di questi libri produce, il principale e che forma singolarissimo privilegio pe' commercianti, si è quello di essere ammessi, quando sono regolarmente tenuti, a far semipiena prova in giudizio, anche in favore di colui che li ha scritti.

Quasi tutti i giureconsulti attribuiscono questo privilegio ad un' antichissima consuetudine divenuta comune a molti popoli, e non al diritto romano. (V. Tuldenus, *ad tit. Cod. De fide instr.*; — Marquardus, *De jur. Merc. lib. III, cap.* 9, §. 17; — Huberus, *Praelect. ad D. lib. XXII, tit.* 4, §. 19.)

Secondo i principj del diritto romano si presta fede bensì alle scritture de' privati contro lo scrivente, ma non già in suo favore, qualora non sieno da altre evidenti dimostrazioni avvalorate. (*Leg.* 6 *Cod. De probat.*) Non meriterebbe fede in giudizio un mercante, per quanto avesse fama di probità specchiata ed incorrotta, qualora si offrisse a deporre in giudizio in causa propria. *Omnibus in re propria dicendi testimonii facultatem jura submoverunt.* (*Leg.* 10. *Cod. De test.*) Non potrebbe dunque un mercante meritar fede producendo una scrittura formata a suo beneplacido e nel silenzio del suo gabinetto; non essendovi differenza veruna fra l'affermare un suo credito verbalmente, o con una privata scrittura. E quest' argomento sembrò a distinti dottori di tanta forza, che riputarono il preteso privilegio de' mercanti anzichè dottrina del gius romano, per

lo contrario affatto volgare, ed errore tutto spacciato da pratici. (V. Donellus, *Comm. ad leg.* 6 *Cod. De prob.* — Vissembecius, *ad leg.* 5 *sequ. Cod. De prob.*) Si conferma vieppiù l'argomento se si rifletta, che nemmeno il fisco può cavar prova di un suo credito dai semplici suoi registri: *Exemplo perniciosum est, ut ei scripturae credatur, qua unusquisque sibi adnotatione propria debitorem constituit; unde neque fiscum, neque alium quemlibet ex suis subnotationibus debiti probationem praebere oportet.* (*Leg.* 7. *Cod. De probat.*) Come persuaderci esser stato dalle leggi romane accordato ai mercanti un privilegio negato al fisco stesso?

Egli però è fatto, che negli antichissimi tempi di Roma i Romani prestavano piena fede agli scritti ed ai libri de' mercanti; ed Einneccio dimostra come quell' antico diritto rinacque dall' interpetrazione delle leggi romane, e per quasi tutta l' Europa si propagò col commercio. Coloro che facevano traffico in Roma o nelle provincie costumavano di notare accuratamente il dato e 'l ricevuto: il creditore in presenza del debitore trascriveva nel suo libro di conti il danaro ed il nome del debitore, la cagione del debito e le altre circostanze; lo stesso faceva il debitore alla presenza del creditore; e se fatto il confronto di questi libri si trovavano conformi, facevano piena prova. (V. Salmasio, *De modo Usur.*) Tal modo di provare chiamavasi *expensilatio*, (Aulo Gellio, *lib. XVI. Noct. Att. cap.* 2.) Ne fa menzione Cicerone, *Orat. pro Q. Roscio, cap.* 1.° contro C. Fannio; e così si esprime: *Quod si ille suas profert tabulas, profert suas quoque Roscius: erit in illius tabulis hoc nomen; at in hujus non erit.* E poco dopo: *Si tabulas* C. Fannius *accepti et expensi profert suas, in suam rem, suo arbitratu scriptas, quominus secundum illum judicetis, non recuso.* — Idem *in Ver. I, cap.* 34.

Questa prova però mercè il confronto de' libri esigevasi da una persona che avesse dato o ricevuto danaro cavato dalla sua cassa privata. Ma gli *Argentarj* desumevano la pruova di debito e credito dai loro libri di conti, senza che dovesse farsene con altri il con-

fronto. Per mezzo degli *Argentarj* soleano farsi i pagamenti e le riscossioni; e si fermavano i conti di ciascuno. Alle scritture di costoro dette *mensae rationes*, si prestava intera fede, sembrando inverisimile, che l'*Argentario* avesse potuto inserire ne' suoi libri, in grazia di altri, una falsità, riguardandosi il suo negoziato come avente una causa pubblica; per la qual ragione disse Cicerone: *solent fere dicere qui per tabulas hominis honesti* (parla dell' Argentario) *pecuniam expensam tulerunt: egone talem virum corrumpere potui, ut mei caussa falsum in codicem referret?* (*Pro Q. Roscio*, *cap.* 1.)

E ciò secondo l' antica giurisprudenza. Non minor fede prestavasi ai libri degli *Argentarj* secondo il diritto giustinianeo. Il di loro negoziato risguardavasi come avente una causa pubblica, non già perchè fosse uffizio o ministero pubblico, poichè n' era permesso l' esercizio anche ai servi, (*Leg.* 4, 5, *Dig. De eden.*), o perchè eglino fossero eletti pubblicamente o dal popolo, come ha creduto Accursio (*Ad leg.* 9. §. 2, *Dig. De eden.*) confutato da Panciroło (*Variar. lect. lib.* 1, *cap.* 32.); ma perchè con pubblica autorità vendevano all' incanto, davano danari ad usura, pagavano per altri, fidavano a proprio rischio somme da trasportarsi altrove, e tenevano di tutto accuratissimo notamento ne' loro libri, cui dai Romani si attribuiva il privilegio di far piena pruova in giudizio, non solo contro di loro, ma anche in di loro favore. *Argentarius rationes edere jubetur, nec interest cum ipso argentario controversia sit, an cum alio* (*Leg.* 10 *prin. Dig. De edendo*); ed il Pretore avrebbe inutilmente costretto l' *Argentario* a produrre contro il terzo i suoi libri, se col meritar fede al terzo non avessero potuto nuocere. Che i libri poi degli *Argentarj* fossero dalla legge amessi a far pruova in giudizio, si riconosce maggiormente dall' essere stato attribuito un tale privilegio anche ai *Nummularj*, ossia ministri degli *Argentarj*, o piccoli *Argentarj* come attesta Paolo: *Et ipsi sicut Argentarj, rationes conficiunt, accipiunt pecuniam, et erogant per partes: quarum, probatio scriptura, codicibusque eorum maxime*

continetur, *et frequentissime ad fidem eorum decurritur.* (*Leg.* 9 §. 2. *Dig. De edendo.*)

In quanto agli altri commercianti, andata in disuso la prova antica *per expensilationem*, fu introdotta la massima, che se diligentemente nelle loro scritture trovavasi notato il *dare* ed *avere*, potevano queste indurre almeno quella che chiamasi *pruova semipiena*; ma ciò dipendeva dall'arbitrio del giudice, il quale ponderate le circostanze l' ammettera, o la rigettava. (V. Menochius, *De arbitr. jud. Lib.* 2, *cas.* 93.).—

I glossatori da diverse leggi trassero argomento onde stabilire l' opinione, che i libri de' commercianti ben tenuti, cui dallo scrivente fosse supplito col giuramento, meritavano piena fede: l' avevano difesa alcuni dottori prima del secolo XIII; la fecero sua nel secolo XIV Bartolo, Baldo, (*Ad leg.* 31, *Dig. De jurejur.*) ed altri; ed al rinascere del diritto romano in Italia fu dalle cattedre promulgata come conforme all' equità ed alla ragione. Questo privilegio attribuito ai commercianti, fu col fiorire del commercio riconosciuto e confermato dagli statuti municipali di Venezia, Bologna, Firenze, Padova, Roma, e non vi è statuto ove non se ne rinvengano dalle vestigia. Gl' Italiani, i quali nel medio avo trasportavano alle Gallie, alla Germania, ed alle più remote genti le merci, che traevano dall' oriente, dall' Egitto, dall' Africa, diffusero questo privilegio in quasi tutta l' Europa (V. Heinec. *De libr. mercat. foro ced. Exercit. XV.* §. 6 *ad* 18.); e si è conservato fino ai giorni nostri, benchè non lo stesso dappertutto, ma in alcuni luoghi più esteso, in altri più limitato.

La giustizia però di tale privilegio, e la necessità ne sono evidenti. I mercanti danno spesso, e ricevono a credenza; e contrattando con tante e diverse persone, sarebbe loro gravosissimo il procurarsi da ciascuna una scrittura, od altra prova diversa da quella che può trarsi dai di loro libri: quindi deve quasichè intendersi che abbiano un tacito mandato dalle parti di scrivere il dato e 'l ricevuto, per cui debba prestarsi fede ai loro libri. (Scaccia, *De jud. cens. civ. lib.* 2, *cap. II.*

n. 129, 130). Il negar fede ai libri de' commercianti sarebbe bensì mettere sossopra il commercio, e rimovere molti negozianti dall' esercitarlo. (Marquardus, *de jur. Merc. lib. III, cap.* 9, *n.* 20.) (*)

(2) *Ogni commerciante*, ossia, qualunque individuo, che fa abitualmente qualcuno degli atti riputati atti di commercio: disposizione che non estendesi a colui che ne facesse uno isolatamente, quantunque per questo sia soggetto al tribunale di commercio.

Per coloro che fanno prestiti su pegni, veggasi l' *art.* 319, *L. Penali.*

(*) L' obbligo d' aver questi libri essendo imposto indistintamente ad ogni commerciante di professione, non può dispensarsene il commerciante a minuto, per quanto sembri nell' impossibilità di adempirvi. Se egli fa i suoi affari a danaro contante, siccome non può divenir decotto, così poco interessa che abbia o no libri, quantunque senza esservi obbligato, pure ogni persona prudente tenga registro di ciò che vende giornalmente o compra, e del danaro che spende o riceve. Ma se in parte egli compra a respiro, e vende a credenza, il suo proprio interesse del pari che quello della legge richiede un libro, in cui scriva ciò che compra a respiro, per sapere quando scadono i pagamenti che deve fare, e ciò che vende a credito per esigere ciocchè gli è dovuto dai compratori. Daltronde poi la modicità del suo commercio fa sì, che il tenere i libri dalla legge prescritti poco talento richiegga e poca fatica. (V. Locré *sull' art.* 8 *Cod. comm.*) (*)

(3) Ed inoltre il commerciante che tiene i suoi libri in regola, ha in suo favore una presunzione di buona fede, che non può possedere chi non tiene affatto libri, o li presenta irregolari. (*Arg. dagli art.* 24 *e* 26).

(4) *Indispensabilmente richiesti*; giacchè vi sono varie altre specie di libri, che ogni casa di commercio ben regolata, deve necessariamente avere, come il libro di ragione, quello di cassa, ec.; ma questi non possono giammai supplire quelli richiesti dalla legge.

Il libro di ragione, o il gran libro, è quello,

che contiene i conti correnti aperti con ciascheduna persona, colla quale il commerciante negozia. Da una parte si notano le forniture somministrate alla persona, e dall' altra i pagamenti fatti da essa: e si ha cura di richiamare a ciascun articolo di fornitura o pagamento il numero del giornale in cui l' articolo è rapportato.

Il libro di cassa è quello in cui si annota da una parte tutto ciò che si riceve, e dall' altra tutto ciò che si paga. Vi è ancora il *carnet*, che contiene tutti i debiti per ordine di data; il *libro* della vendita a credito, ec.

(5) S' intende per crediti, o semplicemente per *attivo* di un commerciante ciocchè gli si deve; e per debiti o semplicemente per *passivo* ciocchè debbasi da lui.

(6) *O girate d' effetti.* Questa disposizione è nuova: l' ordinanza non esigeva, che il libro giornale facesse menzione delle girate. Del resto, la precauzione è buona: le girate possono formare una gran parte del passivo di un fallito.

(7) *A qualunque titolo siasi*, anche estraneo al suo commercio. Se dunque egli vende una casa, e ne riceve il prezzo, deve portarlo nella partita d' introito del suo giornale. Se egli ne compra un' altra, deve portare nella partita di esito il prezzo di comprà. Deve registrarvi finanche la dote di sua moglie se viene a maritarsi, ec.

(8) *Per le spese di sua casa*, in grosso, e non a minuto. Così, dirà egli: *preso tanto in Gennajo per la spesa di mia casa: in Febrajo, tanto*, ec.

(9) Il libro degli inventarj offre al negoziante che dee tenerlo, il prospetto delle sue facoltà, onde proporzioni a quelle il suo commercio. E dovendosi formare l' inventario e registrarsi nel libro a ciò destinato, alla fine di ciascun anno, egli spesso può conoscere lo stato de' suoi affari; frenare in tempo l' impeto che lo trasporta a rovinose imprese; e mutare o moderare le sue speculazioni pria che ne sia irreparabile il danno. (*)

(10) La precauzione di far riportare gl' inventarj

sopra un registro particolare, è utilissima. Questo registro essendo numerato e cifrato, e dovendo esser tenuto senza alcun spazio in bianco, è quasi impossibile di alterarlo per sfuggire le disposizioni degli *art.* 580, e 588. L'Ordinanza esigeva l'inventario, ma non il registro; donde accadeva, che il commerciante di cattiva fede poteva, prevedendo un prossimo fallimento, rifare gl' inventarj di più anni precedenti, e togliere così ai suoi creditori la conoscenza delle vere cause del suo fallimento.

(11) *Le copie delle lettere, che egli invia.* Oltre che il copia lettere può essere utile al commerciante stesso, il quale può avere bisogno in ciascuno istante di sapere ciocchè ha scritto a questo o a quell' individuo; può esser necessario ancora per la decisione di diversi affari avanti i tribunali. Supponiamo, in effetti, che Pietro domandi contro di Paolo l'esecuzione di un contratto, sulla di cui esistenza egli ha presunzioni fortissime: che Paolo sostenga, che il preteso contratto non abbia avuto luogo, e che ciò è provato dalle lettere, che ha scritto a Pietro, e che citi Pietro ad esibirle. Se Pietro non presenta il fascietto di lettere che deve avere, e Paolo abbia un copia-lettere che giustifichi la sua asserzione, quegli potrà essere rigettato dalla sua domanda.

(*) I negozianti che si distinguono per la di loro accuratezza, conservano non solo le lettere che ricevono, riunite in fascicoli, ma anche le ricevute, i conti di compra e vendita, le fatture, le lettere di cambio, i biglietti, ec., onde l'esattezza dei libri sia anche dalle scritte originali ben dimostrata.

Il copia lettere non può essere riguardato, che come un registro ausiliario; ed i negozianti tengono molti di questi registri, i quali servono a verificare le particolarità e le clausole delle convenzioni che da loro si fanno per mezzo di lettere: ma lo stato degli affari ultimati si rileva per intero dal libro giornale, che necessariamente contiene gli elementi da quali si compongono tutti gli altri, e presenta la somma di tutte le operazioni. Nella copia delle lettere non è

sperabile, che non avvenga qualche inesattezza, o che qualche lettera anche involontariamente non sia dimenticata. Ma tutto ciò poco è da temersi. (V. *nota n.*° 13). (*)

(12) *Dal Sindaco della comune, o da un suo aggiunto.* L' articolo non aggiunge, *in mancanza del tribunale di commercio*; donde si può conchiudere, che anche nelle città dove vi è il tribunale di commercio, si può fare apporre il visto da un uffiziale municipale. L' Ordinanza non lo permetteva, che nelle Città dove non vi era console. Ma si è probabilmente pensato, che nelle grandi città, il solo vistare e cifrare i registri assorbirebbe tutto il tempo dei giudici di commercio.

(13) *Il libro giornale*, e *quello degli inventarj*, e non già il *copia-lettere*. In fatto, si esige la cifra ed il visto per impedire le frodi in caso di fallimento. Ma non è affatto probabile, che si alteri il copia-lettere, giacchè si resterebbe esposto ad essere smentito formalmente ed in ogni istante, per mezzo degli originali delle lettere, che si trovano nelle mani delle persone alle quali sono state scritte.

(14) *Alla fine di ciascun anno*: affinchè il commerciante prossimo a fallire, non fabbrichi in un istante nuovi registri per gli anni precedenti. Egli conserverebbe in bianco dei registri numerati e cifrati, che riempirebbe quando e secondo vorrebbe.

(15) *Senza spazio in bianco, lacune*, ec. per evitare le frodi. Si lascerebbero delle lacune in bianco, per riempirle dopo un' istante di vendite, di compre o di pagamenti, che non sarebbero stati fatti.

(16) *Nè postille alcune al margine.* Così, quando un mercante riceve il pagamento di una mercanzia che ha venduto a credito, egli non deve fare menzione del pagamento sul giornale suo al margine dell' articolo pagato; ma deve formarne un articolo separato che scrive nell' ordine di data. Per questo nelle case di commercio il libro di ragione è indispensabile.

(*) Non merita fede una scrittura su cui cade sospetto (*Leg. ult. Cod. De edict. Divi Adri. tollen.*);

e qualora sia stato riconosciuto errore nelle partite di un libro, conto, o altro; qualora un libro mercantile apparisca alterato nelle partite in esso contenute, o interlineato, od apostillato, o vi si riconoscano cancellature, ed incisioni, non avrà più forza in giudizio per provare contro di un terzo. (V. ANSALDUS, *De comm. disc. gener.* n.° 140, et seq.)

(17) *Pel corso di dieci anni.* Questa misura ha ancora per oggetto il prevenire le frodi. Un fallito sopprimerebbe i libri, che provassero la sua frode o negligenza; e che l' esporrebbero a restar convinto di bancarotta semplice o dolosa. Ma non si deve conchiudere da tale articolo, che sia inutile cosa il conservarli dopo dieci anni, e che non sen potrebbe far uso dopo tal epoca. Così giudicato a Roven. (SIREY, 1818, 2. p. pag. 68.)

(18) Ossia sono stati pieni di notamenti, e registri, di spese, introiti, compre e vendite, effetti di commercio, ec.

(19) *Comunicazione.* S' intende per questa parola la consegna de' libri nelle mani di un terzo, che può in tal caso prenderne intera conoscenza. *L' esibizione* è la presentazione de' libri, onde sen osservi la regolare o irregolare tenuta (*disposizione nuova, che dà al magistrato facoltà ad interloquire su ciò, ancorchè non sia oggetto di controversia; ed esercitare in tal guisa una sorveglianza*); e sen estragga la notizia occorrente, senza potersi prendere conoscenza del resto. (*Leg.* 10 §. 2. *D. De edendo.*) (V. *nota n.*° 23.) (*)

(20) Non può essere ordinata. I commercianti sono pur troppo obbligati a tenere i libri per mezzo dei quali in ciascun istante possano giustificare la loro situazione, se la giustizia lo esige. E la prova che fanno contro di loro, suppone il diritto di esigerne la produzione o esibizione. *Bis interimitur qui suo gladio perit*: è un antico proverbio, ed è cosa dura il dover tollerare che il mio avversario prenda per combattermi le armi in mia casa. (*Leg.* 10, §. 4, *Dig. De quaest.* — *Leg.* 11, *Cod. De test.*) Intanto fra commercianti specialmente e per consuetudine antica e generale è invalso,

che l'esibizione de' libri non abbia a negarsi nè all' attore, nè al reo che la richiede; ed in caso di rifiuto chi la ricusa vi sia costretto dal giudice. (V. Casaregis, *De comm. disc.* 102, *n.*° 4, 5, 27, *et* 87.) Deve però concorrervi una giusta causa, cioè che l' attore non abbia altro mezzo per provare la sua domanda, o per rendere più vigorosa e corroborare la prova già addotta; e *viceversa* che il reo non possa in altro modo giustificare la sua eccezione. L' *art.* 22 dice: il *giudice può ordinare*, ciò che indica l' arbitrio del magistrato non indefinito, ma mosso da circostanze imperiose, e non senza verun motivo. Ed è dottrina ricevuta, che in questo caso i negozianti sono tenuti non solo alla esibizione de' loro libri di commercio, ma benanche a quella di qualunque altra scrittura, e per fino de' libri di privata memoria. (*Leges*: 3, §. 9. *Dig. Ad exib.*; 2. *ibid. De fide instr.*; — Ansaldus, *Disc.* 72, *n.*° 14, 16; *Disc.* 73, *n.*° 3 *e* 12.)

Ma siccome rendendosi ostensibili i libri di un negoziante, si può recare grave danno a lui, e talvolta anche ad altri negozianti e cittadini, penetrandosi nel segreto dei loro affari, e palesandosi le operazioni e lo stato di essi, i tribunali prendendo norma dal diritto romano sono stati soliti ordinare l' esibizione de' libri per estrarne ciò che riguarda la controversia, senza potersi prendere comunicazione del dippiù contenuto ne' libri. (*Leg.* 10, §. 2, *D. De edendo*; 2. *Cod. De alim. pupill. praest.*; 2, §. 1, *Cod. Quando et quib. quarta pars deb.*, di quale legge meritano qui esser rapportate le seguenti parole: *Quid enim tam durum, tanque inhumanum est, quam publicatione pompaque rerum familiarium et paupertatis detegi vilitatem, et invidiae exponere divitias?*)

Che diremo, se un negoziante abbia i suoi libri in un luogo, ed il suo domicilio altrove, e non sia intanto convenuto ov' è seguita la sua amministrazione? Egli non sarà obbligato a farne l' esibizione fuori del luogo ove esistono, e la parte che la richiede dovrà, se vuole profittarne, farli trasportare a sue spese e pericolo nel luogo della contestazione. (*Leg.* 4, §. 5, *D.*

De eden. V. *Art.* 151. §. 1; *e* 296, 297. *Proc. C.*)

All' esibizione de' libri è tenuto anche l' erede del negoziante ad istanza di chiunque abbia interesse di richiederli: se sono diversi gli eredi o li possiede un solo, questi deve esser costretto alla presentazione; o tutti gli hanno in comune, e tutti vi possono essere obbligati (*art.* 1173, *e* 1174, §. 5. *L. C.*). (*)

(21) *Successione, comunione, società.* Il coerede, la moglie comune di beni, il socio avendo dritto ed interesse di conoscere a fondo gli affari della successione, ec., hanno giusta ragione di domandare piena ed intera comunicazione dei libri.

(22) *Ed in caso di fallimento.* Per questo caso particolarmente la comunicazione deve aver luogo: affinchè il fallito possa provare ai suoi creditori, che non vi è nè dolo, nè negligenza dalla sua parte; o se ve n' è, i creditori possano scovrirlo.

(23) *L' esibizione*: Quando vi è luogo soltanto all' esibizione dei libri, il negoziante, al quale essi appartengono, non se ne spropria; li esibisce soltanto, perchè se ne estragga ciò che riguarda la controversia. (V. *nota n.°* 19.)

(24) *Può essere ordinata.* Ancorchè un commerciante avesse in suo favore un titolo, ciò non lo dispensa dall' esibire i suoi libri, se ne è richiesto, e l' altra parte dichiara darvi fede. Una sentenza del Parlamento di Parigi, del dì 22 Luglio 1689 rapportata da Jousse sull' *art.* 10 del titolo 3.° dell' Ordinanza, e da Savary, parte 1. lib. 4, cap. 4, ha parimenti deciso, che un mercante, il quale aveva una scrittura notariale, poteva essere obbligato ancora ad esibire i libri per giustificare la verità del suo credito. (V. *nota n.°* 20.)

(25) *Il giuramento può essere deferito.* Questa disposizione non trovavasi nell' ordinanza. Tale era il parere di Jousse sull' *art.* 10, salvo che secondo lui il giudice era obbligato di deferire il giuramento; nel mentre, a termini del nostro articolo, egli ne ha soltanto la facoltà. In generale si è lasciato ai giudici di commercio la più grande latitudine, dovendo essi giudicare tuttora *ex aequo, et bono.*

(*) Del resto questa disposizione è giustissima, poichè qualora non vi sieno circostanze che scusino il renitente, o rendano sospetto chi domanda la presentazione, in favore di costui nasce una presunzione di probità, ed in quello di mala fede. (*)

(26) *Tutti i libri di commercio*. L' articolo dice in generale, *i libri di commercio*. Ma ciò s' applica forse alle tre specie di libri richiesti imperiosamente dalla legge, o a tutti i libri tenuti ordinariamente dalle case di commercio? Ciò che potrebbe farci inclinare a quest' ultima opinione si è sulle prime, che nell' articolo 26, in cui il legislatore non ha inteso parlare che dei libri richiesti, egli ha formalmente detto: *i libri che i commercianti sono in obbligo di tenere*; e pel contrario nel nostro articolo egli si è contentato di dire: *tutti i libri di commercio*. In secondo luogo, nell'*art.* 26 il legislatore parla della mancanza delle formalità, ciò che non può applicarsi che ai libri richiesti dalla legge, nel mentre che nell' *art.* 24 egli dice: *i libri regolarmente tenuti*, ciocchè si può applicare a qualunque specie di libri.

Si potrebbe intanto rispondere a queste due ragioni, che tutti gli altri libri tenuti dalle case di commercio, come quello di ragione, di cassa, ec., non sono se non estratti del libro giornale; e conseguentemente, dovendo quest' ultimo contenere tutti gli elementi da cui sono composti gli altri, esso è il solo che debba far fede in giudizio.

Penso in ultima analisi, che il legislatore non avendo voluto, come abbiamo detto, prescrivere alcuna regola di rigore ai tribunali di Commercio relativamente alla pruova, essi possono secondo che stimano convenevole, ammettere quella risultante sia dai libri richiesti dalla legge, sia da tutti gli altri regolarmente tenuti.

(27) *Regolarmente tenuti*; vale a dire senza spazio in bianco, vani, o postille al margine.

(28) *Possono*: ciocchè sembrerebbe dire, che essi non fanno pruova anche tra mercanti, nel mentre sembra risultare il contrario dall' articolo 1284 delle

Leggi civili. Si può primieramente ripetere quello che di già abbiamo detto, che trattandosi dello scovrimento della verità, non si è voluto dare ai tribunali di commercio una regola invariabile. D'altronde, l'articolo testè citato dice; che i libri dei mercanti fanno prova contro di essi, ciocchè è imperativo, e lo doveva essere. Ma il nostro *articolo* porta, che essi possono fare prova tra loro, ossia non solamente contra il mercante che li esibisce, ma ancora in suo favore; ciocchè doveva necessariamente essere facultativo.

(29) *Tra i commercianti.* Così non basterebbe, che si trattasse di un fatto di commercio; bisogna ancora che le due parti facciano professione abituale di commercio. (*Art.* 1283. *L. C.*) Ma essi fanno pruova in favore del non commerciante contra il mercante che li ha tenuti (*art.* 1284. *L. C.*).

(30) *E per fatti di commercio.* Così non basta, che la controversia sia tra due commercianti; bisogna, che trattisi ancora di un fatto di commercio. Se dunque un negoziante ha venduto una casa, o un fondo ad un altro negoziante, i libri non faranno pruova nè dall' una, nè dall' altra parte. Bisogna inoltre, che trattisi di un fatto del commercio di colui cui si oppongono. Quindi un mercante di stoffe non potrebbe prendere i suoi libri per pruova di una fornitura di stoffe fatta ad un mercante di vino per l'abbigliamento suo, o della sua famiglia, o viceversa. Il mercante di vino che compra le stoffe per suo uso, ed il mercante di stoffe che compra del vino per suo uso di consumo, non agiscono in ciò come commercianti, ma da semplici particolari.

Ma se, essendo riconosciuto un debito, il debitore presenta la menzione del pagamento fatta sopra i suoi libri? Savary (*Parere* 31) decide, che in tale caso, il debitore può citare il creditore, perchè presenti i suoi libri, e che in mancanza di tale esibizione il libro del debitore fa fede. Credo questa decisione giusta ed ammessibile nel nostro dritto; salva forse ai giudici la facoltà di deferire il giuramento suppletorio al debitore conformemente all' art. 23. Ma se poi il creditore pre-

senti i suoi libri, e non vi è fatta menzione del pagamento? Son d'avviso, che i giudici, in questo caso, possono e debbono determinarsi secondo le circostanze: ma che, poste tutte le cose eguali, le parti rientrano sotto il dritto comune, secondo il quale nessuno può far un titolo a se stesso. Il debitore, in pagando, poteva esigere una quietanza, una fattura soddisfatta, o finalmente egli poteva far scrivere la menzione del pagamento sul libro del creditore.

(31) La consuetudine generale invalsa in Europa, come abbiam detto (V. *not. n.*° 1.), attribuiva ai libri de' mercanti tenuti in regola, il privilegio di fare prova anche in favore dello scrivente, per le partite risguardanti il suo commercio; ma non dapertutto egualmente, giacchè in qualche parte avevano indefinita fede in giudizio, in altre era limitata o ristretta fino ad una certa somma. (Ansaldus, *De comm. discur. general. n.*° 92).

Le Leggi civili non accordano ai libri de' mercanti il privilegio della prova in di loro favore contro persone non negozianti, ma riserbano il giuramento (*art.* 1283.). Quindi sorge il dubbio, se in caso di controversia debba intendersi preservato al mercante il giuramento *decisorio*, che egli possa deferire al preteso debitore, o piuttosto il *suppletorio*, che possa domandare egli stesso per completare la prova imperfetta che nasce dai suoi libri.

Bigot interpetrando le parole dell' art. 1329 del Codice civile francese (*art.* 24. *L. e.*, *e* 1283. *L. c.*) *point de preuve* come una totale abolizione dell' antica consuetudine, non riconosce nei libri del mercante verun principio di prova, ed abilita lo scrivente alla delazione del solo giuramento decisorio.

Maleville (*analise*, *art.* 1329) all' incontro, riflettendo che questo giuramento può deferirsi sopra qualunque specie di contestazione, sebbene manchi ogni principio di prova (*art.* 1358. *C. c.*—1312. *L. C.*, 1360. *C. c.*—1314. *L. C.*); e che l'*art.* 1329. *C. c.*—1283. *L. C.* se avesse inteso parlare di questo, non v' era bisogno che ne facesse una speciale riserba; supplisce

alle parole *point de preuve* (*alcuna pruova*), aggiungendo *entière* (*intera*); opinando conseguentemente esser rimesso alla prudenza del giudice il deferire al mercante di conosciuta probità il giuramento suppletorio nel caso che le partite impugnate sieno verisimili.

Fu deciso però a 2 maggio 1810 dalla Corte di cassazione di Francia, che chi reclama una somma eccedente 150 franchi, e non produce che le partite de' suoi libri, non può domandare il giuramento suppletorio.

L' opinione di Bigot Preameneu sembra più conforme allo spirito della legge. (*)

(32) È massima generale, che qualunque semplice calcolo o scrittura ha forza di provare contro colui che n' è l' autore, quantunque le partite in essa contenute apparissero scritte da terza persona. (Ansaldus, *Disc. gen.* n.° 148.; Casaregis, *De com. disc.* 220, *n.°* 21.); ed i libri scritti da un complimentario di una ragione di negozio, alla di cui firma si dà piena fede ad effetto di obbligar gli altri socj della medesima, hanno forza di provare contro de' preponenti approvatori della di lui persona, e conseguentemente contra la stessa ragione, alla quale appartengono i libri. (Ansaldus, Disc. 51. n.° 4; — Casaregis, *Disc.* 30, *n.* 82 *e seg.*)

Colui però, che accetta in parte le partite scritte in un libro mercantile, non potrà più impugnare le altre che avessero connessione e dipendenza dalle prime, cosicchè non potrà rigettare le partite a debito quando abbia riconosciute quelle ivi portate a credito, e provenienti dalla medesima causa, contò e negoziazione. Non può la scrittura per sua natura indivisibile essere in parte vera in parte falsa, purchè ciò non sia provato ad evidenza. (De Hevia, *Comm. terr.* cap. 23, n.° 7.; — Ansaldus, *Disc. gen. n.°* 150. *e seg.*)

Nelle Leggi civili giusta la massima che trovavasi introdotta, fu stabilito che i libri mercantili facessero pruova contro i mercanti, a condizione però, che chi vuole trarre profitto da questo mezzo di prova, non pretenda di scinderne il contenuto, ma accetti benanche le partite contrarie alle sue pretensioni (*art.* 1284.

L. C.). Questa disposizione che non trovavasi nell' abrogato Codice di Commercio, è stata richiamata nelle Leggi di Eccezione, come a luogo anche più proprio.

Non solo il commerciante, ma bensì chi tale non è può appoggiarsi ai libri mercantili della parte contraria con la quale è nata controversia. Nè si dubiterà che in tal caso il tribunale di commercio sarà competente qualora il commerciante, ai di cui libri si ricorre, sarà egli convenuto per fatti del suo commercio.

L' ammessione alla prova nel presente caso avrà luogo, ancorchè i libri essendo di un mercante fallito, il quale n' ebbe l' uso anche nel tempo della decozione; e mancanti de' soli requisiti e condizioni, o riconoscendosi difettosi nelle date e nelle scritturazioni, ne sia sospetta la fede, e ne vacilli in giudizio la prova in favore di chi li scrisse. (Ansaldus, *De comm. disc. gen.* n.° 131.; Heinneccius, *De libr. merc. foro ced.*) Sarebbe una contraddizione, ed un' ingiustizia nel tempo stesso, stimare i libri veri contro del negoziante lorchè vi scrisse partite a debito; falsi per l' opposto per quanto vi portò a suo credito.

Si osservi però che in taluni casi i libri di un decotto non dovranno ammettersi neppure a far pruova contro del medesimo, se non concorrono circostanze, che allontanino il sospetto di frode: potrebbe darsi che questi avesse scritto partite a suo debito, a danno di veri creditori; come per esempio se avesse falsamente notato una dote troppo vistosa ricevuta dalla moglie; somme avute ad imprestito, o pagategli da amici o parenti. La confessione deve nuocere a chi l' ha fatta, ma non alle terze persone. (Heinneccius, *Ibid.* §. 22.). (*)

(33) *Nè far fede a loro profitto.* Ma essi faranno fede contro di loro.

GIURISPRUDENZA DI SIREY

Sugli articoli del Titolo II.

Art. 16, e 17 (8, e 9.)

1 — I libri di un commerciante debbono presentare tutte le sue negoziazioni, ed anche quelle che fossero estranee al suo commercio, quantunque fossero provate per atto autentico. (2. 1. 207.) 2 — I negozianti creditori di un fallito possono essere dichiarati scaduti dal loro credito sopra il fallito, quando non hanno tenuti i libri di commercio secondo il disposto della legge. Ciò sopra tutto se eglino fanno sospettare della frode, per aver continuamente variato sul titolo costitutivo, e sul montante del credito, come ancora sopra gli elementi di cui esso si compone (5. 1. 16.) 3 — Quantunque il figlio, che dimora in casa del padre, ivi faccia un commercio separato, non può, in caso di fallimento del padre, rivendicare alcuno degli oggetti sequestrati nel domicilio di quest' ultimo, se non prova la sua proprietà per mezzo dei libri, e registri, che ha dovuto tenere nella sua qualità di negoziante (5. 2. 623.).

Art. 18. 19. 20. (10. 11.)

Art. 21. (14.)

Art. 22. (15. M.)

Questo articolo ha tolta l' oscurità che regnava nell' equivalente del Cod. abrogato. Non vi è bisogno di illustrazione. Vedi però la nota, n.° 20.

1 — In materia di lettera di cambio, e per conoscerne la causa reale, i giudici di appello possono ordinare la esibizione e presentazione dei libri del mercante, a profitto di cui queste lettere sono state firmate, ancorchè l' avversario dichiarato non abbia in prima istanza volervi dare fede. (10. 1. 313.) 2 — Quando si pretende, che una lettera di cambio ha una causa illecita, i latori possono essere astretti a comparire in persona, ed a produrre i loro libri di commercio. (8.

2.334.) 3—La verificazione ordinata da una sentenza di commercio, e fatta da un giudice commesso, dei libri di un negoziante, non può essere assimilata ad una compulsoria secondo le disposizioni del rito civile. Conseguentemente una tale verifica non è nulla, ancorchè una delle parti non sia stata presente, o debitamente chiamata; e la sentenza, che l'avesse ordinata, stabilisse, che essa doveva essere fatta in presenza delle parti debitamente chiamate (14. 2. 261.).

Art. 23. (17.)

1 — Qualunque negoziante deve presentare i suoi libri, subito che l'altra parte si offre a prestarvi fede. E quest' offerta può aver luogo in appello, se non si è proposta in prima istanza. (1. 2. 207.) 2 — Una sentenza, che deferisce il giuramento alla parte in favore della quale essa è stata pronunziata, può essere eseguita quando anche questa parte sia trapassata senza averlo prestato (15. 2. 3.).

Art. 24. (12 M.; e 1329. C.C.)

Art. 25. (N. *V. nota*, n.° 32.)

Art. 26. (13.)

TITOLO III.

Delle società commercianti. (1)

Le società commercianti sono regolate dalle Leggi civili in tutti i casi ne' quali non derogano le leggi ed usi del commercio. (*Art.* 27; 1945. *L. C.*). Conseguentemente faremo conoscere:

1.° Le disposizioni generali delle leggi civili che si applicano alle società commercianti:

2.° Le disposizioni relative alle società commercianti in particolare.

CAPITOLO I.

Disposizioni generali delle Leggi civili, che si applicano alle società commercianti.

Queste disposizioni concernono: 1. Il contratto di società: 2. Le clausole principali di questo contratto: 3. I dritti, e le obbligazioni rispettive de' socj: 4. Finalmente lo scioglimento della società.

Sezione I.

Del contratto di società in generale.

La società in generale è un contratto, col quale due, o più persone, convengono di mettere qualche cosa in comune, coll' intenzione di dividere l' onesto beneficio, che potrà risultarne (*art.* 1704. *L. C.*).

Un contratto: consensuale (2), a titolo oneroso (3), commutativo (4), e sinallagmatico perfetto (5).

Convengono. Questo contratto essendo del numero di quelli chiamati *consensuali*, è perfetto col solo consenso delle parti, e senza che vi sia bisogno di tradizione, o di alcun altro principio di esecuzione.

Di mettere qualche cosa in comune: giacchè è dell' essenza della società, che ciascuno vi apporti qualche cosa (6). Questo apportar qualche cosa può consistere tanto in oggetti reali ed effettivi, quanto nell' industria semplice del socio (*art.* 1705. *L. C.*), (7).

Nell' intenzione di dividere: giacchè è egualmente dell' essenza della società, che sia contratta

per l'interesse comune delle parti. Conseguentemente qualunque convenzione che darebbe ad uno de' socj la totalità dei beneficj, è nulla (*art.* 1705. *L. C.*), (8).

SEZIONE II.

Delle clausole principali del contratto di società.

Queste clausole possono riguardare : 1. L'incominciamento, e la durata della società : 2. La fissazione della parte di ciascun socio nel beneficio, o nella perdita : 3. L' amministrazione della società.

§. I.

Dell' incominciamento, e della durata della società.

Possono convenire le parti, che la società incomincerà alla fine di un certo tempo, o dopo l'avvenimento di qualche condizione. Se niente si è stipulato su di ciò, essa comincerà all'istante stesso del contratto (*art.* 1715.).

Esse possono egualmente determinare, che la società finirà dopo un certo tempo, o evento. In mancanza di convenzione, la società finisce in più maniere, che saranno qui appresso indicate, Sezione IV.

§. II.

Della fissazione delle parti.

I contraenti possono attribuire a ciascuno di loro tale parte sui benefici, e sulle perdite che sti-

meranno conveniente (*art.* 1725. *L. C.*), (9).

Noi diciamo *tale parte*: giacchè fa d' uopo, che ciascuno abbia una parte nei benefici, e nelle perdite. Conseguentemente, come abbiamo veduto, qualunque convenzione (10) che darebbe ad uno, o più de' socj la totalità de' benefici, è nulla (11). L' istesso ha luogo nella convenzione, che affrancherebbe da qualunque contribuzione alle perdite le somme o effetti (12) posti nel fondo della società da uno, o più tra essi (*art.* 1727. *L. C.*), (13).

Possono convenire i socj, che le porzioni saranno regolate o da uno tra essi, o da un terzo (14); ed allora l' arbitramento fatto conformemente alla convenzione, non può essere impugnato se non in quanto esso sarebbe evidentemente contrario all' equità; ed in questo stesso caso il richiamo non può essere ammesso, se l' arbitramento ha ricevuto dalla parte del reclamante un cominciamento di esecuzione, o se sono scorsi tre mesi da che ne ha avuta conoscenza (*art.* 1726.).

Se nell' atto della società niente si è determinato sulla parte di ciascun socio ai guadagni od alle perdite (15), la parte di ciascun socio è in proporzione dei fondi che ha posto. Se uno di essi non ha conferito, che la sua semplice industria, egli è assimilato al socio, che ha conferito la somma minore (*art.* 1725. *L. C.*).

§. III.

Dell' amministrazione della società.

L' amministrazione della società può essere affidata ad uno dei socj, sia coll' atto stesso della società, sia con un atto posteriore. Ma vi è differenza tra questi due casi, poichè il potere dato coll' at-

to stesso viene stimato far parte delle condizioni del contratto: in conseguenza non può essere rivocato senza causa legittima, ed il socio amministratore può fare, finchè dura la società, e non ostante qualunque opposizione dalla parte de' suoi socj, tutti gli atti, che dipendono dalla sua amministrazione (16), purchè ciò sia senza frode. Ma se il potere è stato dato con un atto posteriore, allora è un semplice mandato, rivocabile per la volontà contraria degli altri socj (*art.* 1728. *L. C.*).

Se l' amministrazione è stata affidata a più socj senza altra spiegazione, possono essi fare, ciascuno separatamente, tutti gli atti di questa amministrazione (*art.* 1729. *L. C.*).

Noi diciamo senz' altra spiegazione, giacchè, se sono state determinate le funzioni di ciascuno dei socj, allora debbono restarsi rigorosamente nei limiti dei loro poteri rispettivi. Parimenti, se si è stipulato che uno degli amministratori non può agire senza l'altro, la convenzione deve essere strettamente eseguita, quando anche uno di essi fosse nell' impossibilità attuale di concorrere agli atti dell' amministrazione (*art.* 1730. *L. C.*), (17).

Se l' atto di società non contiene alcuna stipulazione sopra il modo di amministrare, allora tutti i socj sono stimati amministratori. Essi possono per conseguenza, dietro le qui sopra stabilite regole, fare ciascuno separatamente tutti gli atti di amministrazione; e ciò che ciascuno fà, è valevole anche per la parte de' suoi consocj, e senza che questi vi acconsentano; tutte le volte però che essi non si sieno opposti all' operazione prima di essere conchiusa (*art.* 1731. *L. C.*), (18).

Sezione III.

Dei diritti, e delle obbligazioni de' socj.

Questi diritti, ed obbligazioni sono relativi:
1. Al conferimento di ciascuno de' socj;
2. Alle cose che compongono il fondo comune.

§. I.

Dei diritti, e delle obbligazioni de' socj relativamente al loro conferimento.

Ciascun socio è debitore verso la società di tutto ciò che ha promesso d' apportarvi. In conseguenza, dietro il principio consagrato dall' *art.* 1092. delle Leggi civili (19), quando il conferimento è della proprietà della cosa, la società ne è proprietaria dal momento della convenzione (20); la cosa resta fin d' allora a suo rischio; ma essa ha dritto ai frutti a contare dall' epoca nella quale doveasi fare la consegna (*art.* 1719. *L. C.*)

Abbiamo detto *quando il conferimento è della proprietà*: giacchè se consiste nel solo usofrutto della cosa, è evidente che il socio resta sempre proprietario, e conseguentemente la cosa è a suo rischio (*art.* 1723. *L. C.*), (21). Bisogna intanto eccettuare i casi seguenti, in cui la cosa perisce per la società, ancorchè il conferimento non consistesse che nel usofrutto;

1. Se si tratta di cose fungibili (22), o ancora semplicemente di cose, che si deteriorano in conservandole (23):

2. Se le cose, quantunque non fungibili, son destinate ad essere vendute (24), o sono state po-

ste nella società dietro apprezzo, portato in un inventario (25). Ma in questo ultimo caso, se la cosa perisce, il socio proprietario non può ripetere che il valore della stima (*art.* 1723. *L. C.*).

Quando il conferimento è della proprietà, se la società resterà evitta dell' oggetto conferito, essa ha contro il socio lo stesso ricorso in garantia, che il compratore ha contro il venditore (*art.* 1717. *L. C.*).

Se il conferimento è di una somma di danaro, gl' interessi ne sono dovuti *ipso jure* e senza domanda (26), a contare dal giorno in cui il pagamento doveva esser fatto, senza pregiudizio de' danni ed interessi (27) se vi è luogo (*art.* 1718. *L. C.*). Il socio, che conferisce la sua sola industria, deve dar conto alla società di tutt' i lucri che egli fà colla specie d' industria, ch' è l' oggetto della società (*art.* 1719. *L. C.*).

§. II.

De' diritti, e delle obbligazioni de' socj relativamente ai fondi comuni.

Ciascun socio può, eccetto stipulazione contraria, servirsi delle cose appartenenti alla società, purchè le impieghi al lor uso ordinario, che non se ne serva contro l' interesse della società, e che non impedisca i suoi consocj di usarne secondo il loro diritto (*art.* 1731. *L. C.*).

Egli può egualmente farsi indennizzare dalla società non solamente delle somme che ha sborsato (28), e delle obbligazioni che ha contratto di buona fede per gli affari della società (29); ma ancora de' rischi inseparabili dalla sua gestione (*art.* 1724. *L. C.*), (30).

Tali sono in generale i diritti di ciascun socio. Vediamo ora quali sono le sue obbligazioni.

Egli deve concorrere alle spese necessarie per la conservazione del fondo comune: ciascun socio ha il diritto di costringervi gli altri.

Egli non può, senza il consenso (31) de' suoi consocj, fare innovazioni (32) sopra gl' immobili, che formano parte di questo fondo, anche quando pretendesse che quelle sono, e sarebbero effettivamente vantaggiose alla società (*art.* 1731. *L. C.*).

Egli non può alienare, nè obbligare le cose, anche mobili, che dipendono dalla società (1732. *L. C.*).

Ben inteso però, che queste differenti disposizioni non si applicano, che al socio non amministratore; altrimenti i suoi poteri sono determinati dall' atto che lo nomina; ed in mancanza (33), dalle regole stabilite al titolo *del Mandato* (*art.* 1860. e 1861. *L. C.*), e nel Capitolo seguente.

Il socio, anche amministratore, non può associare un terzo alla società senza il consenso dei consocj; ma può, senza il detto consenso, associarlo a se stesso: ed allora si forma tra lui e questo terzo una società particolare, relativa solamente alla parte che il socio ha nella prima società (*art.* 1733. *L. C.*), (34).

La buona fede che deve regnare principalmente in questo contratto, esige che ciascun socio abbia per gli affari della società la stessa cura che pe' suoi propri. In conseguenza, se uno de' socj trovasi creditore di una persona, la quale sia nel medesimo tempo debitrice alla società, e che i due debiti sieno esigibili; le somme che questo socio riceve sono di diritto, e malgrado suo, imputate proporzionalmente sopra i due crediti (35), anche quando egli avesse nella quietanza fatto l' imputa-

zione intera sopra il suo credito particolare (36). Ma se egli l'abbia fatta interamente sopra il credito della società, la convenzione sarebbe eseguita (*art.* 1720. *L. C.*), (37).

Per la stessa ragione, se un socio ha ricevuto un acconto da un debitore della società, e dopo sia divenuto insolvibile, s'intende averlo ricevuto per conto della società intera; in conseguenza è obbligato di rapportare il tutto alla massa, anche quando ciocchè ha ricevuto non eccedesse la parte, che gli spetta come socio nel credito; ed avesse data quietanza specialmente *per la sua parte* (*art.* 1720. *L. C.*).

Finalmente ogni socio deve indennizzare la società de' danni che le ha cagionato per sua colpa (38), senza potere opporre in compensazione i profitti che la sua industria (39) avesse procurati alla società in altri affari (1722. *L. C.*) (40); e se un socio ha preso qualche somma sopra il fondo comune per suo profitto particolare, non solamente è obbligato di rimborsare il capitale, ma ancora deve gli interessi *ipso jure* e senza domanda, dal giorno in cui ha tirato i fondi dalla cassa comune (41); salvo il pregiudizio di maggiori danni ed interessi, se vi ha luogo (*art.* 1718. *L. C.*), (42).

SEZIONE IV.

Dello scioglimento della Società.

La società si scioglie,

1.° Collo spirare, come abbiamo detto, il tempo pel quale è stata contrattata (*art.* 1737. *L. C.*). Essa può intanto essere prolungata col comune consenso de' socj, rivestito delle stesse forme (43), pel contratto primitivo (*art.* 1738., *L. C.*).

2.° Col compimento della negoziazione, che ne è stato l'oggetto :

3.° Coll' estinzione delle cose, che sole formavano il fondo comune (*art.* 1737. *L. C.*), (44). In quanto a quelle componenti il conferimento de' fondi di ciascun socio, bisogna distinguere : se l' usufrutto è stato conferito in comune, la società è sciolta colla perdita della cosa, in qualunque epoca essa arrivi (45); ma se n' è stata promessa la proprietà, la società si scioglie quando la perdita n' è accaduta prima che sia stata conferita (*art.* 1739. *L. C.*), (46) :

4.° Colla morte naturale, o civile di uno de' socj (*art.* 1737. *L. C.*), (47), senza pregiudizio de' diritti che hanno le parti di convenire nell' atto della società, che in caso di morte di una di esse la società continuerà con i di loro eredi (48). Esse possono egualmente stipulare, che nello stesso caso la società continuerà, ma tra i socj sopravviventi soltanto ; ed allora gli eredi del morto non possono reclamare se non ciò che spetta al loro autore, secondo la divisione fatta nello stato in cui trovavasi la società al tempo della morte ; e non partecipano ai diritti ulteriori che in quanto sono una conseguenza necessaria (49) di ciò che si è fatto avanti la morte del loro autore (*art.* 1740. *L. C.*)

5.° Per l' interdizione, pel fallimento doloso di uno de' socj (50), o per essere uno di essi divenuto decotto (*art.* 1737. *L. C.*) :

6.° Finalmente per la semplice volontà (51) di uno, o più tra essi (*art.* 1737. *L. C.*). Intanto questo modo di scioglimento non si applica che alle società di cui la durata è illimitata. In quanto a quelle a termine, lo scioglimento non può essere dimandato pria del termine convenuto, purchè non vi sieno dei giusti motivi, come la mancanza agli

obblighi (52) per parte di uno de' socj, un' infermità abituale, che lo rende inabile agli affari della società (53), o altro simile caso, di cui la legittimità e la gravità è lasciata all' arbitrio de' giudici (*art.* 1743. *L. c.*).

La rinunzia di uno de' socj non opera il discioglimento della società anche illimitata, se non in quanto essa è notificata a tutti i socj (*art.* 1741. *L. c.*), (54), ed è inoltre fatta di buona fede, e non intempestivamente. Essa non è di buona fede, quando il socio rinuncia per appropriare a se solo (55) un profitto che doveva ricadere nella massa (*art.* 1742. *L. c.*).

Essa intendesi fatta intempestivamente, quando le cose non sono più nella loro integrità, e l' interesse della società esige che ne venga differito lo scioglimento (*art.* 1742. *L. c.*), (56).

Quando la società è sciolta, si procede alla divisione degli oggetti, che ne compongono il fondo. Le regole concernenti la divisione delle successioni, e le obbligazioni che ne risultano tra i coeredi, si applicano egualmente alla divisione tra socj (*art.* 1744. *L. c.*), (57).

CAPITOLO II.

Delle disposizioni relative alle società di commercio in particolare.

Vi sono quattro specie di società di commercio, avente ciascheduna le regole particolari, che saranno esposte nelle quattro sezioni del presente capitolo.

Si parlerà in una quinta sezione, del modo speciale di decidere le quistioni tra socj; e finalmente nella sesta, della prescrizione contra i creditori delle società disciolte.

Le quattro specie di società di commercio sono:

La società *in nome collettivo*:
La società *in commandita*:
La società *anonima*:
Le associazioni in *participazione*.

Sezione I.

Della società in nome collettivo.

La Società in *nome collettivo* è quella, che ha luogo tra due o più persone tutte egualmente solidarie e responsabili, e che ha per oggetto di fare il commercio in generale, o un certo commercio in particolare, sotto una *ragione sociale* (*art.* 29.).

S' intende per *ragione sociale*, la maniera convenuta dai socj per firmare le obbligazioni contratte in nome delle società. Nella società in nome collettivo, i nomi de' socj (58) possono solamente far parte della ragione sociale (*art.* 31.).

Noi diciamo *tutte egualmente solidarie*, *e responsabili*; giacchè in questa specie di società tutti i socj indicati nell' atto sono solidarj (59) per tutte le obbligazioni della società (60), anche quando queste non sarebbero state sottoscritte, che da un solo socio (61), purchè egli abbia firmato sotto la *ragione sociale* (62), e non ostante che non costi la versione a beneficio comune: ma se nell' atto di società saranno destinati uno o più soci *complimentarj* (63), le firme solamente di costoro sotto la ragione sociale obbligano i soci, ancorchè non costi della versione (*art.* 31.).

Di fare il commercio in generale ec.; perchè la società in nome collettivo può abbracciare tutte le operazioni di commercio fatte dai contraenti; siccome può limitarsi ad un ramo particolare di commercio (64).

La società in nome collettivo non può essere provata che in iscritto (65). L'atto, che la contiene può essere autentico, o sotto firma privata: ma in questo ultimo caso si debbono fare tanti originali quanti sono i socj (66); e ciascuno originale deve contenere di più la menzione del numero degli originali (67) che sono stati fatti: in mancanza delle quali formalità, l'atto potrà valere semplicemente come principio di pruova in iscritto (*art.* 32; e 1279. delle *L. c.*), (68).

Dacchè questa società deve essere necessariamente provata in iscritto, ne risulta che quando essa è negata, la pruova non può esser fatta per mezzo di testimonj (69); e che quando vi è un atto, la prùova testimoniale non può esser ammessa contra ed oltre il contenuto nell'atto, nè sopra ciò che sarebbe allegato essersi detto avanti, contemporaneamente, o di poi, ancorchè si trattasse di una somma minore di cinquanta ducati (*art.* 33.).

L'estratto dell'atto di società, firmato dai notari se è un atto pubblico, o da tutti i socj se è un atto sotto firma privata, deve essere rimesso fra quindici giorni dalla data dell'atto, alla cancelleria del tribunale di commercio, nel di cui circondario è stabilita la casa del commercio sociale, per essere trascritto sopra il registro, ed affisso durante tre mesi nell'udienza; e se la società ha più case di commercio situate nel circondario di diversi tribunali, l'invio, la trascrizione e l'affisso dell'estratto debbono essere fatti al tribunale di

commercio de' rispettivi circondarj (*art.* 34.).

L' estratto deve contenere :

1.° I nomi, cognomi, qualità e domicilj di tutt' i socj ;

2.° L' indicazione della ragione sociale ;

3.° Le clausole straordinarie relative alla direzione, all' amministrazione, ed alla firma in nome della società; come, per esempio, se si fosse detto nell' atto della società, che un solo, o più socj sarebbero autorizzati ad agire, ad amministrare, ed a firmare per la società, in questo caso i nomi, cognomi, ec. debbono essere indicati specialmente, e con cura (70) ;

4.° L' epoca dell' incominciamento, o della fine della società (*art.* 35.).

Se le formalità relative all' invio alla cancelleria, alla trascrizione, alla formazione dell' estratto ed all' affissione di esso non sono osservate, sarà vietato ai socj, finchè non le avranno adempiute, esercitare così le reciproche azioni sociali, come quelle per causa della società a loro competenti contro terze persone (71); e ciò oltre le disposizioni del Libro III *De' fallimenti e delle bancherotte*. Ma come esse sono state stabilite principalmente nell' interesse de' terzi, la nullità può essere ben opposta da costoro ai socj, ma senza reciprocanza (*art.* 36.), (72).

Noi abbiamo veduto nel capitolo precedente, che spirato il tempo pel quale la società è stata formata, essa può essere prorogata di comune consenso de' socj. Questo consenso deve come il contratto primitivo essere dichiarato con atto pubblico, o sotto firma privata; ed è sottoposto alle stesse formalità per l' invio alla cancelleria, per la trascrizione, per la formazione dell' estratto, e per l' affissione di esso. Lo stesso è per tutti gli atti che portano, sia

discioglimento della società avanti il termine fissato dall'atto, sia cangiamento (73), o ritiro di un socio (74), cambiamento nella ragione sociale, o altre novelle clausole (75), o stipulazioni qualunque (*art.* 37.), (76). Ed in caso di omessione di queste formalità avrà luogo l'applicazione delle disposizioni fissate nell' articolo 36. (*art.* 37.).

Sezione II.

Della società in commandita (77).

La società in commandita è quella che si forma tra uno o più commercianti, soli gerenti, e responsabili solidalmente in faccia a terzi da una parte; ed uno o più particolari, commercianti o no, e semplicemente datori di capitali, dall' altra parte (*art.* 38.).

Tra uno, o più commercianti: quando ve ne sono più, la società per ciò che li riguarda, è in nome collettivo; ed in commandita a riguardo de' semplici capitalisti (*art.* 39.).

Semplicemente capitalisti: si chiamano altrimenti *socj commanditanti*. Essi contribuiscono solamente alla società coi capitali, e non soggiacciono alle perdite, se non fino alla concorrenza de' fondi (78), che essi debbono mettere nella società (*art.* 40.). Essi non possono fare altronde alcun atto di ammministrazione (79), nè essere impiegati (80) per gli affari della società, anche in virtù di procura (*art.* 41.), (81), sotto pena di essere riputati socj in nome collettivo, e tenuti in conseguenza solidariamente (82) a tutt' i debiti ed obbligazioni della società. La prova della contravvenzione potrà esser fatta anche per mezzo de' testimonj (*art.* 42.). Ma un tal divieto non si estende a quei contratti commerciali che la società facesse per suo conto col socio

commanditante, e che vicendevolmente questi avesse fatto colla società, del pari che con ogni altra casa di commercio (83).

Per la stessa ragione pocanzi cennata, i loro nomi non possono far parte della ragione sociale (*art.* 43.), (84), la quale deve sempre necessariamente portare il nome di uno o più de' socj risponsabili (*art.* 38).

Nella società in commandita, il capitale formante la somma dei fondi versati da' socj commanditanti, può essere diviso in azioni (85), ed anche in porzioni di azioni trasmessibili ai terzi, a volontà del proprietario, senza che possa risultare da questa divisione alcuna derogazione alle regole, che sono state stabilite per questo genere di società.(*art.* 44.) L' azione può essere stabilita sotto la forma di una *cedola trasferibile*; ed in questo caso, la cessione si opera colla sola tradizione del titolo (*art.* 45.). Ma se la proprietà dell' azione è stabilita con una iscrizione sopra i registri della società, la cessione non può operarsi che per mezzo di una dichiarazione di passaggio, iscritta sopra il medesimo registro, e firmata dal cedente, ò dal suo procuratore speciale (*art.* 46.).

La società in commandita è sottoposta alle stesse formalità, che quella in nome collettivo, per ciò che risguarda la prova del contratto, come ancora l' affisso dell' estratto degli atti portanti stabilimento, prorogazione, o cambiamento delle clausole; salvo le differenze seguenti:

1. L' estratto affisso non deve indicare i nomi de' socj commanditanti (86);

2. Deve designare il montante de' valori dati o da darsi (87) per azioni, o in commandita;

3. Finalmente se è sotto firma privata, basta che sia firmato dai socj risponsabili, o amministratori (*art.* 47.).

Sezione III.

Della società anonima (88).

La principale differenza della società anonima dalla società in commandita, consiste in ciò, che nella prima non vi sono socj principali in nome, gerenti, e responsabili. Essi tutti sono stimati commanditanti, e non soggiacciono in conseguenza che alla perdita dell' ammontare del loro interesse nella società (*art.* 48.).

Segue da ciò, che la società anonima non ha ragione sociale (89), e che essa non è indicata dal nome di alcuno de' soci (90), ma solamente dall' oggetto dell' intrapresa (*art.* 48.), (91).

Il capitale di questa sociatà è necessariamente diviso (92) in azioni, o porzioni d' azioni eguali di valore, alle quali deve applicarsi ciò che abbiamo detto nella *sezione precedente* relativamente alla società in commandita, nella quale il capitale de' fondi versati in commandita è diviso per azioni (*art.* 49.).

Questa società è amministrata da mandatarj rivocabili, socj o non soci, pagati o gratuiti, secondo che piace agli azionarj (*art.* 50.). Questi mandatarj non sono responsabili se non dell' esecuzione del mandato, che essi hanno ricevuto (93): e se non hanno ecceduti i limiti, non sono sottoposti, per ragione della loro gestione, ad alcuna responsabilità personale (94), relativamente ai debiti della società (*art.* 52.), (95).

La società anonima non può essere formata che colla autorizzazione del Governo (96). Essa non può essere costituita, che con atto pubblico (97), che non sarà stipulato se non costi autenticamente la

esistenza del quarto almeno de' capitali promessi per l' impresa progettata, (*art.*53.), (98) approvato egualmente dal Governo (99) nella forma prescritta dai regolamenti di amministrazione pubblica (*art.* 52, *e* 53.); e l' atto contenente questa approvazione deve restare affisso coll' atto dell' associazione (100) per tre mesi (*art.* 54.). Bisogna applicare egualmente alla società anonima ciò che noi abbiamo detto relativamente all' affisso dell' atto, portante prorogazione, cambiamento, ec.

Sezione IV.

Delle associazioni in partecipazione (101).

L' associazione in partecipazione differisce dalle tre precedenti specie di società;

1.° Perchè quelle possono avere per oggetto un ramo di commercio in generale, o un' impresa qualunque, nel mentre che l' associazione in partecipazione non si estende ordinariamente, che ad una o più operazioni determinate e momentanee, allo di cui fine termina di pieno dritto la società (*art.*57);

2.° Perchè in questa specie di società ciascuno de' socj agisce sotto il suo nome personale, e coll' obbligo di rendersi conto reciprocamente dei profitti e delle perdite, che essi hanno fatte, e di dividere il tutto. Qualche volta ancora un solo dei socj conviene cogli altri, che esso comprerà in suo nome personale una parte delle mercanzie per rivenderle a profitto o perdita comune. In tutti questi casi il venditore ed il compratore vengono giudicati non conoscere se non quegli col quale hanno trattato, e che è solo obbligato (102);

3.° Perchè le associazioni in participazione non hanno sede fissa, o luogo di stabilimento. Non si

può dunque applicare ad esse l' articolo 151. delle Leggi di procedura civile, che in materia di società attribuisce la cognizione delle contestazioni ai giudici del luogo, ove la società è stabilita.

Risulta da questi principj, che le associazioni in partecipazione non hanno effetto se non tra i socj, e non già riguardo ai terzi ai quali esse non possono nuocere, nè recar profitto. Per questo esse non hanno ragione sociale, e non sono soggette alle formalità prescritte per le altre società, come dell' affisso, ec. (*art.* 59.).

La società in partecipazione potendo per la sua natura cominciare e finire in poco tempo, può esser fatta verbalmente: e, se vien negata, può essere provata colla esibizione dei libri, della corrispondenza, o anche colla pruova testimoniale, se il tribunale lo giudica a proposito (*art.* 58.), (103).

L' oggetto e le condizioni di queste società, come ancora le proporzioni d' interesse, sono determinate dagli associati, secondochè essi giudicano convenevole (*art.* 56.), salve le proibizioni contenute nel Capitolo primo.

Sezione V.

Del modo speciale di decidere le quistioni tra socj.

Tutte le controversie, che possono sorgere tra socj (104), per ragione della società, debbono essere giudicate dagli arbitri (*art.* 60.), (105).

Questa disposizione è comune alle vedove, agli eredi o aventi causa da' socj, quantunque minori (*art.* 61.), (106). Ma il termine per istruire e giudicare sarà sospeso, in caso di morte di alcuno

de' socj, per tutto il tempo dalla legge stabilito ai di lui eredi, onde fare inventario, e deliberare (*art.* 687.), (107).

SEZIONE VI.

Della prescrizione contra i creditori delle società disciolte (108).

Allorchè una società commerciante si scioglie, è sostume, che uno o più de' socj sieno incaricati della liquidazione di essa (109).

Ordinariamente contra i socj liquidatori, detti *stralciarj*, si diriggono le azioni esercibili contro la società; senza pregiudizio però del diritto che i creditori hanno sempre di convenire direttamente i socj non liquidatori, sia solidariamente, sia sino alla concorrenza del loro interesse secondo le circostanze.

Intanto se l'atto di società portante l'enunciazione della sua durata, o se l'atto di discioglimento è stato affisso e registrato, come è detto nelle precedenti sezioni, e non vi è stata alcuna intimazione giudiziaria, diretta contro de' socj (110) non liquidatori (111) pel corso di cinque anni (112) a contare dallo scioglimento della società, essi, le di loro vedove, gli eredi ed aventi-causa restano interamente liberati da ogni dimanda per parte dei creditori (*art.* 62.).

Questa prescrizione però non corre contro i minori (113), nè ha luogo in caso di fallimento della società (114); e per ciascun creditore non incomincia a decorrere se non dal giorno in cui essendo stato il suo credito liquidato, abbia potuto intentare il suo ricorso per lo rimborso (*art.* 63), (115).

Compiuta la prescrizione, se il socio *stralciario* avrà del suo soddisfatto i creditori, allora egli avrà il regresso contro gl' individui della disciolta società: ma costoro potranno opporgli il bilancio della liquidazione se non ancora fosse stato fatto. (*art.* 64.), (116).

Onde poi la prescrizione non resti senza effetto, se i creditori della disciolta società vogliono dopo il lasso de' cinque anni sperimentare i diritti del socio *stralciario* direttamente contro gl' individui che la componevano, saranno esposti a tutte le eccezioni che costoro avrebbero potuto opporre al socio *stralciario* (*art.* 65.), (117).

ANNOTAZIONI.

(1) I Romani avezzi a togliere colle armi, e ad appropriarsi ciò che le genti soggette al di loro impero si comunicavano per mezzo del commercio, nè molto curanti la mercatura, stimarono che con poche leggi prese dai Rodj, ed aggiunte al corpo della di loro giurisprudenza civile, si potessero sciogliere le controversie mercantili. E' questa la ragione per cui nel dritto romano le società commercianti non sono distinte da quelle di ogni altro cittadino, e sono soggette ai principj regolatori delle altre private società.

Alle leggi romane fu supplito cogli statuti particolari delle diverse nazioni, fino a che il Codice francese di Commercio determinò con accuratezza le differenze fra le une e le altre; non solamente in quanto alla di loro forma e durata, ma ancora in quanto ai diritti e doveri de' socj: il disordine però tra le disposizioni, ed una miscela irregolare di esse richiedeva miglior sistema; ciocchè è stato eseguito nel presente titolo.

Le novelle leggi però non essendo che altrettante eccezioni al diritto comune, si riferiscono a questo in tutto ciò che ne risguarda i principj generali, ai quali

quando quelle non sono contrarie, rimangono soggetti anche i commercianti.

L' articolo 27. dichiara, che il contratto di società commerciante è regolato dalle leggi civili, dalle leggi particolari pel commercio, e dalle convenzioni delle parti (*art.* 27.). È necessario dunque di conoscere non solo le disposizioni delle leggi di commercio, che sono particolari pe' commercianti; ma ancora le disposizioni del diritto, che sono comuni ai mercanti e ad ogni altro cittadino.

Le società commercianti sono comprese nel numero delle società particolari.

Il diritto romano divide la società in *universale*, comprensiva di tutti i beni presenti e futuri dei socj, provenienti da qualunque causa d' acquisto, (*Leg.* 3. §. 1. *D. Pro soc.*); in *generale*, che abbracciava soltanto i prodotti di ogni industria di ciascun socio, non gli acquisti provenienti dal mero benefizio della fortuna, (*Leg.* 7. *D. eod.*); ed in *singolare* costituita sopra una data specie d' industria, di negozio, di traffico, (*Leg.* 5. *princ.*, *et* 52, §. 5, *D. eod.*).

La legge civile avendo ne'suoi effetti abolita la vera società universale de' Romani, meno che fra conjugi lorchè v' è stipulazione, ritiene lo stesso vocabolo alquanto limitato nella sua forza, e divide la società in *universale* e *particolare* (*art.* 1707. *L. c.*).

La società *universale* alquanto diversa ne' suoi effetti dalla romana, è di due specie: 1.° di tutti i beni presenti; 2.° di tutti i lucri (*art.* 1708. *L. c.*). La prima rende comune tutti i beni mobili e stabili, appartenenti ai rispettivi socj nel momento della sua stipulazione, come può rendere comune per un patto espresso tutti i lucri futuri, tranne gli acquisti per successione, per donazione, o per legato, de' quali non si può comunicare alla società che il godimento, non ostante qualsivoglia convenzione in contrario (*art.* 1709).

La seconda rende comuni i mobili de' contraenti, i frutti degli stabili, ed i prodotti dell' industria di ciascheduno (*art.* 1710, *L. c.*). La semplice stipula-

zione di una società universale, senza altra spiegazione, non induce che la semplice società de' guadagni (*art.* 1711. *L. c.*).

La società *particolare* simile alla romana, abbraccia o alcune cose particolari, il loro uso, i frutti che sen possano ritrarre; o un' impresa determinata, l' esercizio di qualche mestiere o professione (*art.* 1713. *L. c.*): donde rilevasi, come dicemmo, *che le società commercianti sono comprese nel numero delle società particolari.*

Non per questo però è proibito a due commercianti di stipulare fra loro una società universale; giacchè la società essendo un contratto rispettivo, può validamente aver luogo tra tutte quelle persone, che non sono dalla legge dichiarate incapaci ad obbligarsi (*art.* 1077. *L. c.*). Intanto a fronte di questa massima generale riflettendo il legislatore, che le società universali potrebbero facilmente servire di pretesto per mascherare col di loro velo una vietata donazione, dichiara, che niuna società universale può aver effetto tra quelle persone che sono incapaci di poter donare o ricevere l' una dall' altra, ed alle quali sia proibito di vantaggiarsi reciprocamente in pregiudizio dei diritti altrui (*art.* 1712.). Sarà dunque valida la società universale stipulata tra due commercianti, cui non possa opporsi tale incapacità; ed in questo caso la di loro società commerciante sarà soggetta alle regole della società universale civile in quanto ne fa parte; ma in quanto costituisce una società di commercio, il contratto sarà soggetto a tutte le disposizioni risguardanti le società commercianti. (LOCRÉ, *sull' art.* 18.). (*)

(2) *Consensuale.* Tutt' i contratti sono consensuali nel senso che non vi è contratto senza consenso. Ma quelli che si chiamano particolarmente *consensuali*, sono quelli che si perfezionano col solo consenso, come la *vendita*, la *società*, ec: a differenza de' contratti chiamati *reali*, ch' esigono ben anche il consenso delle parti, ma che non sono perfetti senza la tradizione della cosa, che ne forma l' oggetto; come l' *imprestito*, il *deposito*, ec.

(3) *A titolo oneroso*. Il contratto a titolo oneroso è quello che si fa per l'interesse ed utilità reciproca delle due parti contraenti; come la *vendita*, il *fitto* ec. Esso è opposto al contratto di *beneficenza*, che ha per oggetto soltanto l'utilità di uno de' contraenti, come il *deposito*, il *comodato*. E' evidente dunque che la società sia un contratto a titolo oneroso.

(4) *Commutativo*. Un contratto è commutativo, quando ciascuna parte viene stimata ricevere l'equivalente effettivo di ciocchè essa dà. Così nella vendita, il prezzo è l'equivalente della cosa venduta. Ma quando questo equivalente consiste in un rischio da corrersi da uno dei contraenti, il contratto diviene commutativo aleatorio. Tali sono il *prestito a cambio marittimo*, *l'assicurazione ec.*

(5) *E sinallagmatico perfetto*. Il contratto *sinallagmatico* in generale, o *bilaterale*, è quello dal quale risulta, o può risultare un'azione a favore di ciascuno dei contraenti. Così nella vendita il compratore ha azione contra il venditore, onde obbligarlo alla consegna della cosa venduta, ed il venditore contra il compratore per astringerlo a pagarne il prezzo, ec. Il contratto *sinallagmatico* è opposto al contratto *unilaterale*, che non produce azione, che in favore di un solo de' contraenti. Così nel mutuo, il mutuante ha sempre azione contra il mutuatario, perchè restituisca la somma prestata; ma' in nessun caso il mutuatario può sperare azione contra il mutuante.

I contratti sinallagmatici si dividono in *sinallagmatici perfetti*, *e sinallagmatici imperfetti*. Il contratto sinallagmatico perfetto è quello, nel quale l'azione che appartiene a ciascuno dei contraenti, è egualmente principale da entrambe le parti, e riguarda l'essenza del contratto: tali sono la *vendita*, *la società*, ec. In fatti non si può concepire una vendita senza l'azione del compratore contra il venditore, per obbligarlo al pagamento. Parimenti, non si può concepire un contratto di società, senza che vi abbia luogo un'azione in favore di un socio contra l'altro; e reciprocamente. Il contratto *sinallagmatico imperfetto*, è quello nel

quale l'azione di una delle parti è sola ed essenziale al contratto, nel mentre che l'azione dell'altra è, sola eventuale ed incidentale, e può conseguentemente esistere senza che l'essenza del contratto ne rimanga alterata. Tali sono il *mandato*, il *deposito*, ec. Non si può concepire un contratto di *deposito* senza l'azione in favore del depositante contra il depositario, per forzarlo alla restituzione del deposito. Il depositario ha bensì azione contra il depositante per farsi rimborsare le spese cagionate dal deposito. Ma si comprende facilmente, che quest'azione è puramente eventuale potendo accadere, che il deposito non abbia cagionata spesa alcuna da rimborsarsi.

Dippiù la divisione dei contratti in *sinallagmatici perfetti*, ed *imperfetti* è essenziale per l'applicazione di diversi articoli delle Leggi civili, e specialmente per gli articoli 1137, e 1279; i quali quantunque sembrano far menzione in generale dei contratti sinallagmatici, non s'applicano intanto se non ai *contratti sinallagmatici perfetti*.

(6) Vi conferisca *qualche cosa*. Se dunque un negoziante conviene con un'altra persona, che lo associerà per metà nel suo commercio, senza che ella conferisca alcuna cosa, nè in danaro, nè in industria, ciò non è una società ma una donazione; e siccome è una donazione di beni futuri, essa non sarebbe valida, se non quanto fosse fatta per contratto di matrimonio del donatario (*art.* 867; 1003. 1006. *L. c.*).

(7) *La semplice industria del socio.* S'intende per questo un'industria suscettibile ad essere impiegata per l'oggetto della società. Se dunque una persona non conferisce nella società, che il suo *credito*, la sua *protezione*, il conferimento sarebbe nullo, e non vi sarebbe affatto società. Questo era il parere di Pothier, consagrato nei motivi dell'oratore al consiglio di stato sul titolo della *Società* del Codice civile (*di Francia*).

(8) *Il contratto è nullo*: vale a dire, che non ne risulta azione alcuna in favore di un socio contro dell'altro: *Si maleficii societas coita sit, constat nullam es-*

se societatem: generaliter enim traditur, rerum inhonestarum nullam esse societatem (*Leg.* 57. *D. Pro socio*). Ma se un terzo ha sofferto un danno qualunque per effetto della società, egli ha per la riparazione di questo danno un' azione solidale contra tutti e contra ciascuno de' socj.

(9) *Tale parte che stimeranno conveniente.* Si potrebbe forse stipulare una parte ineguale nei beneficj e nelle perdite, per esempio, che uno avrà i due terzi del guadagno, e soffrirà soltanto per un terzo nella perdita; e che l' altro soffrirà per due terzi nella perdita, e godrà d' un terzo solo nel lucro? Sì: l' articolo 1727. *L. c.* proibisce soltanto di stipulare, che uno de' socj avrà tutto il guadagno, o che non soffrirà cosa nella perdita.

Ma si rifletta, che non bisogna intendere questa convenzione nel senso, che il socio vantaggiato prenderà i due terzi in tutti gli affari vantaggiosi, e non contribuirà che per un terzo in tutti i negozj svantaggiosi; clausola, che non credo permessa. Bisogna dunque per eseguire quella di cui trattasi, compensare le perdite con i beneficj; se ve ne resta qualche cosa, il socio ne prenderà i due terzi; se al contrario la perdita sorpasserà i lucri, egli non contribuirà che per un terzo. *Compensatione facta solum quod remanet, intelligitur lucro esse*, dice Giustiniano, (*Instit. tit. De societ.* §. 2. *in fin.*).

(10) *Qualunque convenzione.* Si osservi, che è nulla soltanto quella convenzione, che dà la totalità di tutti i beneficj ad un solo socio; la società resta sempre valida: e siccome allora per effetto di questa nullità la società intendesi non contenere alcuna stipulazione relativa alla divisione dei lucri o delle perdite, così sarà regola l' *art.* 1722. *L. c.*, e la parte di ciascun socio deve determinarsi in proporzione del conferimento de' fondi fatto da ciascuno.

(11) *E nulla*: ancorchè si fosse assoggettato alla totalità delle perdite. E' evidente, che in questo caso, non vi è più interesse comune; ciocchè è contra l' essenza della società.

(12) *Le somme*, o *effetti*. Si può conchiudere da queste parole, che il socio, che ha conferito la sola industria, può essere esentato da qualunque contribuzione alle perdite: o piuttosto egli vi contribuisce realmente, non ostante la clausola di esenzione; giacchè egli perde il frutto della sua industria, durante tutto il tempo della società. Dippiù, la disposizione, che proibisce di assolvere dalla perdita il fondo di un socio, è contraria all'avviso di Pothier. Ora è cosa che fa stupore, che questo giureconsulto severo siasi mostrato su questo articolo più indulgente della legge. Egli è certo, che uno de' socj, per un premio qualunque potrebbe fare assicurare da un terzo il suo capitale nella società, e che con questa assicurazione sarebbe sicuro in tutti i casi di ricuperarlo intatto. Or perchè non potrebbe fare col suo socio, abbandonandogli una gran parte nei profitti, la convenzione, che potrebbe stipulare con qualunque altra persona? Forse si è pensato, che ciò sarebbe stato un mezzo a nascondere contratti usuraj; e si è riguardata una simile convenzione come contraria a quello spirito di eguaglianza, che regnar deve tra i socj.

(13) Si potrebbe stipulare, che uno de' socj prelevarà la sua parte conferita, prima di qualunque divisione? Sì. Si suppone allora, essersi prestata alla società la somma e gli effetti di cui trattasi: e nel vero egli contribuisce sempre alle perdite, giacchè se niente vi è nel fondo della società al momento dello scioglimento, egli perde prima l'interesse del suo danaro per tutta la durata della società, e poscia una parte nel capitale, proporzionata a quella che ha nella società. Ma ancora bisogna osservare, che in questo caso la sua collazione non è della proprietà, ma dell'usufrutto, o interesse della sua parte: ciocche è essenziale ad osservarsi per la fissazione delle parti in mancanza di stipulazione. Esempio. Pietro e Paolo contraggono una società per cinque anni. Pietro vi mette duc. 2000. Paolo vi mette duc. 4000., ma egli conviene, che prenderà gli eccedenti 2000 ducati prima della divisione. L'atto della società non contiene alcuna stipulazione, relati-

vamente alla parte de' socj nei lucri o nelle perdite: bisogna dunque determinarla secondo ciò che si è conferito da ciascuno. È evidente, che non si può trattare Paolo come se avesse posto realmente 4000 ducati nella società; essendo stata questa sempre sua debitrice di 2000 ducati. Paolo dunque prenderà 2000 ducati, più l' interesse de' ducati 2000 durante cinque anni; e la sua parte nei guadagni, o nelle perdite sarà calcolata in conseguenza.

(14) *O da un terzo.* Ma che diremo se questo terzo non vuole o non può fare questa determinazione? Devesi forse presumere, che l' intenzione delle parti è stata in questo caso di rapportarsene ad esperti? Si debbono forse determinare le parti, come se il contratto non racchiudesse stipulazione alcuna a questo riguardo? La seconda sentenza sembra più conforme al rigore dei principj.

(15) *Ai guadagni, o alle perdite.* Che si dirà, se si sono fissate le parti nei lucri, e non nelle perdite? La parte nelle perdite viene stimata la stessa di quella ne' guadagni. (§. 3, *Inst. De societ.*)

(16) *Che dipendono dalla sua amministrazione.* Si osservi, che questa parola *amministrazione* ha un significato più esteso nelle società di commercio, che in tutte le altre. Nelle prime, e specialmente in quella in nome collettivo, o in comandita, il socio amministratore può disporre di tutti gli effetti della società: può ancora colla sua sola firma obbligare tutti i suoi socj; nel mentre nelle società differenti da quelle di commercio, il socio amministratore deve restringersi nei limiti del suo mandato, e se il mandato è semplicemente generale, egli non può alienare, ipotecare, transigere, compromettere, nè obbligare i suoi socj senza il di loro consenso, eccetto per gli atti di amministrazione (*art.* 1806. *L. c.*).

(17) Conseguentemente in questo caso nessuno potrà amministrare. Io credo intanto, che se vi fosse urgenza, allora si rientrerebbe sotto il diritto comune, che permette a ciascun socio poter amministrare.

(18) Secondo questo assioma di diritto: *in pari causa melior est causa prohibentis.*

(19) Contrario in ciò al diritto Romano.

(20) *Dal momento della convenzione*: anche prima che essa sia stata consegnata.

(21) *La cosa è a rischio*. Ciò, che rende la posizione de' socj molto differente. Supponiamo in effetti due contadini, i quali avendo ciascheduno una vacca, convengono di metterla in comune. Se essi hanno poste le vacche stesse in società, allora dal momento della convenzione ciascun socio è divenuto proprietario per metà, di ciascuna delle due vacche, e se una di esse viene a perire la società continua per l'altra., la quale ancora appartiene ai due soci: ma se non hanno posto in società se non il prodotto delle loro vacche, allora ciascuna di esse continua ad appartenere al suo proprietario; se una perisce, non solamente colui al quale appartiene non ha che pretendere nella proprietà dell'altra, ma ancora la società è disciolta *di diritto*, giacchè il proprietario della vacca perita non ha più che conferire (*art.* 1739. *L. c.*).

Dippiù si osservi, che malgrado la cosa sia a rischio del socio, la società come usufruttuaria è tenuta a tutte le spese di mantenimento.

(22) *Se si tratta di cose fungibili*. S' intende per cosa fungibile quella di cui non ci possiamo servire senza distruggerla e consumarla, *come grano*, *vino*, *ec.* Il danaro contante è ancora una cosa fungibile; quantunque il pezzo della moneta non si consuma realmente ed effettivamente coll' uso, pure intendesi perita per chi lo spende, *utenti perit*. Or come il diritto di distruggere, o consumare è il carattere distintivo della proprietà, ne risulta, che a riguardo delle cose fungibili il godimento e la proprietà si confondono talmente, che il diritto d' usufrutto su queste cose conferisce la proprietà; salva la restituzione (*art.* 512.). Quando dunque la cosa, il di cui usufrutto è posto nella società, è fungibile, è chiaro, che la società non potendosene servire senza consumarla, e non potendola consumare senza esserne proprietaria, la proprietà è trasferita alla società, e che la perdita deve andare a suo rischio. Ma si dirà: non vi è differenza alcuna

tra questo caso, e quello in cui la proprietà stessa fosse stata conferita? Rispondo che vi è, ed è grandissima. Quando si è posto in comune l'usufrutto, la società ha il diritto di disporre della cosa come proprietaria, ma nel tempo dello scioglimento il proprietario di essa ha bensì il diritto di prelevarne il valore, o una pari quantità di cose di eguale natura e qualità; se poi si è posta la proprietà, allora non vi è prelevamento alcuno ad esercitarsi.

(23) *Che si deteriorano conservandole.* Dacchè queste cose si deteriorano conservandole non si può presumere, che i socj abbiamo avuta intenzione di conservarle; ma piuttosto di dare alla società il dritto di disporne da proprietaria, salvo il prelevamento nel tempo dello scioglimento della società, come si è detto qui sopra.

(24) *Sono destinate ad essere vendute.* Il socio è stimato in questo caso aver conferito nella società non la cosa stessa, ma la somma, che se ne percepirà, e pel godimento soltanto.

(25) *Dietro apprezzo portato in un inventario.* Si stima parimenti in questo caso, che il socio ha conferito nella società, il godimento della stima.

(26) *E senza domanda.* Questa è una eccezione al principio generale, secondo il quale gli interessi di una somma di danaro reclamata, non si debbono, che dal giorno della domanda (*art.* 1107. *L. c.*). Ma questa eccezione è fondata sull' equità, la quale vuole, che il socio godendo dei fondi degli altri consocj paghi gli interessi della somma dovuta, o non ha conferito. D' altronde, si vogliono evitare, per quando è possibile, tutte le contestazioni tra socj. Non si vuole dunque, che per far correre gli interessi sia necessaria una domanda in giudizio.

(27) *Senza pregiudizio dei danni, ed interessi, se vi ha luogo.* Se, per esempio, tutti i fondi posti nella società dovevano essere impiegati all' acquisto di una parte delle mercanzie, sulle quali la società avrebbe fatto un lucro qualunque, e la mancanza del pagamento dalla parte di uno de' socj non ha fatto effettuire la

negoziazione, è chiaro che il socio in ritardo deve indennizzarne i suoi consocj. Ma allora non deve gl' interessi, che si trovano compresi nell' indennità.

(28) *Delle somme che ha sborsato.* Ma può egli ripetere gli interessi dal giorno dell' anticipazione? Io credo di sì, a tenore dell' *art.* 1873. *delle L. c.*, che accorda al mandatario l' interesse delle anticipazioni fatte da lui per l' esecuzione del mandato, a contare dal giorno in cui si prova essere state fatte. Ora il socio che amministra, è veramente il mandatario della società. Questa è d' altronde la decisione del diritto romano. (*L.* 67. §. 11. *Dig. Pro socio*); ed è ancora il parere di Domat, e di Savary, *parere* 40. e 50. Finalmente siccome ai termini dell' *art.* 1718. *L. c.*, il socio che ha preso delle somme nella cassa comune per gli usi suoi particolari, è tenuto a pagarne gl' interessi dal giorno che li ha presi, sembra giusto reciprocamente di accordare al socio che ha impiegato i suoi propri fondi pel vantaggio della società, gl' interessi dal giorno in cui si è verificato esser stata fatta l' anticipazione.

Ma che sarà in questa specie? Una società composta soltanto da due socj cade in fallimento. Essa deve 120, 000 ducati. I due socj fanno cessione dei beni. Uno fa l' abbandono di 50, 000 ducati di beni, e l'altro di 20, 000. I creditori per questa cessione si dichiarano soddisfatti per tutto. Il socio, che ha abbandonati 50, 000 ducati ha egli azione contra il suo consocio per farsi restituire i 15, 000 ducati dippiù? La corte di Appello di Roven ha deciso negativamente (*Decisioni de'* 25. *Febbrajo* 1808, *e dei* 5. *Aprile* 1809), fondandosi particolarmente su di ciò; che non si era fatta alcuna riserva nel momento della cessione.

Sentirei della pena ad essere del parere di queste decisioni. Certamente, se la società avesse avuta una controversia, di cui il fondo fosse stato di 120, 000 ducati, e che la parte contraria avesse acconsentito a transigere per 70, 000, ciascuno de' socj non sarebbe stato tenuto, l' uno verso l' altro, se non per 35,000 ducati; e colui che avesse pagato dippiù, avrebbe avu-

to certamente azione contro l'altro, ancorchè non vi fosse stata alcuna riserva. Non è qui forse la stessa cosa? I creditori han detto: voi ci dovete 120, 000 ducati; noi sappiamo quando e come voi ci pagherete. Dateci 70, 000 ducati contanti, e vi dichiareremo disobbligati. I socj in vece di darli in contante li hanno forniti in valori: l'effetto è lo stesso; e colui, che ha dato più dell' altro deve avere il suo ricorso.

Nota. Nella specie, il socio che non aveva pagato, che 20,000 ducati aveva ristabilito i suoi affari: questo determinò l'altro a chiamarlo in giudizio.

(*) Quì sembrami assolutamente che il nostro autore siasi allontanato dai principj: e che le redarguite decisioni sieno giuste abbastanza.

La cessione dei beni fatta dal debitore ai suoi creditori, libera costui dall'arresto personale; ma non lo disobbliga verso di essi, se non sino alla concorrenza dei beni: quindi sopravvenendogli per successione, per donazione o per altro modo, beni capaci ad estinguere parte, o tutto il restante del debito, i creditori ne lo possono spropriare.

Or questo ha luogo quando i creditori non hanno dopo una transazione, rimesso al debitore il reliquato del debito.

Ma se questa remissione è stata benignamente accordata; ed i debitori sono più, diremo che quegli che ha *senz' alcuna riserva* abbandonato più beni, abbia dritto trasfusogli dai creditori per agire contra l'altro che ne ha ceduto minor quantità, nel mentre, che i creditori si sono contentati di ciocchè ciascuno poteva? La remissione è stata accordata proporzionatamente allo stato rispettivo di ciascuno, ed indipendentemente da qualunque riguardo al cessionario maggiore.

Il dritto di sequestrare i beni sopravenienti al cessionario, è inerente alla persona di creditore. Ed i creditori non l' hanno trasfuso in altri subito che rinunciano *a qualunque ripetizione.*

Chi dunque si rinvestirà di questo dritto, estinto nell' origine, per molestare il cessionario minore? Lo

potrà forse il cessionario maggiore *per aver ceduto maggior quantità di valori* ?

Allora questi potrà sperimentare come trasfuso in lui un tal dritto, quando, benchè non estinto tutto il debito, l'eccedente valore della sua danda fosse servito alla mancanza della parte dovuta dell'altro. E questo sarebbe operato dalla surrogazione legale.

Ma tutto ciò è contra l'ipotesi. (*)

(29) *Per gli affari della società*. Se egli ha venduto un effetto della società, ma in suo nome, egli deve essere indennizzato dell'azione in garantia, che può essere esercitata contro di lui.

(30) *Dei rischi inseparabili dalla sua gestione*. Se in un viaggio egli viene attaccato da ladri, che l'hanno ferito e rubato, ha dritto ad una indennità. Ma si osservi, che per quanto concerne gli effetti rubati, non deve egli essere indennizzato, che della perdita di que' dati oggetti, assolutamente necessarj, a portarsi per l'affare di cui trattasi. Se vi era dell'eccedente, la società non ne è tenuta. Ciò non sarebbe un rischio inseparabile dalla gestione.

(31) *Senza il consenso*. Ma il consenso tacito basta. *Qui prohibere potest, et non prohibet, consentire videtur*.

(32) *Fare innovazioni*. La cosa appartiene ai suoi consocj come a lui; e nessuno può disporre della cosa degli altri. D'altronde, come noi l'abbiamo già fatto osservare, *in pari causa melior est causa prohibentis*. Ma se egli le ha fatte senza saputa dei suoi consocj che si dirà ? Sono di avviso, che essendo la buona fede l'essenza del contratto di società, il giudice deve esaminare se queste innovazioni sieno utili, nocevoli, o inutili. Se esse sono utili, e non eccessive, gli saranno pagate fino al maggiore valore della cosa: se sono nocive, sarà obbligato toglierle, e rimettere la cosa nel primiero suo stato: se sono inutili, gli si dovrà permettere di togliere tutte quelle cose, che potranno esser tolte senza deteriorare il fondo.

(33) *Ed in mancanza*: vale a dire, se vi sarà un

atto, ma non indicante cosa possa fare il socio amministratore.

(34) Così questo terzo è il socio del socio, ma non è il socio degli altri socj; non deve dar conto direttamente, che a colui, che se l'ha associato, e non ha azione diretta che contro costui.

Noi diciamo *direttamente*; giacchè può agire indirettamente contra la società, nel caso, per esempio, in cui il socio sia insolvibile, e vi sia qualche credito ad esercitarsi contra la società. Egli potrebbe allora, secondo l'*art.* 1119. *delle L. c.*, se fosse egli stesso creditore del suo socio, sperimentare contra la società i diritti del suo debitore; o reciprocamente, se fosse debitore dell'socio, e se la società ne fosse creditrice, questa potrebbe in forza dell'istesso articolo, agire contro di lui, in nome del socio.

(35) *Imputate sopra i due crediti*: ben visto intanto, che non ne risultasse pregiudizio pel debitore. In fatti, a termini dell'*art.* 1206. *delle L. c.*, quando una persona ha più debiti, e fa dei pagamenti insufficienti a soddisfarli tutti, essa ha il diritto di dichiarare quale debito intende soddisfare. Quindi, nella specie, se egli ha fatto l'imputazione, sembra, che abbia ad esser eseguita. Null'ostante penso doversi distinguere: se il debitore ha fatta l'imputazione sul debito, che aveva più interesse di soddisfare, per esempio, su di un debito che portasse l'arresto personale, non vi è dubbio, che l'imputazione non debba valere. Ma se, poste tutte le cose eguali, il debitore ha imputato il pagamento sul credito particolare del socio, si presumerà facilmente una connivenza, e l'imputazione avrà luogo proporzionatamente su dei due crediti. D'altronde il debitore non si può lagnare in questo caso; giacchè abbiamo supposto, non avere egli più interesse a soddisfare più un debito, che un altro.

(36) Parimenti se uno de' socj ha venduto vantaggiosamente la sua parte nelle mercanzie della società intera.

(37) *La convenzione sarebbe eseguita.* Egli non può venire contra il suo proprio fatto. Dippiù gli è proi-

bito vantaggiarsi a danno della società; ma non gli è vietato vantaggiare la società a suo pregiudizio.

(38) *Per sua colpa.* Quando vi è colpa dalla parte del socio? Ciò è quando non ha per gli affari della società la stessa cura, che per i propri. Non si può esigere dippiù da lui. Se egli non è più esatto per i propri affari, tanto peggio per i soci i quali debbono imputarsene la scelta (§. 9. *Inst. De societate*).

(39) *Che la sua industria.* Purchè questa sia il genere di industria, che formava l'oggetto della società: altrimenti egli potrebbe compensare.

(40) *In altri affari.* In fatti egli doveva alla società tutto il prodotto della sua industria; e col darlo non ha fatto se non adempiere alla sua obbligazione.

(41) Fino a quando egli le dovrà? Savary nel *parere* 50 è d'avviso, che egli le debba non solo fino al discioglimento, ma ancora sino alla liquidazione della società: viene stimato averne profittato fino ad allora. D'altronde è possibile, che se queste somme fossero restate nella cassa comune, avrebbero servito a pagare i debiti della società, che hanno prodotto interesse fino alla liquidazione.

(42) Se la mancanza di queste somme ha impedito alla società di fare degli affari vantaggiosi, essa ne deve essere indennizzata.

(43) *Rivestito delle stesse forme.* Non credo, che bisogni conchiudere da queste parole, che se l'atto primitivo è autentico, l'atto di proroga debba esserlo egualmente, ma ciò vuol dire, che se, per esempio, l'oggetto è di valore di più di 50. ducati, siccome è stato necessario un atto in iscritto sul principio (*art.* 1706. *L. c.*), ne bisognerà un simile per la proroga. A ciò s'aggiungano le formalità richieste dalle Leggi di eccezione, e che esamineremo qui appresso.

(44) *Che sole formavano il fondo comune.* Per esempio noi siamo in società per un carico di un vascello; il carico perisce; la società si discioglie.

(45) Fra il caso, in cui il solo usufrutto si è posto nella società, e quello in cui la collazione è della proprietà, vi è questa differenza, che la collazione del-

l' usufrutto si è collazione di tutti i frutti, che nasceranno dall' oggetto di cui l' usufrutto si è conferito. Vi sono dunque tante collazioni differenti, quante percezioni di frutti si faranno. Quindi quando l' usufrutto viene a cessare per la società, in qualunque maniera ciò accada, è vero il dire allora, che il socio il quale ha promesso la collazione in usufrutto, non l' ha realizzata, e che conseguentemente la società deve cessare. Ma quando la collazione è della proprietà, essa si è effettuita in intero dal momento del conferimento della proprietà. La società da questo momento è divenuta irrevocabilmente proprietaria dalla cosa: se perisce, perisce a conto della società; nè ciò deve impedire, che essa continui per gli altri oggetti, che ne costituiscono il fondo comune.

(46) In fatti abbiam veduto qui sopra, che quando si è conferita la proprietà, la cosa rimane a rischio della società. Se dunque perisce, perisce per la società, e non già pel socio; e la società, continua sulle cose conferite dagli altri socj. Ma se perisce pria che la proprietà sia conferita nella società allora perisce pel suo proprietario: e siccome allora questi non può conferire ciocchè ha promesso, nè risulta, che la società è disciolta, o piuttosto non può aver luogo per ciò che la concerne, nè conseguentemente per gli altri socj; giacchè come vedremo, il ritiro di uno dei socj discioglie la società a riguardo di tutti.

Resta però una difficoltà sull' *art.* 1738. *delle L. c.*, donde è ricavata la disposizione di cui trattasi. In fatti il principio di questo articolo paragonato colla fine suppone evidentemente, che la promessa di consegnare una cosa non ne trasferisce la proprietà; ciocchè è contrario a quello che abbiamo detto più sopra, ed all' *art.* 1092. delle stesse Leggi. Non vedo che un solo mezzo per conciliare questa contraddizione apparente: eccolo. Quando l' *art.* 1092. decide, che la promessa di dare trasferisce la proprietà, suppone evidentemente, che chi promise aveva la proprietà della cosa promessa. Non si può dunque applicare ad un altro caso. Or chi proibisce di supporre, che nell' *art.* 1738

trattasi del caso in cui la cosa promessa non appartiene nel momento del contratto al socio, che si è obbligato di conferirla nella società? Così Pietro, e Paolo sanno che debbono arrivare a Bordò, ed a Marsiglia dei carichi di smercio vantaggioso. Pietro si obbliga di comprare quello di Bordò, Paolo quello di Marsiglia, e si obbligano scambievolmente di metterli in comune per dividerne i guadagni. Il carico di Bordò perisce per fortuna di mare, prima che Pietro l' abbia potuto comprare. In questo caso Pietro trovasi nell' impossibilità d' effettuire la sua collazione, la società si discioglie, ed esso niente può pretendere sul carico di Marsiglia.

Se al contrario, essi fossero stati proprietarj al momento del contratto ciascuno del carico promesso, allora per effetto della promessa, la proprietà sarebbe stata trasferita alla società: la perdita di Bordò sarebbe stata per la società: e Pietro avrebbe avuto tutto il diritto di reclamare la metà dei benefici del carico di Marsiglia.

(47) Ma che si dirà, se i socj viventi, ignorando la morte del loro consocio, continuano ad agire come se la società esistesse? In dritto romano era deciso, che la società aveva continuato (*L.* 65, §. 10. *D. Pro socio*). Credo che la stessa decisione avrebbe luogo presso noi, prendendo argomento dall' *art.* 1880. *L. c.* Del resto la morte di uno dei socj discioglie la società per tutti; potendo essere possibile, che la società sia stata contratta precisamente per le utili qualità del socio defunto.

(48) *Con i di loro eredi.* Questa clausola era proibita in diritto romano, e non vi si aveva alcun riguardo, eccetto il caso dell' appalto delle imposte (*L.* 59 *D. Pro socio*). Questa decisione era fondata su ciò, che essendo la base di tutte le società la confidenza reciproca delle parti, questa non poteva esistere a riguardo di un erede, il quale non è conosciuto, se non dopo la morte di colui cui succede; e conseguentemente fino a tal tempo è ciò che dicesi *persona incerta.* Pothier pretende esser questa una sottigliezza, che

non sarebbe stata ammessa nel dritto patrio. L'articolo nostro decide la quistione.

(49) *Una conseguenza necessaria.* Se per esempio è stato inviato un paccotto oltre-mare col carico di ritorno, e prima del ritorno del naviglio, od anche durante il viaggio dell' andare, un socio viene a morire, i suoi eredi hanno parte ai ritorni sì nei guadagni che nella perdita.

(50) *Per l' interdizione, fallimento, ec.* L' interdetto è morto per la società. Il fallito, ed il decotto, non presentano più alcuna sicurtà. Vi è questa differenza tra il fallito, ed il decotto; che il primo è colui, che manca di fare i suoi pagamenti al termine fissato, quantunque egli abbia de' beni di quantità anche maggiore di quella che richieggasi per l' intero pagamento dei debiti. Il decotto è colui, che deve più di ciò che ha. Così taluno può esser fallito senza essere decotto, ma non esser decotto senza esser fallito. D' altronde la parola *fallimento* si applica più particolarmente ai commercianti.

(51) *Per la semplice volontà de' socj*, ec. È questa una eccezione alla regola generale, secondo la quale i contratti non essendo formati, se non col concorso delle volontà delle parti contraenti, non possono esser distrutti, che col concorso delle stesse volontà. Questa eccezione è fondata su di ciò, che una società, che sarebbe continuata malgrado de' socj, diverrebbe una sorgente inestinguibile di liti.

(52) *La mancanza ai suoi obblighi*, sia verso la società, sia verso i terzi. Nel primo caso, i socj non sono obbligati di stare alle loro obbligazioni verso di coloro che hanno mancato alle proprie. Questa è una disposizione comune a tutti i contratti sinallagmatici perfetti, (*art.* 1137. *L. c.*); nel secondo caso vi è fallimento.

(53) Se tuttavia fosse stato necessario per gli affari della società, che sen immischiasse. Giacchè se era un socio, il quale non conferiva che i suoi fondi, sono di avviso, che questa non sarebbe una ragione sufficiente per fare pronunziare il discioglimento della società.

(54) *A tutti i socj.* Se si è omesso di notificarla

ad un solo, la società continua a suo risguardo non solo col rinunciante, ma ancora con coloro a' quali la rinunzia è stata notificata. Questa decisione può sembrare straordinaria. Di fatto, si dirà: quelli ai quali la notifica è stata fatta, hanno dovuto contare che la società era disciolta. In quale maniera l' omessione fatta dal socio rinunciante può far continuare anche con essi una società che hanno dovuto riguardare come estinta? Io credo, che si possa vittoriosamente rispondere a questa obbiezione, che sarebbe ancora cosa più dura riguardare la società come disciolta a riguardo di colui, al quale non si è fatta veruna notificazione. In fatti si può sostenere a rigore, che gli altri socj istruiti della rinunzia per mezzo della notifica, che è stata lor fatta, si debbano imputare di non essersi assicurati, che questa notifica sia stata fatta a tutti i socj, o in caso di dubbio, di non averla fatta essi stessi: lo stesso rimprovero non si può fare al socio, il quale ha totalmente ignorato la rinunzia. Quindi supponendo tutto del pari, l' equità esige che si decida a suo favore.

Ma vi resta un' altra difficoltà. La *L.* 17. §. 1. *D. Pro socio* decideva, che in mancanza di notifica della rinuncia, la società continuava nel senso che, se vi era guadagno; il socio, il quale non si era notificato, poteva prendervi parte; ma se vi era perdita, non era tenuto a contribuirvi. La stessa decisione forse avrebbe luogo presso di noi? Le leggi civili non dicono cosa a questo riguardo. Null' ostante sono di parere, che questa decisione debba essere adottata, non come particolarmente relativa alla società, ma come una conseguenza necessaria dei principj generali del dritto. In fatti uno di questi è: *nessuno può ricavare vantaggio da una mancanza commessa da lui.* Risulta da ciò, che il diritto di domandare la continuazione della società è personale, e di pura facoltà per colui, al quale la rinunzia non è stata notificata: e che se egli non lo vuole esercitare, la continuazione non può essere domandata dal rinunciante, che ha omesso di notificare, nè dagli altri socj, a quali si è notificata. Fissati questi principj, la decisione della legge romana ne è, come

ho detto, la conseguenza necessaria. In fatti se vi è guadagno, la società continuerà; giacchè allora il socio, il quale non si è notificato, ha interesse di domandare, e domanderà la continuazione. Per l'opposto, essendovi perdita, non avrà interesse a domandare la continuazione: dunque non la domanderà, e siccome non può essere richiesta da altri, fuorchè da lui, ne seguirà, che la società sarà stimata disciolta dal giorno della notifica agli altri socj.

(55) *Per appropriarsi egli solo*: per esempio noi formiamo una società per comprare mercanzie. Il mio socio si procura delle notizie necessarie per la compra, e vedendo che egli ha più facilità di me per fare l'acquisto, rinuncia alla società; mi notifica la rinuncia; e fa l'acquisto per suo conto particolare. La rinunzia può essere annullata; ed io posso domandare la divisione de' guadagni. Ma si osservi, come nella nota precedente, che il dritto di domandare la nullità, mi è personale in guisa che, se l'istesso affare, che il mio socio ha creduto vantaggioso, viene al contrario a riuscire pregiudizievole, egli non mi può forzare a contribuire alla perdita. *L.* 65 § 5. *D. Pro soc.*

(56) Per esempio, se il fondo della società consiste in un oggetto; che non può comodamente esser diviso, e che non si può vantaggiosamente vendere, se non in una determinata epoca; il socio rinunciante sarà obbligato ad attendere che giunga quest' epoca, per vendere l'oggetto, e dividerne il prodotto. Sino a tal epoca la cosa è a suo rischio come a quello di tutti gli altri socj. Questa disposizione ha luogo anche quando il socio rinunciante avesse un interesse particolare, che la società si disciogliesse al momento della rinunzia. *Semper enim, non id, quod privatim interest unius ex sociis, servari solet, sed quod societati expedit. L.* 66. §. 5. *Dig. eodem.*

(57) Le principali conseguenze di questo principio sono:

1. Che se uno de' socj è creditore della società, ed uno dei consocj sia insolvibile, la parte che costui

deve pagare nel credito, si ripartisce tra il creditore, e gli altri socj. Poichè questa stessa insolvibilità è uno dei debiti della società, (*art.* 806.);

2. Che la lesione oltre il quarto, a pregiudizio di uno de' socj, basta per autorizzarlo a domandare la nullità della divisione, (*art.* 807 *L. c.*);

3. Che colui al quale un socio avesse ceduto prima della divisione tutti i suoi dritti nella società, per una somma di danaro, può essere escluso dalla divisione sia da tutti i consocj, sia da uno di essi, rimborsandosigli la somma che ha pagata, (*art.* 760. *L. c.*);

4. Finalmente, che la divisione è dichiarativa, non già traslativa di proprietà; vale a dire, che ciascun socio è stimato essere stato proprietario degli oggetti caduti nella sua porzione, dal momento, che sono stati acquistati alla società; e non aver avuto giammai la proprietà degli oggetti caduti nella parte degli altri consocj (*art.* 803. *L. c.*).

Per fare meglio sentire l' importanza di quest'ultima disposizione relativamente alle ipoteche, ed ad altri diritti reali, che si sono potuti concedere da uno dei socj, bisogna presentare qualche distinzione.

Pietro e Paolo sono socj. La società si discioglie. Sen divide il fondo, composto, in parte, d' immobili. Bisogna distinguere tre casi relativamente a ciascun socio. Prendiamo l' uno dei due: sia Pietro.

O gli immobili ceduti nella sua parte sono quelli che ha conferito nella società; ed allora sono stimati aver sempre appartenuti a lui. Paolo per l' istessa ragione è stimato, non avere avuto giammai alcun diritto, e conseguentemente non avere giammai potuto ipotecarli ai suoi creditori particolari.

O questi sono gli immobili conferiti nella società da Paolo: ed allora sono stimati aver appartenuti a Pietro dal momento, che Paolo li ha conferiti. Conseguentemente, Paolo non li ha potuto posteriormente ipotecare; ed essi non possono restare gravati in suo nome, se non delle ipoteche esistenti al momento del conferimento, e di cui egli deve garantirne Pietro.

O finalmente questi sono immobili acquistati per

la società, e durante essa; ed allora sono stimati avere appartenuti a Pietro dal momento, che essi sono stati acquistati. Paolo viene creduto, non avervi avuto diritto alcuno e conseguentemente non averli mai potuto ipotecare.

Ciocchè noi diciamo delle ipoteche, si può intendere di tutti gli altri diritti reali concessi da uno dei socj.

Ben s' intenda però, che tutte queste distinzioni non possono pregiudicare ai creditori della società stessa, ai quali questi immobili hanno potuto essere ipotecato. In questo caso, l' ipotoca s' intende concessa da tutt' i socj.

Se per effetto della divisione un socio si trova debitore dell' altro: da quando ne deve gli interessi, se l' atto della divisione, o della società non contiene convenzione a questo riguardo? Dal momento della domanda soltanto, secondo Pothier.

Di questo parere sembra essere ancora Savary, *parere* 68. Quest' autore pensa anche con Dupuis della Serra, che se vi è conto rispettivo tra i socj, gli interessi sebbene domandati corrono soltanto dal giorno in cui la liquidazione è stata fatta, ed il reliquato del conto è stato determinato in un modo preciso sia con una convenzione, sia per mezzo di una sentenza.

(58) *I nomi de' socj* viventi. Se dunque si fosse stipulato nel atto della società, che essa continuerà con gli eredi de socj morti, e viene a morire un socio, il di cui nome fa parte della ragione sociale, esso deve esserne tolto. Non si è voluto, che il pubblico potesse essere ingannato col credito di un uomo, che non esiste più.

(59) *Tutti i socj sono solidarj.* Si dice, che più persone sono debitrici solidali, quando, secondo il titolo o la legge, esse sono obbligate tutte allo stesso debito; in guisa che ciascuna potesse essere convenuta pel tutto, e che il pagamento fatto da una, liberi tutte le altre.

Nella società *in nome collettivo* tutti i socj sono debitori solidali dei debiti della società.

Noi diciamo *tutti i socj*, e non già *i loro eredi*. Poichè se i socj sono viventi, il creditore potrà agire per l' intero debito contro ciascuno. Ma se uno di essi è morto, e lascia più eredi, allora la successione in massa dovrà solidalmente tutto il debito; ma gli eredi che la rappresentano sono tenuti ciascuno per una quota proporzionata alla sua parte.

Ma se poi, per una convenzione particolare, la società si è continuata con gli eredi del socio morto, in questo caso ciascun erede divenendo socio da se ed in suo nome, sono di avviso, che è tenuto solidalmente dei debiti della società.

L' articolo 31 porta, che i socj in nome collettivo sono debitori solidali. Ma sono ancora creditori solidali, in guisa che, il debitore della società pagando la totalità del debito a colui che gli piaccia dei socj, resti liberato verso tutti gli altri? Sì, finchè esso non è stato prevenuto da uno di loro (*art.* 1151, *e* 1731. *L. c.*); giacchè allora non può pagare, se non a colui, che ne fa istanza. Bisogna però eccettuarne il caso, in cui l' atto della società avesse esclusivamente affidata l' amministrazione ad uno o più dei socj. Allora gli amministratori nominati possono soltanto ricevere il pagamento, e liberare validamente i debitori. Ed è perciò che l' affisso, di cui si parlerà qui appresso, deve indicare esattamente i nomi degli amministratori, quando ve ne sono de' nominati.

Del resto la solidalità si presume facilmente nel commercio. Così, quando due mercanti firmano insieme un biglietto, o comprano delle mercanzie in comune, essi sono obbligati solidalmente, quantunque non esista realmente tra loro alcuna società. Se ne presume sempre una a riguardo dei terzi. Questo è il parere di Jousse e di Savary, *parere* 61, fondato sulla *L.* 4. *D. Pro socio*, la quale dice, *societas coiri potest re.* Tutto diversamente però è negli affari non commerciali. La solidalità non vi si presume: bisogna, che sia stipulata espressamente, o venga pronunziata dalla legge, (*art.* 1155 *L. c.*).

(60) *Per tutte le obbligazioni* della società. Questa

parola è più estesa che quella de' debiti: essa comprende tutte le obbligazioni qualunque, come una promessa di vendere, di comprare, una garantia, ec.

(61) *Da un solo socio*, purchè non vi sieno amministratori nominati dall' atto della società; allora essi soli potrebbero obbligare tutti gli altri socj. Nuova ragione per indicarli nell' affisso.

(62) *Sotto la ragione sociale*. Così il socio, ancorchè amministratore, ma che non firma sotto la ragione sociale, non obbliga tutti gli altri socj: motivo per inserire la ragione sociale nell' affisso. Ma quando ha firmato sotto la ragione sociale, qualunque siesi l' uso, che abbia fatto dei fondi presi, ancorchè egli li avesse consumati pel suo uso particolare, gli altri socj non ne sono men solidalmente tenuti verso il creditore; salvo il loro ricorso, se ha luogo, contra il socio che ha firmato. Lo stesso avviene nelle obbligazioni contratte da qualunque socio sotto la ragione sociale, quando non è stato indicato un amministratore speciale e particolare.

(63) *Complimentarj*, *le firme solamente*, ec. Era disposizione dell' abrogato Codice di commercio, che i socj indicati nell' atto di società *in nome collettivo* fossero obbligati in solido, ancorchè un solo tra essi avesse firmato l' obbligazione, quando però ciò fosse seguito sotto la ragione sociale. L' *art.* 31. aggiunge una circostanza importante: *quantunque non costi della versione a beneficio della società*. È questa un' aggiunzione pur troppo equa e giusta, poichè le terze persone avendo contratto con un tale socio, come con persona interamente capace e fornita di tutti i poteri, non possono essere espos' all' *eccezione della versione*, cui non incumbeva loro di sorvegliare. (V. *nota precedente*).

Più importante giunta vien fatta nella seconda parte dello stesso articolo 31. Se nell' atto della società sono eletti uno o più tra socj, e destinati par *complimentarj*, costoro dirigeranno l' amministrazione, e le sole di loro firme sotto la ragione sociale obbligheranno solidariamente tutti gli altri socj, ancorchè non costi della versione a beneficiò comune.

Quindi sorge la necessità di conoscere la teoria risguardante i complimentarj.

Il complimentario, specialmente in fatto di società in nome collettivo ed in commandita, *è colui sotto il di cui nome si fa tutto il commercio della società, e solo ne firma tutti gli atti sotto la ditta sociale.* (SAVARY, *Parf. Negot.*, *Parere* 23; — DE HEVIA, *Comm. terr. cap.* 4, *n.°* 2; — MERLIN, *Repert.* art. *complimentaire*). Ed è così detto questo rappresentante della società, per esser egli obbligato di rispondere a tutte le lettere e dimande di coloro, che hanno interessi a regolare con la società.

Secondo le Leggi di eccezione, *è complimentario il socio* (o più tra essi) autorizzato a dirigere ed amministrare gli affari della società, e firmare sotto la ragione sociale, gli atti della società, da' quali tutti i socj restano obbligati (*art.* 31.).

Il socio o più tra essi. La nomina del complimentario può aver luogo non solo in una società in nome collettivo, ma ancora in quella in commandita, purchè però egli non sia socio commanditario cui è proibito qualunque atto di amministrazione (*art.* 41.), ma solidario e cantante in ragione (*art.*39). Nella società anonima non vi possono intervenire complimentarj, poichè questa non ha socj solidarj, ed è amministrata da mandatarj sieno o no socj, rivocabili sempre, e con poteri fissati (*art.* 50 *e* 51.); ciocchè è contrario all' essenza del complimentario.

Autorizzato a dirigere ed amministrare. Tale mandato, che non può darsi a persona estranea, ma ad uno o più individui della società, avrà i limiti prefissi nell' atto stesso della società: altrimenti saranno norma le disposizioni delle Leggi civili sull' amministrazione della società (*art.* 1727. al 1732. *L. c.*), e quelle contenute nel titolo del mandato (*art.* 1860, e 1861. *L. c.*). (V. *però nota n.°* 16).

Ed a firmare gli atti sotto la ragione sociale, come lettere di cambio, biglietti ad ordine od in derrate, polizze di assicurazione, di noleggio, ec.

Dalla costituzione e deputazione di un socio per

complimentario della società, e dalla facoltà attribuita al medesimo di sottoscrivere egli esclusivamente tutti gli atti e tutte le obbligazioni sotto la ragione sociale, discende che tutti gli altri socj nella società in nome collettivo restano solidariamente obbligati dalla sua amministrazione di negozio; ed in quella in commandita obbliga i commanditanti in quanto hanno conferito, o promesso di conferire. Ma ciò non avrà luogo in tutte le operazioni estranee al fatto della società, alle quali non si estende il mandato datogli: nè potrà prendere danaro a mutuo (*art.* 1734. *L. c.*); ciò non è atto di amministrazione, e l' amministrazione deve raggirarsi su tutti gli oggetti che formano il fondo sociale: menochè abbia ricevuto precedente e speciale autorizzazione, (*Leg.* 19, *Dig. De inst. act.*; — Ansaldus, *De comm. disc.* 45, *n.°* 14, 15, *et* 21; — Casaregis, *De comm. disc.* 78, *n.°* 5).

È dottrina antica pur troppo concludente, essere a carico di colui che asserisce *il tal socio complimentario di tale società*, il provare, che il medesimo sia stato effettivamente eletto dagli altri socj per complimentario della stessa ragione di negozio, (Casaregis, *De comm. disc.* 78, *n.°* 2 e 3.): poichè secondo gli antichi usi commerciali il complimentario potea esser costituito anche tacitamente; ciocchè accadeva quando un socio spendea il nome de' socj suoi, con scienza però od acquiescenza di tutti essi, o pubblicamente continuava le operazioni di commercio dopo la morte di qualcheduno de' medesimi. (Ansaldus, *De comm. disc.* 45, *n.°* 3, *et* 14; — Casaregis, *De comm. disc.* 78. *n.°* 4). Ora però dovendosi indicare nell' atto di società, e nell' estratto di esso da affiggersi, le persone autorizzate all' amministrazione, alla direzione ed alla firma in nome della società (*art.* 31. *e* 35.), giammai potrà aver luogo la costituzione tacita del complimentario, e la pruova ne emana dalla scrittura costitutiva della società.

Dacchè il complimentario è un socio eletto ad amministrare la società, ed obbligare tutti con la sua firma sotto la ragione sociale, ne viene che per conoscere se nelle operazioni da lui fatte abbia, o no voluto obbligare la società intera, dee osservarsi primiera-

mente, se abbia contrattato sotto il suo nome, o sotto la ragione sociale. Nel primo caso non avendo espressa la ragione sociale, s'intende aver voluto egli contrattare per se stesso; sopratutto se concorrono circostanze di amicizia e di maggior confidenza del contraente col complimentario, che con gli altri di lui socj, (*Leg.* 5, *Dig. De negot. gest.*). Nè, e per lo stesso principio, potrà contrattare con la società, od obbligarla verso di se stesso, e molto meno operare i cambj della società, compre e vendite, od altra qualunque negoziazione tra se e la medesima; imperciocchè egli sarebbe nel tempo stesso compratore e venditore.

Ma si osservi però, che qualunque limitazione della facoltà concessa al complimentario debbe essere resa pubblica; nè può pregiudicare coloro, che non essendone consapevoli, abbiano contrattato con lui, (Casaregis, *De comm. disc.* 146, *n.°* 17; — Ansaldus, *De comm. disc.* 46. *n.°* 33. *et* 34; — *Art.* 33 *e* 35). Donde ne segue, che la colpa e la frode del complimentario non nuoce ai terzi, che abbiano contrattato con lui in buona fede; ma pregiudicherà agli altri socj che lo proposero (*Leg.* 1. *Dig. De exercit. act.*— *Art.* 36.). (*)

(64) *Come può limitarsi ad un ramo particolare di commercio.* Se il socio fa un commercio particolare e separato da quello della società, e cade in fallimento egli del pari che la società; i suoi creditori personali hanno un privilegio sopra i di lui beni particolari, esclusi i creditori della società? Fu giudicato negativamente e con ragione, in cassazione nel dì 18 ottobre 1814. (Sirey, 1815, *I. parte*, *pag.* 78.). Ma ciò non impedirebbe ai creditori della società di farsi soddisfare sopra i fondi della società, esclusi i creditori personali del socio (*Ibid.* 2. *parte*, *pag.* 79): ed in fatto la società è stimata un essere morale, una terza persona, distinta da ciascuno dei socj. I creditori di questi non sono dunque i creditori della società, nel mentre che i creditori della società possono esercitare tutti i diritti della società sopra i beni di ciascuno dei socj.

(65) *Che in iscritto.* Ma che diremo, se trattasi di una società, il di cui oggetto non eccede la somma di 50 ducati? Le Leggi civili sembrano permettere di provare, in questo caso, la società per mezzo di testimonj (*art.* 1706 *L. c.*). Ma si osservi, che queste leggi non si applicano alle società di commercio (*art.* 1745, *L. c.*); e che le Leggi di eccezione esiggono il rinvio alla cancelleria, e l'affisso dell'atto; ciocchè esclude l'idea di una società contratta senz'atto. Si aggiunga, che il caso debbesi presentare rarissimamente per non dire giammai; le società di un sì tenue oggetto sono non tanto società *in nome collettivo*, che *associazioni* le quali possono essere provate per mezzo di testimonj (*art.* 58.). Ma bisogna ben riflettere, che gli effetti risultanti dalla mancanza di scrittura, non hanno luogo che a riguardo de' socj, e non dei terzi (*art.* 36.), come vedremo nella nota n.° 69.

(66) *Tanti originali, quanti sono i socj.* Questa disposizione è l'applicazione al contratto di società del principio generale contenuto nell'*art.* 1279 *L. c.* Essa è fondata su ciò, che in un contratto sinallagmatico perfetto non deve essere in potere di una parte il forzare l'altra a stare al contratto, nel mentre questa non ve la potrebbe astringere: ciocchè accaderebbe se ciasciun socio non possedesse un originale passato sotto firma privata. Supponiamo, in effetti, tre socj, ed un solo originale. È certo che colui tra essi, nelle di cui mani sarà rimesso, potrà obbligare i due altri ad eseguire la convenzione; e che al contrario, se il depositario dell'atto negasse la società, gli altri non avrebbero alcun mezzo come provargli l'esistenza di essa. Lo stesso inconveniente avrebbe luogo, se l'originale unico, fosse depositato nelle mani di un terzo: allora dipenderebbe da questi favorire una delle parti, coll'esibire o sopprimere l'atto della società.

(67) *La menzione del numero degli originali.* Se questa menzione non esistesse nell'atto stesso, il socio di cattiva fede sopprimerebbe il suo originale, e domanderebbe la nullità dell'atto, sul pretesto di non essersi fatti tanti originali, quanti sono i socj.

(68) *Come principio di pruova in iscritto*, ma a termini del §. ultimo dell' *art.* 1279. *L. c.* L' *art.* 1325 del Codice civile francese determina che le scritture sinallagmatiche imperfette sono nulle: quindi l' atto di società comprovato con scrittura privata *imperfetta* è sempre nullo. Per ciò il nostro autore stabilisce, che la società in nome collettivo può esser comprovata anche con scrittura sinallagmatica purchè sia perfetta, *a pena*, in caso contrario, *di nullità dell' atto*: e conseguentemente a tali principj così prosiegue:

» Si osservi, che la legge non pronuncia la nullità della convenzione, ma solamente quella dell' atto, vale a dire, che non si potrebbe fare uso dell' atto per provare la convenzione. Ma se essa può essere provata con tutt' altro mezzo ammesso dalla legge, l' esecuzione ne dovrà essere ordinata. In verità ciò non può applicarsi alle società *in nome collettivo*, *o in commandita*, che debbono provarsi, per mezzo di scritture. Del resto, la nullità non può essere domandata, nè opposta dalla parte, che ha dal canto suo eseguita la convenzione (*art.* 1279. §. 4, *L. c.*). «

Ma l' articolo 1279. §. 5, *L. c.* stabilisce, che mancando nella scrittura sinallagmatica le formalità stabilite, potrà valere come principio di pruova in iscritto purchè vi sieno le firme di tutte le parti. (*)

(69) Ma che diremo poi, se vi era un principio di prova in iscritto? Le Leggi civili permettono in questo caso la pruova per mezzo de' testimonj (*art.* 1301 *L. c.*). Questa disposizione però non è qui applicabile: l' art. 36 (*Cod. francese di comm.*) è formalmente per l' opinione contraria, ma solamente a riguardo dei socj tra di loro. I terzi, possono provare la costituzione della società con tutti i mezzi legali.

(*) Nel caso dell' ultimo paragrafo dell' *art.* 1279. (*L. c.*) l' atto di società vale per principio di pruova in iscritto, ciocchè rende ammessibile la pruova testimoniale. Nell' *art.* 36. (*Cod. com.*) che corrisponde all' *art.* 33. (*L. c.*) l' ipotesi è diversa. (V. *nota n.* 68). (*)

» favorevolmente. Ora, se la mancanza di scrittura non » sembrasse sufficiente, per annullare una convenzio- » ne, daltronde riconosciuta, certamente la mancanza » di pubblicità deve avere meno ancora quest' effetto.

» Si dirà forse, che la nullità assoluta forzerebbe » l' esecuzione dell' *art.* 42 (36. *L. e.*)? Ma questo » articolo non ha esso forse una sanzione sufficiente » nella disposizione, che permette ai terzi d' invocare » contro de' socj le clausole dell' atto di società, senza » che costoro potessero invocarle in loro favore? Con- » chiudo dunque, che per queste parole, *a riguardo » de' terzi*, bisogna intendere soltanto, che i socj non » possono ricavare alcun vantaggio dall' atto contro i » terzi, senza che ne risulti alcun pregiudizio ai diritti » de' socj tra loro. »

Fin qui il sig. Delvincourt. Ma la disposizione dell' articolo 36. delle nostre Leggi di eccezione stabilisce, che i socj, finchè non adempiono le dette formalità, non solo non possono esercitare le azioni loro competenti per causa della società contro terze persone, *ma bensì le reciproche azioni sociali tra loro*, ossia l' azione *pro socio*, e l' altra detta, *communi dividundo*.

La ragione di questa novella disposizione è molto giusta e politica. Le società di commercio sono tra tanti i più potenti mezzi che mirabilmente favoriscono il commercio. Ma malamente costitute, possono divenire una fonte di controversie a danno non solo di terze persone, ma de' socj stessi. E per evitarle la legge richiede che sieno costituite e provate non solo con iscritture, che fissino gl' interessi tra i socj, ma bensì con scritture rese pubbliche.

L' omissione delle formalità riunitamente cennate nell' articolo 36. porteranno nullità assoluta? Non sarebbe la legge severa oltre ogni modo di giustizia? Non sarebbe di grande danno pel commercio l' annullarsi una società commerciante, formata tra negozianti di buona condotta, e pronti a purgare qualunque mora con un celere adempimento delle formalità comandate dall' articolo 34. e 35.?

A vista di tali considerazioni il Legislatore ha stabilito, che l' omessione delle formalità toglie qualunque azione contro i terzi, e le reciproche azioni sociali tra socj, ma *finchè queste non sieno adempiute.* (*)

(72) *Ma senza reciprocanza.* Se dunque terze persone hanno interesse, che la società non esista, potranno prevalersi della mancanza delle formalità per domandare la nullità dell' atto, o delle clausole parziali, che potranno nuocere ad essi. Nel caso contrario i socj non potranno neppure invocare questa stessa mancanza, per richiedere la nullità contro ai terzi. I socj sono in mancanza, per avere contravvenuto alla legge: *et nemo ex culpa sua debet actionem consequi.*

(73) *Sia cangiamento.* Se dunque si era stipulato, che accadendo la morte di uno de' socj, la società continuerebbe con i suoi eredi, verificandosi il caso, bisognerà fare affigere l' avviso della morte, ed i nomi degli eredi. Si comprende, in fatto, quanto ciò può essere necessario. Potrebbe esser possibile, che terze persone trattassero colla società sulla fede del socio trapassato, e che non avessero la stessa fiducia nei di lui eredi.

(74) *O ritiro di un socio.* Se dunque un socio rinuncia, e l' atto porta che la società, in caso di rinuncia, continuerà con i socj restanti, la rinuncia dovrà essere affissa.

(75) *O altre novelle clausole*: cioè *quelle nuovamente fatte.* Ma che cosa sarà di quelle anticamente fatte, e che non debbono avere effetto che eventualmente? basta affigerle nel momento in cui esse hanno effetto. (Savary, *part. II, lib. I, cap. II*). Per esempio, Pietro, e Paolo contraggono società insieme: uno degli articoli porta, che al termine di tre anni Pietro potrà far entrare il suo figlio nella società per un terzo, versando il terzo dei fondi: basterà fare pubblicamente affigere questa clausola al momento in cui il figlio di Pietro entrerà nella società.

(76) *O stipulazione qualunque.* Come si applicherà, in questi differenti casi, la pena di nullità comminata dal nostro articolo? Primieramente si richiami a mente

il principio, che le nullità non possono essere opposte ai terzi dai socj, ma che i terzi possono opporle ad essi. Così, se un socio ha rinunciato, e di ciò non vi è stato affisso, la società sarà stimata, a riguardo dei terzi, aver continuato con lui. Se uno dei socj è morto, ed ai termini dell'atto la società deve continuare con i sopravviventi, e l'avviso della morte non è stato affisso, i terzi potranno convenire gli eredi come socj, senza che gli eredi possano attaccare i terzi nella stessa qualità, ec. In una parola, tutti gli avvenimenti del genere di quelli rapportati nell'articolo, e che non sono stati resi pubblici per mezzo degli affissi, sono stimati, nell'interesse dei terzi, come non avvenuti.

(77) *In commandita.* Questa parola viene dalla parola francese disusata *command*, che significa *deposito, procura.* Il socio gerente è il procuratore del commanditante, ed il depositario dei suoi fondi.

(78) *Fino alla concorrenza dei fondi.* Il socio gerente è soltanto conosciuto dai terzi: con lui solo negoziano. Non possono dunque aver per obbligato che lui. Il commanditante non è obbligato, che a riguardo del gestore; e l'unica sua obbligazione è di versare i fondi che ha promesso. Intanto, mancando di fare una tale collazione, i terzi, creditori della società, lo possono a ciò astringere: ma allora esercitano quasi i dritti del socio gestore, loro debitore.

Ma il commanditante deve egli dar conto ai creditori della società, dei lucri che ne ha precedentemente ricavato? Per esempio, una società dura quattro anni; i socj hanno conteggiati in tutti gli anni, durante le tre prime annate. Vi sono stati dei lucri, che si sono divisi tra i socj gestori, ed i commanditanti. Nella quarta annata la società diviene decotta, ed il socio gestore è insolvibile. I creditori possono forzare i commanditanti a restituire i lucri percepiti da questi per tre anni? L'affermativa fu proposta al Consiglio di Stato; ma essa fu rigettata. (LOCRÈ *spirito del Cod. di Commercio, art.* 26).

(79) *Alcun atto di gestione.* In generale i terzi non

conoscono che il socio amministratore; ed egli deve essere a loro riguardo indefinitamente tenuto. Ora una risponsabilità indefinita è inconciliabile col principio della commandita. Se dunque un commanditante amministra, vien stimato rinunciare al beneficio della commandita, e diviene socio solidale.

(*) Questa proibizione però non si applica alle transazioni commerciali, che la società può fare, per suo conto col socio commanditante, e reciprocamente il commanditante colla società. Per esempio, Pietro negoziante è socio commanditante con Paolo socio gestore, e risponsabile. Egli ha versato i fondi promessi coll' atto di società. Nel corso della società Paolo trova vantaggioso di negoziare su qualche parte di mercanzie appartenenti a Pietro. Il trattato può aver luogo, senza che per questo si possa render Pietro solidalmente risponsabile di tutte le obbligazioni della società (*art.* 41). Ed in effetti, là niente vi è, che sia relativo alla gestione della società. La società ha trattato con Pietro, come avrebbe trattato con qualunque altro negoziante, e *vice versa.* (*)

(80) *Nè essere impiegati.* Il commanditante non può essere impiegato, ma può e deve concorrere alle operazioni. Poichè dovendo partecipare alle deliberazioni, di cui l' oggetto si è di approvare, od autorizzare le operazioni, è verissimo che vi concorre col consenso. Ma non può concorrervi che in questa maniera. Altronde non può prendervi una parte attiva.

(81) *Anche in virtù di procura.* Questa disposizione ha per oggetto di impedire quelle speculazioni dolose, che si facevano sotto il nome di un *uomo di paglia* (*immaginario*), il quale solo figurava. I veri interessati comparivano versare nella società una somma piccola, a titolo di commandita. Essi facevano, del resto, tutti gli affari della società, come mandatarj pretesi del gestore. Riusciva felicemente l' affare? essi si prendevano tutti i lucri. Vi erano delle perdite a provare, delle obbligazioni a soddisfare? essi ne erano esenti per la piccola somma posta in commandita, che sovente non avevano neppure realmente versata; ed il gestore

spariva. Ciò avrà luogo più difficilmente al presente: poichè in questa specie di circostanze è essenziale per gli interessati di amministrare da loro stessi, e non vorranno confidare i loro interessi all'uomo, che presentano al pubblico.

Intanto bisogna confessare, che lo stesso inconveniente sussisterà ancora sotto un'altra forma, ossia che per eludere le disposizioni del nostro articolo, gli interessati non compariranno più come commanditanti, ma da semplici mandatarj del gestore. Io però son di avviso, che i tribunali di commercio, i quali in simili casi hanno la più grande latitudine per iscovrire e punire le frodi, potrebbero, se scorgessero il menomo rapporto d' interesse tra l' amministratore ed i suoi mandatarj, condannare questi ultimi solidalmente al pagamento delle obbligazioni contratte dal primo.

(82) *E tenuto solidalmente.* Se vi è controversia sul fatto della gestione si potrà provare per mezzo di testimonj? La ragione per dubitarne si potrebbe trarre dall' *art.* 33. che proibisce di ammettere la prova testimoniale contra il contenuto nell' atto della società; ma noi supponiamo, che il socio che si vuole fare condannare come solidale è portato nell' atto come commanditante. Più, l' *art.* 42. nella seconda parte stabilisce, che la gestione, *per essere un fatto*, può provarsi per mezzo di testimonj. Nè ciò è provare contra del contenuto nell' atto; poichè il fatto che ha cambiato la qualità dell' individuo, è posteriore all' atto stesso. Altrimenti sarebbe, se si volesse provare, per esempio, che si è convenuto nel tempo dell' atto, che un individuo, il quale non vi comparisce se non come commanditante, fosse intanto socio solidario. Ciò sarebbe allora volere provare direttamente il contrario del contenuto nell' atto, e la pruova per testimonj non potrebbe essere ammessa (*art.* 33.). Non vi è dunque contraddizione tra la seconda parte dell' *art.* 32. coll' *art.* 33. (*)

(83) Vedi *la nota n.°* 79.

(84) Ed in caso di contravenzione, essi sarebbero

riputati socj solidarj a riguardo dei terzi, e tenuti secondo è detto negli *art.* 38. e 42.

(85) *Può essere diviso in azioni.* Ma allora come la società in commandita sarà essa distinta dalla società anonima? La prima differenza si è, che nella società anonima, come vedremo, tutti i socj sono commanditanti; nel mentre nella società in commandita vi è sempre almeno un socio indefinitamente risponsabile. La seconda differenza, che è una conseguenza della prima, si è, che l' *anonima* non è indicata dal nome di alcun socio, ma solamente dall' oggetto della sua intrapresa (*art.* 48.); nel mentre la commandita è designata dal nome di un socio amministratore ed indefinitamente responsabile. Del resto i caratteri delle due società sono presso a poco gli stessi. Dippiù bisogna osservare, che secondo l' *art.* 452 delle *Leggi civili*, queste specie di azioni sia nella società in commandita, sia nella società anonima, sono sempre mobili.

(86) Siccome i commanditanti non sono risponsabili, che fino alla concorrenza dei fondi che versano; il loro credito, e per conseguenza il loro nome non è di alcun peso nella società. È dunque inutile il nominarli. D' altronde uno dei grandi vantaggi della commandita, è di prestare alle persone che vogliono restare incognite, il mezzo di interessarsi nelle società di commercio, ed anche di facilitarle col versamento dei loro capitali. Questo vantaggio resterebbe distrutto nominando i commanditarj.

(87) *Dei valori dati o da darsi.* Per i valori forniti tutto è semplice: siccome i commanditanti non sono nominati, la confidenza del pubblico non può essere misurata sul loro credito, si bene soltanto sopra i fondi che versano. Ma quando i valori si debbono fornire, sembra necessario doversi nominare i commanditanti, affinchè il pubblico vedesse, se questi sieno degli avventurieri, che hanno promesso più che non possono soddisfare. Malgrado ciò, è stato deciso, che non debbono essere nominati neppure in questo caso, primieramente per non distruggere la essenza della commandita, e secondariamente perchè questa specie di

società risiede, per così dire, tutta intera in quanto concerne i terzi, nella persona dei gestori, o del gestore. Se questi ultimi sono solvibili, poco importa ai terzi, che i commanditanti versino, o non versino; i gestori della società non saranno meno tenuti indefinitivamente a tutti i debiti della società. Se i gestori sono insolvibili, i terzi imputeranno a se stessi di aver trattato con essi, e non possono argomentare sulla insolvibilità dei commanditanti, sul di cui credito non hanno dovuto contare.

(88) Bisogna guardarci del confondere questa società con la società anonima di cui parla Jousse nel suo preambolo sul titolo 4.° dell' Ordinanza di commercio; e Savary, *parte* 3. *lib.* 1. *cap.* 1.; e che è la stessa cosa, della società in participazione di cui qui appresso si parlerà.

(89) *Non ha ragione sociale.* Il nome di un socio commanditante non potendo fare parte della ragione sociale, e tutti i socj nella società anonima essendo commanditanti, ne siegue, che essa non può avere ragione sociale.

(90) Il nome dei socj è indifferente, poichè nessuno di essi è risponsabile al di là del montante della sua, o delle sue azioni.

(91) *L' oggetto della impresa.* Così si dice: *la Compagnia dei ponti*, la *Banca di Francia*, la *Compagnia*, o, ciocchè è più usuale, la *Camera delle assicurazioni*, ec.

(92) *E' necessariamente diviso in azioni.* Sembra, che la divisione in azioni sia dell' essenza della società anonima. Il motivo di questa disposizione è verisimilmente, che questa specie di società in generale è soggetta ad assai gravi inconvenienti, perchè essa non riposa, per così dire, sopra *la testa di alcuno*; perchè non vi è, conseguentemente, se non una ristrettissima risponsabilità, ec. Non è stata dunque autorizzata, che per i vantaggi che presenta, e di cui il principale scopo è di potere associare le piccole fortune alle grandi intraprese: ciocchè, non si può fare, se non per mezzo di azioni, ed ancora di porzioni di azioni.

(93) Anche quando fosse socio. Altra differenza tra la società anonima, e quella in commandita. Abbiamo veduto che in questa il socio commanditante il quale amministra, diviene per ciò soltanto indefinitamente risponsabile. Nell' anonima il socio gestore non è considerato, che come un mandatario estraneo. Ma bisogna per questo, che tutte le formalità richieste sieno state adempite; altrimenti la società perderebbe il carattere di società anonima; diverrebbe pura commandita; ed allora i socj gestori sarebbero indefinitamente risponsabili.

(94) *Ad alcuna risponsabilità personale.* Quando essi trattano con i terzi in nome della società e per conto della medesima, non sono essi certamente che contrattano, ma la società la quale viene stimata agire pel loro organo. Sarebbe diversamente se essi avessero trattato in loro nome, anche per gli affari della società. Allora sarebbero soli obbligati verso i terzi, salvo il loro ricorso contro la società.

(95) *Relativamente ai debiti della società verso i terzi.* Perchè verso la società essi sono obbligati, come i mandatarj lo sono verso i loro commettenti.

(96) *Che coll' autorizzazione del Governo.* Questa disposizione particolare alle società anonime è fondata su ciò, che l' ordine pubblico è interessato in tutte le società, le quali si formano per azioni, e che in conseguenza non presentano, per così dire, alcuna sicurtà sia agli azionarj stessi, sia ai terzi, che debbono negoziare con l' associazione. Troppo soventi simili intraprese, non sono state, che una rete tesa alla credulità dei cittadini: ed ancora, senza che vi sia stata frode, si sono vedute delle associazioni, mal combinate nella loro origine, o mal dirette nelle loro operazioni, compromettere la fortuna degli azionarj, e degli amministratori. E' necessario dunque, che l' autorità pubblica esamini quale è il grado di utilità dell' intrapresa, e quali sono i suoi mezzi di successo. Da ciò la necessità deriva della preventiva autorizzazione.

(*) Il nostro legislatore richiede ancora, che deve costare autenticamente l' esistenza del quarto almeno

del capitale promesso, onde si possa preventivamente esser sicuro dell' avviamento dalla società. (*)

(97) *Che con atto pubblico*, e con minuta. Nuova differenza di questa specie di società dalle due precedenti. Essa è fondata su ciò, che nella società anonima, l' atto primitivo non può essere firmato dagli azionarj, che non sono conosciuti nel momento in cui esso è fatto, e che d' altronde cambiano in ogni istante. Ordinariamente non è firmato, che dai capi principali, che hanno ottenuto l' autorizzazione di formare l' intrapresa. Or dietro ciò, se fosse stato sotto firma privata, si sarebbe potuto in ciascuno istante cambiare la condizione degli azionarj; oppure sarebbero bisognati tanti doppj originali, quante fossero le azioni, ed anche porzioni di azioni: cosa che sarebbe stata quasi impossibile. Si è rimediato a tutto questo coll' esigere l' atto pubblico.

(98) Vedi la nota n.° 96.

(99) *Approvato egualmente dal Governo.* Quindi bisogna non solamente, che il governo autorizzi la società, ma ancora, che approvi l' atto che ne contiene le clausole, per vedere se esse contenghino cosa, che possa sorprendere la credulità, o la buona fede.

(100) *Coll' atto di associazione*, intero e non per estratto come nelle altre società. La ragione della differenza viene dal perchè nelle altre società tutti i socj debbono conoscere l'atto di società; poichè essi tutti lo hanno firmato. L'affisso non è dunque richiesto, che nell' interesse dei terzi. Basta dunque enunciarvi le clausole che gli interessano. Ma nella società anonima l' affisso ha ancora per oggetto di fare conoscere le clausole costitutive della società ai terzi che volessero acquistare delle azioni. Bisogna dunque affigere l' atto intero. Questa ragione mi porterebbe a pensare che quando il capitale della società in commandita è diviso in azioni, l' atto ne deve parimenti essere affisso per intero.

(101) *Delle associazioni in partecipazione.* Savary, Jousse, e Pothier indicano questa specie di società sotto il nome di società anonima.

(102) *E che è solo obbligato.* Locré (*sull'art.* 49.) è di avviso che i terzi possono avere azione contro il socio in participazione di colui col quale essi hanno negoziato. Ho creduto dover adottare l'opinione contraria, che è quella di Jousse nel suo preambolo sul titolo 4. dell'ordinanza; e di Savary (parte II. lib. 1. cap. 1.), Ciocchè mi ha determinato è, che il Codice di commercio ha dispensato queste specie di società da qualunque pubblicità. Sembra che si debba conchiudere, che esse non possono in alcun caso interessare i terzi.

(103) *Od anche con la pruova testimoniale.* Quindi può provarsi in tal modo non solamente l'esistenza della società, ma bensì, che tali o tali altri atti sono stati fatti per conto della società (Sirey, 1812, *parte* 2, *pag.* 146; *e part.* 2. 1815, *pag.* 154).

Se il Tribunale lo giudica a proposito; e se non vi è atto in iscritto della società. Esistendo un atto, la pruova testimoniale non può essere ammessa contra, ed oltre il contenuto nell'atto, (*art.* 33).

(104) *Tra i socj*, solamente, perchè le decisioni degli arbitri non possono valere, che tra i socj, e non possono essere opposte ai terzi, i quali non hanno neppure bisogno di formarvi opposizione di terzo (*C. P.* 1092.).

(105) *Dagli arbitri*, ancorchè i socj non si fossero sottoposti ad essi, e quand'anche avessero stipulato il contrario. L'articolo è imperativo; e qualunque convenzione contraria alla legge è nulla.

(106) *Eredi ed aventi causa quantunqne minori.* Derogazione all'*art.* 1089 delle Leggi di procedura civile, dalle quali è deciso implicitamente, che il compromesso è annullato con la morte di una delle parti che lascia eredi minori. Sempre per la stessa ragione, che qui l'arbitramento è forzato.

(107) Per conoscere tali termini, si osservino gli *articoli* 712, e 715. *L. c.*

(108) Dopo lo scioglimento della società commerciante, le cose comuni si dividono fra i socj nello stesso modo, nella stessa forma, e secondo gli stessi principj, che le Leggi civili hanno stabilito per la divisione dell'eredità fra coeredi (*art.* 1744 *L. c.*).

Si forma la massa del patrimonio sociale, e si divide poscia in attiva e passiva: nella prima si comprendono i crediti della società contro ciascuno de' socj, come, per esempio, se alcuno di loro avesse preso danaro nella cassa sociale; nell' altra ciocchè deve ad ogni socio la società, come nel caso, che alcuno fosse creditore per anticipazioni o spese fatte per essa.

Formatasi la massa, quattro operazioni si fanno come nella divisione di una eredità: cioè, 1.° la deduzione dei debiti: 2.° le prededuzioni pattuite: 3.° la divisione del prodotto netto in altrettante parti quanti sono i condividenti: 4.° l'estrazione a sorte delle parti. Del resto veggasi la *nota n.°* 57.

Che diremo nella seguente specie? Un socio conferì per sua parte il capitale in danaro; l'altro in vece di danaro pose in comune la sua semplice industria: allo scioglimento della società si verifica non esser risultato dalle fatte operazioni commerciali nè perdita, nè guadagno. Ora si dimanda, se al socio d'industria competa di dividere il capitale, ossia il fondo della società, mentre, ciò eseguendosi, ne risulterebbe una ineguaglianza: il socio, che conferì il danaro ne perderebbe la metà, nel mentre l'altro ne acquisterebbe l'altra; risultando danno per uno, lucro per lo altro.

Le molte discordanti opinioni sulla presente specie, egli sembra che si possano conciliare colla seguente distinzione. O si comunica l'opera coll'uso solo del danaro, ed allora, siccome il danaro perisce a danno del padrone, così rimane salvo a suo vantaggio: o l'opera si comunica col dominio del danaro, e chi presta l'opera diviene partecipe del capitale. Imperciocchè, nel primo caso, l'opera non si risguarda come l'equivalente del capitale, ma del rischio di perderlo, o del lucro che si spera di ricavarne; nel mentrecchè nel secondo caso il prezzo dell'opera si considera, in un certo modo, come aggiunto al capitale; e chi presta l'opera in ragione del suo valore, ha parte nel capitale. Ciocchè è detto dell'opera, s'intenda delle fatiche e de' perigli della navigazione, e

simili cose. (V. Grotius, *De jur. belli ac pacis*, lib. II. cap. 12, §. 24, *n.*° 2. — Stypmanus, *Jus marit.* cap. 11. n.° 25 ad 35).

(109) *Liquidazione di essa.* Al momento in cui si discioglie la società rare volte accade, che il suo stato di credito e debito apparisca chiaro e preciso in guisa, che non insorgano contestazioni, che non vi siano operazioni a verificarsi, bilanci a formarsi, massa a stabilirsi, capitali ad esigersi, debiti a pagare, ripartizioni a fare, ec. Quindi si rende necessaria l'operazione, che chiamiamo *liquidazione della società*.

La liquidazione è l'azione colla quale si regola, si determina, si fissa ciocchè è confuso, incerto, indeterminato in un affare, in una controversia in una società, ec. (Merlin, *Répertoire*, art. *liquidation.*) Quindi è, che si chiamano liquidatori di una disciolta società commerciante, o *stralciarj*, quasicchè incaricati a raccogliere i restanti stralci della medesima, que' tra socj, che furono eletti per la liquidazione di essa (*art.* 64, e 65.).

E' necessario però, che costi legalmente di questa nomina o nell'atto di società, o dopo il discioglimento, per accordo de' socj, ed in caso di discordia, per giudizio degli arbitri, giudici naturali delle controversie fra i socj (art. 60.) Ciò richiedesi, onde le terze persone possano essere costrette a riconoscere una tale nomina, e coloro sopratutto che sono debitori, sappiano a chi pagare validamente: a quale oggetto nelle circolari che si scrivono giusta l'uso del commercio, per annunziare lo scioglimento di una società, non si tralascia mai di far conoscere ai corrispondenti chi sia il liquidatore o stralciario; e si usa la cautela medesima che si richiede nella dichiarazione di scioglimento di società, la quale si affigge nella sala di udienza del tribunale (*art.* 62.).

Le obbligazioni del socio stralciario sono simili a quelle di un mandatario, e la sua risponsabilità è pari a quella di un socio incaricato dell'amministrazione (*V. nota*, *n.*° 63). Quindi è d'uopo far precedere all'esercizio delle sue funzioni un inventario di

tutto l'*attivo* e di tutto il *passivo*: egli esige le somme dovute alla società, e vende le merci per estinguere i debiti verso i terzi, e verso i socj nei conti correnti liberi; fa poscia il riparto di ciocchè possa sopravvanzare, dedotte le spese, fra tutti i socj nella proporzione della parte che spetta a ciascuno. Egli è rivestito di tutte le facoltà, che competevano alla società intera, o ai socj cui era affidata l'amministrazione; e gli compete il diritto di transigere, di compromettere, di scegliere arbitri, senza esser costretto, in ogni circostanza importante, a radunare i socj, e chieder loro de' poteri speciali; altrimenti la liquidazione, attraversata da moltiplici non prevedute difficoltà riuscirebbe impossibile.

Queste massime sono stabilite tra commercianti da una consuetudine costantemente riconosciuta, e non contrastata. Intanto la Corte di cassazione di Francia, stando al rigore del dritto, ha deciso, che il liquidatore, nelle controversie coi terzi, ancorchè autorizzato a transigere, non può elegger arbitri senza un espresso mandato speciale (Sirey, 1812. par. 1. pag. 13); poichè la facoltà di transigere non comprende quella di compromettere (*art.* 1861. *L. c.*). Ma a questa disposizione si oppone il principio egualmente certo, che le regole per le società civili si applicano alle società mercantili soltanto in quei casi ne' quali non sieno contrarie alle consuetudini commerciali (*art.* 1745 *L. c.*). (*)

(110) *Contra de' socj*: e non tra i socj. Queste non si prescrivono che col lasso di trenta anni. La ragione della differenza è, che le esazioni ed i conti rispettivi tra loro possono portare un tratto di tempo considerevole, nel mentre non è probabile, che i creditori di una società di commercio, di cui lo scioglimento è stato reso pubblico, restino nell' inazione per più di cinque anni.

(111) *Non liquidatori*. La giustizia di questa prescrizione è evidente. L' interesse generale del commercio richiedeva questa disposizione: poichè, se la proprietà di ogni socio dovesse restare incerta per lo spazio di trent' anni, ed egli dovesse trovarsi esposto a vedere i suoi beni per tanto tempo sopraccarichi d' iscri-

zioni, anche pe' debiti del suo consocio, e quindi nell'impossibilità d'ottenere credito; ognuno rifuggirebbe dalle società di commercio per evitare gli accennati effetti della solidalità, per trenta anni prolungata fra i socj. Oltracchè il socio nonstralciario ha dovuto credere, che il liquidatore avrebbe pagato con danari provegnenti dagl'introiti sociali; e se il creditore avesse fatto delle istanze, il socio sarebbe stato prevenuto con ciò della mancanza di pagamento dalla parte del liquidatore, ed avrebbe potuto prendere delle precauzioni a tale oggetto.

Nè i creditori hanno motivo ragionevole da dolersene; poichè il termine di cinque anni, avendo essi avuto legale avviso del discioglimento della società per mezzo degli affissi, è più che bastante per abilitarli a fare, se non altro, atti giudiziali, che interrompono il corso della prescrizione. Ed ancorchè non avessero evitata una tale prescrizione, il che non può accadere senza loro colpa o negligenza, la legge ha nondimeno provveduto al loro interesse, lasciando loro libero il ricorso contro il socio stralciario. Questi non potrà opporre ai creditori se non la prescrizione ordinaria; giacchè non solo non ha in suo favore le stesse ragioni, che i non liquidatori, nè ha potuto ignorare quale fosse la situazione della società, e che i creditori non erano stati soddisfatti; ma bensì avendo riuniti nelle sue mani i capitali della società, può con essi far fronte a tutti i debiti, o, pria che spirino i cinque anni per la prescrizione, convenire gli altri socj, onde conferiscano delle somme fino all'estinzione dell'intero debito della società. Ragioni son queste, che stanno maggiormente convalidate dalla discussione sull'art. 64 del Codice abrogato di commercio, riportata estesamente dal Locré.

» La prescrizione stabilita da questo articolo non
» estingue le azioni che i socj hanno fra loro. Queste
» sono sottoposte alla prescrizione ordinaria. Il testo,
» chiarissimo su questo argomento, è stato inoltre spie-
» gato in questo senso nella discussione, della quale
» scendo a render conto, e nella quale fu da tutti ri-

» conosciuto, che tali azioni, non restano estinte se » non con la prescrizione di trent' anni. — Questa pre- » scrizione non corre contro i minori. Cessa del pari » quando la società è in fallimento. Questi sono i li- » miti, ch' è piaciuto dare all' articolo. — Ma il fondo » di queste disposizioni ha dato luogo ad una discussio- » ne gravissima. Esporrò successivamente le opinioni, col- » le quali esse sono state combattute, e le ragioni, che » le hanno fatte ammettere. — L' articolo è stato at- » taccato come ingiusto verso i terzi, creditori della so- » cietà. Perchè, si è detto, per solo effetto dell' af- » fissione del discioglimento della società, diminuire » in mano di terzi la durata di un' azione, che secon- » do il diritto comune deve reggere per trent' anni? » Se la società non si fosse sciolta, essi avrebbero con- » servata la facoltà ad esercitare i di loro diritti per » la durata di trent' anni; ora perchè è piaciuto ai » socj di separarsi, si soffrirà, che dopo cinque anni » di silenzio i di loro creditori null' abbiano a preten- » dere? Debb' egli esser permesso al debitore, cambia- » re in tal modo, a suo grado, la condizione di co- » lui cui è obbligato? E ciò, che v' ha di più straor- » dinario, è, che si ammette, tranne il caso del fal- » limento, una prescrizione, che non avrebbe avuto » luogo se la società fosse caduta in fallimento. Come » mai, nel mentre si è mostrata estrema riserbatezza a » non ammettere scadenze di diritti, anche a vantaggio » dello stato, queste sarebbero tanto facilmente am- » messe nello interesse de' privati? Egli è certo che » non si sono calcolate tutte le conseguenze di questa » disposizione: infatti ne risulterebbe, che i socj con- » serverebbero fin dopo la liquidazione, l' azione *So- » ciale* fra loro, nel mentrecchè, dopo cinque anni, i » i di loro creditori non ne avrebbero una per eser- » citarla contro di essi; che i socj potrebbero ripartire » fra loro le riscossioni che facessero anche dopo i cinque » anni, intanto restando assoluti dal pagamento de' debiti » non ancora saldati. Dispensare la società dal soddisfare » i suoi debiti, sarebbe autorizzarla a fare *legalmente ban- » carotta*. In fine, che cosa si farà, lorchè dopo i cinque

» anni, lo stesso individuo si troverà al tempo medesimo
» creditore e debitore della società ? Si permetterà forse
» di rimuovere la compensazione mercè la prescrizione?-
» Egli è vero che per attenuare la ingiustizia della di-
» sposizione, da un canto si procura ai creditori un
» ricorso indefinito contro i liquidatori, dall' altro so-
» no autorizzati ad interrompere la prescrizione per
» mezzo d' istanze. Questi mezzi sono insufficienti, e
» non compensano il torto, che si fa a' terzi col disob-
» bligare verso di essi tutti gli altri socj. In fatto, i
» liquidatori possono esser divenuti decotti. Si apre an-
» cora a questi associati un mezzo per sottrarsi alle di
» loro obbligazioni, bastando loro l' incaricare della
» liquidazione colui tra essi, che non offre solvibilità
» veruna. In quanto poi alla facoltà di interrompere
» la prescrizione per mezzo di domande giudiziarie,
» questa è illusoria : chi oserà fare istanze, ed esporsi
» al rischio delle spese giudiziarie, priachè la liquida-
» zione abbia loro fatto conoscere, se esiste un *attivo* ?
» Daltronde, non sarà sempre possibile ai creditori
» l' evitare la prescrizione mercè istanze fatte in tempo
» utile, poichè non saranno sempre istruiti dello scio-
» glimento della società : gli affissi, che niuno cura o
» legge, sarebbero inefficaci per spandere la conoscen-
» za de' fatti : ed in tal guisa lo scioglimento della so-
» cietà dipende quasi interamente dalla buona fede dei
» socj. Quindi, stando così le cose, converrebbe al-
» meno far correre la prescrizione, non dal giorno del-
» lo scioglimento della società, ma da quello in cui la
» liquidazione si sarebbe terminata. Questo momento
» non è impossibile a discernersi : basta solo che il li-
» quidatore termini finalmente di pagare i creditori,
» e che renda conto. — Si è risposto a tali conside-
» razioni, 1.° col giustificar la disposizione dal rim-
» provero di ingiustizia ; 2.° col provare che essa era
» essenzialmente richiesta dall' interesse generale del
» commercio. La disposizione non è ingiusta : lo sa-
» rebbe al certo, se fosse difficil cosa ai creditori il
» sottrarsene : ma è loro dato il mezzo onde evitare
» la prescrizione : quindi lorchè ne sono colpiti, non

» debbono imputarlo che a loro stessi. In fatti, da es-
» si dipende interromperla con istanze, e con atti con-
» servatorj. Il tempo, ch'è loro accordato per preve-
» nirla, è sufficientemente lungo: cinque anni bastano
» pe' reclami dei terzi, i quali, avvertiti per mezzo
» di affissi, dello scioglimento della società, non pos-
» sono ignorare, che si procede alla liquidazione: e,
» se vi fosse rimprovero a fare all'articolo, ciò sarebbe
» piuttosto perchè ai creditori dà il mezzo a prolungare
» il termine mediante le istanze. Non è mica possibi-
» le, che durante cinque anni, i creditori restino
» nell'inazione, e non ritirino fondi, che non gli pro-
» ducono *interessi*; e che non facciano ulteriori pro-
» cedimenti giudiziarj, se v'è rifiuto a pagare; cosa
» bastante per salvarli dall'applicazione dell'articolo.
» Dopo lo scioglimento della società, i debitori non
» trascurano di prendere le loro precauzioni; se si
» trovano in conti correnti tirano lettere di cambio;
» se hanno *effetti* si presentano, ed in mancanza di
» pagamento fanno protesti; se ad essi si debbono
» consegnare mercanzie ne chiedono la consegna. Poi-
» chè i terzi hanno tutto il tempo ch'è lor necessa-
» rio, poco loro importa la durata delle azioni, che è
» data alle azioni de' socj fra loro; ed al contrario in-
» teressa di molto ai socj, che le di loro azioni si
» prolunghino; poichè le riscossioni ed i conti posso-
» no trascinare un lasso di tempo considerevole. Tal-
» volta bisognano trent'anni per fare le riscossioni,
» ed allora le azioni tra socj non possono essere di
» minor durata. — Ma i creditori oserebbero di espor-
» si al pericolo di fare, e forse perdere le spese di un
» procedimento giudiziario, pria di sapere se l'*attivo*
» bastasse per pagarli? Tale considerazione non può
» arrestarli; poichè se non fossero pagati all'istante
» stesso della domanda, vi sarebbe fallimento della so-
» cietà; se fallimento non v'è, i loro dritti sono as-
» sicurati. I terzi dunque non possono trovarsi in per-
» dita, se non per effetto di una negligenza, che è ra-
» ra. Intanto non si potrebbe far correre il termine se
» non dal giorno in cui la liquidazione è terminata,

» se esistesse un mezzo per far conoscere questo mo-
» mento. Ma questo mezzo non v' è. Una liquidazione
» è composta di atti successivi : è difficile dunque il co-
» noscere se è portata interamente al suo termine ; e
» non l' è realmente , se non quando tutti i crediti
» sono riscossi , o prescritti. — Dopo di aver data tan-
» ta facilità ai creditori per sfuggire alla prescrizione ,
» l' articolo provvede ancora al loro interesse , lorchè
» è corsa contro di essi , ed a vantaggio della massa
» de' socj , offrendo loro in supplimento di garantia il
» ricorso contro il liquidatore , nelle cui mani si tro-
» vano riuniti tutti i fondi della società , e che per
» questa ragione può far fronte a tutti i debiti. Que-
» sta ultima circostanza giustifica la differenza che l'ar-
» ticolo stabilisce tra il socio liquidatore , e gli altri
» socj : essa è nella natura delle cose. Il liquidatore è
» possessore di tutti i fondi della società , ed i terzi
» interessati lo sanno : gli altri socj , per lo contrario,
» sono spogliati del tutto ; bisogna dunque un termine
» prefisso per la loro liberazione. — Si obbietta , che
» il liquidatore può essere nello stato d' insolvibilità.
» I creditori , che non avessero fiducia in lui , posso-
» no , pria dello spirare de' cinque anni , mettere in
» salvo i loro ricorsi contro gli altri col chiamarli in
» giudizio. La giustizia dovuta agli altri creditori non
» obbligava dunque a rigettare l' articolo. — Restava
» a provare , che l' interesse generale del commercio
» obbligava ad ammettere la prescrizione. Egli è certo
» che si fuggirebbero le società di commercio , se co-
» loro che vi s' impegnano non potessero vedersi libe-
» rati se non dopo trent'anni; oltreacchè si troverebbe-
» ro fino a tal termine nell' impotenza a formare alcun
» stabilimento personale. E questo inconveniente per
» lo appunto sarebbe prodotto dalla prolungazione per
» trenta anni della solidalità fra socj. La proprietà di
» ciascuno di essi sarebbe per troppo lungo tempo in-
» certa ; ed egli sarebbe esposto a vedere i suoi beni
» carichi d' iscrizioni anche pe' debiti de suoi consorj.
» Se il socio dovesse restare per tal tempo soggetto
» pe' debiti solidali , gli sarebbe impossibile ottener

» credito. — Dopo tanta discussione, fu fermato in » principio generale : 1.° *Che la solidalità de' socj non » avrebbe, dopo lo scioglimento della società, la du» rata che le dà il dritto comune*; 2.° *Che il tempo » dopo del quale cesserebbe, comincerebbe dal giorno » in cui lo scioglimento della società sarebbe stato pub» blicato con affissi*; 3.° *Che questo tempo sarebbe di » cinque anni.* — Del resto, l'articolo fu rinviato ad » una nuova redazione. Il solo cambiamento che vi si » portò, consiste nell'aggiunta : *se l'atto di società, » che ne enuncia la durata, ec.* In fatti non vi è più bi» sogno, di un atto di scioglimento, quando la so» cietà è stata formata per un tempo limitato « (Locré, *Spir. del Cod. di comm. sull' art.* 64). (*)

(112) Pel corso *di cinque anni.* I cinque anni non incominciano a correre contra ciascun creditore, se non dal giorno in cui il suo credito essendo liquidato, gli è stato possibile l' esercitare istanze. Locré così pensava; e 'l nostro articolo 63. delle novelle Leggi di eccezione giustamente l' ha stabilito. (*)

(113) *Contra i minori*, non commercianti. Costoro, quasi incapaci a difendere i di loro diritti, non potevano esser colpiti dalla prescrizione, che spesso sarebbe corsa per negligenza de' loro tutori : nè per quanto siasi meritevole di favore la causa del commercio, dovea restar privilegiata a fronte dell' interesse dei minori.

Il Codice abrogato serbava silenzio su ciò. Delvincourt era d' opinione, che non trovandosi disposizione nel testo, non vi si poteano supplire per rigettare la prescrizione. Locré (*sull' art.* 64.) era d' opinione contraria. L' *art.* 63. *L. e.* ha tolto saggiamente ogni dubbiezza. (*)

(114) *Ed in caso di fallimento della società.* Col fallimento resta sciolta la società, almeno fino a che non vi sia un concordato fra i creditori e la medesima. Quindi sarebbe una contraddizione visibile, stimarla estinta in se stessa, e darle diritti, che non potendo partire se non dalla sua esistenza, la farebbero stimare esistente. Oltreacchè, il fallimento fa presumere che i debiti non

sieno soddisfatti; ed i falliti, fino a pruova contraria, sono in istato di dolosa insolvibilità: cause, che distruggono qualunque corso di prescrizione. (*)

(115) *Vedi nota n.° 112.* (*)

(116) *Fatto.* Il socio stralciario essendo nel possesso de' fondi tutti e stralci della società, fa presumere, che i pagamenti sieno stati fatti con danaro comune. Fino a che dunque non provi con un esatto bilancio, che i fondi sono stati insufficienti, non può aver ricorso per lo rimborso. Egli anzichè creditore de' socj, è presunto piuttosto debitore de' medesimi. (*)

(117) Altrimenti la prescrizione resterebbe illusoria, e diverrebbe inutile ai socj non liquidatori; poichè i creditori, quantunque dopo i cinque anni, non potrebbero agire contro di essi in loro nome, li converrebbero in nome del socio stralciario.

Quindi v' ha molta differenza se i creditori agiscono in nome loro, o del socio liquidatore. Nel primo caso i socj non liquidatori non possono opporre, che le sole eccezioni inerenti al debito, o che fossero personali ai creditori stessi; nel mentrecchè nell' altra ipotesi possono obbiettare loro anche quelle stesse eccezioni, alle quali sono soggetti i liquidatori.

Se dunque questi ultimi hanno ricevuto, per esempio, fondi sufficienti per pagare, e non si è pagato, siccome non potrebbero in questo caso esercitare il loro ricorso contro de' socj non stralciarj, neppure i creditori agenti in loro nome il potrebbero.

In una parola, l' azione dei creditori dipenderà, in tal caso, dal conto a farsi tra i socj stralciarj e non stralciarj; conto di cui il bilancio può essere a vantaggio di questi ultimi; ed allora l' azione dei creditori non avendo effetto veruno, resterà come prescritta, e salva sarà la disposizione dell' art. 62. (*)

GIURISPRUDENZA DI SIREY

Sugli articoli del Titolo III.

Art. 27. (18.)

1 — Quando, per indennizzare i loro creditori, due socj falliti hanno abbandonato il fondo sociale ed il loro avere particolare, colui dei due che aveva più beni, e che ha fatto un abbandono più considerevole, non è divenuto creditore del suo socio per ragione del dippiù che ha abbandonato. (9. 2. 210 : e 9. 2. 211.) Questa decisione conferma il mio sentimento in opposizione a quello di Delvincourt. (Sen vedano le ragioni a pag. 117, *nota n.° 28.*) 2 — Quando una società di commercio è stata stipolata per contratto di matrimonio, la società veste il carattere di patto matrimoniale, e non può più finire per la sola volontà degli sposi associati. (4. 2. 532.) 3 — Quando una società commerciante è sciolta per lo spirare del termine per lo quale fu fatta, la liquidazione del suo avere è una operazione da farsi secondo le *forme* commerciali, e non *con una divisione di cosa comune*, da eseguirsi secondo le *forme civili.* (8. 2. 277.) 4 — Quando una società commerciante ha due case di commercio, che esistono sotto ragioni distinte in due differenti città, e de' socj alcuni dimorano in una di queste due città, nel mentre che altri sono nell'altra, in questo caso se la società va in fallimento, le azioni dei creditori debbono essere dirette contro ciascuna delle case, avanti il tribunale sotto la di cui giurisdizione esse rispettivamente si trovano. — Non vi è luogo all' istanza di regolamento di competenze giurisdizionali tra i giudici, per essersi tutte le contestazioni devolute ad un solo, ed istesso tribunale. (10. 1. 276.)

Art. 28. (19.)

1 — La società formata per azione, per lo scavamento del carbone fossile, è una società anonima, e conseguentemente una società commerciante. In conseguenza, le domande formate contro una tale società

per forniture, costruzioni, o riparazioni necessarie allo scavamento, sono della competenza dei tribunali di commercio. (7. 2. 1206.) 2 — Il dritto di interpretare le clausole della società, e di determinarne la natura, appartiene esclusivamente ai giudici del merito. (8. 1. 183.)

Art. 29. (20.)

Art. 30. (21.)

1 — Un commesso interessato, non è un socio (12. 2. 33.)

Art. 31. (22. M. — *V. nota n.°* 63.)

Delvincourt aveva indicato l'imperfezione dell'art. 22, e con disposizioni del Codice civile aveva supplito in parte. Il nostro articolo 33 non lascia più dubbio, e per la felice sua redazioue non fa desiderare illustrazione alcuna.

1 — Un socio non può, con pregiudizio dei suoi consocj, delegare al suo creditore personale le somme dovute alla società. (10. 2. 198.) 2 — Un socio può in suo nome solo, domandare la cassazione di una sentenza resa contumacialmente contra la società, e contraddittoriamente con lui. (16. 1. 167.) 3 — Il contratto di società, non può, in alcun caso, essere invocato contro i membri di una compagnia, pel pagamento sottoscritto da un socio, senza l'aggiunta delle parole: *e compagnia*. (2. 1. 50.) 4 — Quando un socio in sottoscrivendo un'obbligazione, al suo nome non ha aggiunto queste parole: *e compagnia*, si può provare sia con atti, sia dalle circostanze se ha firmato per l'associazione. (6. 2. 675.) 5 — Un agente generale stabilito dai socj per le compre, obbliga tutti i socj, relativamente a queste compre, quantunque la società non abbia affidata la firma, che ad uno di essi, e l'agente non la rappresenta. (7. 2. 1202.) 6 — Ha luogo la solidalità, di puro dritto, tra mercanti, che comprano in comune una mercanzia del loro stato. (9. 2. 242.) 7 — Un socio può, col consenso degli altri, ritirarsi dalla società in un' epoca, in cui essa non è in perdita, e restare disobbli-

gato da qualunque solidalità risultante dalle operazioni ulteriori della società. (7. 2. 1204.) 8 — Quando al discioglimento di una società di commercio, se ne forma una nuova con i membri dell' antica, e con nuovi socj, costoro sono tenuti *solidalmente*, e *personalmente* delle obbligazioni contratte dalla prima società, se questa non è stata liquidata, e vi è intervenuta confusione dell' una nell' altra. (16. 4. 169.) 9 — Nel caso in cui ciascun socio ha la firma sociale, gli abusi che di essa fa un socio durante la società, col creare delle tratte nel suo interesse personale, non costituisce un delitto di falso caratterizzato. Ma vi è falso, se il socio abusa della firma, dopo il discioglimento della società (6. 2. 582.) 10 — Coloro, che formano società per comprare e rivendere immobili non sono, perciò solo, obbligati solidalmente verso tutti, e ciascuno dei venditori, o compratori. (7. 2. 1205.) 11 — Quando un commerciante fa il negozio di due maniere, ossia una specie di negozio in nome individuale, ed un' altra specie in nome collettivo con un socio, i creditori della sua casa di commercio in nome individuale non hanno alcun privilegio sul suo avere, con preferenza ai creditori del commercio in nome collettivo. *L.* 5, §. 15 e 16, *Dig. De tributoria actione*: (15. 1. 78.) 12 — I beni componenti l'attivo di una società sono destinati per privilegio al pagamento dei creditori della società, ad esclusione dei creditori particolari del socio. (15. 2. 79.) 13 — Quando si cita un pubblico stabilimento, o una società commerciante, non è necessario, che la citazione contenghi il nome degli imprenditori o socj. (9. 1. 40.) 14 — La citazione è validamente fatta ad una società con una sola copia. Non sono necessarie tante copie per quanti sono i socj. (12. 2. 12.) 15 — Quando i membri di una società sono stati condannati al pagamento di una somma calcolata per la loro società, se vi è luogo a convenire un particolare come consocio, non i suoi giudici naturali debbono decidere la quistione di sapere *se egli è socio*, ma i giudici del luogo dove è stabilita la società. (19. 1. 250.)

Art. 32. (39.)

1 — La scrittura non è dell' essenza del contratto di società. Ma viene richiesta per la pruova. Quindi l' atto col quale una persona s' obbliga a dare ad un altra una somma fissa, perchè ella consenta al discioglimento di una società, che dicesi esistere tra esse, prova tra le parti l' esistenza della società, e non può essere annullato come contratto sotto *falsa causa*; per questo solo che la società non è stata costituita con scrittura. (7. 2. 1204.) 2 — Una società di cui non esiste atto in iscritto, può essere provata con altri documenti. E la necessità di un' atto autentico o sotto firma privata per comprovare l' esistenza di una società, non riguarda che i socj tra loro, e non può essere opposta ad un creditore, il quale ha contrattato sotto la fede di una società pubblicamente nota. (2. 1. 11.) 3 — Una società di cui non esiste atto per iscritto, può provarsi con altri titoli, anche da socio a socio non commerciante. (13. 2. 352.) 4 — Le disposizioni di questa natura non riguardano, che i socj tra loro. Nell' interesse de' terzi basta che la società, sotto la di cui fede si è contrattato, sia stata pubblicamente conosciuta. (16. 1. 771.) (*Vedi però l' art.* 33. *L. e.*) 5—Tra i creditori di un commerciante in nome personale, ed i creditori dell' istesso commerciante come membro di una società, quando, per sapere se vi è luogo alla divisione delle masse, si esamina se vi è stata realmente società, il fatto di società non può risultare, che da uno *scritto regolare*. (12. 2. 33.) 6 — Perchè una corte criminale possa imprimere a taluno la qualità di membro di una società commerciale, e condannarlo come fallito doloso, basta, che la società sia comprovata per mezzo di una prova, che la legge non proibisce in materie ordinarie (6. 2. 894.) 7 — Quando un atto sotto firma privata, che porta il discioglimento di una società commerciante, è stato seguito dall'esecuzione, quest' esecuzione, indipendentemente da tutt' altra circostanza, assicura all' atto sotto firma privata una data certa. (14. 2. 149.)

Art. 33. (41.)

Art. 34, 35, 36, (42, e 43. M.)
Art. 37. (46.)

1 — Una società contratta per un affare da terminare in certo tempo, deve durare finchè siesi terminato l' affare, se la considerazione del tempo è stato l' oggetto secondario fra i socj. Quindi se si è formata una società per eseguire pubblici lavori, secondo un piano dato, non resta disciolta da ciò solo, che il Governo cambia il piano, e stabilisce in conseguenza nuovo prezzo, quante volte i lavori sono sempre gli stessi, e se risulta, che i socj abbiano voluto continuare le loro opere in comune. (10. 2. 215.) 2 — La società contratta sotto la ragione, *vedova una tale e figli*, tra la vedova ed i figli di un negoziante, che hanno continuato senza interruzione, senza inventario, e senza liquidazione precedente, il commercio, che il negoziante faceva sotto la ragione un *tale*, *e compagni*, e che inoltre hanno pagato i debiti da lui contratti sotto questa ragione: per tal motivo unicamente non può essere riputata una continuazione della società primitiva col defunto, e restar garante delle stesse azioni ordinarie, contro degli eredi, possessori della successione. (7. 2. 1201.)

Art. 38. (23.)

1 — Colui, che sotto il titolo di *prestito*, ha fornito fondi ad una casa di commercio, con stipulazione di un interesse determinato, deve essere riputato *socio commanditario*, e non semplice *mutuante*, se oltre il convenuto interesse, egli si ha riserbato una quota parte nei benefizj presunti, il dritto di prendere comunicazione dei registri, quello di assistere agli inventarj, ed altre prerogative di questo genere, che regolarmente non appartengono, che ad un socio. (7. 2. 1203.) 2 — Se l' atto di società presenta il *capovisibile*, il *complimentario*, come anche egli commanditario, non ne siegue, che i creditori di questa società possano pretendere, non aver questa società, che il solo nome di commandita; che essa a loro riguardo devesi considerare come pura, e semplice, e che tutti gli interessati sono indefinitamente tenuti verso di

loro. (2. 2. 192.) 3 — Una società qualificata in commandita, e relativa ad un solo oggetto d' intrapresa, può essere considerata come società ordinaria, quantunque vi sia un principale amministratore, se gli altri socj sono stati incaricati dell' amministrazione interiore, e della sorveglianza dell' intrapresa con voce deliberativa. (3. 1. 274.) — 4 Non come società in commandita, ma come società ordinaria devesi considerare l' associazione tra due negozianti, nel di cui contratto si è stabilito, 1.° che gli affari sociali saranno regolati da uno de' socj soltanto, sotto la ragione *un tale e compagni*; 2.° che l' altro socio potrà quando lo stimerà a proposito, e dopo una nuova convenzione, aggiungere la sua firma a quella del primo; 3.° che questo stesso socio potrà cedere il suo interesse ad un terzo, e che il suo cessionario prenderà parte all' amministrazione della società; 4.° che ciascun socio sopporterà le perdite proporzionatamente alla sua collazione; 5.° finalmente che la società resterà disciolta per la morte del socio amministratore, e che essa continuerà con gli eredi del socio non gestore. Quindi i creditori di una simile società, che hanno contratto con il socio gestore, hanno l' azione contra del socio non gestore, quantunque eglino non lo abbiano conosciuto. (6. 1. 314.) 5. — Non vi è luogo a cassare una sentenza, che, in seguito delle clausole combinate, qualifica per società in commandita un atto contenente di fatto una società generale; sopra tutto se trattasi di una società formata in epoca in cui la legge non aveva determinato i caratteri di ciascuna specie di società. (8.1.183.)

Art. 39. (24.)

Art. 40. (26.)

1 — Un commanditario che ha ricevuto gl' interessi della parte da lui conferita e dei lucri fatti prima del fallimento della società, non può essere obbligato a riconferire. Egli non può prendere che i suoi fondi. (14. 1. 105.) *Nota*. Rinviato l' affare ad un' altra corte fu deciso tutt' al contrario, come siegue. 2 — Le società in commandita differiscono dalle società anoni-

me, o compagnie di banche, relativamente alla divisione dei lucri. — Una società in commandita non è realmente in profitto, o in perdita, se non allo spirare della sua durata: qualunque divisione di lucro è sempre provvisoria, e soggetta ad essere riconferita. Così il socio commanditario, che avanti il discioglimento della società ha ricevuto delle somme a titolo di lucro, è obbligato, in caso di posteriore fallimento della società, di rendere conto ai creditori, delle somme che egli ha ricevute, ancorchè ciò fosse stato in forza di una clausola dell' atto di società. (12. 2. 25.)

(*) Questa decisione che presenta motivi pugnanti col testo formale dell' articolo 26. (*Cod. com. abrog.*), è contraria ancora ai principj della commandita. Presentiamo la quistione nel vero aspetto.

Il commanditante è obbligato in caso di fallimento della società, rapportare ai creditori tutti i lucri antecedentemente da esso percepiti? ossia deve egli contribuire alle perdite in proporzione dei beneficj ritratti? L' affermativa è fondata 1.° sulla giustizia dovuta *al complimentario gestore*, potendo questi restar soggetto a tutte le perdite di una infelice annata, quantunque abbia avuto debole parte ai lucri, forse considerevoli delle annate precedenti; 2.° sulla giustizia dovuta ai creditori, i quali ignorando la parte che il gestore ha nella società, hanno potuto, ingannati dalle apparenze, aprirgli un credito superiore ai di lui mezzi.

Or alle ragioni mentovate, ed ai motivi della decisione (*n.*° 2.) è facile il rispondersi da noi.

L' ignoranza della mercatura, spesso accompagnata dall' agiata condizione di un ricco cittadino, lo disgusta dal mandare i suoi fondi in circolazione coll' addirsi personalmente al commercio. Spesso arditi cittadini, o antichi commercianti, per fatali vicende ammiseriti, hanno bisogno di attivare la loro capacità al commercio con i fondi altrui. Richiamare i capitali inattivi in circolazione, associare le grandi fortune ad ardite a ben dirette imprese, ecco l' origine delle società in

commandita; e le leggi dei paesi i più commercianti hanno spiegate grande protezione su tal oggetto. Ma i proprietarj di grandi fondi non tanto facilmente ceduto avrebbero a tali inviti, se non fossero stati loro presentati beneficj a sperare, ed a temere soltanto la perdita dei fondi posti. Oltre a ciò renderli soggetti ad ulteriori perdite, sarebbe stato distrarli, con sciocchissima avvedutezza, da tali associazioni sì interessanti per la ricchezza nazionale. Quindi è, che le somme dei lucri annualmente percepiti dai commanditanti, equivalgono a quegl' interessi, che riscossi avrebbero ed annualmente e con sicurezza, se tali fondi fossero stati diversamente impiegati. Diremo dunque, che i prodotti della società saranno restituiti ai creditori, insieme col fondo commanditato? Diremo pure allora, che i capitalisti delle società in commandita resteranno disgustati, perchè nessuno di essi si vorrà esporre a riconferire, forse dopo dieci e più anni, il dividendo dei lucri, che avranno serviti alle spese giornaliere, ai suoi bisogni; che questi beneficj passati sono riputati consunti; che adottare la massima contraria è andar contro, e rovesciare la natura della società in commandita Nè ci arresta il motivo della decisione mentovata, che i lucri restano immutabilmente acquistati nel tempo in cui la società sarà terminata. Ripetiamolo. Questi lucri altro non sono che interessi che il commaditante percepisce; nè si saprebbe loro imprimere natura differente, onde farli passare per acquistati nell' epoca del discioglimento stesso della società. Finalmente le commandite esistono da per tutto, e trovano molto credito non ostante l' esistenza del sistema: *Essere il commanditante soggetto alla perdita dei soli fondi conferiti.* (*) 3 — Il socio commanditante, i di cui fondi non sono stati menzionati nell' atto di società reso pubblico, non può riputarsi come socio in nome collettivo, e come tale tenuto al di là dei fondi da lui conferiti nella società. (16. 2. 77.) 4 — La sentenza resa contro della società non dà ipoteca sopra i beni del commanditante. (16. 2. 79.)

Art. 41. (27. M.)

La seconda parte dell' articolo è stata aggiunta, per togliere il vuoto, che esisteva nel corrispondente art. 27 del Cod. abrogato; e che fu supplito in Francia nel 1809 col Bollett. n. 4390.

1 — Ancorchè una società sia qualificata per commandita, essa deve essere riputata generale, pura e semplice, quando i pretesi commanditanti si hanno riserbata l'amministrazione della cassa sociale, e l'ispezione dei libri con reciproca sorveglianza. (8. 2. 223.)

2 — Non sono atti di gestione le transazioni passate tra il commanditario e la società. Gli articoli 27, e 28 cod. abr. (41, e 42 *L. e.*) non si applicano, che agli atti, che facessero i socj commanditanti, col rappresentare come gestori la casa in commandita, anche per procura. (9. 2. 381.). (V. pel dippiù le note sull' art. 38.)

Art. 42. (28. M.)

Gli art. 28 e 41 del Cod. com. abrogato facevano sorgere la quistione, se potevasi provare per testimonj l' amministrazione proibita al commanditante. Gli articoli 42, e 33 *L. e.* decidonò affermativamente.

Ma si dirà: l'art. 33. implica contraddizione con se stesso, e con l' art. 42. Entrambi decidono (nella seconda parte loro) potersi provare il fatto della gestione del commanditante per mezzo di testimonj. Ma l' art. 33 proibisce provarsi, per mezzo dei testimonj, contra il contenuto nell' atto della società. Or noi supponiamo che il socio, il quale si pretende di far qualificare come commanditante, e quindi solidalmente tenuto, sia portato nell' atto della società in qualità di commanditante. Permettere dunque il provare per mezzo di testimonj la sua gestione, è permettere di provare non essere commanditante, ma gestore etc. contra il contenuto nell' atto di società.

Potrebbe esser facile lo stabilire tal raziocinio. Ma esso è distrutto 1. dall' aver l' art. ristretta la proibizione ai soli socj: 2. dall' averlo permesso testualmente ai terzi interessati: 3. dal non potèr provare contro del contenuto nell' atto, poichè il fatto che ha cam-

biata la qualità dell' individuo è *posteriore* all' atto stesso. Tutto differentemente sarebbe, se si volesse provare essersi convenuto nell' atto, che il socio il quale figura da commanditante, fosse intanto solidale; ciò proverebbe il contrario del contenuto nell' atto; ed allora la pruova testimoniale verrebbe proibita.

1 — Il socio, che ha agito, o amministrato, deve essere riputato come puro, e semplice. (5. 2. 676)

Art. 43. (25.)

Se il commanditante è soggetto alla sola perdita del fondo posto e non solidalmente tenuto, è giusto proibire che il suo nome canti in ragione. Spesso la fede pubblica ingannata dal suo nome, potrebbe restare delusa ed in perdita, fallendo la società e trovandosi il commanditante non solidale.

Art. 44. (38.)

Art. 45. (35.)

Art. 46. (36.)

Art. 47. (43, 44.)

Art. 48. (29, 30 e 33.)

Questi articoli sono equivalenti. Ma la giurisprudenza dell' *art.* 29 riguarda la Banche di Francia, ed in nulla a noi serve. Per ciò non si è estratta.

Art. 49. (34.)

1 — Quando per un contratto di associazione, i fondi della società sono divisi in azioni, con facoltà a ciascun socio di far cessione a chiunque gli piacerà del numero di quelle azioni che stimerà a proposito, i cessionarj di azioni divengono, con ciò soltanto, conproprietarj dei fondi sociali, e membri della società. (7. 2. 770.) 2 — L' aggiudicatario delle azioni di una società, non può per alcuna clausola di aggiudicazione, essere dispensato dal pagamento dei debiti della società. (1. 1. 287.) 3 — Gli armatori, che hanno vendute le azioni sopra un naviglio in corsa, non possono dispensarsi dal restituire il prezzo di queste azioni, quando cambiano la direzione del naviglio e lo spediscono con patente. L' armamento con patente è di natura differente dall' armamento in corsa. (1. 2. 703.) 4 — Il valore delle azioni componenti il ca-

pitale di una società anonima, può essere aumentato dietro deliberazione presa dagli amministratori. In questo caso ciascun azionario è tenuto di sottoscrivere l' aumento, se non ama meglio ritirarsi dall' impresa col rinunciare ai fondi posti in beneficio della società. (4. 2. 549.) 5 — Le azioni o gl' interessi in una società, o impresa per arti, sono mobili. (10. 2. 177.)

Art. 50. (31.)

1 — In una società per azioni, i poteri del socio, che ha l' amministrazione della società, sono revocabili a volontà, purchè il suo mandato non faccia parte del contratto di società. (9. 2. 16.)

Art. 51. (32.)

Art. 52. (37.)

1 — Un associazione della natura delle *Fontine* non può aver luogo senza l' autorizzazione del governo, e senza restar sotto la di lui sorveglianza. (9. 2. 291.)

Art. 53. (40. M.)

1 — Una società anonima non può essere provata altrimenti, che col contratto di associazione. (5. 1. 65.)

Art. 54. (45.)

Art. 55. (N.)

Oggi le società anonime non possono essere formate per atto pubblico, se non costi, al tempo della stipulazione, autenticamente l' esistenza di un quarto dei fondi promessi. E tutto ciò per evitare le frodi, che potrebbero insidiare l' onore nazionale, e la pubblica fede. Nè le basi e gli oggetti della società, una volta approvati dal governo, possono, e sempre per le stesse ragioni, cambiarsi senza aver ottenuta una nuova autorizzazione.

Art. 56. (47.)

1 — In una società in partecipazione di lucri, colui che fornisce i fondi a quegli che ha la gestione, o la direzione, è proprietario delle mercanzie, ed anche del prezzo delle vendite di queste mercanzie, fino alla concorrenza delle anticipazioni fatte.— Col permettersi, che l' amministratore della società percepisca il prezzo delle mercanzie da lui rivendute, il forniso-

re dei fondi fa delle nuove anticipazioni, che ricadono sopra la cauzione prestata per anticipazioni da farsi in denaro all' amministratore della società. (8. 2. 200.) 2 — Quando tra due case commercianti stabilite in due punti di un regno, distantissimi l' uno dall' altro, esiste una società in partecipazione, questa circostanza basta, perchè nel caso di fallimento delle due case, vi sia connessità ed attribuzione della conoscenza del fallimento ad un solo e medesimo tribunale. (12 1. 166.) 3 — In materia di società in partecipazione, se il socio che non ha posto fondi, cade in fallimento, gli altri socj hanno il diritto di rivindicare le mercanzie, col carico di renderne conto ai sindaci. (11. 2. 413.).

Art. 57. (48.)

Art. 58. (49.)

1 — In argomento di società in partecipazione, si ammette la pruova testimoniale non solo per stabilire l' esistenza della società, ma per provare ancora che tali, e tali altri contratti fatti da un socio, sono stati fatti per conto della società, e non per suo conto personale. (14. 2. 146.) 2 — Le società in partecipazione non sono sottoposte alla formalità della redazione in iscritto. Possono esse essere provate per confessione delle parti. (15. 2. 154.)

Art. 59. (50.)

1 — Ancorchè le società in partecipazione non sieno sottoposte alle formalità per le altre società, le contestazioni però che insorgono tra socj, debbono essere decise da arbitri. (11. 2. 298.) 2 — Una società in partecipazione non viene stimata avere *stabilimento*. Non è dunque compresa nella disposizione del Cod. di rito, che in argomento di società attribuisce la conoscenza delle contestazioni ai giudici del luogo dove è stabilita la società. — Il principio è specialmente relativo al caso in cui trattasi di liquidare un' operazione già terminata. (10. 1. 207.)

Art. 60. (51.) 61. (62.)

La materia del compromesso forzoso, in argomen

to di commercio, essendo stata rinviata nelle Leggi di eccezione a luogo più proprio, ossia tra *le procedure diverse* (*art.* 659. *e seg.*), ci asteniamo di rapportarne qui la giurisprudenza generale; essa si troverà al principio del Tit. IV. Lib. IV.

Art. 62 (64.)

1 — Un liquidatore di una società di commercio, non è a termini del diritto comune, che un semplice mandatario, quantunque questo liquidatore sia stato socio, gerente della società (in commandita); e come semplice mandatario non può obbligare una società per mezzo di un compromesso. (12. 1. 13.) 2 — Dopo il discioglimento della società, la commessione data a questa società, non autorizza lo stralciario della società a prevalersene per adempire la commessione. (1. 1. 163.) 3 — Il creditore di un socio ha diritto di intervenire alla liquidazione, ed alla divisione della società, perchè niente si faccia in frode dei suoi diritti; ma se non vi è intervenuto, non può attaccare la liquidazione e la divisione eseguita senza opposizione. (7. 2. 719.) 4 — Per stare in giudizio sopra la liquidazione di una società di commercio, di cui un defunto faceva parte, l'erede beneficiato ha qualità, come erede puro, e semplice. (12. 2. 262.) 5 — Le azioni relative ad una liquidazione di società, possono essere intentate nel regno, avanti il Tribunale del luogo dove la società era stata formata, quantunque esse sieno dirette contro il socio gestore, che era naturalizzato in paese straniero, ove dovea egli amministrare gli affari della società. (7. 2. 1203.)

Art. 63. 64. 65. (N.)

Nell' Cod. abrog. di commercio le disposizioni di questi tre articoli non esistevano testualmente. Locrè riferisce essere stato così deciso nella discussione. (V. Locrè, *Spir. del Cod. di com.* sull' *art.* 64.).

TITOLO IV.

Delle Borse di commercio, degli agenti di cambio, e de' sensali.

CAPITOLO I.

Delle Borse di commercio.

La *Borsa* di *commercio* è la riunione de' commercianti, de' capitani di navigli, degli agenti di cambio, e de' sensali, la quale ha luogo sotto l' autorità del governo ad effetto di trafficare, e negoziare le mercanzie, effetti pubblici ec. (*art.* 66.), (1).

Il risultamento delle negoziazioni, e delle operazioni, che si fanno alla Borsa, determina il corso del cambio, delle mercanzie, de' trasporti per terra o per acqua, degli effetti pubblici, e di altri, il di cui corso è suscettibile di essere notato nelle liste mercantili di piazza (*art.* 67.).

Questi diversi corsi sono riconosciuti dagli agenti di cambio, e da' sensali (2), nella forma prescritta da regolamenti di Polizia o generali o particolari, relativi alla borsa di commercio (*art.* 68.), (3) ed i certificati rilasciati da essi fanno fede in giudizio.

CAPITOLO II.

Degli agenti di cambio, e de' sensali.

Gli agenti di cambio, proposti dalla camera di commercio, e nominati dal governo in tutte le città ove esiste una Borsa di cambio; ed i sensali, che saranno stabiliti, secondo il modo ordinato dalla leg-

ge, in tutti i luoghi commercianti, sono agenti intermedj, autorizzati a frapporsi tra i negozianti per facilitare le loro operazioni (*art.* 69, e 70.).

Ora per fare conoscere in una maniera precisa i diritti, e le obbligazioni di questi agenti, divideremo il presente capitolo in tre Sezioni. Rapporteremo nella prima le disposizioni, che sono comuni agli agenti di cambio, ed ai sensali; e nelle due seguenti, quelle, che sono particolari a ciascuna di queste due classi.

SEZIONE I.

Delle disposizioni comuni agli agenti di cambio, e sensali.

Non possono essere (4) agenti di cambio, nè sensali, coloro che sono falliti, e che non sono stati riabilitati (*art.* 78.).

Gli agenti di cambio, ed i sensali sono obbligati di tenere un libro (5) numerato, cifrato, e *vistato* in conformità degli articoli 18 e 19, sul quale essi sono obbligati di scrivere giorno per giorno, e per ordine di date, senza cancellature, interlinee o postille, e senza abbreviazioni e cifre numeriche, tutte le condizioni delle vendite, delle compre, delle assicurazioni, delle negoziazioni, ed in generale tutte le operazioni fatte col loro ministero: e ciò indipendentemente da' piccioli libretti giornalieri, sopra i quali essi debbono scrivere ciascuna operazione a misura che è fatta. (*art.* 79.).

Saranno obbligati ad esibire il registro ed i piccioli libri giornalieri ai giudici o agli arbitri, se ne sono richiesti. La tenuta del registro e dei

libri giornalieri non li esonera dall' obbligo di dare alle parti che la richiedono, la ricevuta degli effetti, che ad essoloro saranno stati affidati (*art.* 80).

Essi non possono, in alcun caso, e sotto alcun pretesto, fare operazioni di commercio, o di banca per loro conto (*art.* 81.), (6).Essi non possono interessarsi, direttamente, nè indirettamente, sia per se stessi, sia per persone interposte, in alcuna intrapresa commerciale, e specialmente delle compre e vendite delle partite di rendite del gran libro (*art.* 81.). Essi non possono ricevere nè pagare (7) per conto dei loro commettenti, nè essere con essi in conto corrente; ma non sarà loro proibito di ricevere anticipatamente il prezzo degli effetti da acquistare, o quello degli effetti venduti; nè rendersi garanti (8) dell' esecuzione dei contratti (9), ne' quali sono mediatori (*art.* 81.). Essi non possono avere tra loro, nè con chi siasi, alcuna società di banca, o in commandita (*art.* 82.).

Essi non possono prestare il loro nome per una negoziazione a persona non autorizzata, nè negoziare alcun biglietto, o lettera di cambio, nè vendere alcuna mercanzia appartenente a persone, il di cui fallimento fosse già conosciuto (*art.* 83.).

Qualunque contravvenzione enunciata ne' tre articoli precedenti, porta la pena della destituzione, e la condanna ad una multa da dugento a seicento ducati, che verrà pronunziata dal giudice competente (10), senza pregiudizio dell'azione delle parti pei danni ed interessi (*art.* 84.).

Qualunque agente di cambio, o sensale destituito per una delle dette accuse, non può essere reintegrato nelle sue funzioni (*art.* 85.).

Finalmente, in caso di fallimento, gli agenti

di cambio, e sensali, sono, di diritto, processati come falliti dolosi (*art.* 86), (11).

Sezione II.

Dei diritti, e delle obbligazioni degli agenti di cambio (12).

Gli agenti di cambio hanno esclusivamente il diritto di fare (13) le negoziazioni degli effetti pubblici, e di altri effetti, che possono essere notati nelle liste mercantili; di fare, per conto di altri, la negoziazione delle lettere di cambio, di biglietti, e di qualunque altra carta negoziabile, e di liquidarne il corso (14). Essi hanno egualmente il diritto, in concorrenza co' sensali di mercanzie, di fare i negoziati, e le senserie di vendite, o compre di materie metalliche; ed essi esclusivamente hanno il diritto di liquidarne il corso (*art.* 71.), (15).

Sezione III.

Dei sensali di commercio (16).

I sensali di commercio sono egualmente agenti intermedj, che si immischiano nelle compre, e vendite di mercanzie, di contratti di assicurazione, di nolo, o di trasporto; come ancora servono per l' interpetrazione degli atti di commercio, scritti in lingue forestiere. Risulta da ciò che vi sono quattro specie di sensali:

Sensali di mercanzie;
Sensali di assicurazione;
Sensali, interpetri, e *conduttori* di navigli;

Sensali di trasporto per terra e per acqua (*art.* 72.).

Lo stesso individuo può, con autorizzazione del governo (17), cumulare le funzioni delle tre prime specie di sensali, ed anche quelle di agente di cambio (*art.* 76.). Non è lo stesso dei sensali di trasporto, che non possono cumulare le loro funzioni con alcun'altra specie di senseria. (*art.* 77.), (18).

§. I.

Dei sensali di mercanzie.

I sensali di mercanzie hanno soltanto (19) il diritto di fare la senseria di mercanzie, e di contestarne il corso. Essi esercitano ancora, come abbiamo detto, in concorrenza cogli agenti di cambio, la senseria di materie metalliche; ma non hanno il diritto di liquidarne il corso (*art.* 71, *e* 73.).

§. II.

Dei sensali di assicurazione.

I sensali di assicurazione sono incaricati di negoziare i contratti di assicurazione (20). Essi ne stendono gli atti, o polizze in concorrenza co'notaj. Essi attestano colle loro firme la verità di quelli fatti sotto firma privata; e certificano il corso dei premj per tutti i viaggi di mare, o di fiume (*art.* 74.).

§. III.

Dei sensali interpetri, e conduttori di navigli.

I sensali interpetri, e conduttori (21) di navigli fanno la senseria del noleggio. Inoltre hanno il diritto di tradurre (22), in caso di contestazione giudiziaria, le dichiarazioni, i contratti di noleggio, le polizze di carico, ed ogni altro contratto, o atto di commercio, la di cui traduzione fosse necessaria; finalmente, di liquidare il corso dei noleggi (*art.* 75.).

Negli affari contenziosi di commercio, e per lo servizio delle dogane (23), essi hanno esclusivamente il diritto di servire da turcimanni a tutti gli stranieri padroni di bastimento, mercanti, equipaggi di vascelli, o altre persone di mare (*art.* 75.).

§. IV.

Dei sensali di trasporto per terra, o per acqua (24).

I sensali di trasporto per terra o per acqua hanno esclusivamente ne' luoghi di loro destinazione il diritto di senseria di queste specie di trasporti; e non possono, come è detto (25), cumulare in alcun caso, nè sotto alcun pretesto, verun' altra specie di senseria con le di loro funzioni (*art.* 77.),

ANNOTAZIONI.

(1) *Borse di commercio*. Chiamasi *Borsa* non solo la riunione, sotto l'autorità del governo, dei commercianti, de' capitani di bastimenti, degli agenti di cambio e de' sensali, onde trafficare e negoziare le mercanzie e gli effetti pubblici o di commercio, ec; ma bensì il luogo destinato dal governo per queste riunioni (*art.* 66.).

Nelle prime epoche del commercio essendo stato d'uopo di stabilire dei luoghi determinati, e giorni fissi per mettere i compratori in presenza de' venditori, quindi furono escogitati i mercati e le fiere, (V. *Disc. prel. n.*° 29.): istituzione conservata in tutti i secoli, e presso tutte le genti.

Ma il perfezionamento del traffico ha reso necessario un gran numero di operazioni, le quali, sopratutto la negoziazione degli effetti pubblici o privati, non potendosi eseguire nel tumulto de' mercati e delle fiere, richiedono il ravvicinamento pronto e frequente de' commercianti in un luogo pubblico, ove per conservarsi l'ordine, sorvegli la pubblica autorità. Daltronde la maggior parte degli affari sovente non si potrebbe effettuire, se non per via di avvisi, giornali, ricerche particolari; mezzi per quanto più lenti, d'altrettanto men sicuri.

Da ciò surse l'idea dello stabilimento delle *Borse di commercio*, e delle riunioni de' commercianti in esse.

L'utilità di tali riunioni è somma. La Borsa è il centro degli affari mercantili, poichè vi si vendono merci all'ingrosso; vi si noleggiano bastimenti, vi si negoziano le rendite sullo stato, e gli effetti di commercio. Ivi s'incontra chi vuol comprare, e chi vuol vendere; chi vuol caricare mercanzie per lontani paesi, e chi ha pronti bastimenti per là trasportarle; chi va in cerca di colui che vuole assicurarle, e chi è pronto a farne l'assicurazione. Vi si stabilisce il corso degli effetti pubblici; vi si determinano i prezzi delle derrate, i noli, i premj, ec; nella Borsa finalmente si rileva,

osservando la condotta ed i negoziati de' mercanti, la confidenza che meritano proporzionatamente fra loro: e l'occhio vigile della pubblica autorità, che vi sovrasta, impedisce che l' ordine non sia turbato, e non resti offeso il pubblico bene. (V. LOCRÉ, *sull' art.* 71.)

Onde poi tanta utilità possa recarsi al commercio ed alla società, sono necessarj al servizio delle Borse gli *agenti intermedj*, ossieno gli *agenti di cambio*, ed i *sensali*. Costoro sono utilissimi ed indispensabili; poichè, ricevendo le richieste e le offerte, ben conoscono le case ove possono trovare ciocchè taluno cerca di procurarsi; quelle alle quali essi possono vendere ciocchè altri ama di esitare. In tal guisa divengono essi, per così dire, centro comune e mezzo di pronta comunicazione, senza di cui sarebbe soventi volte difficilissima cosa al venditore il disfarsi delle sue mercanzie o dei suoi effetti; al proprietario, od al capitano di un naviglio il giungere a noleggiarlo; al compratore, al proprietario il trovare mercanzie, noleggi, effetti od altra cosa, che bisognasse loro.

Egli è evidente però, che se l' istituzione degli agenti intermedj non fosse legalmente costituita, allora i vantaggi che può recare, si convertirebbero in abusi. E precisamente perchè questi agenti divengono il centro delle negoziazioni, sarebbe per essi facilissimo il dominarle a lor talento; il far alzare, od abbassare i corsi; l' impadronirsi, sotto nomi imprestati, degli eventi favorevoli; lo stancare e disgustare il venditore per farsi dare le di costui mercanzie, od effetti a vile prezzo; il far languire il compratore, per obbligarlo a pagare al di là del loro valore gli oggetti dei quali questi ha bisogno; praticare infine manovre tali, che convertendo una istituzione tanto utile in una istituzione disastrosa, se ne formerebbe il flagello del commercio.

Quindi è, che per far fronte alla possibilità di questi abusi, il diritto di negoziare per altrui è stato riconcentrato esclusivamente nelle mani di un piccol numero di uomini scelti, e sottoposti a regolamenti severissimi pel buon esercizio della loro professione: poichè, se nell' infanzia del commercio, lorchè esistevano pochi

od affatto non esistevano effetti pubblici o privati, non faceva duopo di tanta precauzione, e le funzioni diverse degli agenti intermedj erano permesse a tutti, riunite nella stessa persona, ed esercitate sotto le regole del diritto comune; cangiate poscia le circostanze si osservarono gl' inconvenienti di quest' ordine di cose, o per meglio dire, della mancanza d' ordine.

Or dunque, onde tali norme dei diritti e de' doveri degli agenti intermedj sieno meglio comprese, giova rimontare alle leggi primitive, delle quali talune modificate, altre ampliate reggono nelle attuali leggi di commercio.

Quei che tra due o più persone attente a conchiudere un negozio mercantile, s' intromette a spianare le difficoltà, che le tengono sospese o discordi, e ne concilia le differenze, chiamasi da Romani giureconsulti, *Proxeneta*, *Pararius*, *Conciliator*; in italiano va detto, *Mediatore*, *Sensale*; in francese, *Agent de change*, e *Courtier*.

Il sensale tratta, esorta, persuade, ma non conchiude; presta un semplice uffizio, non fa però le parti di mandatario: e, per regola, nel negoziato che procurò di agevolare, non gli si può imputare che il solo dolo (*Leg.* 2, *dig. De proxenetis*).

Secondo il diritto romano i sensali sono ammessi come testimonj a far fede de' contratti, o negoziazioni cui intervennero, se le parti vi acconsentono (*Nov.* 90. *cap.* 8.); ed in tal caso possono esser astretti a far testimonianza, ed il di loro attestato fa piena fede (Voet *ad Pand. lib* 22, *tit.* 3. *De test.*). Ma lorchè non si ammettono come testimonj, non si presta fede neppure ai di loro libri, per la ragione, che: *illorum scriptura non recipitur, quorum viva vox, jurejurando firmata, non recipitur*.

Il sensale presta il suo ministero per ottenerne una ricompensa, ed ha per ciò diritto a domandare la mercede, la quale o è convenuta, o regolata dalla legge, od indotta dall' uso, o stabilita dal giudice proporzionatamente alle qualità dell' affare trattato, ed al tempo, ed alla fatica impiegata dal sensale (*Leg.*

1 *et* 3, *Dig. de proxenet.*; — 15, *Ibid. de praescript. verbis*; — 7 *ib. et* 1, *Cod. mand.*) Questa mercede non è dovuta, se non dopo che il negozio è conchiuso (*Leg. fin. De proxen.*), ed è a carico delle parti, menochè non sia stato convenuto diversamente, o che il sensale non sia intervenuto che a richiesta d'una sola parte. In dubbio, ambe le parti pagano la mercede, per essere l' ufficio del sensale diretto a vantaggio dell' una e dell' altra. Ninna mercede debbesi al sensale, che abbia operato malamente e con dolo, essendo un assurdo, che dovesse conseguir premio dalla sua frode.

Voet pensa, che il sensale non ha diritto alla mercede, lorchè il contratto è assolutamente nullo, o resta imperfetto; benchè molta ma inutile pena siesi dato per condurre il negoziato a buon termine; compensando così l' emolumento perduto con quello che altrevolte acquistò quasichè senza fatica (*Ad Pand. lib.* 50 *tit.* 14, *De proxen.*). Tale opinione sembra pugnante coll' equità, non essendo sempre vero il principio: *nihil actum videtur quùm aliquid remanet peragendum.* Quindi distinguendosi i casi, se il negoziato è rimasto imperfetto per colpa del mediatore, la senseria non si deve: se per colpa delle parti (e non di rado accade, che i mercanti maliziosamente fingano di pentirsi e recedere dal contratto, per frodare il sensale di ciocchè gli spetta; nel mentre che questi aveva preparati e disposti gli animi); in tal caso non può negarsi senza ingiustizia, la mercede; molto più, che l' uffizio del sensale consiste nel trattare e conciliare, non già nel conchiudere: o finalmente l' affare dopo che fu per opera del sensale preparato e conchiuso, per qualche non preveduto accidente si scioglie, o n' è impedita l' esecuzione; e la ragione persuade naturalmente, che in questa ipotesi il sensale può dimandare la senseria, per esser questa una ricompensa della fatica da darsi in vista della fatica prestata (Stracca, *De proxen. p.* 1, *n.*° 9 *ad* 61.).

A ciascuno è lecito il fare ciocchè non va vietato dalle leggi. Le leggi antiche comuni a nessuno proibivano l' uffizio di sensale, e di agente intermedio. Cia-

scuno poteva intraprenderlo ed esercitarlo. Ma l'esperienza, come pocanzi dicemmo, mostrò che spesso i buoni ed onesti commercianti erano con astuzia e con frode nelle operazioni mercantili allucinati e circonvenuti. Quindi fu riconosciuta la necessità di circoscrivere il numero de' sensali ed agenti intermedj, di esigere da essi cautele opportune, e farne dipendere la nomina dal principe, o dai magistrati, affinchè ne cadesse la scelta sopra persone di non dubbia probità. Perciò in tutta l'Europa fu introtta la consuetudine, che al solo sensale o ad altro mediatore eletto legittimamente ed autorizzato, e che aveva giurato, e prestato sicurtà di bene e fedelmente esercitare il suo ministero, si prestava fede come a notajo pubblico in tutto ciò che nel suo libro era registrato, (Targa, *Pond. marit. cap.* 8.).

Ma è vietato al sensale d'intervenire in questa qualità nella conciliazione di un contratto iu cui egli abbia interesse come mercante, altrimenti in questo caso farebbe le veci di due persone nello stesso tempo, ciocchè ripugna. Sono pure esclusi da tal uffizio i mercanti falliti, detti, *Demasippi redivivi*, da quel Demasippo, di cui diceva Orazio:

Postquam omnis res mea Janum
Ad medium tracta est, aliena negotia gero,
Excussus propriis. (*Serm lib.* 11, *sat.* 3.).

Tali regole del gius romano, estese poscia ed invalse presso tutta l'Europa, sono dalle leggi di eccezione confermate in parte, altre ampliate. Esse dividono gli agenti intermedj in classi, e ne distribuiscono gli uffizj secondo le diverse specie di negoziazioni. (*)

(2) *Dagli agenti di cambio e sensali*; ciascuno per ciò che lo concerne.

(3) V. i Reali decreti, relativi alla *Borsa dei cambj*, agli *agenti di cambj e sensali*, nei Bullettini delle Leggi.

(4) *Non possono essere*. Quindi essi non possono divenirlo, se non lo sono. Se lo sono, debbono cessare dalle loro funzioni.

Ogni agente di cambio, o sensale qualunque, debbe

ispirare la più intera fiducia, senza della quale non vi sarà commercio, nè esercizio delle attribuzioni loro date. La probità la più riconosciuta non basta sempre per ispirarla, e la meglio stabilita in riguardo del commercio è quella, che fondasi su di una fedeltà perpetua ad adempiere tutte le obbligazioni. Quindi è, che il fallito non riabilitato, non può essere agente intermedio.

(5) *Di tenere un libro*. Questo libro farà egli forse fede in giustizia? Nò, purchè non sia firmato dalle parti (*art.* 108.): ma almeno potrà formare una presunzione; e paragonandolo con i libri delle parti, se esse ne hanno, potrà provare l'esistenza del contratto. Se questa esistenza è d'altronde provata, il libro dell'agente di cambio può servire a farne conoscere i caratteri, e le condizioni.

(6) *Per loro conto*. Siccome le funzioni di agente di cambio mettono coloro, che ne sono rivestiti in istato di conoscere in quali piazze le lettere di cambio sono piu rare e più richieste, un agente di cambio, che esercitasse nello stesso tempo la banca, potrebbe prendere per suo conto tutte le lettere di cambio, che si trovassero per queste piazze, ed in seguito rivenderle al prezzo il più alto a chi bisognassero.

Parimente, se un sensale facesse il commercio per suo conto, egli prenderebbe per lui i contratti vantaggiosi, che potessero aversi, ec. Ma bisogna, perchè vi sia contravvenzione, che l'operazione sia veramente, per ciò che concerne un agente di cambio, o sensale, una operazione di commercio, o di banca. Se dunque un agente di cambio tira una lettera di cambio sul suo debitore, o ne prende una su di un luogo dove ne ha bisogno per i suoi proprj affari, esso non è in contravvenzione. Per questo è necessario, che ne faccia traffico. Savary pensa (*Parere* 48) dippiù, che l'agente di cambio, al di cui ordine è passata una lettera, non è in contravvenzione, quantunque non l'avesse presa, che per impiegare il suo danaro (ciocchè forse è andar un poco lungi); ma che è colpevole, se in seguito la gira a profitto di un altro: in questo caso vi è veramente negoziazione.

Si osservi di vantaggio, che questa specie d'incapacità, inerente allo stato di agente di cambio e di sensale non annulla la lettera di cambio, o la negoziazione, anche a loro riguardo (SAVARY, ivi): altrimenti il loro debito sarebbe ad essi vantaggioso. *Et nemo ex delicto suo debet emolumentum consequi.*

(7) *Ricevere, nè pagare.* Credo, che non bisogna intendere ciò letteralmente. In effetti, vi sono moltissime circostanze nelle quali coloro che negoziano, vogliono restar incogniti. Stimo dunque che fa d'uopo intendere queste parole *pagare* o *ricevere* nel senso, che un agente di cambio non solo non può essere in conto corrente con i suoi commettenti, ma neppure può essere incaricato, in generale, a pagare e ricevere per essi. È questa una operazione di banca, che gli è proibita. Ma credo, che se egli è incaricato di vendere un effetto, può riceverne il montante pel venditore. Se egli è incaricato di comprare, deve anticipatamente ricevere i fondi dal compratore, e conseguentemente può pagare per suo conto.

(8) *Nè rendersi garanti*: non possono dunque dare avallo. In questo caso si presume, che abbiano interesse nel negozio: mai si garantisce una operazione di commercio, senza avervi interesse alcuno.

(9) *Dell' esecuzione dei contratti.* Ma possono garentire la verità delle firme. Essi sono ancora, di diritto, civilmente risponsabili della verità dell' ultima firma degli effetti, che negoziano.

(10) *Competente.* La facoltà di pronunziare l'ammenda si avrebbe dovuto forse dare ai tribunali di commercio, e per la fiducia che meritano, e per non offendere le abitudini del commercio, sottoponendolo in taluni casi a giudici che non conosce, e che riguarda estranei in tutto ciò che lo concerne. Riflettendosi però, che questi tribunali non sono stati stabiliti per pronunziare pene, anche nel caso di disubbidienza alle loro sentenze, si è stabilito che il dritto di condannare all' ammenda doveasi deferire al magistrato competente, il quale sarà la Gran Corte criminale secondo gli art. 84. *L. e.*, e 14, e 29. *L. penali.* (*)

(11) *Come falliti dolosi.* Dopo le proibizioni, che loro sono state fatte, essi non si dovevano esporre a pericolo. Non possono perciò addurre le disgrazie e finanche una semplice imprudenza. Intanto bisogna distinguere: ogni fallimento da parte loro è riputato bancarotta nel senso, che essa è punita, per regola generale, a termini dell' *art.* 320 *L. pen.* Ma se vi è realmente frode da parte loro, sono condannati alla pena stabilita dell' art. 321 delle stesse Leggi. (*)

(12) Gli agenti di cambio sono stati stabiliti per non esporre i commercianti ad abbandonarsi ai primi che si presenterebbero, e sopratutto per preservarli a non essere la vittima di qualche intrigante. Essi sono rivestiti dalla legge stessa d' un carattere, di cui deve essere base una probità incorruttibile: nè giammai si permetteranno di negoziare altri effetti, se non quelli riconosciuti come effetti pubblici, o rivestiti di firme di commercianti, che esercitano con lealtà e pubblicamente il di loro stato. Non debbono giammai prestarsi ad alcuna manovra per ispirare fiducia, od allontanarla. (Jousse *nota* 1. *sull' art.* 1.° *tit.* 11. *dell' ord. del* 1673).

Essi soli hanno il dritto di negoziare gli effetti pubblici od altro; ossia cederli, trasferirli ad altrui, sia cambiando quelli di una medesima specie in ragione di scadenze più o men vicine; sia cambiando questi con altri di diversa specie, o pagabili in altri luoghi; sia dandoli in prezzo di mercanzie fornite o da consegnarsi; sia obbligandosi di dare per queste mercanzie effetti di tale o tal' altra piazza, anticipatamente indicata: il tutto però coll' osservarsi le formalità essenziali per trasferirne legalmente la proprietà dal cedente in altri. (*)

(13) *Hanno esclusivamente il diritto di fare*, ec. Qui non va detto come più a basso, *per conto di altri*, poichè gli effetti di cui trattasi, non possono essere negoziati, se non col ministero degli agenti di cambio. I proprietarj medesimi non possono negoziarli da per loro stessi, nel mentrechè le lettere di cambio, biglietti ad ordine, od in derrate possono essere negoziati direttamente dai proprietarj: ma i soli agenti di cam-

bio possono negoziarli per conto di un terzo. Così, voglio mettere in piazza due lettere di cambio, una che fu tratta a mio ordine, l' altra appartenente a Pietro. Potrò negoziare la prima; ma per la seconda mi è indispensabile il ministero dell' agente di cambio. (*V. nota n.° 12*).

(14) *E di contestarne* (esclusivamente) *il corso.* Altrimenti gli effetti pubblici sarebbero abbandonati al più funesto *agiotaggio*, alle specolazioni disastrose di capitalisti usuraj; od all' avidità mercenaria de' primi a presentarsi. Nessuno stabilirebbe alcun prezzo fisso; e gli effetti diverrebbero quasi non negoziabili: ordine di cose che non può ammettersi.

Gli effetti pubblici del pari che le lettere di cambio, sono un supplimento alla massa del numerario esistente in uno stato.

Al governo, come al commercio il meglio amministrato, fa d' uopo un credito. Esso può meno di qualunque commerciante, differire o restringere l' esecuzione di taluni progetti di pubblica utilità; e spesso sia in riguardo di questa utilità (che non sarà forse, se non per la generazione futura, e che sola ne percepirà tutti i profitti), sia ancora in vista di altre circostanze relative di previdenza politica, è spinto a servirsi del suo credito, e ad anticipare su le sue entrate (*V. nota 7. tit. 1.°*).

Nulla debbe nuocere a questo credito, e la sua salvaguardia non può esistere se non in corporazioni intermedie di commercio, create dalla legge per attivarlo, e metterne tutte le operazioni al coverto della cupidigia disordinata e parziale di agenti senza niuna risponsabilità effettiva, od almeno morale.

Tali considerazioni si applicano egualmente, ma per altri riguardi, a carte od effetti negoziabili di commercio. Le operazioni di cio chè chiamasi l' *onore* dei commercianti, il termometro del credito che si può e si deve accordare a ciascuno di essi, non debbe restare esposto al soffio agghiacciante dell' individia e della gelosia; od esser riscaldato a tempo da qualche intrigo, ordito per ingannare. (*)

(15) Le materie metalliche in verghe od in masse, pel loro valore intrinseco e quasi invariabile, rappresentano più che qualunque altra mercanzia di specie; per la qual ragione, esse rimpiazzano soventi il numerario in ogni sorta di operazioni commerciali. I medesimi motivi, dianzi esposti, han dunque determinato a farne liquidare il corso esclusivamente dagli agenti di cambio, e ad autorizzarli, come più al fatto di conoscere il loro corso attuale, a farne la senseria in concorrenza co' sensali, che sen immischiano soltanto come di mercanzie. (*)

(16) *V. nota n.* 1.° (*)

(17) *Con autorizzazione del governo.* Ma tale autorizzazione è necessaria nelle sole città, ove vi sono agenti di cambio, e sensali di diverse specie nello stesso tempo. Nelle altre, la cumulazione è di dritto. (*)

(18) Delvincourt dice: non ho potuto trovare in alcuna parte la ragione di questa proibizione. A noi ne sembra sodisfacente questa:

Se i sensali di trasporto per terra, o per acqua, potessero essere nello stesso tempo sensali di mercanzie, di assicurazioni, e conduttori di navigli, eglino si potrebbero abbandonare a qualunque sorta di frode contro del governo, favorirle a profitto di coloro che vi s' impiegherebbero, relativamente ai dritti di dogana, ed altro; potrebbero essere pericolosi anche pei commercianti, coll' abusare del credito illimitato, di cui si troverebbero rivestiti; potrebbero bensì prestarsi alla consumazione di reati, de' quali cadrebbero forse in sospetto, ma intanto sarebbero convinti difficilmente, per non dir mai. (*)

(19) *Soltanto*, esclusi gli agenti di cambio.

(20) *Di assicurazione.* Ma hanno essi esclusivamente il dritto di negoziare queste specie di contratti? Sarei portato a crederlo, dappresso la disposizione generale della legge.

(21) *Conduttori.* Non bisogna prendere questa parola nel senso comune; colla frase, *conduttore di vettura* s' intende il *conductor* dei Latini, vale a dire *colui che prende in fitto*; essi, cioè i conduttori, fanno i

contratti di noleggio o di fitto dei bastimenti. Ma ne hanno il dritto esclusivo? Sono di parere di sì, secondo la nota precedente. Si può intanto obbiettare a questa opinione, che l'articolo dice, che *essi fanno la senseria del noleggio*, senza aggiungervi la parola *soli*; nel mentre l'istesso articolo, una linea più in basso, dice: *essi hanno soltanto il dritto di tradurre*, donde si conchiude che, secondo la regola *inclusio unius est exclusio alterius*, non si è voluto dare ad essi il dritto esclusivo per la senseria, come è stato loro dato per le traduzioni. Ma si può rispondere, che questo dritto essendo il risultato di disposizioni generali di tutti i regolamenti relativi alla senseria, era inutile in ciascun istante ripetere la stessa disposizione: bisognava dire, che essi erano sensali, per dire sufficientemente, che avevano il dritto esclusivo di fare tutte le operazioni relative alla senseria. Ma la traduzione degli atti non era una conseguenza delle funzioni dei sensali, bisognava dippiù, se loro si voleva dare il dritto esclusivo di farle, formalmente ciò esprimere. Dippiù, quando diciamo, che essi hanno il dritto esclusivo di senseria, noi non intendiamo dire, che i proprietarj non possono direttamente e da loro stessi noleggiare, o dare a noleggio i loro navigli, ma ricorrendo a persona intermedia, sono obbligati di servirsi di un sensale. Ciò si applichi egualmente ai sensali di assicurazione.

(22) *Di tradurre.* Queste traduzioni fanno fede, se l'interprete, è stato nominato dalle parti, o dal giudice. (*Arg. dall' art.* 1289, *n.°* 2, *L. c.*).

(23) Dunque tra i commercianti, e negli affari non contenziosi, ciascuno si può servire di quell' interprete, che stima a proposito. Ma subito che è interessato il servizio delle dogane, benchè l' affare non fosse contenzioso, si deve assolutamente impiegare un sensale interprete.

(24) Non si confondano questi sensali con i commessionati di trasporto. Il sensale di trasporto è colui che negozia il contratto tra il proprietario degli effetti da trasportarsi, ed il commessionato, o vetturale di trasporto.

(25) *V. nota n.* 18. (*)

GIURISPRUDENZA DI SIREY

Su gli articoli del Titolo IV.

Art. 66. (71.) fino all' Art. 70. (75, M.)
Art. 71. (76.)

1 — Nessuno, senza l' autorizzazione del governo, può immischiarsi nelle funzioni di agente di cambio, o di sensale di commercio. 2 — Gli agenti di cambio non possono essere banchieri, negozianti, o mercanti; nè socj, giovani, o cassieri, di banchieri, negozianti o mercanti. (2. 2. 206.) 3 — Gli agenti di cambio hanno *qualità* per intentare in loro proprio nome delle azioni nei tribunali, per ragione di negoziazioni fatte da essi per i loro clienti innominati. — Gli agenti di cambio sono personalmente risponsabili degli effetti pubblici da essi comprati per i loro clienti, o della *differenza risultante* dalla rivendita fatta sopra loro in mancanza di pagamento del prezzo. (7. 2. 96.) 4 — Se gli effetti comprati dagli agenti di cambio non sono pagati dai loro clienti, questa mancanza di pagamento di cui eglino sono responsabili (*per essere una conseguenza dell' esercizio delle loro funzioni*) è *un fatto di carico*, per lo quale il fondo delle loro fidejussioni è *affetto* per privilegio (10. 1. 79.). 5 — Le vendite di effetti pubblici, il di cui prezzo non è pagato, e la di cui tradizione non s' effettuisce nell' intervallo di una Borsa all' altra, non debbono, per ciò *solo*, essere considerate come contratti a termine, del genere di quelli che sono proibiti dagli *art.* 319. 421. 422, del Cod. pen. (*abr.*), (11, 2. 25.) 6 — L' agente di cambio, il quale senza autorizzazione di giustizia, negozia capitali appartenenti ad un interdetto, ne diviene, per ciò solo, risponsabile, come qualunque altro, che senza mandato s' ingerisce degli affari di un incapace: — in conseguenza egli è tenuto di rendere conto dei fondi negoziati ancorchè nelle sue operazioni non vi sia stato nè dolo, nè frode da rimproverargli. (9. 1. 103.). 7 — Quando colui, che ha incaricato un agente di cambio a vendere,

in suo nome, degli effetti pubblici, è in mora a consegnare questi effetti stessi, l'agente di cambio, che ne ha comprato degli altri per adempire alle sue obbligazioni, ha, come tutti gli altri mandatarj, il suo ricorso contro del committente; — ma in questo caso l'agente di cambio non ha il mezzo dell'arresto personale. (5. 2. 276.) 8 — Il sensale di commercio può reclamare il suo diritto di senseria contro di colui, che lo impiega, ancorchè quest' ultimo agisca come semplice mandatario. — Questo diritto compete tanto nel resilire dai contratti, che nelle vendite, e rivendite. (13. 2. 302.) 9 — Un agente di cambio, che ha ricevuto effetti di commercio da vendersi, non può, a pregiudizio della massa dei creditori, e quando è fallito colui che ha dato i biglietti, ritrarre il montante, per rimborsarsi di ciò che gli è dovuto. (8.2.197.)

Art. 72. (77) e così fino a 78. (83.)

Art. 79. (84.)

1 — Vi è *falso* dalla parte dell' agente di cambio, o del sensale, il quale in maniera nociva ad un terzo, *antidata* sopra i suoi registri una vendita supposta, o fatta colla sua mediazione. (6. 2. 620.)

Art. 80, 82, 83. (Nuovi.)

Art. 81. (85. 86.)

1 — Le operazioni di commercio, che gli agenti di cambio, o i loro sensali fanno per loro proprio conto, non ostante la proibizione della legge, non sono nulle. — Le obbligazioni di coloro, che hanno contrattato con essi, in ragione di queste operazioni, debbono essere eseguite. (10. 1. 240.) 2 — Un sensale non può domandare, in suo nome, il pagamento del prezzo delle mercanzie vendute ad un terzo, colla sua mediazione; nè rivendicare queste mercanzie, in mancanza di pagamento. — Queste due azioni appartengono al proprietario. (7. 2. 188.) 3 — Un sensale semplice tra un compratore ed il venditore di effetti, può intanto avere *procura* dal venditore per ricevere il prezzo degli effetti da lui venduti. — Se dunque il venditore gli ha rimesso i suoi effetti con dichiarazione : *valore ricevuto contante* : il compratore è pienamente di-

sobbligato. (12. 2. 103.) 4 — Il sensale dal solo commettere al particolare commessionato che tratta e conchiude delle vendite di mercanzie, e dall' approvare, gli presta realmente il suo nome. (3. 2. 424.)

Art. 84. (87.)

1 — La mancanza a consegnare, dalla parte di un agente di cambio, gli effetti da lui venduti, costituisce un *fatto di carico*, che dà luogo al privilegio sopra la cauzione prestata. (7. 2. 774.) 2 — L'agente di cambio, che indennizza il cliente, pel quale egli ha comprato dei fondi, può agire personalmente contro del venditore in mora a consegnare. — La mancanza di consegna dalla parte di un agente di cambio della cosa venduta, che si è obbligato di consegnare, costituisce un fatto di carico, che dà luogo al privilegio sulla cauzione, quantunque l' agente di cambio in mora abbia contrattato non col suo proprio cliente; ma con un altro agente di cambio, o cliente di quest' ultimo. (14. 2. 152.) 3 — La mancanza di restituzione, dalla parte di un agente di cambio dei fondi che egli ha ricevuto da un terzo, per una operazione confidata più all' uomo, che all' agente di cambio, e principalmente per negoziarli alla borsa, a profitto comune, non costituisce un *fatto di carico*, che dia luogo al privilegio sulla fidejussione prestata. (14. 2.160.)

Art. 85. (88.)

Art. 86. (89.)

1. — I creditori di un agente di cambio fallito, sono tenuti di portare le loro domande avanti il tribunale che conosce del fallimento, ancorchè i loro crediti risultino da *fatti di carico*, e questi fatti non sieno riputati atti di commercio. (11. 2. 370.)

TAVOLA

DI CIÒ CHE SI CONTIENE IN QUESTO VOLUME PRIMO.

TITOLO IV.

FINE DEL VOL. I.°

A. S. E.

MONSIGNOR COLANGELO

Presidente della Giunta della Pubblica Istruzione.

Eccellenza — Raffaele Coda stampatore, desiderando di stampare un Corso di Diritto Commerciale, composto sulle Istituzioni Commerciali di Delvincourt, aumentate di Comenti e formole, e della Giurisprudenza di Sirey; domanda la Revisione, e l'avrà a grazia ut Deus. — Presidenza della Giunta per la Pubblica Istruzione — A di 16 Agosto 1828 — Il Regio Revisore Signor D. Loreto Apruzzese avrà la compiacenza di rivedere il soprascritto Corso, e di osservare se siavi cosa contro la Religione, ed i dritti della Sovranità — Il Deputato per la Revisione de' Libri, Canonico

Francesco Rossi.

Eccellenza Reverendissima — Ho letto il ridetto Corso Commerciale, ed ho osservato esser un lavoro degno di vedere la luce pubblica mediante le stampe. La Gioventù studiosa potrà di molto profittare negli studj legali, essendo le materie le più difficili bene discusse, ed esaminate; in modochè non solo i principianti ne potranno profittare; ma anche i più versati nelle teorie commerciali avranno onde ammirare la saviezza e dottrina dell' Autore, che con tanta destrezza ha tali dottrine manifestate. — Napoli 17 Agosto 1828.

Loreto Apruzzese
Regio Revisore.

Napoli 18 *Agosto* 1828.

PRESIDENZA DELLA GIUNTA

Per la Pubblica Istruzione.

Vista la dimanda di Raffaele Coda, con la quale chiede di voler stampare l'Opera intitolata — Corso di Diritto Commerciale, composto sulle Istituzioni Commerciali di Delvincourt, aumentate di Comenti e formole, e della giurisprudenza di Sirey;

Visto il favorevole parere del Regio Revisore Sig. D. Loreto Apruzzese;

Si permette, che l'indicata Opera si stampi, però non si pubblichi senza un secondo permesso, che non si darà se prima lo stesso Regio Revisore non avrà attestato di aver riconosciutà nel confronto uniforme la impressione all'Originale approvato.

Il Presidente
M. Colangelo.

Pel Segretario Generale e Membro della Giunta
L' Aggiunto
Antonio Coppola.

